ISSN 1825-6678

Quadrimestrale **Anno XIV** **Fascicolo 1/2018**

RIVISTA DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

2018

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

www.rdes.it

Pubblicata in Nocera Inferiore (SA)

Redazione:
Sports Law and Policy Centre Srls
Via Giovanni Pascoli 54 – 84014 Nocera Inferiore, Salerno
CF/P.IVA 05283020658
www.sportslawandpolicycentre.com - info@sportslawandpolicycentre.com

Proprietario: Sports Law and Policy Centre Srls

Editore: Sports Law and Policy Centre Srls

Provider: Aruba S.p.A. P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

url: www.aruba.it

Testata registrata presso il Tribunale di Avellino al n° 431 del 24/3/2005

Direttore: Avv. Michele Colucci

Sped. in A. P. Tab. D – Aut. DCB/AV/71/2005 – Valida dal 9/5/2005

RDES ABBONAMENTO 2018

formato cartaceo 200,00 euro
formato eBook 100,00 euro

L'abbonamento (tre volumi) decorre dal 1 gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri relativi all'annata, compresi quelli già pubblicati.

Per abbonarsi è sufficiente inoltrare una richiesta al seguente indirizzo E-mail: info@rdes.it.

© Copyright 2018
Sports Law and Policy Centre Srls

Redazione

Direttore:	Michele Colucci
Vice Direttori:	Nicola Bosio Salvatore Civale
Capi redattori:	Marco Di Domizio *(Economia),* Salvatore Civale *(Diritto)*
Assistente di redazione:	Antonella Frattini

Comitato Scientifico

Prof. Leonardo Andreotti (*Istituto Brasiliano di Diritto Sportivo - Brasile*)
Prof. Luigi Campiglio *(Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Italia)*
Prof. Raul Caruso *(Università Cattolica di Milano – Italia)*
Prof. Virgilio D'Antonio *(Università degli Studi di Salerno – Italia)*
Prof. Paul De Grauwe (*University of Leuven – Belgio*)
Prof. Valerio Forti *(Università di Poitiers – Francia)*
Prof. Frank Hendrickx *(University of Leuven – Belgium)*
Prof. Fabio Iudica *(Università degli Studi di Milano – Italia)*
Prof. Enrico Lubrano *(Studio Legale Lubrano & Associati – Italia)*
Prof. Filippo Lubrano *(Università LUISS "Guido Carli" di Roma – Italia)*
Prof. Paolo Moro *(Università di Padova – Italia)*
Prof. Lina Musumarra *(Studio Legale Musumarra – Italia)*
Prof. Piero Sandulli *(Università di Teramo – Italia)*
Prof. Giovanni Sciancalepore *(Università degli Studi di Salerno – Italia)*
Prof. Salvatore Sica *(Università degli Studi di Salerno – Italia)*
Prof. Robert Siekmann *(Asser Institute – Paesi Bassi)*
Prof. Maria José Vaccaro *(Università degli Studi di Salerno – Italia)*
Prof. Laura Vasselli (*Università Luiss di Roma – Italia*)

Comitato di redazione

Francesco Addesa; Paolo Amato; Francesco Bof; Mario Calenda; Giuseppe Candela; Salvatore Civale; Alessandro Coni; Federica Fucito; Marco Giacalone; Domenico Gullo; Marco Lai; Marco Longobardi; Anna Lisa Melillo; Fabrizio Montanari; Francesco Lucrezio Monticelli; Alessio Piscini; Michele Spadini; Matteo Sperduti; Ruggero Stincardini; Tullio Tiani; Flavia Tortorella; Mario Vigna; Julien Zylberstein.

Referees for peer Review (referaggio)

Responsabile: Durante Rapacciuolo, Sports Law and Policy Centre
Prof. Paul Anderson, Marquette University Law School
Prof. Leonardo Andreotti, Leonardo Andreotti Advogado
Prof. Michele Colucci, College of Europe - Parma Tilburg University
Prof. Borja Garcia, Loughborough University
Prof. Steve Greenfield, University of Westminster
Prof. Deborah Healey Senior Lecturer, University of New South Wales
Prof. Mark James, Salford University
Prof. Steven Jellinghaus, Tilburg University
Prof. Karen Jones, Asser Institute - The Hague (The Netherlands)
Felix Majani, Sports Law and Policy Centre
Prof. Jean-Michel Marmayou, Université Paul-Cézanne, Marseille
Prof. David McArdle, University of Stirling
Prof. José Manuel Meirim, Universidade Nova de Lisboa
Prof. Marjan Olfers, Amsterdam University
Prof. Alberto Palomar Olmeda, Universidad Carlos III de Madrid
Prof. Guy Osborn, University of Westminster
Prof. Dimitrios Panagiotopoulos, University of Athens
Prof. Carmen Pérez González, Universidad Carlos III de Madrid
Prof. Jacopo Tognon, Padua University
Takuya Yamazaki, Field-R Law Offices

INDICE

Editoriale RDES 1/2018
MATCH-FIXING: THE PERENNIAL STRUGGLE BETWEEN AN HARMLESS LEGALITY AND A STRONG, EFFECTIVELY ORGANISED ILLEGAL PLAY/CRIME
by *Durante Rapacciuolo* 9

THIRD PARTY OWNERSHIP AND MULTI-CLUB OWNERSHIP: WHERE FOOTBALL IS HEADING FOR
by *Luca Pastore* 23
1. Introduction 24
2. Third-party ownership 26
2.1 Third-party ownership of players: financial instruments or threats? 28
2.2 The FIFA ban on third party ownership 30
2.3 Challenges to the FIFA TPO ban 32
2.4 TPO: conclusion 35
3. Multi-club ownership 37
3.1 The evolution of MCO 37
3.2 The current regulatory framework 41
3.3 A landmark case: the ENIC plc saga 42
3.3.1 The UEFA rule "Integrity of the UEFA Club Competitions: Independence of the Clubs" 43
3.3.2 The proceedings before the Court of Arbitration for Sport 44
3.3.3 The proceedings before the European Commission 47
3.3.4 Conclusion: the ENIC legacy 48
3.4 The Red Bull case and the concept of "decisive influence" 49
3.4.1 Red Bull's entry into football 49
3.4.2 Article 5 of the Regulations of the UEFA Champions League 2015-18 Cycle 51
3.4.3 The proceedings before the Adjudicatory Chamber of the UEFA Club Financial Control Body 52
3.4.4 "Decisive interest" in the decision rendered by the Adjudicatory Chamber of the UEFA Club Financial Control Body 53
3.4.5 Conclusion: the concept of "decisive influence" 55
3.5 MCO: conclusion 56
4. Final comments 57

THE MESSAGE GIVEN BY THE EU COMMISSION IN THE ISU DECISION: "ICEBERG RIGHT AHEAD!"
by *Mario Vigna* 59
1. Facts of the case 60
2. Legal analysis 65
2.1 The CAS arbitration and the restriction of competition 65
2.2 The nature of the ISU 66
2.3 The market of reference and the position of the ISU 67
2.4 The eligibility rules constitute a restriction of competition "by object" and "by effect" under Article 101(1) TFEU 70
2.5 The eligibility rules and the conditions under Article 101(3) TFEU 74
3. Conclusions 75

LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE A SEGUITO DELLA RIFORMA ATTUATA CON LA LEGGE DI BILANCIO 2018
di *Matteo Sperduti* 79
Introduzione 80
1. Le società sportive dilettantistiche prima della Riforma 81
2. Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018: le c.d. società sportive dilettantistiche lucrative 86
3. Le agevolazioni ed il trattamento fiscale per le società sportive a seguito della Legge di Bilancio 90
4. Le collaborazioni all'interno delle nuove società sportive dilettantistiche lucrative 94
Conclusioni 97

LA FUNZIONE SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO
di *Maria Francesca Serra* 101
1. Premessa 102
2. Le finalità dello sport tra dichiarazioni di principi e realtà 106
3. Il principio dell'utilità sociale 108
4. La normativa comunitaria e nazionale 110
5. L'impresa sportiva 114
Conclusioni 119

VARIABILITÀ, CONCENTRAZIONE E DIVERSITÀ. UN'ANALISI PANEL SULLA RELAZIONE SALARI-PERFORMANCE IN SERIE A
di *Marco Di Domizio, Carlo Bellavite Pellegrini, Raul Caruso* 123
Introduzione 124
1. Le cause del successo sportivo: una breve rassegna della letteratura 125
2. La struttura dei salari e la performance sportiva in Italia: i dati 131
3. Presentazione del modello econometrico, stima e risultati 137
Conclusioni 139
Bibliografia 141

LA *RULE* 40 DELLA CARTA OLIMPICA: UN EFFICACE STRUMENTO CONTRO L'AMBUSH MARKETING
di *Carlo Rombolà* 145
1. Introduzione 146
2. Cenni sull'*ambush marketing* 147
3. La Rule 40 della Carta Olimpica 150
3.1 Genesi e *ratio* giuridica della norma 150
3.2 Lettera della norma e regolamento di attuazione (*Bye-law*) 152
3.3 Profili procedurali 153
3.4 Profili applicativi per i Non-Olympic Commercial Partners 155
3.5 Profili applicativi per gli Olympic Commercial Partners 156
3.6 La disciplina prevista in caso di violazione della Rule 40 160
4. La *Rule* 50 della Carta Olimpica 161
5. Conclusioni 164
Bibliografia 166

LA FUNZIONE SOCIALE DELLO SPORT TRA SPECIFICITÀ E PRINCIPI COMUNITARI
di *Mauro Sferrazza e Francesca Mite* 167
1. Premessa introduttiva: lo sport come fenomeno giuridico 168
2. Lo sport nella Costituzione e nell'ordinamento dell'Unione europea 173
3. Il principio di specificità dello sport 176
4. Lo sport nei principi della giurisprudenza della Corte di Giustizia 181
5. La rilevanza economica dello sport ed il superamento della distinzione tra regole sportive e regole economiche 185
6. L'impatto delle recenti letture giurisprudenziali tra vis espansiva del valore sociale dello sport e rischi di interventi esterni 186
Bibliografia 192

VERSO UNA RIVOLUZIONE CULTURALE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ NEGLI SPORT A VIOLENZA NECESSARIA: IL CASO DELLA DISCIPLINA DEL KARATE
di *Gabriele Toscano* 195
1. L'origine storica del karate ed il "Dojo Kun": uno sguardo introduttivo 196
2. Arti marziali e sport a violenza necessaria: un binomio indissolubile? ... 197
3. Il futuro della responsabilità civile ed il suo perimetro di applicazione negli sport da combattimento 201
4. Considerazioni conclusive: verso una più logica inversione dell'onere probatorio 204

NOTA A SENTENZA

LE CRITICITÀ CONCORRENZIALI NELL'ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE DI REGOLARITÀ
TAR Lazio, sez. I-ter, 25 gennaio 2018, n. 916
di *Federico Onnis Cugia* 209
1. Il caso 210
2. L'ordinamento sportivo automobilistico 210
3. Gare e competizioni sportive di veicoli a motore 212
4. Le competizioni sportive su strada 214
5. I rapporti tra ACI e ASI nell'organizzazione di competizioni automobilistiche di regolarità 216
6. La qualificazione della regolarità quale competizione sportiva ai fini dell'applicazione dell'art. 124 cod. ass. 217
7. Le problematiche di natura concorrenziale nel settore dell'automobilismo sportivo 220
8. Osservazioni conclusive 222
Bibliografia 225

GIURISPRUDENZA ORDINARIA

TAR Lazio (sez. I-ter), 25 gennaio 2018, n. 916 229

RIVISTA DI
DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

ISSN 1825-6678
Vol. XIV, Fasc. 1, 2018

Editoriale RDES 1/2018

MATCH-FIXING: THE PERENNIAL STRUGGLE BETWEEN AN HARMLESS LEGALITY AND A STRONG, EFFECTIVELY ORGANISED ILLEGAL PLAY/CRIME

by *Durante Rapacciuolo*

The integrity of sports and their shield from criminal activities are the shared responsibility of the national and international sport governance bodies and the law enforcement public authorities.

In the last two decades, sports federations have updated their disciplinary rules and the public authorities have focused new legislation to better control the sports manipulation and match-fixing.

Notwithstanding those efforts, the state of the fight against the manipulation of sports competitions, match-fixing, match-fixing and illegal betting shows us that for the time being there is no match between ordinary and sports law enforcement agencies and the multinational organised crime, which effectively operates to manipulate sports competitions worldwide. The sports bodies ought to count on domestic disciplinary rules of limited scope while the public authorities can evoke inoffensive political acts, which cannot seriously aim to challenge highly sophisticated financial and digital instruments located in countries with benign laws.

According to some sports law scholars,[1] the public authorities agree with the sports governance bodies that the integrity of sports competitions is deadly endangered by the global illegal business of sport manipulation or match-fixing, mostly linked to illegal betting.

The risk is serious and real if the financial context of sport and betting is considered.

According to a research conducted in 2014 by the Paris University Panthéon-Sorbonne and the International Centre for Sport Security (ICSS), the

[1] M. Warby QC, I. Higgins, J. Taylor, *Fighting match-fixing and related corruption in sport*, in LEWIS, TAYLOR (Eds.), Sport: Law and Practice, Third Edition, 2014.

financial dimension of sports is too juicy to draw the appetites of the organised crime.[2]

Sports economy accounts for 2% of the global GDP, which in 2017 was 79.280 US billion.[3] So, last year, the estimated value of the sports economy was worth nearly 1.600 US billion. In the same year 2017, one of the biggest automotive global manufacturer, the Volkswagen Group made 17 Euro billion of operating profit, with sales revenue worth 230.7 Euro billion.[4]

The comparaison of the two data shows clearly the dramatic expansion of the world sports economy, which is worth the output of many global companies.

The French research informed us that the transnational bettings linked to sports created a market of wagers worth from an estimated 200 Euro billion as a minimum to a maximum of 500 Euro billion. Moreover, it estimeed that at least 80% of the sports bettings are managed by illegal brokers, most of them operating in countries with no specific or slack legislation.

In 2013, Chris Eaton, ex-FIFA head of security and director of Qatar's International Centre for Sport Security declared that the match-fixing/illegal betting revenues might be comparable to the scale of the Coca-Cola company financial accounts.[5]

So, the alarming mix of huge sums of billions and gambling interests, for the time being, lay deeply in the sports events' core.

It may stir the attempts of the illegal gambling organisations to put an end to the essence of every sport competition: the uncertainty of the results.

This is what brings the supporters to attend football matches and any other sports competition. But, saving the uncertainty for the well of the supporters and the moral values of sports, gives rise to a too big risk for the illegal gambling brokers, who wish to be sure winners anyway.

Such a situation is not a news neither for the sports stakeholders nor for the public authorities worldwide. Everyone knows that a sport competition, taking place in any country, runs the risk of being manipulated either for influencing sporting objectives or meeting illegal betting targets.

The responsible leaders of the sports governance and public authorities in charge of policing the sports events are aware of this threat, which gravely affects sport and its credibility to the eyes of the honest and enthusiastic supporters. However, they struggle to upgrade the effectiveness of their rules to prevent,

---

[2] University of Paris Panthéon-Sorbonne and the International Centre for Sport Security (ICSS), *Protecting the integrity of sport competition, The last bet for modern sport*, May 2014.

[3] Statista, The Statistics Portal, Online source, 2018, available at www.statista.com/statistics/268750/global-gross-domestic-product-gdp/ (30 April 2018).

[4] Volkswagen 2018 online financial report, available at www.volkswagenag.com/en/InvestorRelations/news-and-publications/Annual_Reports.html (30 April 2018).

[5] P. Carsten, *Asia at heart of matchfixing, ex-FIFA man says*, Reuters, 2013, available at www.reuters.com/article/us-soccer-matchfixing-eaton/asia-at-heart-of-matchfixing-ex-fifa-man-says-idUSBRE9150O420130206 (30 April 2018).

monitor and repress the manipulations' activities of individuals or gangs linked with organised crime in Europe as well as in Asia and Americas.

Coherently, in the last two decades, the national and international sports federations have revised their regulations to address the specific offence of match fixing and set up offices, services, agencies and other entities to deal with this issue, mainly in preventing, educating, cooperating and monitoring activities.

International police agencies, like Interpol and Europol, are permanently active in easing the cooperation among the national polices and the sports organisations to fight these phenomena.

So, the question of the lay sport man is: why sport is still menaced by these illegal activities, which may entail the loss of the sports' results uncertainty and credibility and the estrangement of the public from attending their favourite events?

All the parties concerned are highly aware of these issues and their public acts in this matter express their strong will to restrain if not put an end to the criminal activities of the organised, international crime, which is behind the illegal betting and the manipulation of sports.[6]

The reasonable replies to that question ought to be multifaceted since the crime in question is a very complex one, difficult to prevent, detect and punish because of multiple layers of actors and accomplices involved in too many countries. Moreover, the evidence to ground penal action against is very difficult to establish and collect from the pitches, where the sporting events take place.

Furtermore, the criminal organisations are international and cleverly organised and based materially and financially in countries with soft or no appropriate legisation at all to sanction the match fixing.

Finally, the law enforcement agencies' repressive reach remain substantially constrained and operatively limited at their national level, though they cooperate bilaterally and multilaterally inside international agencies such as Interpol and Europol and benefit of the EU instruments like EUROJUST for the judicial cooperation and the European warrant to catch the criminals everywhere on the EU territory.

So a very well international organised crime, which astutely exploits the lack of appropriate legislation of certain countries in Europe and Asia, is nearly free to flout the various national sporting and state laws with impunity, putting at profit the easy internet communication tools, which make possible the planetary flows of money against bettings.

In reality, it must be said that the European states saw the weakness hidden in their lack of unity in joining the scarce operative police and judicial

---

[6] Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 21 May 2014 on the European Union Work Plan for Sport (2014-2017) (EUOJ, 2014/C 183/03); European Parliament, Resolution on match-fixing and corruption in sport, 14 March 2013, (2013/2567 RSP); State of Play on the fight against match fixing, Expert Group on Match Fixing, EU Commission, DG EAC Documentation, europa.eu.

resources in order to seriously deal with match fixing. This is why they charged the Council of Europe (CoE) in Strasbourg to draft a Convention on the match-fixing, which was done already in 2015.[7] A lot of members of the CoE signed but strangely enough there are not yet five members to have ratified the Convention to let it come into force obliging the signatories to implement its provisions. Only three CoE members have ratified.

As for the European position, the EU Commission has forwarded to the Council of Ministers a proposal of decision[8] for concluding that Convention on behalf of the European Union, considering the EU exclusive and/or shared competences. Curiously, the Council has not yet adopted that decision in order to push for enacting it.

Only 20 EU Member States have signed. Still eight of them are renitent to make the same. The EU has not yet neither signed nor ratified this treaty.

The paradox is that mostly the Convention's provisions are not criminal rules to be adopted in order to upgrade or reinforce the national sanctions for the match-fixing crimes. Most of them are rules for promoting cooperation at national and international level among the law enforcement agencies in view of upgrading their police and justice capacity in this field.

So, the conclusion is that sport has a match-fixing problem, which is assumed being bigger than doping and equally or even more dangerous for sport.

However, in the last two decades the international sports federations and the national and international public authorities have dealt with this issue as if they would not reckon the match-fixing danger and its evil capacity to substantially destroy sports as they currently are and as we love them. Betting and match-fixing may put the sports at the risk to become entertainement events, since the systematic, irrepressible manipulation would clear the sports competitions of their innate uncertainty and credibility.

The UEFA has indeed acted in this field but it has taken nearly ten years from the first timid reforms of 2004 to amend its Disciplinary Regulations in 2013 in view of covering specifically for the first time the offence of match-fixing in article 12, headed "Integrity of matches and competitionsand match-fixing". However, it must be right here duly underlined that the European football federation is among the first and few federations to have specifically focused the disciplinary sanctions for the match-fixing.

At the national level, some EU countries like Germany, France, Italy have reformed penal law to cover the offence of sports manipulation, match-fixing and sports fraud with sanctions carrying even years in prison for the culprits. However, in Germany, a lawyer, Christian Keidel reported some criticism about

[7] The full text of the CoE convention on the Manipulation of the sports competitions is available on www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/215 (30 April 2018).

[8] Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Council of Europe Convention on the manipulation of sports competitions with regard to matters not related to substantive criminal law and judicial cooperation in criminal matters, COM/2017/0387 final - 2017/0166 (NLE).

this penalisation,[9] while the football association (DFB-Deutsche Fussball Bund) and the DFL, the company that operates the Bundesliga, released a joint statement praising the move.

So, for the time being, in Europe the political context is quite clear.

The EU institutions are circling, now for 15 years, around the issue of manipulation of sports competitons and match-fixing through studies and updates of studies. The EU Commission working groups report systematically to the Sports law WG of the Council of Ministers,[10] which take either Conclusions of the Presidency or Conclusions of the Council on this matter with call to the Member States and EU Commission to cooperate in order to promote prevention, education of the players and stakeholders and so on.

Naturally, no rule is binding in these conclusions and some Member States are waiting for the EU binding rules to apply while others discretely and silently remain far away from any serious attempt to produce real European rules to cover the sports integrity and specifically the manipulation of sports competition. In fact, the CeO convention has not yet been ratified by the European Union and it is still awaiting the fifth ratification to come into force.

The national measures remain isolated and quite inoffensive, as it has been immediately noticed in Germany,[11] on the international context, since the illegal betting linked to the match fixing is digital and international. Dagmar Freitag, the chairperson of the Bundestag's standing committee on sports, alerted on the effectiveness of the new German rules in combating match-fixing. On one side, she underlined the positive aspect for the German football but on the other side she added that "Doping and betting fraud and match fixing also have an international dimension, which we cannot combat with our national laws".[12]

The persistence of the fragmentation of efforts and adoption of unproductive actions by the sports stakeholders and the law enforcement authorities come to a weak policing policy to face a unitary, global, effective, organised, rich crime syndicates, which operate without problems and opposition in certain countries without betting regulations.

This is the dreadful landscape of a world of sports so threatened while the national authorities are slow to build legislative effective criminal sanctions and the European Union is obliged from its own rules to follow the usual style of proceedings with graduality, while observing the principles of subsidiarity,

---

[9] A guide to Germany's new criminal law against betting fraud and match-fixing in sports, ChristianKeidel LawInSport online, 14 September, 2017.

[10] For a complete overview of the international initiatives in the field of Match –fixing: Working Group on match-fixing report for 2014-2017, State of play on the fight against Match-Fixing, available at http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail Doc&id=28471&no=1 (30 April 2018).

[11] Chuck Penfold, Deutsche Welle, 10 March 2017, available at http://p.dw.com/p/2Ywcl (30 April 2018).

[12] Germany passes match-fixing law, available at https://news.worldcasinodirectory.com/germany-passes-match-fixing-law-43325 (30 April 2018).

proportionality and added value. It is worth here to express our consideration for the the higly positive work done by the EU Commission services, which have done all the basic actions of studying the various dimensions of the manipulation and corruption in sports while promoting more stringent actions to the Council in order to upgrade the quality of the EU initiatives in the field of integrity in sports.

Yet, while the slow action of the political authorities, at national and European level, might be considered as bad enough for the European sports integrity, it may carry the last chance left to the the national and international sports federations to exercise their domestic legislative autonomy. They should act swift and fast in order to upgrade their governance tools to try to limit the phenomenon of match-fixing and avoid that its aggravation may entail the intervention of the national law enforcement authorities with the criminalisation of the offences and the exclusive responsibility transferred to the public authorities. This is at least our inner hope to keep aloof from state interventions the domestic autonomy of the national and international sports federations. The next future will bring us the reply to our demands because the match-fixing must have an adequate solution, whichever be at sports federations level or at national or international political law enforcement agencies.

If the sports federations do not move to reform their disciplinary regulations up to the current challenge of protecting the sport integrity, they risk to see their autonomy undermined.

* * *

Il n. 1/2018 di RDES si presenta particolarmente ricco di contributi che affrontano tematiche altamente sensibili e delicate come la third-party ownership e la multi-club ownership, l'introduzione nel sistema normativo italiano delle società dilettantistiche a fine di lucro e la recente decisione della Commissione Europea nel caso ISU (*International Skating Union)* destinata ad avere un'impatto forte sull' autonomia delle varie federazioni sportive e sul loro potere regolamentare. Qui di seguito una breve sintesi di tutti i contributi.

THIRD PARTY OWNERSHIP AND MULTI-CLUB OWNERSHIP: WHERE FOOTBALL IS HEADING FOR
by *Luca Pastore*

Luca Pastore analyses two controversial practices, which have been under the spotlight in recent years: third-party ownership of players' economic rights (TPO) and multi-club ownership (MCO).

Both practices have been developing together with the increasing globalisation and commercialisation of the football industry as alternative ways of club financing, and raise many issues in relation to possible abuses that might entail risks for the integrity of competitions.

As regards TPO, the author analyses the mode of operation and the critical aspects, highlighting the reasons that led FIFA to consider this practice as a threat to the integrity of competitions.

In particular, the author investigates the events that led to the TPO ban being imposed by FIFA in 2015 with the introduction of Article 18-ter of the Regulations on Status and Transfer of Players.

While convinced of the need for a strict regulation of this practice, the author questions FIFA's decision to impose an outright ban on TPO instead of a more stringent regulatory framework, which would have represented a more holistic approach to the matter.

As regards MCO, the author provides an overview of the origin and evolution of this practice, and analyses the current regulatory framework in Europe, starting from two important cases that highlighted several issues related to MCO: the Enic case and the recent Red Bull case.

Analysis of these cases provides the opportunity to make some considerations regarding conflicts of interest and protection of the integrity of competitions, also in light of EU law.

The author is of the opinion that the increasing spread of MCO should lead FIFA to define common regulatory principles applicable to all member associations, in order to establish a common approach to this fast-developing practice.

In the author's final remarks, it is hoped that future governance will include the implementation of effective financial regulations aimed at reducing inequality among clubs and thereby reducing the clubs' need for alternative financing models to maintain competitiveness.

THE MESSAGE GIVEN BY THE EU COMMISSION IN THE ISU DECISION: "ICEBERG RIGHT AHEAD!"

by *Mario Vigna*

The EU Commission Decision in the ISU case shows that the application of competition rules to the sports sector is a topical issue. In the past years, the interventions of the EU Commission targeted issues such as media rights or ticket sales arrangements. In the case of ISU, it is the first time that the European Commission issues a decision against an International Federations for having adopted eligibility rules that are incompatible with the EU competition rules. The rules in question lay down severe bans for athletes wanting to participate in sports events not sanctioned/authorized by the ISU. These clauses were considered as an unjustified restriction of the skaters' freedom to engage in their professional activities, and as a restriction of competition between organizers of sports events that falls within the scope of Article 101 TFEU. This decision has given rise to considerable interest among sports institutions, because it might open the door for similar cases. There are indeed no doubts that sporting and commercial aspects

are often intertwined and, therefore, activities of event organizers can be subject to EU competition rules. As a consequence of the ISU decision, the International Federations' exercise of their regulatory powers should be more attentive in the future to setting rules on third-party events. Indeed, such regulations must be based on objective, transparent and non-discriminatory criteria that do not seek to impede or render less advantageous the activities of other organizers in the market or able to prevent athletes from fully exploiting new careers opportunities. In this respect, it is worth to note that the competition law cases related to sport are increasing both at EU and national level.

LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE A SEGUITO DELLA RIFORMA ATTUATA CON LA LEGGE DI BILANCIO 2018

di *Matteo Sperduti*

La Legge di Bilancio 2018, accanto alla Riforma del Terzo Settore, ha introdotto una nuova figura di società sportiva dilettantistica ovvero quella avente carattere lucrativo.

Matteo Sperduti, nel proprio saggio, analizza le novità introdotte, andando ad evidenziare le differenze essenziali tra la precedente normativa e la nuova nonché i requisiti che le società sportive devono avere al fine di poter esercitare attività sportiva con finalità di lucro.

In attesa dell'attuazione da parte del CONI delle modifiche apportate e con l'istituzione di un nuovo Registro delle società sportive, l'Autore spiega la Riforma attraverso i richiami diretti agli articoli di legge che pongono in essere delle differenze sostanziali tra le società che svolgono l'attività sportiva senza finalità di lucro e quelle che, al contrario, hanno carattere lucrativo.

Si tratta, quindi, di una svolta epocale nel contesto dilettantistico sportivo ed, in tal senso, il legislatore ha predisposto delle misure per garantire delle agevolazioni fiscali ma anche delle nuove forme di collaborazione lavorativa all'interno dei sodalizi sportivi.

Il saggio si conclude con una analisi sulla concreta attuazione della Riforma che, allo stato, presenta una serie di lacune, soprattutto in relazione al quesito per cui ci si chiede se il sistema dilettantistico possa far proprio l'elemento "profitto" senza gravare eccessivamente sulle società che ne fanno parte.

Il saggio ospita, infine, una riflessione sull'interdipendenza fra sport, economia e comunicazione, reso ancora più pronunciato dalle nuove forme di condivisione come i social network, diventati ormai parte integrante, e perciò ineliminabile, dello spettacolo sportivo inteso nella sua moderna accezione.

LA FUNZIONE SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO

di *Maria Francesca Serra*

Il saggio si propone di considerare gli aspetti problematici dell'associazionismo sportivo dilettantistico costretto a bilanciare la sua ineliminabile dimensione economica con i valori sociali e il riconoscimento dello sport come diritto umano. Costretto, anche, a rispondere ad una normativa nazionale continuamente *in itinere* che sembra essere interessata più alla regolamentazione dell'associazionismo non profit, entro il quale ha sempre inserito genericamente le attività sportive, che non a quella parte della regolamentazione dello sport che tocca gli aspetti problematici del rapporto tra professionismo e le varie forme 'formalmente' dilettantistiche che riguardano la vita degli atleti e che sono rimesse alla autonomia federale nel quadro della L. 81/91.

La realtà ci consegna una discrasia esistente tra le logiche e finalità imprenditoriali, dettate anche dalla stessa necessità della sopravvivenza, e le ampie funzioni riconosciute allo sport che insistono anche sul legame tra sport ed etica. A questo proposito, viene in mente che, proprio sul piano della complessa responsabilità degli enti e delle associazioni, sarebbe opportuno far riferimento alle teorie sulla responsabilità sociale d'impresa per la realizzazione di una cultura imprenditoriale che richiede integrazione tra etica e business. Che richiede, quindi, un rinnovamento della cultura imprenditoriale.

Il legislatore italiano ha tentato di realizzare in qualche modo questa sintesi con la normativa sull'impresa sociale prevista dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, volto a disciplinare un sociale che fa ormai parte integrante del sistema e del suo tessuto economico e che trova il suo fondamento nel principio di sussidiarietà e nello sviluppo del terzo settore. La L. 155, pur non nominando espressamente lo sport, indica chiaramente i settori nei quali è presente l'attività sportiva e che riguardano proprio quelle funzioni culturali e sociali che sono sempre inserite tra le finalità dello sport e che lo pongono in un'area che non collima col mercato, ma che con questo deve confrontarsi, e che fanno emergere una affinità di fondo tra i valori alla base del fenomeno sportivo e quelli dell'impresa sociale. L'associazionismo sportivo, decisamente portatore di valori sociali, ma anche necessitato a sopravvivere nel mercato, si è mostrato scettico rispetto a questa possibilità che pure avrebbe potuto, con opportuni nuovi e chiarificatori interventi del legislatore, contribuire a risolvere alcune criticità del suo associazionismo. Il fatto è che queste criticità non discendono solo dalla normativa societaria nazionale, ma anche dall'organizzazione sportiva facente capo alle Federazioni. Molti statuti federali conservano al loro interno delle incoerenze proprio in relazione alla responsabilità a cui le Federazioni sono chiamate per il raggiungimento delle finalità loro proprie e per il rispetto dei diritti fondamentali. Dal vincolo sportivo, che pure ha a che fare con la responsabilità sociale in relazione alla crescita dello sport, alla persistenza del divieto di prestare attività lavorativa sportiva, e via dicendo. Il tema della responsabilità degli enti e associazioni sportive va guardato anche

attraverso questi aspetti che riguardano le politiche e le strategie delle Federazioni, all'interno di un poco idoneo – e talvolta privo di coordinamento – strumentario normativo nazionale e comunitario. La realtà delle società sportive dilettantistiche è caratterizzata da una multidimensionalità nella quale si accomunano aspetti di natura economica e profili sociali, e nella quale la dimensione educativa, svolta attraverso la comunicazione e il dialogo tra generazioni, assume rilevanza fondamentale. L'intreccio tra le finalità ampie dello sport e gli strumenti per la loro realizzazione è molto stretto. Da qui anche la domanda su quale possa essere in futuro lo strumento più idoneo a consentire che le Federazioni e le società sportive possano realizzare una gestione quanto più possibile funzionale e responsabile, strettamente collegata con tutti i soggetti coinvolti, tenendo conto dei valori umani (che lo sport deve veicolare), di quelli sportivi (che esaltano la competitività) e, infine, di quelli finanziari e patrimoniali (fondamentali sia perché strumentali alle stesse finalità dei primi sia per la stessa sopravvivenza degli enti e delle associazioni).

La normativa italiana in materia associazionistica negli ultimi tempi sembra voler conciliare non profit e profit e di ciò è testimonianza la legge di bilancio 2018, il cui obiettivo, dichiarato nella relazione illustrativa, è quello di superare la distinzione tra sport dilettantistico e sport professionistico fondata, genericamente, sulla non lucratività del primo. Resta tuttavia aperta la questione sul futuro di queste prime novità contenute nella legge di bilancio 2018 e sulla sua compatibilità con l'associazionismo sportivo e gli statuti delle Federazioni.

VARIABILITÀ, CONCENTRAZIONE E DIVERSITÀ. UN'ANALISI PANEL SULLA RELAZIONE SALARI-PERFORMANCE IN SERIE A

di *Marco Di Domizio, Carlo Bellavite Pellegrini, Raul Caruso*

Bellavite, Caruso e Di Domizio utilizzano il contesto sportivo, e più specificatamente quello calcistico italiano, come un laboratorio di analisi per testare la validità di alcune ipotesi sul comportamento degli agenti economici rispetto alla produttività del lavoro strutturato in gruppo, in particolare quelle che la letteratura economica definisce come *cohesion theory* e *tournament theory*. La prima sostiene che nel lavoro organizzato in *team* sia preferibile uniformare i salari per accrescere lo spirito di gruppo che è elemento chiave per rendere più produttivo il lavoro. La seconda, all'opposto, sostiene che una diversificazione più accentuata dei salari è in grado di aumentare la competizione tra i membri del *team* e di renderli, quindi, più produttivi. Nel loro contributo, che prende in esame i dati della Serie A dalla stagione 2007/2008 a quella corrente, gli autori provano a sottoporre a verifica empirica se, ed in che modo, la distribuzione degli ingaggi pagati dalle società influenzano il risultato sportivo. La novità del contributo consiste intanto nella assunzione di nuovi parametri attraverso i quali la distribuzione dei salari è stata declinata, sia in termini di variabilità/concentrazione che di diversità. In secondo luogo i risultati sembrano contraddire l'unica precedente analisi sulla Serie A che

aveva tenuto in considerazione la *performance* stagionale. Dal contributo emerge quindi una preferenza verso la *cohesion theory* rispetto alla *tournament theory*. Al di là della robustezza dei risultati che dipende dalle diverse misure utilizzate per evidenziare la modalità di distribuzione dei salari, è interessante evidenziare come alcune misure di diversità, utilizzate solitamente in biologia, siano state applicate al mondo dell'economia dello sport. Questo potrebbe aprire nuove frontiere alla ricerca di ulteriori relazioni tra i risultati sul campo e la diversità all'interno del gruppo, declinando quest'ultima in termini di lingua, provenienza, età o altro.

LA RULE 40 DELLA CARTA OLIMPICA: UN EFFICACE STRUMENTO CONTRO L'AMBUSH MARKETING

di *Carlo Rombolà*

I mezzi di comunicazione hanno assunto un ruolo sempre più importante nel mondo dello sport, tale da spingere il Comitato Internazionale Olimpico a varare una regola *ad hoc* per disciplinare l'uso degli stessi da parte degli atleti durante i Giochi Olimpici.

Carlo Rombolà analizza la portata della *Rule* 40 della Carta Olimpica, una norma concepita per tutelare gli sponsor ufficiali della competizione a fronte di comportamenti abusivi da parte delle imprese concorrenti, che sponsorizzano gli stessi atleti e il personale al seguito.

La *ratio* giuridica della norma è, dunque, quella di contrastare l'*ambush marketing*, un fenomeno che consiste in una sorta di sfruttamento parassitario di una determinata manifestazione di particolare notorietà da parte di un soggetto commerciale estraneo, che non ha sostenuto alcun esborso per la sponsorizzazione dell'evento.

A fronte di una casistica particolarmente nutrita di episodi riconducibili a tali pratiche abusive, la *governance* dello sport ha deciso di limitare al massimo le condotte extra-sportive degli atleti, i quali, per i nove giorni precedenti le competizioni a cinque cerchi, non possono utilizzare a fini pubblicitari il proprio nome, immagine o prestazione sportiva.

A questo proposito, l'Autore si chiede sin dove possa spingersi la tutela degli interessi dei partner ufficiali dei Giochi Olimpici e se, di conseguenza, la limitazione dell'azione commerciale degli sponsor degli atleti possa trovare giustificazione nell'attuale forma estensiva.

Il saggio ospita, infine, una riflessione sull'interdipendenza fra sport, economia e comunicazione, reso ancora più pronunciato dalle nuove forme di condivisione come i social network, diventati ormai parte integrante, e perciò ineliminabile, dello spettacolo sportivo inteso nella sua moderna accezione.

LA FUNZIONE SOCIALE DELLO SPORT TRA SPECIFICITÀ E PRINCIPI COMUNITARI

di *Mauro Sferrazza e Francesca Mite*

Premessa la "giuridicità" del fenomeno "sport" e la sua tardiva collocazione nella Costituzione italiana, gli autori analizzano il concetto di specificità dello sport che, da ultimo, ha trovato approdo normativo nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a seguito delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona. Lo scritto ripercorre, quindi, in senso critico, l'articolata evoluzione dello sport nella giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Sviluppata l'indagine nell'ottica di definire le peculiarità delle attività sportive, anche quando assurgono ad attività economiche, gli autori si soffermano sui vari passaggi dell'evoluzione giurisprudenziale europea, culminata nel superamento della distinzione tra regole sportive e regole economiche.

Lo studio si interroga su quali siano (o debbano essere) i limiti alla specificità che derivano dal valore sociale dello sport, profilo non ancora sufficientemente scrutinato a livello ordinamentale e che, pertanto, sollecita il giurista ad ulteriori momenti di riflessione. Sulla scorta di siffatta prospettazione, lo scritto descrive l'impatto delle recenti letture giurisprudenziali tra *vis espansiva* del valore sociale dello sport e rischi di interventi eteronomi ed esterni.

VERSO UNA RIVOLUZIONE CULTURALE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ NEGLI SPORT A VIOLENZA NECESSARIA. IL CASO DELLA DISCIPLINA DEL KARATE

di *Gabriele Toscano*

Gabriele Toscano riflette sull'attuale erronea collocazione della disciplina del *karate* nella classificazione generale degli sport, dovuta a dottrina e giurisprudenza che inquadrano tutte le arti marziali tra gli sport cosiddetti a violenza necessaria.

Questa nomenclatura è data dal fatto che le principali arti marziali come la *boxe*, la *muay thai*, il *taekwondo* ecc. prevedono il contatto fisico con l'avversario quale elemento imprescindibile per il corretto svolgimento dell'attività sportiva tant'è che non potrebbe esserci la *boxe* senza un "gancio", così come non potrebbe esserci *la muay thai* e il *taekwondo* senza un calcio girato sferrato all'avversario, ecc.

Tuttavia, dottrina e giurisprudenza non hanno considerato che tra le arti marziali figura il *karate* che presenta delle caratteristiche completamente diverse rispetto alle altre discipline da combattimento. Il regolamento tecnico del *karate*, che sarà presente ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020, non prevede il contatto con l'avversario quale elemento imprescindibile dell'attività sportiva perché nel combattimento vero e proprio il colpo deve arrestarsi a pochissimi centimetri dall'avversario onde evitare forti penalizzazioni.

Questo sta a significare che il contatto con l'avversario, a differenza delle altre arti marziali, è un'eccezione e non una regola con la conseguenza che sarebbe auspicabile traslare il *karate* dall'alveo degli sport a violenza necessaria a quello degli sport a violenza eventuale. Ma non solo, questa *traslatio* dovrebbe altresì escludere la disciplina del *karate* dall'elenco delle attività pericolose con la conseguente disapplicazione dell'art. 2050 c.c. in materia di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

La disapplicazione dell'art. 2050 c.c., in virtù dell'onere probatorio, conclude l'autore, porterebbe indubbi benefici agli addetti ai lavori che ruotano attorno a questa disciplina sportiva permettendo loro da un lato maggiore serenità di lavoro e dall'altro la possibilità di evitare di andare in contro a conseguenze pregiudizievoli in materia di responsabilità sportiva.

LE CRITICITÀ CONCORRENZIALI NELL'ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE DI REGOLARITÀ

di *Federico Onnis Cugia*

Federico Onnis Cugia, commentando la sentenza del TAR Lazio 25 gennaio 2018, n. 916, esamina le problematiche attinenti all'organizzazione di competizioni automobilistiche di regolarità.

La pronuncia del Tribunale Amministrativo – di cui non risultano precedenti editi – risulta particolarmente interessante in quanto si sofferma sulla legittima competenza dell'Automotoclub Storico Italiano (ASI) a organizzare eventi di regolarità turistica in assenza del parere preventivo dell'Automobile Club d'Italia (ACI), federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI per lo sport automobilistico.

L'Autore, servendosi degli spunti offerti dall'ordinamento sportivo automobilistico internazionale, commenta criticamente la pronuncia giurisprudenziale evidenziando come l'esenzione dal parere preventivo prevista dal Codice della strada non debba essere confusa né con il fatto che la regolarità turistica per veicoli storici non possa essere considerata una competizione sportiva, né con un riconoscimento in capo all'ASI del potere sportivo nell'organizzazione di tali competizioni di regolarità.

Infatti, contrariamente a quanto afferma il Tribunale Amministrativo, la presenza di prove cronometrate e di una classifica finale deve far intendere la regolarità turistica come una competizione sportiva. Il carattere turistico-culturale prevale sì su quello agonistico, ma non lo annulla, essendo appunto previsto che i risultati ottenuti nelle singole prove determinano la classifica finale.

Le caratteristiche competitive della manifestazione determinano conseguenze sia in materia assicurativa, sia in materia concorrenziale.

Per quanto concerne il primo dei due profili pocanzi menzionati, l'Autore – ricostruendo il dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa la natura della

responsabilità civile dell'organizzatore di gare motoristiche – evidenzia come la qualificazione della regolarità quale gara sportiva implichi l'obbligo assicurativo gravante sugli organizzatori della manifestazione e costituisca la *condicio sine qua non* per il conseguimento delle necessarie autorizzazioni, dal momento che queste non possono essere rilasciate se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile.

Per quanto attiene alle problematiche concorrenziali, i rapporti tra ASI e ACI sono già stati in diverse occasioni oggetto di attenzione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, stante l'ingerenza dell'ACI nel processo autorizzatorio delle gare di regolarità organizzate dall'ASI. Onnis Cugia, partendo da una analisi della giurisprudenza comunitaria in materia di concorrenza nel mondo dello sport, critica l'applicabilità del c.d. *Wouters test* in fattispecie i cui interessi sottesi e i cui obiettivi esulano dalla materia economica, ritenendo – in definitiva – arduo comprendere come una eventuale autorizzazione da parte dell'ente apicale dell'automobilismo sportivo possa produrre effetti contrari alla concorrenza non pertinenti e sproporzionati agli obiettivi perseguiti e non essere, invece, considerata come una «*regola del gioco*».

L'Autore conclude quindi che, per quanto la sentenza correttamente esoneri gli organizzatori dal parere preventivo dell'ACI, le gare di regolarità destinate alla partecipazione di veicoli di interesse storico e collezionistico devono comunque essere condotte in ossequio alle norme tecnico-sportive stabilite dall'ACI, in ragione del suo ruolo apicale nell'ordinamento sportivo automobilistico.

RIVISTA DI
DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

ISSN 1825-6678
Vol. XIV, Fasc. 1, 2018

THIRD PARTY OWNERSHIP AND MULTI-CLUB OWNERSHIP: WHERE FOOTBALL IS HEADING FOR

by *Luca Pastore*[*]

ABSTRACT: The present contribution analyses third party ownership and multi-club ownership. These two practices have been developing in the last few decades, together with the increasing globalisation and commercialization of the football industry.
Third party ownership and multi-club ownership have been constant subjects of debate among the stakeholders, because of the possible risk that they might constitute for the integrity of the competitions.
This paper investigates the origins of these practices, the arising issues and the relevant regulatory framework in order to shed light on the rationale behind them and on possible future developments of the matter.

Keywords: *Third party ownership – Multi-club ownership – Clubs financing – Integrity – FIFA Regulations – UEFA Regulations – EU law – Court of Arbitration for Sport – European Commission – FIFA, UEFA and CAS case law*

SUMMARY: 1. Introduction – 2. Third-party ownership – 2.1 Third-party ownership of players: financial instruments or threats? – 2.2 The FIFA ban on third party ownership – 2.3 Challenges to the FIFA TPO ban – 2.4 TPO: conclusion – 3. Multi-club ownership – 3.1 The evolution of MCO – 3.2 The current regulatory framework – 3.3 A landmark case: the ENIC plc saga – 3.3.1 The UEFA rule "Integrity of the UEFA Club Competitions: Independence of the Clubs" – 3.3.2 The proceedings before the Court of Arbitration for Sport – 3.3.3 The proceedings before the European Commission – 3.3.4 Conclusion: the ENIC legacy – 3.4 The Red Bull case and the concept of "decisive influence" – 3.4.1 Red Bull's entry into football – 3.4.2 Article 5 of the Regulations of the UEFA Champions League 2015-18 Cycle – 3.4.3 The proceedings before the Adjudicatory Chamber of the UEFA Club Financial Control Body – 3.4.4 "Decisive interest" in the decision rendered by the Adjudicatory Chamber of the UEFA Club Financial Control Body – 3.4.5 Conclusion: the concept of "decisive influence" – 3.5 MCO: conclusion – 4. Final comments

[*] Italian qualified lawyer, *of Counsel* at Lombardi Associates, Edinburgh (UK). E-mail: luca@lombardi-football.com.

1. Introduction

The football industry has been constantly growing in the last 30 years. Football clubs' revenues derive mainly from match-day income, commercial sources and broadcasting rights, and have been increasing year by year as a result of the ever more globalised sport industry, the boom of broadcasting rights' value (related to domestic leagues, cups and European club competitions), the multiplying of commercial sources, and clubs' investment in privately-owned facilities.

According to Deloitte's report *Football Money League*,[1] with a combined value of EUR 29.9 billion, the aggregate value of Europe's 32 leading clubs grew by 14% in comparison to last season: Manchester United, which tops the list, in the 2015/2016 football season generated EUR 689 million in revenue, which is over six times the revenue it generated in the 1996/1997 football season.

However, the increasing value of European football goes along with a polarisation of the wealth, as the continent's elite clubs leave the rest behind.

As a matter of fact, the Deloitte report shows that clubs belonging to Europe's "big five" leagues – Italy, Spain, England, Germany and France – are pulling away from the rest. This is clearly proven by the fact that even the biggest clubs in Europe outside the 'big five' leagues struggle to reach the top 20 positions.

After the *Bosman* ruling,[2] competition for hiring the top players is wholly transnational, whereas most of clubs' revenues – broadcasting rights, game and season tickets, merchandising, advertising and sponsorship – still depend on the national and local markets. Therefore, although the cost of creating a team that will potentially be successful in international competitions tends nowadays to be comparable all over Europe, clubs' revenues are quite different from country to country, even among clubs with similar successful sporting results. Revenues for football clubs are much higher in the countries of the "big five leagues", and this explains why the best and costliest players always end up in those few countries, whose richest clubs currently dominate continental competitions.

In addition, also within the same league, the financial gap between top clubs and the rest is rapidly widening. For instance, during the 2015/2016 football season the Italian Serie A league included among its participating clubs Juventus FC, which generated EUR 397.9 million in revenue, and Frosinone Calcio, with a turnover of EUR 31 million.[3]

Such financial imbalance has been recently investigated by UEFA, in order to evaluate its consequences on the competitiveness of national and continental competitions.

---

[1] Available at: www2.deloitte.com/uk/en/pages/sports-business-group/articles/deloitte-football-money-league.html (February 2018).

[2] Court of Justice, Judgement of 15 December 1995, case C-415/93, in E.C.R. 1995, I-4921.

[3] Cf. www.calcioefinanza.it/2017/03/20/bilanci-serie-a-2016-fatturato-costi/ (February 2018).

According to UEFA's *Club Licensing Benchmarking Report*[4] (regarding the financial year 2015) the growing financial gap among clubs represents one of the biggest challenges to football.

Clearly, financial capacity does not win competitions by itself, but it does enable clubs to spend more on player transfers and wages, enhancing their sporting competitiveness.

This is proved by the fact that in the last six years, the leading European leagues, England, Spain, Italy and Germany, have taken every Champions League semi-finals place, with the only exception being Monaco in the last edition: Real Madrid has been there every year and Bayern Munich five times, Barcelona and Atletico Madrid three times each, Chelsea and Juventus twice each, with one appearance each from Manchester City and Borussia Dortmund.

An emblematic figure provided by UEFA's *Club Licensing Benchmarking Report* is the overall amount of sponsorship and commercial revenue since 2009: the top 15 clubs in Europe collect EUR 1.5 billion, whereas the remaining 700 clubs considered by the report have made less than EUR 500 million.

The disparity among clubs is still more evident if we compare European clubs and the other clubs around the world. According to the *Soccerex Football Finance 100* report 2018 edition,[5] aimed at evaluating the financial strength of football clubs, among the top twenty richest clubs in the world only two of them are not European (*Guangzhou Evergrande* ranked third and Los Angeles Galaxy ranked fourteenth). The first South American club is the Mexican *Club de Fútbol América*, which is ranked 40th; the first Brazilian club is *Clube Atlético Paranaense*, ranked 63th, whereas the first Argentinian club is *Club Atlético Boca Juniors*, ranked 76th.

Paradoxically, the 2012 UEFA Financial Fair Play regulations' implementation, aiming to help clubs to keep a sound financial balance have aggravated this situation. The clubs are strictly forbidden from spending considerably more than they earn over certain periods of time. Club owners cannot use resources without control and exceed certain debt limits or accept funds outside the customary market practices.

Similar rules had also been implemented at a national level: in the United States for instance, wage caps and transfer regulations prevent MLS club owners – many of whom are wealthy tycoons – from making large investments that might create an uncompetitive environment. England's Premier League implemented a rule limiting wage bill rises: clubs will be able to increase their wage spend by GBP 7 million each season from 2016/17 to 2018/19. Considering that in the 2016/2017 football season, of the FA league's 20 clubs 14 spent less than GBP 80

[4] Available at: www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/Finance/02/42/27/91/2422791_DOWNLOAD.pdf (February 2018).

[5] Available at: www.soccerex.com/insight/articles/2017/manchester-city-pack-most-financial-punch-on-planet/download-soccerex-football-finance-100-report (February 2018).

million each, while the "big six" spent more than GBP 120 million (with Manchester City, Manchester United, Chelsea and Arsenal exceeding GBP 200 million each), it appears clear that the smaller clubs will never be able to reduce the gap and upgrade their sporting competitiveness.

Within this framework, which ultimately makes it more difficult for small/medium size clubs to ascend to the top tier clubs' competitive level, the ability of clubs and leagues to generate revenue and to find alternative ways of financing are key differentiators nowadays and in the years to come.

During the last thirty years, clubs have been developing different strategies aimed at financing their activities, and in the last few years the chase of new sources of financing has further spread, especially in medium-size clubs in an effort to keep pace with the irreversibly growing revenue of the top clubs.

In particular, two specific practises have been increasingly used by football clubs around the world in order to increase their financial competitiveness: third-parties' ownership and multi-club ownership.

The purpose of this paper is to analyse these two practices, the current regulatory framework, and the relevant jurisprudence in order to shed light on possible future developments.

2. Third party ownership

The expression "third-party ownership" ("TPO") indicates the practice whereby a player is registered with a club, but a third party – either a company or an individual – has a direct financial interest in his "economic rights": as a result the third party, together with or instead of a football club, benefits from transfer fees every time the player is transferred.

The basis of this practice relies on the conceptual separation of a player's federative rights from the economic rights.

The so called "federative rights" of players are the rights binding a professional player to a club by virtue of an employment contract duly registered before the respective national association. Such rights can be held only by clubs and cannot be fractioned or shared with any third party. However, it is commonly accepted that players' federative rights also have substantial economic value, which is normally referred to as the "economic rights derived from the federative right".

The economic rights could be defined as any financial rights arising from a negotiation/transfer of the player's federative rights. Clubs normally held their player's economic rights (those under an employment contract). However, economic rights can also be potentially held by third parties, other than the club.

TPO involves the "economic rights" of a player being owned, wholly or partially, by a physical or legal person who is not a football club (normally they are investment funds), whereby in return for a financial investment, investors are entitled to a percentage of a specific player's future transfer fee.

Clearly the third-party does not "own the player", being only entitled to receive economic benefits from the player's transfers. Such entitlement derives

from a private law contract usually concluded between the "third-party" and a football club in order to finance the club or externalise the costs of player recruitment or obtain an influx of cash when needed. In general, TPO is used by football clubs in order to diversify their funding sources and increase their competitive edge.

TPO is implemented through a number of different ways and means.

Investors may purchase a stake in players' economic value at an early stage in their careers: this often involves covering the costs associated with the training and housing of players at a club's academy. This format is a very speculative model, contingent on a player developing to a level where they could command a transfer fee substantial enough for the TPO investor to realise a profit on their share of the players' economic rights.

Alternatively, investors may finance a club that wishes to sign a player registered with another club, but does not have the necessary financial resources to pay the transfer fee: this is the most commonly used TPO model. The investor pays part or all of the transfer fee in order to acquire a percentage of the player's economic rights. The standard percentage of economic rights transferred to the third party ranges between 30% and 70%. This TPO model is the result of a joint venture between the club and the investor, in which parties share the costs of the investment as well as the future revenues deriving from the future transfer of the player: the risk/reward is therefore shared by investors and clubs based on the percentage of ownership of the transferred player's economic rights. However, in many cases that have taken place in recent years, the investors tend to minimise the risks through a guaranteed minimum return, which in general terms is similar to the amount invested.

To be less speculative, investors can also look for a club in need of an immediate influx of cash, but does not wish to weaken their playing squad through sales. TPO investors could purchase a percentage of ownership in an established player and the club receives cash which it could reinvest into its playing squad or infrastructure, realising equity in their assets without diminishing the quality of their squad.

In addition to the standard TPO models described above, there are other legal/contractual solutions, which cannot strictly be considered TPO, but under which a club owning 100% of a player's federative rights would not be the sole beneficiary of the economic rights arising from that player's future transfer.

An interesting example of these alternative models was the so called "*Accordi di partecipazione"* (commonly known as "*comproprietá*") in Italy, which allowed two clubs to share the profits arising from a player's future transfer.

Such joint-ownership was permitted by article 102-bis of the FIGC internal organisational rules, according to which a club could transfer one of its players to another club in exchange for an interest in the player's economic value.[6]

---

[6] The original version of art. 102-bis, par. 1 of Italian NOIF (now repealed) reads: "*Una società, che ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive di un calciatore professionista per effetto di cessione*

This model represented a club/club co-ownership scenario, and it had the peculiarity of being governed by the Italian FIGC rules: since the parties entering into this kind of agreement were clubs and not third parties unrelated to football, this practice was considered acceptable to the football governing bodies.

However, following the debate regarding the well-known Tevez and Mascherano transfers to the English club West Ham United FC, which lead the English FA first and then FIFA to ban TPO (see para. 2.2. below), on May 2014 the Italian FIGC abolished the "*Accordi di partecipazione"*.

TPO models offer a number of benefits especially to smaller football clubs, who might want to share the financial risks associated with the purchase of a player: with the increasing economic dominance of a relatively small number of clubs, TPO becomes a source of financial support for clubs to compete in the transfer market. And this is true not only for small clubs, but also for major clubs that struggle to keep their place in the elite of football. An emblematic example of this was FC Porto: the club's annual accounts for the period ending 22/7/2013 showed that the club only owned the complete economic rights of seven players out of twenty-nine registered in their squad.[7]

The central role played by TPO as financial instruments has however been challenged by the increasing number of issues related to the compatibility of such instruments with the protection of the sporting values and, in particular the integrity of football.

2.1 Third-party ownership of players: financial instruments or threats?

The first shadow on TPO derives from the identity of the investors and the origin of the money involved.

As said above, third parties include investment funds, companies, agents and private investors. However, very often the identity of the real beneficiaries is not known, as the investment is made through secretive offshore entities.

This circumstance by itself raises doubts about the compatibility of this practice with the integrity of competitions, given that the same investor might own several players in different clubs participating in the same competition and exercise some kind of influence on players or clubs.

Moreover, TPO contracts could be sold to other entities or other secretive funds, without any control from the national or international football bodies: companies may therefore effectively own or control various players at different clubs and could move them around in a way that might potentially influence the result of a competition. Ultimately, this lack of transparency over the "ownership

---

definitiva di contratto, può contemporaneamente stipulare un accordo con la società cedente, che preveda un diritto di partecipazione di quest'ultima, in misura paritaria, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto".

[7] Available at: www.just-football.com/2013/08/porto-third-party-ownership/ (February 2018).

of players" might entail risks for the integrity of the competitions or, at least, it might jeopardize the public perception of the fairness of competitions.

Such issue leads to another major matter related to TPO: the control enforceable by investors on clubs, which could be a potential intrusion of a third-party in the decisions of football clubs and players, *i.e.* third-parties could have an undue influence on the management of the teams and the players' careers.

This influence may be provided by specific provisions contained in the TPO agreement (such as free agency provisions – which prevent the club from releasing the player as a free agent in exchange for no compensation – or compulsory sale provisions – which oblige the club to accept a transfer offer above a certain value) or by an active interference in the transfer policies of the club.

Third-parties might also take illegitimate upper hand on clubs in financial difficulty, in order to take control of their players and influence their transfer policies.

In light of the above, it might also be argued that far from being a mere financial means for clubs, the use of TPO is an opaque, financing technique used to circumvent the UEFA Financial Fair Play regulations and to prop up clubs that are persistently in financial troubles.

In addition to the above, TPO also undermines the contractual stability and training of players: as a matter of fact, TPO can only create revenues by the sale of the clubs' federative rights of a player to another club through a transfer. Thus, by its very nature, TPO depends on the club prematurely ending its employment contract with the player (usually after the 2nd or 3rd season). Third parties' ownership have therefore an inherent interest in moving players as often as possible before the end of the employment contracts, in order to give value to their investment. Unsurprisingly, a lot of third party investors or investment companies are linked to player agents or companies owned by agents.

By means of TPO, player transfers could be driven by third-party investors purely interested in profit unlikely to enhance training, and this might determine serious consequences on the professional development of players: in fact, clubs might rely upon short-term financing strategy rather than investing in long-term training programmes. Moreover, players' careers could be determined by mere commercial decisions, without taking into account the professional sporting and personal development of players.

Finally, ethics are concerned: can it be morally tolerable for someone to own a share of an economic right personally attached to a player? UEFA former president Michel Platini defined TPO as a type of modern "slavery",[8] whereas FIFA President Gianni Infantino declared that it is simply unacceptable for companies to "trade" economic rights to people.[9]

For all these reasons, FIFA deemed the practice to be a threat to the integrity of football and in December 2014 banned TPO, subject to a transitionary

[8] Available at: www.bbc.co.uk/sport/football/31905811 (February 2018).

[9] Available at: www.soccerex.com/insight/articles/2013/third-party-ownership-has-no-place-in-football-infantino (February 2018).

period.[10] This ban came into force just few months later, on 1st May 2015; however, the path that led to this ban was much longer.

2.2 The FIFA ban on third party ownership

Although common practice in South America for a long time, the issue of third-party ownership was brought under the spotlight in Europe by the transfers of Carlos Tevez and Javier Mascherano to West Ham United from the Brazilian club Corinthians in 2006.

The economic rights of the two players were owned by a number of parties, with Tevez's rights owned by Media Sports Investments ("MSI") and Just Sports Inc, while Mascherano's rights were jointly owned by Global Soccer Agencies and Mystere Services Ltd.[11]

At that time, there was no outright ban on TPO, but West Ham was found culpable of breaching rules U6 and U18 of the Premier League regulations,[12] which forbade third-party from having material influence over the decision making of clubs. In fact, according to the TPO contract signed in the Tevez deal, the third-party investor had the exclusive power to move the player on to another club and to decide the fee involved, in clear breach of the Premier League rules.

West Ham were ultimately fined £5.5m (for not disclosing all of the documents relating to the transfers): however, the relevance of the issue went beyond this specific case.

The revelation that players' "economic rights" could be "owned" by investors, shocked English football, where the transfer system was regarded as a valuable means of distributing money from rich to small clubs, and raised a debate about the legitimacy of TPO, which ultimately lead the Premier League's clubs to prohibit third-party ownership of their own players in 2008.

As a Premier League spokesman explained[13] "*The clubs decided that third-party ownership was something they did not want to see. It raises too many issues over the integrity of competition, the development of young players and the potential impact on the football pyramid. It was felt the Premier League was in a position to take a stand on this. No one wants to see what has happened to club football in South America repeated over here*".

Because of the Tevez and Mascherano transfers' widespread clamour, the English Football Association banned TPO at the beginning of the 2008/2009 football season.

---

[10] Available at: www.fifa.com/governance/news/y=2014/m=12/news=ethics-executive-committee-unanimously-supports-recommendation-to-publ-2494723.html (February 2018).

[11] Available at: www.theguardian.com/sport/david-conn-inside-sport-blog/2009/jul/14/manchestercity-carlos-tevez (February 2018).

[12] Regulation U6 stated: "*No person may either directly or indirectly be involved in or have any power to determine or influence the management or administration of more than one club*." Regulation U18 read: "*No club shall enter into a contract which enables any other party to that contract to require the ability materially to influence its policies or the performance of its teams in league matches".*

Following the fallout from these cases, FIFA also investigated TPO: in 2007, it set up a working group under FIFA's Players' Status Committee with a mandate to consult all relevant stakeholders and to analyse possible regulatory options.

As a result, in 2008 FIFA introduced article 18bis of the Regulations on the Status and Transfer of Players (FIFA RSTP),[14] titled *Third-party influence on clubs,* which read: "*No club shall enter into a contract which enables any other party to that contract or any third party to acquire the ability to influence in employment and transfer-related matters its independence, its policies or the performance of its teams. The FIFA Disciplinary Committee may impose disciplinary measures on clubs that do not observe the obligations set out in this article*".

However, this first attempt of FIFA to regulate TPO was not successful given that this provision, which was the result of a compromise among the stakeholders, was too general to be effective.

As a matter of fact, during the years following its introduction, art. 18bis FIFA RSTP was easily deceived by investors. This called for the necessity of a total ban, which was decided by FIFA's Executive Committee on September 2014 and implemented by means of the Circular Letter 1464 of 22nd December 2014.[15]

In particular, FIFA first provided a definition of "third party", described as "*a party other than the two clubs transferring a player from one to the other, or any previous club, with which the player has been registered*".

Moreover, it provided a new version of article 18bis, para. 1 FIFA RSTP, stating that *"No club shall enter into a contract which enables the counter club/counter clubs, and vice versa, or any third party to acquire the ability to influence in employment and transfer-related matters its independence, its policies or the performance of its teams"*.

In addition, FIFA introduced art. 18ter FIFA RSTP titled *Third-party ownership of players' economic rights*,[16] which prevents players and clubs from

---

[13] Available at: www.theguardian.com/football/2008/dec/10/premierleague (February 2018).

[14] Available at: http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/92/54/37/regulationsonthestatusandtransferofplayersdez2017webeng_neutral.pdf (February 2018).

[15] Available at: www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/02/49/57/42/tpocircular1464_en_neutral.pdf (February 2018).

[16] Art. 18ter FIFA RSTP reads: "*No club or player shall enter into an agreement with a third party whereby a third party is being entitled to participate, either in full or in part, in compensation payable in relation to the future transfer of a player from one club to another, or is being assigned any rights in relation to a future transfer or transfer compensation. The interdiction as per paragraph 1 comes into force on 1 May 2015. Agreements covered by paragraph 1 which predate 1 May 2015 may continue to be in place until their contractual expiration. However, their duration may not be extended. The validity of any agreement covered by paragraph 1 signed between 1 January 2015 and 30 April 2015 may not have a contractual duration of more than 1 year beyond the effective date. By the end of April 2015, all existing agreements covered by paragraph 1 need to be recorded within the Transfer Matching System (TMS). All clubs that have signed such agreements are required to upload them in their entirety, including possible annexes or amendments, in TMS, specifying the details of the third party concerned, the full name of the player as well as the duration of the*

concluding agreements whereby a third party is entitled to receive financial benefits or any other right in relation to a player's transfer or a transfer compensation. By means of this provision, FIFA definitively banned TPO. In addition, it established the obligation to record in the FIFA Transfer Matching System (TMS) all of the TPO agreements existing at the time of the ban being imposed, and includes art. 18ter FIFA RSTP among the provisions binding at national level, to be included in each national association's regulations.

The rationale behind Articles 18bis and 18ter is that no pressure whatsoever should be exerted by third parties upon clubs and players to make a transfer.

It must be noted that prior to the FIFA ban, the TPO contracts passed the scrutiny of the Court of Arbitration for Sport (hereinafter "CAS"), in a landmark award rendered at the end of a dispute between Doyen Sport Investments -a Maltese private equity fund specialised in financial operations and among the main global investors in TPO- and Sporting Clube de Portugal.[17]

In particular, in 2014 the Portuguese club had unilaterally terminated the TPO contract concluded with Doyen Sport Investments, in order not to pay the amount resulting from the transfer of the player Marcos Rojo to Manchester United in 2014.

Sporting Clube de Portugal had argued before CAS that the contract was immoral and that it constrained its sporting policy as the club had been forced to transfer the player. Nevertheless, CAS rejected these "moral" arguments and privileged the contractual freedom of the parties: as a result Sporting Clube de Portugal was condemned to pay Doyen Sport Investments the amounts due in compliance with the TPO contract.[18]

The validity of TPO contracts from the perspective of Swiss law was finally marked by the Federal Supreme Court of Switzerland, which in December 2016 ended the Rojo case by confirming the CAS award.[19]

2.3 Challenges to the FIFA TPO ban

The imposition of the TPO ban determined different reactions among the stakeholders: the general public welcomed such a decision as a necessary step to protect the authenticity of football from ruthless investors.

However, the ban has also been strongly opposed, especially in countries where TPO was an important financing mechanism for clubs.

---

agreement. The FIFA Disciplinary Committee may impose disciplinary measures on clubs or players that do not observe the obligations set out in this article".

[17] CAS 2014/O/3781 & 3782, *Sporting Clube de Portugal Futebol SAD v. Doyen Sports Investment Limited*, Award of 21 December 2015.

[18] More details about this case on G. Marino and L. Smacchia, *Il caso Rojo e la validità degli accordi di TPO*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 3/2016.

[19] Judgment 4a_116 / 2016 of 13 December 2016.

In particular, the central role of TPO for the sustainability of the football industry in Spain and Portugal led the *Liga de Fútbol Profesional* (LFP) and *Liga Portuguesa de Futebol Profissional* (LPFP), the Spanish and Portuguese football leagues, to file in February 2015 a complaint before the European Commission, challenging the compatibility of the TPO ban with EU competition law.[20]

The leagues argued that the ban infringed Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union[21] concerning the prohibition of anti-competitive agreements, and Article 102,[22] which prevents abuse of a dominant position, claiming that FIFA was abusing its dominant position by introducing such a ban.

According to the applicants, the ban also contravened the fundamental freedom of establishment, the freedom to provide services, the free movement of workers, and the free movement of capital.

In April 2015, a similar complaint was filed by Doyen Sport Investments.

In turn, UEFA and FIFPro launched a joint legal action with the European Commission, asking it to endorse FIFA's decision to outlaw TPO.[23]

---

[20] Available at www.laliga.es/noticias/las-ligas-espanola-y-portuguesa-denuncian-ante-la-comision-europea-la-prohibicion-de-los-tpo-de-la-fifa (February 2018).

[21] Article 101 TFEU: "*1. The following shall be prohibited as incompatible with the internal market: all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which may affect trade between Member States and which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the common market, and in particular those which: (a) directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions; (b) limit or control production, markets, technical development, or investment; (c) share markets or sources of supply; (d) apply dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage; (e) make the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts. 2. Any agreements or decisions prohibited pursuant to this Article shall be automatically void. 3. The provisions of paragraph 1 may, however, be declared inapplicable in the case of: - any agreement or category of agreements between undertakings; - any decision or category of decisions by associations of undertakings; - any concerted practice or category of concerted practices, which contributes to improving the production or distribution of goods or to promoting technical or economic progress, while allowing consumers a fair share of the resulting benefit, and which does not:(a) impose on the undertakings concerned restrictions which are not indispensable to the attainment of these objectives; (b) afford such undertakings the possibility of eliminating competition in respect of a substantial part of the products in question."*

[22] Article 102 TFEU: "*Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the internal market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the internal market in so far as it may affect trade between Member States. Such abuse may, in particular, consist in: (a) directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other unfair trading conditions; (b) limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers; (c) applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage; (d) making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts".*

[23] Available at: www.uefa.com/insideuefa/stakeholders/players-unions/news/newsid=2230203.html?redirectFromOrg=true#/ (February 2018).

A few months later, in June 2015, Doyen Sports and the Belgian club RFC Seraing –which entered a TPO agreement on 30th January 2015 stipulating that the club transferred the economic rights of three players to Doyen Sports against a sum of EUR300'000- challenged the TPO ban before Brussels' First Instance Court.

In particular, the claimants requested provisional measures preventing FIFA from putting into force the ban. They also demanded reference to the European Court of Justice on whether the TPO ban was lawful.

The judge noted that TPO endangered the integrity of competitions, and that the previous attempt made by FIFA to limit TPO through art. 18-bis of the FIFA RSTP was proven to be ineffective. Therefore, the Court concluded that the likelihood that FIFA's TPO ban would fail the tests of proportionality and necessity had not been proven with the force necessary to justify the application of provisional measures (i.e. the essential condition of *fumus boni iuris* had not been met).

As a result, the Brussels Court of First Instance rejected the demand for provisional measures to prevent the TPO ban from entering into force in its order dated 24 July 2015: for the first time a judicial authority adopted a legally binding (though provisional) opinion on the potential compatibility of the TPO ban with EU competition law.

On September 2015, the Belgium club RFC Seraing was also sanctioned by the FIFA Disciplinary Committee for having breached Art. 18bis and 18ter of the FIFA RSTP on TPO: FIFA condemned RFC Seraing to a transfer ban for 4 transfer windows and a fine of CHF150'000.

The club challenged the decision with FIFA's Appeal Committee, which however rejected the appeal and confirmed the original decision. Eventually, Seraing appealed this decision to CAS, which decided to uphold the sanctions imposed by FIFA.[24]

In particular, CAS observed that TPO "[...] *gives rise to a number of risks notably: risks linked to the opacity of investors who are uncontrolled and escape all form of regulation from football governing bodies; risks to players' rights and professional activities due to the speculative interests on their transfer; risks of conflicts of interest from the fact that the same TPO provider may hold interests in a number of clubs in the same competition that could result in the manipulation or fixing of matches* [...]".[25]

Thus, CAS deemed legitimate the objectives pursued by the FIFA ban (i.e. the preservation of contractual stability; the preservation of the independence and autonomy of clubs in the management of their recruitment policy; the securing of the integrity of football and preservation of the loyalty and equity of competitions; the prevention of conflicts of interests and the securing of transparency in the transfer market)[26] and decided that the ban was proportionate to these objectives.

---

[24] CAS 2016/A/4490 *RFC Seraing v. FIFA*, award available at www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Sentence_4490__FINALE__internet.pdf (February 2018).

[25] CAS 2016/A/4490 RFC Seraing v. FIFA, para. 108.

[26] CAS 2016/A/4490 RFC Seraing v. FIFA, para. 101.

Also, the CAS Panel clarified that the TPO ban has limited effects on the freedom to invest in football, excluding only certain types or modalities of investing.[27]

In light of the above, CAS considered the sanctions imposed by FIFA upon Seraing to be justified, given that the TPO contract concluded with Doyen had clearly deprived the club of its independence, in particular where the club committed itself to accept any transfer offer equal or above a certain amount and to inform Doyen Sports of any negotiations relating to the relevant players.

The Belgian club Seraing then brought the matter to the Swiss Federal Supreme Court, which however confirmed the findings of the CAS award, in the decision issued on 20th February 2018 (4A_260/2017).[28]

In November 2017, the European Commission rejected the complaint lodged by Doyen on April 2015, with similar arguments used by CAS in CAS 2016/A/4490 RFC Seraing v. FIFA, whereas the complaint lodged by the Spanish and Portuguese leagues is still under assessment.

Other complaints have been lodged before national courts in Spain and Belgium: however, the consistent jurisprudence of CAS, the European Commission and the Belgium Court, together with the growing legal and political consensus for the TPO ban, suggests that the ban legitimacy path has been drawn for future decisions.

2.4 TPO: conclusion

The FIFA decision to put a definitive end to the use of TPO in football raised several controversial arguments upon its application, and still raises doubts about its convenience and effectiveness in some stakeholders.

As a matter of fact, the use of TPO has enabled several clubs to finance their activities, and made it possible for small/medium-sized clubs to maintain/enhance their competitiveness against their "bigger" rivals.

Such practice has been largely used in South America and in several different countries around the world for a long time; however, only in 2006 did it focus the attention of stakeholders, after the transfers of Tevez and Mascherano to West Ham United.

FIFA reacted to this possible threat to the integrity of competitions initially implementing a generic and somewhat ineffective provision – Art. 18bis FIFA RSTP – and afterwards imposing a total ban of TPO. In my opinion, the leap between these two extremities has been hasty and weakly justified.

As a matter of fact, in light of the current socio-economic context of the football industry, and considering the financial difficulties that clubs all over the

---

[27] CAS 2016/A/4490 RFC Seraing v. FIFA, paras. 109-112.

[28] The decision 4A_260 / 2017 is available at: www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://20-02-2018-4A_260-2017&lang= de&zoom=&type=show_document (March 2018).

world are experiencing together with the increasing gap between a few rich clubs and the rest, the total ban of TPO imposed by FIFA appears to be inconvenient at least, since it cancels an important source of external funding to clubs which are sometime in desperate need.

In my view, FIFA could have taken a more positive approach in regulating the matter in order to suppress the unethical aspects while fostering the competitive balance of clubs and therefore create a more attractive and legitimate product.

There are a number of reasons why the "regulatory-solution" would have been preferable: first and foremost, an appropriate regulation of TPO would have been a more holistic approach to the issue, which would have ultimately attenuated the disparity of effects produced within the member associations.

In fact, FIFA gathers together 211 football associations worldwide: each of them has different clubs' financing models and regulations in place and the absolute ban imposed by FIFA had a devastating impact on a large number clubs that had legitimately based their business model on TPO. As said above, South American clubs tend to resort to the sale of players as a key income source: prior to the implementation of the TPO ban they commonly sold a percentage of players' economic rights to obtain quicker alternative finance mechanisms for their daily operations. On the contrary, the TPO ban did not affect in any way clubs that at that time run different financial models.

Moreover, the absolute global ban imposed by FIFA appears still more unreasonable in a system whereby the huge disparity among clubs is not attenuated by structural measures aimed at contrasting the clubs' need for ever-increasing investments in order to be competitive.

As a matter of fact, on one side the spending on transfer fees grows each year with an exponential trend, following the increasing income of the top clubs (according to the TMS 2018 Global Transfer Market Report,[29] in 2017 the number of international transfers increased by 6.8% compared to 2016, whereas the total spending increased by 32.7% compared to the previous year); however, on the other side the TPO ban imposed by FIFA reduces the financing sources for small-medium size clubs, and for all those clubs that do not have direct access to the beneficial effects of the football industry's internationalisation.

In light of the above, the TPO ban deepens the economic inequality among clubs, with the top tier clubs benefitting from a privileged bargaining position. As a matter of example, a South American club cannot rely anymore on an investor buying 50% of a talented player's economic rights to hold on to the player a few more years, waiting for the player's development. Even if the club knows that the player's value will double or triple in a very short period, in case of an offer from a European club it won't be in the position to refuse such an offer without taking a huge gamble.

[29] TMS 2018 Global Transfer Market Report is available at: www.fifatms.com/data-reports/reports/ (February 2018).

For all these reasons, although the rationale that led FIFA to enact the TPO ban is totally legitimate and embraceable, regulating TPO through the introduction of clear and strict boundaries together with the imposition of transparency and disclosure obligations would have been a better alternative than an outright ban.

3. Multi-club ownership

In times of advanced internationalisation and commercialisation of sports, football clubs are developing new business models and adopting strategies borrowed from other industries in order to expand their network and maximise their income.

Within this framework, a particular model that has become more and more common is the so called "multi-club ownership" (hereinafter, MCO), defined as the situation where two or more football clubs are owned by the same entity.

There are a number of reasons that make MCO attractive: it brings broader network and results in profitable synergies from both a sporting (e.g. improve scouting networks) and business perspective (e.g. sharing staff, mutualise sponsorship efforts, cost efficiencies, sharing expertise and best practices, brand awareness).

What is more, in a market where football players are more valuable than ever, MCO allows clubs to recruit talented players at low cost, facilitating their development in smaller clubs.

The practice of a larger company acquiring or merging with smaller companies in order to benefit from broader networks and expertise is very common in every market in which synergies play an important role in companies' growth. As far as football is concerned, the MCO practice has become increasingly common over the last twenty years, with a dramatic increase in the last five years.

3.1 The evolution of MCO

MCO is not a recent phenomenon. From 1992 to 2000, Mr Calisto Tanzi's Parmalat controlled the Italian club Parma AC and the Brazilian club *Palmeiras*. Both clubs experienced a successful decade under the control of the Italian multinational company, but afterwards both club were dragged into the throes of the financial scandal that run over Parmalat in 2002. Another major example of MCO in the nineties concerns the English company ENIC plc.

ENIC purchased large amounts of shares in several football clubs including Glasgow Rangers FC, SK Slavia Prague, AEK Athens FC, Vicenza Calcio, FC Basel and Tottenham Hotspur. However ENIC was not interested in the football side of the business, given that it only invested in the shares hoping for a rise, and it did not control the day-to-day management of the clubs owned.

ENIC ownership on such clubs arose the first issues in relation to MCO, and eventually prompted a football institution – UEFA – to consider for the first

time the impact of MCO on competitions (see below para. 3.3); however, the ENIC case did not have a real impact on the working of the football industry. The circumstance that changed everything in this respect was the entry by the Pozzo family into the football industry.

In the mid-eighties, the Italian businessman Giampaolo Pozzo purchased Udinese Calcio.[30] After an initial difficult period between Serie A and Serie B, Mr Pozzo and his son Gino developed a peculiar practice, which ultimately resulted in a successful way to stabilise the club in the top Italian league. They set up a huge worldwide scouting network, the first of its kind, to find young talented footballers before other clubs. They focused on scouting undervalued markets such as Africa, Eastern Europe and South American countries such as Colombia and Chile. Through this system, Udinese Calcio discovered many talented players (among others, Balbo, Sensini, Bierhoff, Amoroso, Appiah, Muntari, Handanovic, Sanchez, Isla, Inler, Asamoah, Benatia) that helped the club to reach remarkable success, not only on the field, but also off the field: in fact, the policy of the club was to sell these players at the most profitable moment, and then invest part of the money gained into more unknown players.

However, Udinese Calcio was recruiting too many players and not all of them could play in the first team in order to display their potential: thus, the Pozzo family decided to buy another club in a different country, in order to develop more players and maximise the effectiveness of their successful system. Hence, in 2009 the Pozzo family purchased Granada CF (recently sold to Chinese firm Desport) at that time a third tier Spanish club in financial difficulty.

During the first season, ten players were temporarily transferred from Udinese to Granada, with the latter being promoted to the second division at the end of the season. In the second season, six more players joined from Udinese and Granada got promoted to the Spanish top division.

The success of the model experimented with Granada led the Pozzo family to expand it by buying in 2012 the English club Watford FC.

At that time, the club competed in the Championship, the English second division: adopting a system similar to the one used with Granada (in the first season under the new owners, 12 players arrived on loan from Udinese and two from Granada), Watford got promoted to the Premier League after just three seasons.

However, the transfer on loan of 14 players from Udinese and Granada to Watford had been met with considerable opposition and prompted a change to the Football League's rules in order to prevent a mass influx of foreign players on loan to a single team.

Ultimately, by means of this network of clubs, players were first acquired at low cost, then loaned between 'sister clubs' and later sold at a premium price.

Also, the clubs' sporting results profited from this network, with both Granada and Watford achieving promotion respectively to La Liga and the Premier

[30] Cf. www.byfarthegreatestteam.com/posts/definitive-guide-multi-club-ownership-episode-1-introduction-pozzos (February 2018).

League, and with Udinese Calcio consistently in the middle of the Serie A table (reaching 3rd place in the 2011/2012 football season).

Following the Pozzo family's successful business model, several other clubs have adopted similar strategies and today MCO has become a common practice in football.

The Belgian millionaire businessman Roland Duchâtelet is the main shareholder of five clubs: Charlton Athletic (England), Carl Zeiss Jena (Germany), AD Alcorcón (Spain), Sint-Truiden (Belgium) and Újpest FC (Hungary).

Also the Malaysian businessman Vincent Tan invested in football and now he owns the Welsh club Cardiff City FC, the Bosnian Fudbalski klub Sarajevo, the Belgian Koninklijke Voetbalclub Kortrijk and he is also co-owner and director of the American Los Angeles FC.

Last summer, the leading travel retail group based in Bangkok "Thai King Power International Group" made a new acquisition, purchasing the Belgian club Oud-Heverlee Leuven, which became the second club of the group after the English club Leicester City.

Another relevant group is the Chinese "Suning Holdings Group", owned by Mr Zhang Jindong, which in June 2016 purchased the majority of the shares of Inter Milan (Italy) for an estimated EUR270 million, after the acquisition of another club, Jiangsu Suning (China).

A peculiar model of MCO has been developed by the Austrian company Red Bull, which uses football clubs as part of its innovative marketing strategy to promote its brand (see below, para. 3.4). To date, Red Bull owns RB Leipzig (Germany), Red Bull Salzburg (Austria), Red Bull Brazil (Brazil) and New York Red Bulls (USA).

Also in South America, MCO took root and, in particular, in Mexico: the "Salinas Group" of the billionaire businessman Ricardo Salinas, owns the Atlas of Guadalajara and the Monarcas de Morelia, while "Grupo Pachuca", one of the most important business groups in Mexico, owns the Mexican Club de Fútbol Pachuca, Club Deportivo Mineros de Zacatecas, Club León, Tlaxcala Fútbol Club, and the Chilean club Everton de Viña del Mar. Also the Mexican businessman and film producer Jorge Vergara acquired football clubs and now he owns the Costa Rican club Deportivo Saprissa and the Mexican Club Deportivo Guadalajara. He also founded the Chivas USA, a club based in California that was a subsidiary of the Club Deportivo Guadalajara, sharing common ownership and branding. However, in 2014 the Major League Soccer purchased Chivas USA from Vergara and rebranded the club.

There are also clubs that have acquired stakes in other clubs: Atlético Madrid (Spain) invested in RC Lens (France) and Club Atlético de San Luis (Mexico); ACF Fiorentina (Italy) in Pune City (India); AS Monaco (France) in Cercle Brugge (Belgium); Ajax (The Netherlands) in Ajax Cape Town (South Africa).

However, today the ultimate example of MCO is represented by the City Football Group, which has been taking MCO to a global scale.

The City Football Group is a holding company under the ownership of Abu Dhabi United Group that administers several football clubs around the world: Manchester City FC (England), New York City FC (USA), Melbourne City FC (Australia), Yokohama F. Marinos (Japan) and Club Atlético Torque (Uruguay). However, the origin of the City Football Group does not lie in Abu Dhabi nor any other city hosting a club belonging to the group, but in Barcelona.

Mr Ferran Soriano, the current Chief Executive Officer at the City Group, in 2003 was elected Finance Director at FC Barcelona. During his time at the Catalan club, he was influenced by the work of sports academic Stefan Szymanski,[31] which showed that the best predictor of a club's success was the wage bill of its playing squad.

As a result, Mr Soriano embraced a new business model for the development of the club: "*If you want a champion team, a team with a chance of regularly winning championships, then you need to work consistently to have a big club that generates enough revenues to be able to sign the best football talent available*".[32]

To do so, Mr Soriano followed the commercial model first adopted by Manchester United and decided to increase the club's revenues by the internationalisation of the brand. In particular, he sought sponsorship deals outside its home market and went on the road for pre-season exhibition tours around North America and Asia. As a result, between 2003 and 2008 FC Barcelona FC almost trebled its revenues, from EUR123 million to EUR309 million, cutting the gap with the top clubs Manchester United and Real Madrid. But he wanted to go further.

Mr Soriano pointed the franchise model of the American multinational mass media and entertainment conglomerate "The Walt Disney Company" and suggested a similar formula could be applied to sport: "*At Disney you can franchise out across the world, make films in different languages, build theme parks. Multi-club ownership is the realisation of this Walt Disney view of football; where clubs are entertainment franchises, where football is a form of content*".[33]

However, FC Barcelona rejected such business model and Mr Soriano left the club in 2008. Four years later he joined Manchester City FC as chief executive, where he immediately started implementing his new strategy, with the results that we see today.

The commercial opportunities offered by the application of this business model to football are countless: it is therefore not surprising that similar models

---

[31] Cf. S. Szymanski and T. Kuypers, "*Winners and Losers: the business strategy of football*", Viking, 1999.

[32] F. Soriano, "*Goal: The Ball Doesn't Go In By Chance: Management Ideas from the World of Football",* Palgrave Macmillan, 2011, 4.

[33] "*Disneyfication of clubs like Manchester City keeps showing benefits*", The Guardian, 31 August 2017.

have been increasingly adopted in the last few years, and in light of the clubs' need to generate revenue and find alternative strategies of financing, it is plausible that MCO will increase further on a drastic scale over the next few years.

However, beneath the surface there are a number of challenges that need to be addressed by the football governing bodies, such as the protection of each club's autonomy when the club's interest comes at the expense of a broader corporate body, the protection of integrity and credibility of competitions, and the delimitation of a legitimate cooperation among related clubs.

3.2 The current regulatory framework

To date there are no specific regulations on MCO at FIFA level. The reason why FIFA does not regulate such models lies in the fact that clubs are not direct members of FIFA, being only affiliated to member associations. In fact, article 20, para. 1 of the FIFA Statutes[34] reads "*Clubs, leagues or any other groups affiliated to a member association shall be subordinate to and recognised by that member association* […]".

The same article, however, under paragraph 2 explicitly provides an obligation for the member associations aimed at ensuring the integrity of the competitions by exercising a strict control over clubs' ownership:

"Every member association shall ensure that its affiliated clubs can take all decisions on any matters regarding membership independently of any external body. This obligation applies regardless of an affiliated club's corporate structure. In any case, the member association shall ensure that neither a natural nor a legal person (including holding companies and subsidiaries) exercises control in any manner whatsoever (in particular through a majority shareholding, a majority of voting rights, a majority of seats on the board of directors or any other form of economic dependence or control, etc.) over more than one club whenever the integrity of any match or competition could be jeopardised".

Thus, by means of this article, FIFA explicitly recognises the fundamental importance of clubs' independence for the purposes of ensuring the integrity of the competitions, and requires the member associations to ensure that no-one exercises a control over more than one club that might endanger the integrity of the competition.

As a way of example, in Italy such provision has been implemented by the Italian FA ("FIGC") in Article 16-bis of the internal organizational rules,[35] according to which:

---

[34] Available at: http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/generic/02/78/29/07/fifastatutsweben_neutral.pdf. (February 2018).

[35] Available at: www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/86.$plit/C_2_ContenutoGenerico_3817_Sezioni_lstSezioni_0_lstCapitoli_1_upfFileUpload_it.pdf (February 2018).

"*1. Shareholdings or management that determine a direct or indirect control in companies belonging to the professional sphere or to the championship organized by the Interregional Committee are not admitted.*
2. For the purposes referred to in paragraph 1, a subject has a controlling position of a company or sports association when he – or his relatives or similar within the fourth degree – is able to control, even indirectly, the majority of the votes in a decision-making body or to exercise a dominant influence due to particularly qualified share or to particular contractual terms".[36]

The FIGC has therefore specified defined what a "controlling position" is, in order to protect clubs' independence.

However, the first governing body that enshrined the essential role of clubs' independence in its regulation was UEFA, following a major case concerning the English company ENIC Plc.

3.3 A landmark case: the ENIC plc saga

In the landscape of multi-club ownership, the English company ENIC, an investment company listed on the London Stock Exchange made a landmark case.[37]

ENIC acquired during the 1990s controlling interests in several European football clubs by means of subsidiaries: Glasgow Rangers FC, SK Slavia Prague, AEK Athens FC, Vicenza Calcio, FC Basel and Tottenham Hotspur.[38] Its Media arm was also involved in sports, through the delivery of betting services.

During the 1997/1998 football season, SK Slavia Prague, AEK Athens and Vicenza Calcio all reached the quarter-final of the UEFA Cup Winners' Cup: therefore, three of the eight clubs involved in the quarter-final had ownership-links among them.

The clubs were not drawn to play against each other[39] and only Vicenza advanced to the semi-final of the competition, where it lost against Chelsea FC.

However, the possibility that clubs with ownership-links could have played against each other in the quarter-final of a UEFA competition lead UEFA to adopt a new rule aimed at ensuring the integrity of its competitions.

---

[36] Original version of Art. 16- bis NOIF: "1. *Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato organizzato dal Comitato Interregionale. 2. Ai fini di cui al comma 1, un soggetto ha una posizione di controllo di una società o associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un'influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali* […]".

[37] See *Multi-Club Ownership in European Football – Part I: General Introduction and the ENIC Saga* by Tomáš Grell, available at www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/multi-club-ownership-in-european-football-part-i-general-introduction-and-the-enic-saga-by-tomas-grell (February 2018).

[38] Available at: www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=875712 (February 2018).

[39] AEK Athens lost to the Russian club Lokomotiv Moscow, SK Slavia Prague lost to the German club VfB Stuttgart, whereas Vicenza Calcio defeated the Dutch club Roda JC.

3.3.1 The UEFA rule "Integrity of the UEFA Club Competitions: Independence of the Clubs"

After an internal consultation, on 19th May 1998, UEFA finally addressed the issue of multi-club ownership and enacted a new rule, entitled "*Integrity of the UEFA Club Competitions: Independence of the Clubs"* (hereinafter, the "Integrity Rule"), that prevented clubs under common control to play in the same competition.

According to this rule, an entity (company or individual) cannot control, either directly or indirectly, more than one club participating in the same UEFA club competition.[40]

The Integrity Rule also defined when an individual or legal entity exercises control over a club, providing a thorough list:

"[...] an individual or legal entity has control of a club where he/she/it: a) holds a majority of the shareholders' voting rights, or, b) has the right to appoint or remove a majority of the members of the administrative, management or supervisory body, or, c) is a shareholder and alone controls a majority of the shareholders' voting rights pursuant to an agreement entered into with other shareholders of the club in question".

On 26th May 1998, UEFA communicated the Integrity Rule to its member associations through Circular Letter no. 37. UEFA also sent a copy to ENIC,

---

[40] Integrity of the UEFA Club Competitions: Independence of the Clubs: "*A. General Principle It is of fundamental importance that the sporting integrity of the UEFA club competitions be protected. To achieve this aim, UEFA reserves the right to intervene and to take appropriate action in any situation in which it transpires that the same individual or legal entity is in a position to influence the management, administration and/or sporting performance of more than one team participating in the same UEFA club competition.*

B. Criteria:

1) no club participating in a UEFA club competition may, either directly or indirectly:

a) hold or deal in the securities or shares of any other club, or

b) be a member of any other club, or

c) be involved in any capacity whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of any other club, or

d) have any power whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of any other club.

2) no person may at the same time, either directly or indirectly be involved in any capacity whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of more than one club participating in the same UEFA competition. And

3) In the case of two or more clubs which are under common control, only one may participate in the same UEFA club competition. In this connection, an individual or legal entity has control of a club where he/she/it:

a) holds a majority of the shareholders' voting rights, or

b) has the right to appoint or remove a majority of the members of the administrative, management or supervisory body, or

c) is a shareholder and alone controls a majority of the shareholders' voting rights pursuant to an agreement entered into with other shareholders of the club in question".

4) The Committee for the UEFA Club Competitions will take a final decision with regard to the admission of clubs to these competitions. It furthermore reserves the right to act vis-à-vis clubs which cease to meet the above criteria in the course of an ongoing competition".

informing them that the new provision would be effective as of the start of the new season.

As regards the criteria to be used in order to determine which club should be admitted to a UEFA club competition in case of two or more club under common control, UEFA considered the following elements: first, the highest "club coefficient" (based on the club's results of the previous five years) and then the highest "national association coefficient" (based on the previous results of all the teams of a national association). Lastly lots would be drawn.

As a result of the application of these criteria, on 25th June 1998, UEFA excluded AEK Athens from the UEFA Cup, while authorising SK Slavia Prague to compete.

On 15th June 1998, SK Slavia Prague and AEK Athens filed a request for arbitration with CAS, following the execution of the arbitration agreement concluded two days before with UEFA.

3.3.2 The proceedings before the Court of Arbitration for Sport

AEK Athens and SK Slavia Prague specifically contested paragraph B.3) of the Integrity Rule, which was deemed unlawful under a number of aspects. The main disputed grounds were:

i. *violation of the UEFA Statutes*: the Integrity Rule created different categories of members between clubs which are under common control and clubs which are not and therefore breached the principle of equal treatment;

ii. *infringement of EC competition law:* violation of Article 81 of the Treaty Establishing the European Community (hereinafter, the "EC Treaty"),[41] because the Integrity Rule restricted, distorted and prevented competition, limiting investment within the common market; violation of Article 82 of the EC Treaty,[42] because of an abuse by UEFA of its dominant position;

iii. *infringement of Swiss competition law*: violation of Article 5 and 7 of the Swiss Federal Act on cartels, because of an agreement between undertakings significantly affecting competition; and because of an abuse of UEFA of its dominant position;

iv. *infringement of EC law on freedom of movement*: violation of the EC Treaty, because of restrictions on freedom of establishment and on free movement of capitals;

v. *infringement of general principles of law*: abuse by UEFA of its regulatory power with the purpose of preserving its position as the dominant organiser of European football competitions.

---

[41] Article 101 TFEU (ex Article 81 EC Treaty): see above, footnote no. 21.

[42] Article 102 TFEU (ex Article 82 EC Treaty): see above, footnote no. 22.

At the same time, the claimants also filed a request for interim relief which was eventually granted on 16th July 1998:[43] as a result, AEK Athens and SK Slavia Prague were allowed to participate in the 1998/99 UEFA Cup.[44]

On the other side, the respondent requested CAS to dismiss all the petitions submitted by the claimants, arguing that the Integrity Rule was a balanced and proportionate way of addressing the common control issue arisen in UEFA competitions.

On conclusion of the proceedings, on 20th August 1999, CAS issued a comprehensive award, whereby the Panel found that when commonly controlled clubs participate in the same competition, the public's perception is that there is a conflict of interest potentially affecting the authenticity of results. Therefore, the Panel concluded that "*ownership of multiple clubs competing in the same competition represents a justified concern for a sports regulator and organizer*".[45]

As regards the principal allegations purported by the claimants (see above), the Panel observed the following:

i. as to the alleged violation of the UEFA Statutes: the Panel concluded that the Integrity Rule did not create different categories of member clubs but rather it established new conditions of participation in UEFA competitions;

ii. as to the alleged infringement of EC competition law: preliminarily the Panel noted that the European Commission had recently issued a statement whereby it affirmed that sport is subject to EC competition law only in so far as it constitutes an economic activity.[46] In this case, the Panel noted that the Integrity Rules concerned not only sporting interests but also economic activities and

---

[43] In particular CAS based its decision on the circumstance that on a *prima facie basis*, UEFA appeared to have violated the duties of good faith and procedural fairness, having enacted the Integrity Rule after the adoption of the Cup Regulations for the 1998/99 season, which did not provide any restriction for multiple ownership. Thus, at the time of the Integrity Rule being issued, ENIC, AEK Athens and SK Slavia Prague could legitimately expect that no restriction was going to be adopted for the said season (cf. CAS 98/200, AEK Athens and SK Slavia Prague / UEFA, award of 20 August 1999).

[44] Both club failed to progress from the first round: AEK Athens lost to the Dutch club Vitesse, and SK Slavia Prague lost to the Spanish club Real Sociedad.

[45] CAS 98/200, *AEK Athens and SK Slavia Prague / UEFA*, award of 20 August 1999, para. 48.

[46] EC Commission, Press Release no. IP/99/133, 24 February 1999 "*Sport comprises two levels of activity: on the one hand the sporting activity strictly speaking, which fulfils a social, integrating and cultural role that must be preserved and to which in theory the competition rules of the EC Treaty do not apply. On the other hand, a series of economic activities generated by the sporting activity, to which the competition rules of the EC Treaty apply, albeit taking into account the specific requirements of this sector. The interdependence and indeed the overlap between these two levels render the application of competition rules more complex. Sport also has features, in particular the interdependence of competitors and the need to guarantee the uncertainty of results of competitions, which could justify that sporting organizations implement a specific framework, in particular on the markets for the production and the sale of sports events. However, these specific features do not warrant an automatic exemption from the EU competition rules of any economic activities genera ted by sport, due in particular to the increasing economic weight of such activities*".

therefore it decided to proceed with the analysis of the alleged violation of Articles 81 and 82 of the EC Treaty.

a) Article 81 prohibits "*all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which* […] *have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the internal market*".
On this point, the Panel found that the Integrity Rule undoubtedly discouraged owners of football clubs capable of qualifying for UEFA competitions from buying ownership interests in different football clubs with the same capability; however, such effect is pro-competitive given that it enables more undertakings to enter the relevant market, and hence it fosters new investments in professional football.
Finally, the Panel concluded that the Integrity Rule "… is *not more extensive than necessary to serve the fundamental goal of preventing conflicts of interest which would be publicly perceived as affecting the authenticity, and thus the uncertainty, of results in UEFA competitions. The Panel finds the [Integrity] Rule to be proportionate to such legitimate objective and finds that no viable and realistic less restrictive alternatives exist"*.[47] Article 81 of the EC Treaty had therefore not been violated.

b) The claimants sustained that the adoption of the Integrity Rule constituted an abuse of UEFA's dominant position, contrary to Article 82 of the EC Treaty.
In order to find an abuse of dominant position, the Panel deemed it necessary to find that UEFA was seeking to overcome rival competitors through its dominant market power. However, UEFA was not going to enter into the market for ownership interests in football clubs and, according to the findings of the Panel, it acted only as a mere regulator. As a result, the Panel decided that the Integrity Rule did not violate Article 82 of the EC Treaty.

iii. as to the alleged infringement of Swiss competition law: the Claimants contested the violation of Article 5[48] and 7[49] of the Swiss Federal Act on Cartels

---

[47] CAS 98/200, *ibidem*, para. 136.

[48] Article 5.1 of the *Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence* reads: "*Les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont illicites» ("All agreements which significantly affect competition in the market for certain goods or services and are not justified on grounds of economic efficiency and all agreements that lead to the suppression of effective competition are unlawful*").

[49] Article 7.1 of the *Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence* reads "*Les pratiques d'entreprises ayant une position dominante sont réputées illicites lorsque celles-ci abusent de leur position et entravent ainsi l'accès d'autres entreprises à la concurrence ou son exercice, ou désavantagent les partenaires commerciaux» ("Practices of undertakings having a dominant position*

("*Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence*» of 6 October 1995), which essentially correspond to Article 81 and 81 of the EC Treaty respectively. Therefore, the conclusions reached under the previous point applied – *mutatis mutandis* – to Articles 5 and 7 of the Swiss Cartel Act.

iv. as to the alleged infringement of EC law on freedom of movement: on this point, the Panel decided that even assuming that the Integrity Rule somewhat restricts the right of establishment or the free movement of capital, the need for preserving the authenticity and uncertainty of sporting results constitutes a justified ground for such restriction, as explicitly admitted in the Bosman case.[50]

v. as to the alleged infringement of general principles of law: the Panel observed that as already explained above, UEFA did not seek to overcome rival competitors through its dominant market power, having acted only as a mere regulator.

However, despite having ascertained the general admissibility of the Integrity Rule, the Panel found that UEFA violated its duty of procedural fairness because it adopted such rule too late. Therefore, the violation of the unwritten principle of procedural fairness led the Panel to decide that the Integrity Rule could have been implemented by UEFA starting from the 2000/2001 football season.

3.3.3 The proceedings before the European Commission

On 18th February 2000, ENIC lodged a complaint with the European Commission ex art. 3, n. 2 of the Regulations 17/62[51] claiming again that the Integrity Rule adopted by UEFA infringed Articles 81 and 82 the EC Treaty.

According to ENIC, the Integrity Rule could not be qualified as a sporting rule and it restricted investment in European football clubs' stocks, producing restrictions and distortions of competition in both the market for the supply of capital to football clubs and its ancillary markets, such as the market for players, the sponsorship market, the football merchandising market, and the media rights market.

---

are deemed unlawful when such undertakings, through the abuse of their position, prevent other undertakings from entering or competing in the market or when they injure trading partners").

[50] EC Court of Justice, Judgement of 15 December 1995, case C-415/93, in E.C.R. 1995, I-4921, para. 106 "*in view of the considerable social importance of sporting activities and in particular football in the Community, the aims of maintaining a balance between clubs by preserving a certain degree of equality and uncertainty as to results ... must be accepted as legitimate".*

[51] Regulation No 17 First Regulation implementing Articles 85 and 86 of the Treaty: Article 3 "*Termination of infringements: 1. Where the Commission, upon application or upon its own initiative, finds that there is infringement of Article 85 or Article 86 of the Treaty, it may by decision require the undertakings or associations of undertakings concerned to bring such infringement to an end. 2. Those entitled to make application are: (a) Member States; (b) natural or legal persons who claim a legitimate interest. 3. Without prejudice to the other provisions of this Regulation, the Commission may, before taking a decision under paragraph 1, address to the undertakings or associations of undertakings concerned recommendations for termination of the infringement*". [Regulation (EEC) No 17/62 was replaced by Regulation (EC) No 1/2003 as of 1 January 2004].

In the decision,[52] the Commission found out that the object of the contested rule was not to distort competition but to protect the integrity of the competition and to avoid conflicts of interest. Such rule was therefore motivated by the need to protect integrity of sporting UEFA competitions.[53]

With regard to the effect of the Integrity Rule, the Commission held that "*the limitation on the freedom to act therefore merely constitutes the effect of the application of a rule which is deemed necessary and proportionate to the need to maintain the public's confidence in the fairness and authenticity of the game, the absence of which would have the effect of rendering, in the long term, any competition impossible"*.[54]

Therefore, the Commission declared that the Integrity Rule fell outside Article 81 of the EC Treaty, provided it is applied in an objective and non-discriminatory manner.

Finally, the Commission turned to the analysis of Article 82 of the EC Treaty and rejected ENIC's complaint on the basis that "*If one were to assume that UEFA enjoys a dominant position in whatever market, the fact that UEFA has adopted such a rule does not appear to constitute in itself an abuse of dominant position*".[55]

3.3.4 Conclusion: the ENIC legacy

The events that lead to the ENIC saga put in the spotlight for the first time the presence of a multi-club ownership practice that jeopardised the integrity of European football competitions and led UEFA to start regulating the matter in order to protect the credibility of such competitions.

The Integrity Rule enacted by UEFA introduced some restrictions aimed at preventing owners of European clubs from acquiring controlling interests in other clubs participating in the same competition.

Such rule stood up to the scrutiny of CAS first – which considered the restrictions proportionate to the legitimate purpose of preserving the integrity of the competitions – and of the European Commission later – which confirmed the Integrity Rule's compliance with EU competition law.

The outcomes of both proceedings firmly confirmed that the protection of integrity plays an essential part in the competitions, which justifies the limitations imposed by UEFA.

---

[52] Available at: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/37806/37806_7_3.pdf (February 2018).

[53] European Commission decision case COMP/37 806: ENIC/ UEFA, para. 28.

[54] European Commission decision case COMP/37 806: ENIC/ UEFA, para. 38.

[55] European Commission decision case COMP/37 806: ENIC/ UEFA, para. 45.

3.4 The Red Bull case and the concept of "decisive influence"

As we explained above, UEFA enacted the Integrity Rule in order to protect football from corporate structures that could have affected the integrity and credibility of the competitions.

However, the development of new forms of cooperation and influence among clubs and third parties led UEFA to make the Integrity Rule more stringent, since it realised that even if a club, an individual or a legal entity does not have *de jure* control over a club, it may still be able to exercise *de facto* control over such club.

In order to also prevent indirect forms of control, UEFA introduced the concept of "decisive influence", which has been analysed by a recent decision issued by the UEFA Club Financial Control Body ("CFCB") in a major case involving the Austrian company Red Bull GmbH.[56]

3.4.1 Red Bull's entry into football

Founded in the mid 1980's by Mr Dietrich Mateschitz, Red Bull GmbH (hereinafter, "Red Bull") has its core business in the production and commercialisation of its namesake famous energy drink.

Red Bull has also been an innovator in marketing: instead of following traditional approaches to mass marketing, it has associated its brand with a range of sporting events and teams. Since the beginning, Red Bull has been focusing on organising or sponsoring extreme sport events whereas more recently it has extended its presence into the purchase and re-branding of a number of sports teams, including football clubs.

In particular, the presence of Red Bull in football dates back to 2005, when it bought the Austrian club SV Austria Salzburg and renamed it to FC Red Bull Salzburg.

Afterwards, Red Bull bought the New York MetroStars and renamed the franchise Red Bull New York; in 2007, it established in São Paulo the lower-division Red Bull Brasil team and in 2008 founded a professional football team and academy located in Ghana, which was eventually abolished in 2014.

Finally, in 2009, Red Bull founded the RasenBallsport Leipzig e.V. and acquired the playing rights of SSV Markranstädt, a German fifth division club based near Leipzig. Under Red Bull's ownership, the club got repeatedly promoted and in seven seasons it reached the top of the German football league system, the Bundesliga.

---

[56] See *Multi-Club Ownership in European Football – Part II: The Concept of Decisive Influence in the Red Bull Case*, by Tomáš Grell, available at www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/multi-club-ownership-in-european-football-part-ii-the-concept-of-decisive-influence-in-the-red-bull-case-by-tomas-grell (February 2018).

Red Bull's takeovers of football clubs implicated not only a change of ownership, but a complete revolution of the clubs' identity.

In fact, after the takeover of SV Austria Salzburg, Red Bull changed the club's name, management and staff; it also changed the club's colours and logo, according to Red Bull's commercial brand.

What is more, Red Bull also claimed on the club's website that the club was founded in 2005 (whereas the original club was formed in 1933), but the Austrian Football Association ordered them to remove it.

The same process happened with the New York MetroStars, although in this case Red Bull decided to recognise the club history.

As regard to the German club RasenBallsport Leipzig e.V., the logo and colours chosen by Red Bull for the club emphasised the connection with the corporate identity. However, the statutes of the German Football Association did not permit the corporate name to be included in the club's name: this is why the club adopted the unusual name "RasenBallsport" – which literally means "*Lawn Ball Sports*" – in order to keep in the name the initials "RB", which corresponds to the initials of the company.

As a result of this marketing strategy, the connection among the clubs and Red Bull could not be more blatant and manifest: all the football clubs in Red Bull's portfolio have similar outfits to fit the colours of Red Bull's branding: white and red at home while a combination of navy blue and yellow for away kits, each with a prominent Red Bull logo across the chest.

Moreover, each team plays in a stadium named "Red Bull Arena" and, what is more, the clubs' logos explicitly display the company's brand (two red bulls charging against each other in front of a yellowish gold circle) and name (apart from the German club, for the reasons explained above).

Therefore, it appears clear that by means of these takeovers, Red Bull not only decided to invest in football, but it chose to exploit its ownerships of football clubs for advertising purposes, manifestly promoting its brand.

This new model arose strong criticism in the football industry and in particular among football fans. On several occasions, opponents' fans protested against the business model promoted by Red Bull, perceived as a threat to football,[57] but also Red Bull clubs' fans protested against the loss of identity of the clubs they supported.[58] However, fans were not the only ones to be worried about the Red Bull clubs' rise.

Since Red Bull's takeover of RB Leipzig in 2009, it appeared clear that the common ownership was not only aimed at promoting Red Bull brand through an innovating marketing strategy: in fact, RB Leipzig and FC Red Bull Salzburg

[57] E.g. see www.dailymail.co.uk/sport/football/article-3753194/Holy-cow-Dynamo-Dresden-fans-red-throw-severed-bull-s-head-RB-Leipzig-clash.html, www.bbc.co.uk/sport/football/37467692, and www.theguardian.com/football/2016/sep/08/why-rb-leipzig-has-become-the-most-hated-club-in-german-football (February 2018).

[58] E.g. see www.violett-weiss.at/index.en.php (February 2018), https://in.reuters.com/article/id INIndia-57287120110526 (February 2018).

had a close cooperation involving an increased transfer activity, which has seen players moving from one club to the other on a regular basis. Just during the 2015/2016 and 2016/2017 summer transfer windows, eight of the best FC Red Bull Salzburg's players departed for the German club RB Leipzig.[59] These transfers provoked anger among the fans of FC Red Bull Salzburg and put the focus back on the practices related with multi-club ownership, arising a number of questions in relation to the legitimacy of such practice.

Eventually, RB Leipzig reached the second position of the 2016/17 Bundesliga season behind FC Bayern Munich, and qualified for the 2017/18 UEFA Champions League group stage.

In May 2017, FC Red Bull Salzburg also qualified for 2017/18 UEFA Champions League, by winning the Austrian top division championship.

Both clubs were consequently granted the UEFA licences for the 2017/18 season by their respective football associations .[60]

However, on 16th May 2017, the Chief Investigator of the UEFA Club Financial Control Body informed the clubs that an investigation had been opened in accordance with the Procedural rules governing the CFCB in order to assess whether both clubs were able to participate in the 2017/18 UEFA Champions League according to the "*Regulations of the UEFA Champions League 2015-18 Cycle*" (hereinafter, the "UCLR").[61]

3.4.2 Article 5 of the Regulations of the UEFA Champions League 2015-18 Cycle

The principles provided by the Integrity Rule enacted by UEFA Executive Committee in 1998 have been inserted in the UCLR, under article 5 (hereinafter, the "Current Integrity Rule") .[62]

---

[59] See www.espn.co.uk/football/fc-salzburg/story/2945474/salzburg-fans-hit-out-at-club-owner-red-bull-over-sales-of-big-name-players (February 2018).

[60] A similar situation happens nowadays, with both clubs qualified for the 2017–18 UEFA Europa League knockout phase.

[61] Available at: www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/46/71/38/2467138_DOWNLOAD.pdf (February 2018).

[62] Article 5 of the Regulations of the UEFA Champions League 2015-18 Cycle: "*To ensure the integrity of the UEFA club competitions, the following criteria apply:*
a. no club participating in a UEFA club competition may, either directly or indirectly:
i. hold or deal in the securities or shares of any other club participating in a UEFA club competition;
ii. be a member of any other club participating in a UEFA club competition;
iii. be involved in any capacity whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of any other club participating in a UEFA club competition; or
iv. have any power whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of any other club participating in a UEFA club competition.
b. no one may simultaneously be involved, either directly or indirectly, in any capacity whatsoever in the management, administration and/or sporting performance of more than one club participating in a UEFA club competition;

In fact, also the Current Integrity Rule makes admission to UEFA competitions conditional upon the fulfilment of specific criteria, aimed at ensuring integrity in the competitions.

However, the Current Integrity Rule differs from the Integrity Rule in three major aspects:

I) the Integrity Rule considered relevant the ownership-link among clubs participating in the same UEFA club competition, whereas the Current Integrity Rule extends this prohibition to clubs participating both in the UEFA Champions League and the UEFA Europa League;

II) in order to evaluate whether an individual or legal entity is supposed to have control over a club, in addition to the criteria established by the Integrity Rule, the Current Integrity Rule foresees the case whereby an individual or legal entity is able to exercise by any means a 'decisive influence' in the decision-making of the club;

III) the Current Integrity Rule encapsulates the criteria that determine which club should be admitted to a UEFA club competition in case one or more clubs do not meet the conditions provided to ensure integrity in the competitions, and among them, the "club coefficient" no longer represents the principal criterion: clubs that qualify on sporting merit for the more prestigious UEFA club competition shall be preferred.

3.4.3 The proceedings before the Adjudicatory Chamber of the UEFA Club Financial Control Body

After both FC Red Bull Salzburg and RB Leipzig qualified in the 2017/18 UEFA Champions League, the Investigatory Chamber of the CFCB conducted an investigation in order to evaluate whether the clubs fulfilled the criteria enshrined in the Current Integrity Rule. As a result, on 24th May 2017, it decided to refer the

---

c. no individual or legal entity may have control or influence over more than one club participating in a UEFA club competition, such control or influence being defined in this context as:
i. holding a majority of the shareholders' voting rights;
ii. having the right to appoint or remove a majority of the members of the administrative, management or supervisory body of the club;
iii. being a shareholder and alone controlling a majority of the shareholders' voting rights pursuant to an agreement entered into with other shareholders of the club; or
iv. being able to exercise by any means a decisive influence in the decision making of the club.
If two or more clubs fail to meet the criteria aimed at ensuring the integrity of the competition, only one of them may be admitted to a UEFA club competition, in accordance with the following criteria (applicable in descending order):
a. the club which qualifies on sporting merit for the more prestigious UEFA club competition (i.e., in descending order: UEFA Champions League and UEFA Europa League);
b. the club which was best-ranked in the domestic championship giving access to the relevant UEFA club competition;
c. the club whose association has the highest association coefficient ranking, drawn up in accordance with Annex D.
Clubs that are not admitted are replaced in accordance with Paragraph 4.08".

case to the CFCB Adjudicatory Chamber in accordance with Article 14, para. 1, lit. d) of the "*Procedural rules governing the UEFA Club Financial Control Body*".[63]

In particular, the CFCB Chief Investigator alleged that Red Bull had a "decisive influence" over FC Red Bull Salzburg and RB Leipzig, in contravention of para. 1, lit. c, no. iv of the Current Integrity Rule. Such conclusion was reached on the basis of the following circumstances:

1. Red Bull had the ability to control access to the ordinary membership of the General Assembly of both clubs;
2. both clubs concluded sponsorship agreements and loan financing with Red Bull on unusually favourable economic terms;
3. FC Red Bull Salzburg rented its stadium and offices from a subsidiary of Red Bull;
4. as regards the relationship between the two clubs, the CFCB Chief Investigator considered different aspects, such as the cooperation in place between the clubs, the involvement of certain individuals connected to Red Bull in the operation of both clubs, and the common visual identity/similar branding of the clubs.

In light of these findings, the CFCB Chief Investigator concluded that FC Red Bull Salzburg and RB Leipzig did not satisfy the criteria provided by the Current Integrity Rule: hence, in compliance with article 5 para. 2, lit. b of the Current Integrity Rule, only FC Red Bull Salzburg should have been admitted to the competition.

However, having analysed the arguments purported by the CFCB Chief Investigator and the stances and evidence submitted by the defendants, on 16th June 2017, the CFCB Adjudicatory Chamber issued a different decision,[64] stating that the Current Integrity Rule had not been breached in the case at stake.

3.4.4 "Decisive interest" in the decision rendered by the Adjudicatory Chamber of the UEFA Club Financial Control Body

The CFCB Adjudicatory Chamber focused the analysis to assess the Red Bull capacity to exercise decisive influence in the decision making of both clubs, or for

---

[63] Article 14, para. 1 of the Procedural rules governing the UEFA Club Financial Control Body reads: "*At the end of the investigation, the CFCB chief investigator, after having consulted with the other members of the investigatory chamber, may decide to: a) dismiss the case; or b) conclude, with the consent of the defendant, a settlement agreement; or c) apply, with the consent of the defendant, disciplinary measures limited to a warning, a reprimand or a fine up to a maximum amount of EUR100,000; or d) refer the case to the adjudicatory chamber*". The document is available here: www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/28/72/46/2287246_DOWNLOAD.pdf (February 2018).

[64] UEFA Club Financial Control Body, decision in case AC-01/2017. The document is available at www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/ClubFinancialControl/02/48/50/34/2485034_DOWNLOAD.pdf (February 2018).

one of the clubs to have the ability to exercise decisive influence in the relevant decision making of both clubs.

Lacking a definition of "decisive influence" in the relevant regulations, the CFCB Adjudicatory Chamber deemed it appropriate to limit the nature of the decision making under scrutiny to decisions that might impact on the integrity of a competition: as a result, it considered only decisions related to matters that affect the performance of a club in a competition, keeping out of scrutiny every other generic decision related to corporate, commercial or financial activities.

The CFCB Adjudicatory Chamber then clarified the evaluation criterion of the analysis: starting from the wording of article 5, para. 1, lit. c, no. I, II and III, the CFCB Adjudicatory Chamber noted that "*nothing short of a legal power to control decision making is required under these provisions*".[65] Therefore, applying the same yardstick to the last provision of article 5, para. 1, lit. c, it concluded that "*the benchmark for establishing decisive influence is a high one, requiring the ability to direct the decision making of both Clubs by any means"*.[66]

Furthermore, it underlined that the subject of the analysis was the situation existing at the date when all of the evidence and facts in the case had been submitted, given that the issue was whether the clubs comply with the relevant regulations as at the date of admission to the UEFA Champions League.

Lastly, it specified that the CFCB Investigatory Chamber bore the burden to prove that Red Bull had decisive influence over both Clubs, and the standard of proof was to be to the Chamber's "comfortable satisfaction".

Finally, the CFCB Adjudicatory Chamber examined the arguments of the CFCB Chief Investigator within the above-mentioned framework, in order to determine whether Red Bull was able to exercise "decisive influence" in the decision-making of both clubs.

Starting from the analysis of the relationship between Red Bull and FC Red Bull Salzburg, the Chamber analysed the evidence submitted by the defendants and noted that the club had removed certain individuals allegedly linked to Red Bull from the club's decision-making bodies and terminated certain loan agreements that were under scrutiny.

In addition, during the proceedings, FC Red Bull Salzburg provided documentary evidence to prove that it had made additional changes to address some of the issues raised by the CFCB Investigatory Chamber: in particular, the cooperation agreement concluded with RB Leipzig had been terminated, the sponsorship agreement had been amended (both the rights granted to Red Bull and the amounts paid by Red Bull), and Red Bull's membership in the General Assembly of the club had been terminated.

Also, FC Red Bull Salzburg explicitly committed to address the situation regarding the stadium and the branding and visual identity of the club.

---

[65] UEFA Club Financial Control Body, decision in case AC-01/2017, para. 38.
[66] UEFA Club Financial Control Body, decision in case AC-01/2017, para. 41.

In light of these new circumstances and considering the basis and extent of the analysis at stake (as defined above), the Chamber concluded that Red Bull did not have decisive influence over the relevant decision-making bodies of FC Red Bull Salzburg, holding that at the time of its decision, Red Bull's relationship with RB Salzburg "*resembles only a standard sponsorship relationship*".[67]

Consequently, the CFCB Adjudicatory Chamber deemed that there was no need to consider the relationship between RB Leipzig and Red Bull.

Finally, the CFCB Adjudicatory Chamber considered whether one of the clubs exercised "decisive influence" over the other. Despite the cooperation agreement and the significant transfer activity between the clubs, the Chamber eventually stated that there was insufficient evidence to corroborate such a thesis.

As a result, the CFCB Adjudicatory Chamber admitted both clubs to the 2017/18 edition of the UEFA Champions League.

3.4.5 Conclusion: the concept of "decisive influence"

By inserting the broad concept of "decisive influence" in the current regulations, UEFA has integrated the applicable regulatory framework with a rule aimed at protecting the integrity of the competitions from new and unpredictable forms of multi-club ownership. As a matter of fact, the presence of such a wide and undetermined concept in the regulations might allow UEFA to adopt in the future an extensive interpretation of the "influence" relevant to the rule, in order to strengthen the effectiveness of the provision.

In the Red Bull case, the CFCB Adjudicatory Chamber analysed the notion of "decisive influence" but it did not provide any element useful for specifying the extent of the concept.

External observers[68] have put forward that the Chamber had the opportunity to identify the boundaries of the relevant "influence" by defining such notion or, at least, by providing more details about the case at stake in order to identify specific elements that qualifies influence as "decisive". In particular, the Chamber could have explained why the amendments made by FC Red Bull Salzburg had been considered appropriate to guarantee that no "decisive influence" was exercised by Red Bull. They could have clarified the roles of the individuals removed from the club's decision-making bodies because of their links with Red Bull, or why the amendments made to the sponsorship deal satisfied the Chamber.

On the contrary, the Chamber did not clarify the extent of such concept, or provide concrete criteria that might have been useful for the stakeholders in order to regulate their conduct. The only new element provided by the decision of

---

[67] UEFA Club Financial Control Body, decision in case AC-01/2017, para. 55.

[68] See *Multi-Club Ownership in European Football – Part II: The Concept of Decisive Influence in the Red Bull Case*, by Tomáš Grell, available at www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/multi-club-ownership-in-european-football-part-ii-the-concept-of-decisive-influence-in-the-red-bull-case-by-tomas-grell (February 2018).

the CFCB Adjudicatory Chamber in the present case is that "*the benchmark for establishing decisive influence is a high one, requiring the ability to direct the decision making of both Clubs by any means*".[69]

Such approach of the CFCB Adjudicatory Chamber may have been dictated by the intention of preserving the wide extent of the provision, in a case whereby a clear stance on the extent of "decisive influence" was not required, because of the amendments made by Red Bull after the notification of the alleged violations of the Current Integrity Rule.

However, it is desirable that UEFA refine the concept of "decisive influence" in order to permit the UEFA members to regulate their conduct with certainty and to protect those subjects from an arbitrary application of the relevant regulations. For the time being, the scope of article 5, para. 1, lit. c, no. iv of the Regulations of the UEFA Champions League 2015-18 Cycle appears too broad and vague to correctly and effectively interpret it and to guarantee the minimum legal certainty recognised as an essential requirement for the rule of law.

3.5 MCO: conclusions

Clubs' owners are developing global networks of clubs that could transform not only the structure of football clubs, but also football as we know it today.

So far, MCO models have been used to nurture young talent (like in the case of the Pozzo family) or to create a new way to increase the competitiveness of the club, optimising financial resources and improving existing structures (like the City Group) or as a branding exercise to advertise companies (like Red Bull).

New clubs will probably follow these MCO models and it is very likely that new MCO models will soon develop in the football landscape. Some clubs are already planning new alternative strategies: the Spanish club FC Barcelona, for instance, have confirmed the intention to create a women's football franchise to join USA's National Women's Soccer League.[70]

What is certain is that the number of clubs adopting MCO models is going to increase on a drastic scale over the next few years to grow their brands, diversify their business and optimize their operations, in parallel with the increasing internationalisation and commercialisation of football.

The rise of MCO is steered also by the increasing transfer fees, which lead football clubs to seek alternative models to scout and develop their own talents, and by the corporations' investment that will rise, following Red Bull's successful model.

The growth of MCO brings the raise of controversial issues that regulatory bodies and sporting courts are going to face.

---

[69] UEFA Club Financial Control Body, decision in case AC-01/2017, para. 41.

[70] Available at: www.usatoday.com/story/sports/soccer/2017/05/12/barcelona-to-have-womens-team-in-united-states/101586820/ (February 2018).

The current regulatory framework lies on a confederation/association level, as a result of the mandate given by FIFA to the single associations to ensure the integrity of the competitions by exercising a strict control over clubs' ownership (cf. Article 20, para. 2 of the FIFA Statutes).

However, in my view this regulatory structure determines a bare and fragmented legal framework, which is not appropriate anymore in light of the increasing number of clubs involved in MCO with an always more complex and transnational structure. The City Group, for example, owns clubs in England (Manchester City), USA (New York City), Australia (Melbourne City), Japan (Yokohama Marinos) and Uruguay (Club Atlético Torque): the issue has a global dimension and it should be regulated at a global level.

It is therefore time now for FIFA to provide a clear and dedicated regulatory framework for MCO, in order to regulate these business models consistently all over the world. If this should not be the case, it will be up to the sporting deciding bodies to face the new challenges brought by MCO and to tackle always more complex issues in order to protect the integrity of football, because one thing is for sure: MCO will definitely come under the spotlight again in the near future.

4. Final comments

Third party ownership and multi-club ownership have always been controversial topics among the football stakeholders.

Undoubtedly both practices can lead to abuses that might jeopardise the integrity of the competitions. However, this risk has been handled in different ways in relation to TPO and MCO.

In 2014, FIFA decided to ban TPO, thereby depriving clubs of an important financial source, especially in case of clubs playing in less lucrative leagues. Such outright ban imposed by FIFA represents in my opinion an unnecessary shutdown, which has had a severe and serious impact on a large number of clubs that adopted this practice to mitigate risks – sharing the financial burden of signing players –, or to 'release equity' from existing players, or to maintain a competitive balance.

In my view, FIFA had to hold a more reasonable approach, implementing a regulatory framework aimed at promoting transparency, by tackling conflicts of interest and material influence over clubs and by adopting a full disclosure-policy, maybe through the TMS system already in place.

In addition, FIFA could have limited third-party economic rights establishing a maximum admissible percentage, or limiting the number of players from the same club in which a third-party can have minority economic rights.

A well-reasoned regulation could have achieved the target of protecting the integrity of the competitions without depriving clubs of such an important financial instrument as TPO.

On the contrary, the approach adopted by UEFA about MCO has been, in my view, focused on the substance and balanced.

In fact, UEFA only prohibits the control of multiple clubs, but not the acquisition of minority stakes in them. What is more, by inserting the concept of "decisive influence" in the current regulations, UEFA has on one side integrated the applicable regulatory framework with a broad concept that does not help legal certainty, but on the other side it inserted a concept aimed at protecting the integrity of the competitions from new and unpredictable forms of multi-club ownership, leaving the door open for further development of this practice.

On a general note, I think that the football governing bodies cannot analyse and regulate these practices without considering the bigger picture in which these have been developing.

Football has changed dramatically over the last ten to twenty years and so have football clubs, which are turning from sporting entities with strong roots in the local socio-economic context, to global lucrative companies, aimed at exploiting their brand worldwide in order to maximise their profits.

Nowadays, the difference between big clubs and the rest is dramatically increasing and we are now facing a two-tier system: on one tier, there are the big clubs, able to exploit their brands on a global scale, which see their revenues increase like never before; on the other tier, there is the rest of the clubs, which struggle to maintain financial sustainability in the hope of gathering a few crumbs from the top clubs' table.

The current trend will likely lead to a closed system, which attracts the biggest stars in order to create more potential for investments, replicating the model implemented in the United States. Ironically, the football governing bodies see the closed system as an anathema, but seem to be doing everything possible to ensure its adoption.

Without a strong governance bent on implementing effective financial regulations aimed at reducing inequality among clubs by means of rules for sharing revenues and limiting player wages, the growing commercialisation of the big clubs will lead to an even more drastic radicalisation of this gap, with few clubs competing for the trophies and the rest in the background, which cannot even aspire to compete with top clubs. However, this is not football's tradition.

Commercialisation of football should not be about bad and cynical people stealing the game from fans, but an opportunity for the stakeholders to increase the competitiveness of the game in order to make the football grow as a whole, protecting the values and the romantic appeal that led football to be the most beloved of popular sports.

Every political or regulatory debate about football clubs' financing cannot avoid a preliminary reflection about where football is heading for.

RIVISTA DI
DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

ISSN 1825-6678
Vol. XIV, Fasc. 1, 2018

THE MESSAGE GIVEN BY THE EU COMMISSION IN THE ISU DECISION: "ICEBERG RIGHT AHEAD!"

by *Mario Vigna*[*]

ABSTRACT: The EU Commission Decision in the ISU case shows that the application of competition rules to the sports sector is a topical issue. In the past years, the interventions of the EU Commission targeted issues such as media rights or ticket sales arrangements. This time the European Commission has targeted the very internal eligibility/ authorization rules of an International Federation, declaring their incompatibility with the EU competition rules. In particular, ISU rules lay down severe bans for athletes attending unauthorized sports events. These clauses were considered as an unjustified restriction of the skaters' freedom to engage in their professional activities, and as a restriction of competition between organizers of sports events that falls within the scope of Article 101 TFEU. This decision has called for substantial, worldwide interest among sports institutions, because it signals openness to approach similar future cases in the same way.

The intertwining of sporting and commercial aspects makes the EU competition rules applicable to the activities of sports event organizers. Thus, the International and National Federations' exercise of their regulatory powers should review the nature and scope of their eligibility rules on third-party events. Indeed, such regulations must be based on objective, transparent and non-discriminatory criteria that do not seek to impede or render less advantageous the activities of other organizers in the market or able to prevent athletes from fully exploiting new careers opportunities. In this respect, it is worth to note that the competition law cases related to sport are increasing both at EU and national level.

Keywords: *Sport - Antitrust – Eligibility rules - Non-discriminatory criteria – Freedom to compete and organize*

Summary: 1. Facts of the case – 2. Legal analysis – 2.1 The CAS arbitration and the restriction of competition – 2.2 The nature of the ISU – 2.3 The market of reference and the position of the ISU – 2.4 The eligibility rules constitute a restriction of competition "by object" and "by effect" under Article 101(1) TFEU – 2.5 The eligibility rules and the conditions under Article 101(3) TFEU – 3. Conclusions

[*] Mario Vigna is Senior Associate of Coccia De Angelis Vecchio & Associati Law Firm and Deputy Chief Prosecutor of NADO Italia. E-mail: m.vigna@cdaa.it.

1. Facts of the case

On October 5, 2015, the European Commission opened a formal investigation into the eligibility rules, in place since 1998, adopted by the International Skating Union (ISU), which is the regulatory body for figure and speed skating at worldwide level including the Winter Olympics and the World and European Championships. In particular, the Commission wished to determine if a lifetime ban for participating in unsanctioned (i.e. unauthorized) events by the ISU itself was anti-competitive.

The investigation into ISU rules was the result of two complaints for violation of Articles 101[1] and 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) submitted by a pair of Dutch speed skaters, 1500m Olympic Champion Mark Tuitert and short track World Champion Niels Kerstholt.[2]

In particular, the Commission was interested in looking whether ISU rules that prevent players and other people involved in a skating event (e.g. coaches, referees, medical staff, other officials) taking part in events organized by third parties (e.g. other sports organizers, independent groups or companies) could unfairly restrain potential competitors.

---

[1] Article 101 TFEU reads: "*1. The following shall be prohibited as incompatible with the internal market: all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which may affect trade between Member States and which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the internal market, and in particular those which:*
(a) directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions;
(b) limit or control production, markets, technical development, or investment;
(c) share markets or sources of supply;
(d) apply dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage;
(e) make the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts.
2. Any agreements or decisions prohibited pursuant to this Article shall be automatically void.
3. The provisions of paragraph 1 may, however, be declared inapplicable in the case of:
- any agreement or category of agreements between undertakings,
- any decision or category of decisions by associations of undertakings,
- any concerted practice or category of concerted practices,
which contributes to improving the production or distribution of goods or to promoting technical or economic progress, while allowing consumers a fair share of the resulting benefit, and which does not:
(a) impose on the undertakings concerned restrictions which are not indispensable to the attainment of these objectives;
(b) afford such undertakings the possibility of eliminating competition in respect of a substantial part of the products in question".

[2] The complaint filed by the Dutch skaters is explained in detail by their counsel Mr. Ben Van Rompuy in "The European Commission's ISU antitrust investigation explained" in Asser International Sports Law Blog of 5 October 2015 at www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-european-commission-s-isu-antitrust-investigation-explained-by-ben-van-rompuy.

Furthermore, the European Commission took into consideration the severe sanction imposed on athletes for violating the eligibility rules, i.e. lifetime ban from ISU competitions.

In a press release, the Commissioner Margrethe Vestager, in charge of competition policy, praised the importance of international sports federations and the need for standardized rules but said it was up to the European Commission to determine if the ISU had been abusing its regulatory power by precluding others from hosting different events. In particular she said "*For many, sport is a passion – but it can also be a business. We recognise and respect the role of international sports federations to set the rules of the game and to ensure proper governance of sport, notably in terms of the health and safety of the athletes and the integrity of competitions. However, in the case of the International Skating Union we will investigate if such rules are being abused to enforce a monopoly over the organisation of sporting events or otherwise restrict competition. Athletes can only compete at the highest level for a limited number of years, so there must be good reasons for preventing them to take part in events. The Commission has decided to pursue this investigation because it raises specific allegations of breaches of competition law at the international level rather than wider issues of internal governance or rule-making in a sport federation".*[3]

From the Commissioner's statement, it emerged clearly that athletes are the core of sports business. Thus, all restrictions from participating in events must be well-justified since athletes have a limited length of time to compete at their peak levels during their careers.[4]

The ISU alleged that its rules were not linked to commercial considerations or intended to stifle competitors, but rather to "protect" the participants from organizational risk factors such as illegal betting. The ISU also argued that its rules were designed to ensure the integrity of the sports, as well as the health of the athlete participating in skating events and competitions.[5]

---

[3] See "Antitrust: Commission opens formal investigation into International Skating Union's eligibility rules" at http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5771_en.htm. Specifically, the Commission has stated that "*ISU rules are unduly preventing athletes from exercising their profession by putting disproportionate and unjustified obstacles in the way of companies not linked to the ISU that want to organise alternative ice-skating events. […] This may prevent alternative event organisers from entering the market or drive them out of business. If confirmed, such practices could constitute anti-competitive agreements and/or an abuse of a dominant market position in breach of EU antitrust rules*".

[4] See B. Van Rompuy, "*The European Commission's ISU antitrust investigation explained*", Asser International Sports Law Blog of 5 October 2015 at www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-european-commission-s-isu-antitrust-investigation-explained-by-ben-van-rompuy.

[5] In its press release of 5 October 2015, the ISU said "*The ISU notes with surprise and disappointment today's decision by the European Commission to open antitrust proceedings against the ISU's rules on eligibility. As the ISU explained in detail to the Commission, these rules are inherent and proportionate to the integrity of Skating. This is particularly important when betting is involved, as in the case at hand. The rules are also crucial for ensuring that skaters' health and safety are not*

Notwithstanding, in June 2016 the ISU opted to amend part of its eligibility rules by, *inter alia*, recognizing the application of the proportionality principle to the decision regarding sanctions for participation in unauthorized events.

On September 27, 2016 the Commission sent a Statement of Objections to the ISU on its eligibility rules.[6] In particular, the Commission explained that preventing athletes from taking part in events not approved in advance by the ISU could have a restrictive effect on competition. Indeed, considering that the penalties for breaching such eligibility rules were lifetime bans from participating in top international events, such as Winter Olympics and World Championship, it was clear that other event organizers were prevented from attracting the best skaters.

Once again, the Commissioner Vestager underlined the importance of international governing bodies for sports, but said that such role cannot allow them to impose rules that aim only at controlling and holding an organization monopoly.[7]

In short, the Commissioner pointed out that the purpose to preserve high standards in sport are legitimate, but any restriction of athletes/officials from participating in sports events must be well-justified and cannot be supported by a penalty regime that is disproportionately punitive.

On the same day, the ISU replied that it was surprised by the Commission's allegations and reiterated that the eligibility rules had important and appropriate objectives.[8] Moreover, the ISU also pointed out that its "event authorization" practice was not discriminatory since it had authorized an event co-organized with Icederby, a company owned by a South Korean event firm that

_____

compromised by unauthorized skating events, a particular concern in speed skating. These legitimate concerns – and not commercial considerations – have always been at the heart of the ISU's eligibility rules. The ISU had co-operated fully with the Commission on this matter and will continue to do so. The ISU is now considering its legal options. In any event, the ISU notes that the opening of proceedings does not imply any wrongdoing on behalf of the ISU and is without prejudice to the outcome of the case. The ISU is confident that its rules comply with EU competition law and are necessary to protect skaters from the grave risks posed by corruption in sport".
Link at www.isu.org/press-releases/2015/2798-european-commission-investigation-into-isu-rules/file (2 May 2018).

[6] See European Commission "*Antitrust: Commission sends Statement of Objections to International Skating Union on its eligibility rules*", at http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3201_en.htm, (2 May 2018).

[7] Para. 28 of the Commission Decision reads "*the Commission Staff Working Document accompanying the White Paper on Sport notes that the monopolistic pyramid structure of European sport serves, among others, to organise national championships and select national athletes*".

[8] In its press release of 27 September 2016 "*ISU believes that the European Commission's antitrust allegations are unfounded",* the ISU said, inter alia, as follows *"Any allegation that the ISU's rules are somehow anti-competitive appears to be based on a misplaced understanding of the governance structure of sport and the Olympic movement"*, the ISU said in its statement. *"The European Union's founding treaty, as well as the EU institutions, have long recognized the autonomous governance structure of sport as being essential to the protection of the integrity, safety and health in sport*". See link at www.isu.org/press-releases/2016/2076-press-release-ec-antitrust2/file (2 May 2018).

was the same organizer involved in the original antitrust complaint submitted by Tuitert and Kerstholt.[9]

Lastly, the ISU claimed that "*A neoliberal and deregulated approach to sport could destroy the Olympic values underpinning sport*".

The Commission's investigation drew the attention of other sports governing bodies, clearly concerned about the potential "domino effect" of the Commission's investigation. At the Council meeting of EU sports ministers in November 2017, the President of the International Olympic Committee (IOC), Mr. Thomas Bach, identified the ISU case as "*a major risk for the European model of sport*". In this regard, Bach added *"Some appear to ignore the fact that it is the sport organizations, through the grass-roots, the clubs and associations, that are investing in youth*" and "*such sport organizations cannot be compared to commercial sports businesses at the top of the pyramid, who want to cherry-pick and profit from this system for commercial interests without contributing to the spread of sport and its values*".[10] He then concluded asking Commissioner Vestager "*to protect the European Model of Sport, rather than destroying it by applying the same rules as it does for industries, like car manufacturing or steel production*".

On December 8, 2017 the European Commission decided that ISU rules imposing severe penalties on athletes participating in speed skating competitions – that are not authorized by the ISU – are in breach of EU antitrust law.[11] In particular, the Commission found that the sanctions for participation in non-authorized events were disproportionately punitive and able to restrict competition in favor of the ISU's commercial interest.

As a consequence of the above findings, the Commission ordered the ISU to "*stop its illegal conduct within 90 days and to refrain from any measure that has the same or an equivalent object or effect*". In particular, the Commission requested to abolish or amend the ISU eligibility rules imposing a

---

[9] In 2011, Icederby planned to enter the market by offering an innovative race format that would combine various disciplines next to betting services. The prize-money offered was several times higher than the average prize-money offered in an ISU event. The ISU immediately amended its Code of Ethics warning all its members (including skaters) to refrain from supporting or participating in any betting activities. Icederby made a second attempt in 2014 by organizing an event in the framework of the program promoting the World Expo 2020 in Dubai. No betting was involved this time and the ISU was not able to claim "integrity" as basis for its decision and introduced the notion of "*persona non-grata*", i.e. a person specifically declared ineligible by the ISU Council. Then, the two Dutch skaters decided to file the complaint against the eligibility rules. In July 2016, the ISU approved the request for an Icederby event to take place in March 2017 in the Netherlands, on the condition that there will be no betting on the event.

[10] See N. Hirst, "*Sports bosses on thin ice in EU antitrust probe – Speed skating case threatens to curb power of major governing bodies*" on www. politico.eu of 15 August 2017.

[11] See European Commission, "Antitrust: International Skating Union's restrictive penalties on athletes' breach EU competition rules" at http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5184_en.htm (2 May 2018).

lifetime ban for skaters since the purpose to restrict athletes from offering their services elsewhere was not based on legitimate objectives and made it hard for other organizers of sports events to attract the most talented athletes for non-ISU events.

However, the Commission did not impose a fine on the ISU since it considered (i) the decision as the first case concerning specific rules set by sports governing bodies, (ii) the long-lasting existence of such rules and (iii) the role of the ISU in promoting the speed skating at worldwide level.[12]

In a statement, Commissioner Vestager said that "*International sports federations play an important role in athletes' careers – they protect their health and safety and the integrity of competitions. However, the severe penalties the International Skating Union imposes on skaters also serve to protect its own commercial interests and prevent others from setting up their own events. The ISU now has to comply with our decision, modify its rules, and open up new opportunities for athletes and competing organisers, to the benefit of all ice skating fans*".

In essence, the Commission noted that all rules on authorization of third-party events must be based on "*objective, transparent and non-discriminatory criteria*" that do not seek to impede or render less advantageous the activities of other organizers in the market.

As said, the Commission opted not to fine the ISU for the alleged violation, but pointed out that a failure to comply with its instructions would have resulted in non-compliance payments equaling to 5% of the International Federation's average daily worldwide turnover.[13]

Once again, the ISU expressed its disagreement with the commission's decision and reasserted that restrictions protect the values of sport.[14] In particular, the ISU remarked that "*The eligibility rules ensure the protection of the health and safety of skaters at all authorized skating events as well as the integrity of skating events*" and "*These rules are essential to the role of the ISU as the guardian of skating and the international federation for the sport as recognized by the International Olympic Committee.*"

Moreover, the ISU observed that its eligibility rules – "*similar to the rules of many other international sports federations*" – has never been used to impose a lifetime ban against athletes, and that its sanctions system has not been applied to further the commercial interest of the ISU in an anti-competitive manner. Once again, the ISU alleged that the main problems with events organized by third parties are integrity and match-fixing, especially for the close links between unauthorized events and betting in Asia.

---

[12] See Section 15 of the Commission Decision.

[13] See the video EC press conference by Commissioner Margrethe VESTAGER on an antitrust case – International Skating Union – Q&A on International Skating Union at https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I147839 (2 May 2018).

[14] See ISU, "EU Decision – ISU Statement" of 8 December 2017 at www.isu.org/press-releases/2017/15634-eu-decision-isu-statement/file (2 May 2018).

Moreover, the ISU observed that its eligibility rules – "*similar to the rules of many other international sports federations*" – have never been used to impose a lifetime ban against athletes, and that its sanctions system has not been applied to further the commercial interest of the ISU in an anti-competitive manner. Once again, the ISU alleged that the main problems with events organized by third parties are integrity and match-fixing, especially for the close links between unauthorized events and betting in Asia.

In a statement of 15 March 2018, the ISU updated its previous media release by saying that it respected the EU Commission decision of 8 December 2018 and that it will not enforce the eligibility rules in question until the ISU Congress to be held in June 2018.

On March 23, 2018 the Commission has published the provisional non-confidential version of the decision taken on 8 December 2017.[15]

2. Legal Analysis

2.1 The CAS arbitration and the restriction of competition

First of all, the decision seems to shake again the columns of the "Court of Arbitration for Sport" temple, after the well-known "Pechstein" storm.[16] The Commission pointed out that the exclusive jurisdiction of CAS for appeals against decisions of the ISU concerning the ineligibility of athletes is supporting a system of anti-competitive eligibility requirements, that barred members from participating in non-authorized events. In the Commission view, the competence of CAS would deprive skaters of judicial protections from anti-competitive eligibility rules, i.e. "*The hurdles that the Appeals Arbitration rules impose on athletes in obtaining effective judicial protection against potentially anti-competitive ineligibility decisions of the ISU reinforce the restriction of their commercial freedom and the foreclosure of third party organisers of speed skating events since those rules protect potentially anti-competitive decisions issued under the Eligibility rules by curtailing the reach of Union and EEA competition law to those decisions*".[17]

In particular, the Commission noted that "*Judicial recourse against CAS arbitral awards is possible, but only before the Swiss Federal Tribunal on a very limited number of grounds, which do not include a violation of the Union or EEA competition rules*". On this point, the Commission concedes that arbitration is a generally accepted method of binding dispute resolution and the acceptance of arbitration clauses does not restrict competition *per se*. However,

---

[15] See European Commission, CASE AT.40208 – International Skating Union's Eligibility rules at http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/40208/40208_1384_5.pdf (2 May 2018).

[16] See A. Duval, "*The Pechstein ruling of the Oberlandesgericht München – Time for a new reform of CAS?*" at www.playthegame.org/news/comments/2015/002_the-pechstein-ruling-time-for-a-new-reform-of-cas/ (2 May 2018).

[17] See paras. 5 and 6 of the Commission Decision.

with regard to the eligibility rules, the Commission takes the view that the CAS arbitration reinforces the restriction of competition.[18] Unfortunately, in the Decision there are no further details on this specific stance of the Commission because of some confidentiality claims pending.

After sections dedicated to the "Regulatory framework in sport"[19] and "The Specificity of the sport structure",[20] the Commission analyzes the ISU's eligibility rules calling for suspension or expulsion of members who participate in non-authorized events. The EU institution found that such rules are excessively limiting the athletes' freedom and obstructing other organizers from effectively competing with ISU events in the market of reference. In this respect, the Commission noted that "*Eligibility rules create significant barriers to finding skaters for third parties wishing to start organizing and commercially exploiting international speed skating events in competition with the ISU and its Members because professional skaters cannot risk becoming ineligible and foregoing the possibility of competing in important international speed skating events such as the Olympic Games, the ISU World Cup and the ISU Championships*".[21]

2.2 The nature of the ISU

The ISU is the sole entity recognized by the IOC to administer and regulate skating disciplines on ice (i.e. figure and speed skating). Accordingly, only ISU events are relevant for ranking and, thus, qualification to the top-tier championships.[22]

With regard to the nature of the ISU, it constitutes an undertaking as it is engaged in economic activities such as the organization, promotion and management of skating competitions and the commercial exploitation of the rights deriving therefrom (i.e. image rights, tickets, broadcasting).[23] This nature of the ISU may be inferred from the well-known FIFA World Cup ruling, whereby the Commission held that FIFA (which is another international federation) carries out "*activities of an economic nature, notably as regards: the conclusion of advertising*

---

[18] At para. 339, the Commission said that if the ISU would like to maintain its pre-authorization system, it must change also its Appeals Arbitration rules.

[19] See Section 5.1. of the Commission Decision.

[20] See Section 5.2. of the Commission Decision, para. 26, "*The specificity of the structure of sport, including notably the autonomy and diversity of sport organisations, can be described as a pyramid of competitions from grassroots to elite level, with organised solidarity mechanisms between the different levels and operators. In addition, it includes the organisation of sport on a national basis, and the principle of having a single federation per sport*".

[21] See para. 4 of the Commission Decision.

[22] See R. Molè, "T*he International Skating Union Case (AT.40208): Sanctioning Sanctions for Participation in Unsanctioned Events?*" on www. Eurojus.it of 14 October 2016.

[23] See European Court of Justice, Joined Cases C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P to C-208/02 P and C-213/02 P *Dansk Rørindustri and Others v Commission*, EU:C:2005:408, para. 112; Case C-222/04 *Cassa di Risparmio di Firenze and Others*, EU:C:2006:8, para. 107; and Case C-205/03 P *FENIN v Commission*, EU:C:2006:453, para. 25.

contracts, the commercial exploitation of the World Cup emblems, and the conclusion of contracts relating to television broadcasting rights".[24] For such reasons, the Commission established that FIFA must be considered as an undertaking within the meaning of Articles 101 and 102 TFEU. In this respect, it is worth to note that, in the past, many sports entities claimed that they cannot be considered as "undertakings" because of their non-profit nature. However, the Commission and the EU courts have held that an entity must not necessarily have the status of a for-profit organization to be considered an undertaking.[25] Like FIFA, the ISU is therefore an undertaking.

Additionally, the ISU is an association of undertakings since it is the confederation of the national skating federations ("ISU Members"), which themselves are undertakings as they also carry out economic activities such as the sale of the commercial rights related to their national teams.

Moreover, given that the Eligibility Rules of the ISU are approved by ISU Members during the ISU Congress, such rules constitute a decision by an association of undertakings within the meaning of Article 101(1) TFEU[26] and Article 53 of the EEA Agreement.[27]

2.3 The market of reference and the position of the ISU

At para. 87 of the Decision, the Commission stated "*In line with previous case-law and decisional practice, the Commission considers that the relevant market for the organization and the commercial exploitation of sports events is limited to a single sport discipline*".[28]

---

[24] See European Commission, Cases 33384 and 33378, Distribution of package tours during the 1990 World Cup [FIFA World Cup], OJ 1992 L 326/31, para. 47. This decision relating to ticketing arrangements for the 1990 Football World Cup, when some travel agencies (apart from the official one) could not obtain tickets from any other source, stated that the exclusive distribution system infringed the EU antitrust law.

[25] See CJEU, Case C-49/07, Motosyklesistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) v Elliniko Dimosio, [2008] E.C.R. I-04863, paras 41 to 47 at http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-49/07, (2 May 2018).

[26] See B. Van Rompuy, "*EU Commission adopts first-ever antitrust prohibition decision on regulatory aspects of sport*", Regulating for Globalization, 12/02/2018, at http://regulatingforglobalization.com/2018/02/12/eu-commission-adopts-first-e ver-antitrust-prohibition-decision-regulatory-aspects-sport/?print=pdf, (2 May 2018).

[27] At para. 319, the Commission noted that Article 53 of the Agreement on the European Economic Area (EEA) is applicable insofar as the arrangements affected competition in the territory covered by that Agreement and trade between the Contracting Parties to that Agreement (i.e. the European Union together with Norway, Liechtenstein and Iceland).

[28] Footnote 147 to the Commission Decision reads "*See for example: (i) Case C-49/07 MOTOE ECLI:EU:C:2008:376, paragraph 33, where the Court of Justice found that ELPA, the Greek member of the Fédération Internationale de Motocyclisme, was active in the organisation and commercial exploitation of motorcycling events (as opposed to the organisation of events in other sports disciplines); (ii) Chancery Division of the High Court, judgment of 5 October 2001, Hendry and others v World Professional Billiards and Snooker Association Ltd, paragraphs 84-89, ([2001]*

The Commission also pointed out that the organization and the commercial exploitation of sports events belong to the same market by saying that "*As the organisation and the commercial exploitation of speed skating events are intertwined, the Commission considers it unlikely that those activities belong to distinct relevant markets*".[29]

One question therefore arises: who may have a dominant position in the market of each single sport? There are no easy answers. First of all, it must be verified if one competitor has the ability to act – to a considerable extent – independently of its "rivals", its input providers, and ultimately of its consumers. Moreover, it must be checked whether there are barriers to entry in such market.

At a closer look, it is undeniable that International Federations such as the ISU – as the worldwide regulators of their respective sport – do have a "strong market position"[30] and may have the power to lift barriers. In fact, they govern the rules of their sport discipline, have the right to impose a sanction regime upon

_____

All ER (D) 71 (Oct)), where the court found that there is a market for organising and promoting snooker tournaments; (iii) Landgericht Dortmund, judgment of 14.05.2014, 8 O 46/13, paragraph 122, where the court identified a market for international handball competitions, subdivided into the market segments of league/club competitions and national team competitions; (iv) Oberlandesgericht München, judgment of 15.01.2015, Az. U 1110/14, paragraph 76, where the court found that the ISU was dominant in the market for the admission to the World Speed Skating Championship; (v) Swedish Competition Authority Decision of 13 May 2011 in Case 709/2009 concerning the Swedish Automobile Federation, where the Authority identified a market for the organisation of automobile motor sports; these findings were confirmed by the Swedish Market Court Ruling of 20 December 2012 (Ruling 2012:16 in case A 5/11, Svenska Bilsportförbundet v. Konkurrensverket,); (vi) Italian Competition Authority Decision no. 19946 of 30 June 2009 in Gargano Corse/ACI, (Bolletino no. 23/2009) where the Authority found that the Italian Automobile Federation (ACI) held a dominant position in the market for the organisation of automobile events. This conclusion is not called into question by the observations submitted by the ISU in its response to the Letter of Facts, submission of the ISU of 25.10.2017, pages 1 and 2. First, even if some of the judgments have been set aside following appeal proceedings (Oberlandesgericht München, judgment of 15.01.2015, Az. U 1110/14; Landgericht Dortmund, Urteil vom 14.05.2014, 8 O 46/13), such appeals have not challenged the conclusions reached on market definition. Second, even if market definition is presented briefly in some of those judgments and decisions (Landgericht Dortmund, judgment of 14.05.2014, 8 O 46/13; Italian Competition Authority Decision no. 19946 of 30 June 2009 in Gargano Corse/ACI (Bolletino no. 23/2009)), national courts have consistently concluded that events of one sport discipline are not substitutable with those of another. Third, the United States Court of Appeal in its 25 June 2010 judgment in Deutscher Tennis Bund v. ATP Tour Inc (610 F.3d 820 (2010)) merely concluded that the plaintiffs did not meet the required standard of proof in relation to the market definition. Fourth, even if specifically for sponsorship and broadcasting there is certain degree of substitutability between some sports (Chancery Division of the High Court, judgment of 5 October 2001, Hendry and others v World Professional Billiards and Snooker Association Ltd ([2001] All ER (D) 71 (Oct)), paragraph 88; Italian Competition Authority Decision no. 19946 of 30 June 2009 in Gargano Corse/ACI (Bolletino no. 23/2009)), this merely represents the secondary demand and is not the case for spectators, which constitute the primary customer base of the relevant market (see also recitals (88) to (90)). Last, the General Court's judgment in Case T-699/14, Topps Europe Ltd v. Commission is irrelevant to this Decision, as this Decision does not touch upon markets for the sale of entertainment collectibles".

[29] See para. 99 of the Commission Decision.

[30] See para. 105 of the Commission Decision.

National Federations, Leagues, clubs, athletes and other "players" of their sport, especially if their Member-federations do not punish those who participate in non-authorized events and have the right to change the international calendar to favor their organized competitions. In short, being the regulatory body and an event organizer competitor in the same sport sector clearly gives the International Federations the power to influence the market in a number of ways. However, the Commission refrained to consider whether the "strong" position of the ISU could be considered as "dominant" on the worldwide market for the organization and commercial exploitation of international speed skating events. Indeed, the eligibility rules were pursued under Article 101 TFEU and not Article 102.[31]

However, the Commission reaffirmed the principle under which a sport governing body – which has a strong position in the market simply because it is the governing body of a specific sport[32] – cannot abuse its regulatory and disciplinary powers in an anti-competitive manner. The Commission went even further by stressing that "*an association of undertakings with regulatory powers can also restrict competition on a market in which itself is not active*".[33]

The Commission's view appears consistent with its previous approach in cases involving sports issues. For instance, in the notorious FIA case, the Commission opened formal proceedings into Formula One and other international motor racing series and found that the Federation Internationale de l'Automobile (FIA), Formula One Administration Ltd (FOA) and International Sportsworld Communicators (ISC) were abusing their position in the market for global motor racing by impeding alternative races. Indeed, according to FIA rules that were under investigation, any entity wishing to enter or stage an international motor sports event had to be licensed by FIA, and only licensed entities were permitted to enter or stage the events approved by FIA. The sanction for non-compliance with said rules was the loss of the license, which would prevent an entity from taking part in nearly any event in the sector. The resulting effect of FIA rules was that entities refrained from taking part in any non-FIA sanctioned events. In that case, once received the objections from the Commission, FIA agreed to remove its commercial conflicts of interest, authorizing the participation of FIA license-holders to unlicensed races.

The abuse of regulatory power by a sports regulator came to the European judges' attention also in the MOTOE case, in which it was established that the mere risk of abuse was sufficient for establishing an infringement of EU law. The Court of Justice held that: "*A legal person whose activities consist not only in taking part in administrative decisions authorising the organisation of motorcycling events, but also in organizing such events itself and in entering, in that connection, into sponsorship, advertising and insurance contracts, falls within the scope of Articles 82 EC and 86 EC. Those articles preclude a*

[31] See para. 132 of the Commission Decision.
[32] See para. 133 of the Commission Decision.
[33] See para. 134 of the Commission Decision.

national rule which confers on a legal person, which organizes motorcycling competitions and enters, in that connection, into sponsorship, advertising and insurance contracts, the power to give consent to applications for authorisation to organise such competitions, without that power being made subject to restrictions, obligations and review".[34] The MOTOE judgment implies that sporting federations should better separate their regulatory functions from their commercial functions and that they must refrain from using their regulatory powers to gain commercial advantages.

Lastly, even if it is not handled by the EU Commission, another case that deserves attention is the Fédération Equestre Internationale ("FEI") case. It began in 2015 before the Belgian Competition Authority ("BCA"), when two equestrian event organizers lodged a complaint against the FEI's unsanctioned event rules. Recently, the Competition College of the BCA has imposed penalty payments on FEI, the SPRL Global Champions League and the SPRL Tops Trading Belgium for lack of implementation of the provisional measures imposed by the College in its decision of 20 December 2017.[35]

2.4 The eligibility rules constitute a restriction of competition "by object" and "by effect" under Article 101(1) TFEU

In essence, the basis of the ISU case is that the International Federation has eligibility rules in place which prevent speed skaters from participating in non-ISU events, failing which they would be severely punished (in the past with an automatic life-time ban, and now with a ban varying in length). In other words, the ISU case shows that rules limiting the athletes (as well as club, referees and officials) to participate in events that are not recognized by an International Federation constitute an unlawful barrier to competition. Indeed, the ISU affected the freedom of its skaters to provide their services.[36] In this respect, para. 196 of the Commission Decision reads "*If athletes were to risk the imposition of a sanction by the ISU, the application of the Eligibility rules would be capable of producing adverse effects on competition as this could result in the athletes' unwarranted exclusion from international speed skating events, and as a consequence, the restriction of the athletes' freedom to provide their professional services*".

---

[34] See Motoe, para. 54.

[35] See BCA Press release nr 6 – 2018 of 16 April 2018 "The Competition College of the BCA imposed penalty payments on the FEI, the SPRL Global Champions League and the SPRL Tops Trading Belgium" at www.belgiancompetition.be/en/about-us/actualities/press-release-nr-6-2018.

[36] Para. 196 of the Commission Decision in the ISU Case reads "*If athletes were to risk the imposition of a sanction by the ISU, the application of the Eligibility rules would be capable of producing adverse effects on competition as this could result in the athletes' unwarranted exclusion from international speed skating events, and as a consequence, the restriction of the athletes' freedom to provide their professional services*". Furthermore, para. 199 states: "*In the absence of the Eligibility rules, the athletes' commercial freedom would not be restricted and they would be able to offer their speed skating services to competing organisers of international speed skating events even if those events have not specifically been authorised by the ISU*".

Furthermore, para. 199 states: "*In the absence of the Eligibility rules, the athletes' commercial freedom would not be restricted and they would be able to offer their speed skating services to competing organisers of international speed skating events even if those events have not specifically been authorised by the ISU*".

Moreover, the Commission remarked the illegitimacy of those ISU rules that prevent athletes from providing their professional services to other organizers since they would result in the foreclosure of competing event organizers and jeopardize their right to commercially start up and exploit their skating events. In this respect, para. 98 of the Commission Decision reads "*In order to be able to organise and commercially exploit speed skating events, organisers must secure services provided in upstream markets that constitute necessary inputs for the speed skating event to take place and for revenues to be generated, such as (i) the services of athletes and/or clubs, technical staff (match officials and other relevant personnel)*[…] *The athletes' services can be attracted by the award of prize money for successful participation in speed skating events. Organisers and promoters of speed skating events are thus the buyers of professional speed skaters' services*". Furthermore, in para. 161 the Commission concluded that eligibility rules "*inter alia having regard to their content, objectives and the legal and economic context have the object of restricting potential competition on the relevant market within the meaning of Article 101(1) of the Treaty*".

In an antitrust perspective, it is worth noting that the Commission also emphasized that "*where an association of undertakings is active in the organisation and commercial exploitation of speed skating events, but at the same time, through its regulatory function, has the power to authorise sports events organised and commercially exploited by other, independent service providers, this may lead to a conflict of interest. The exercise of the ISU's regulatory power should therefore be subject to restrictions, obligations and review to avoid a distortion of competition by favouring its own events and/or those of its Members above those of third party organisers*".[37]

At first, the Commission found that – by means of the eligibility rules – the ISU put in place a restriction of competition by object.[38] This was also confirmed by the Director-General for Competition Johannes Laitenberger in his speech "Accuracy and administrability go hand in hand" of 12 December 2017.[39]

---

[37] See para. 173 of the Commission Decision.

[38] See ECJ's Judgment in Case C-67/13 P, Groupement des Cartes Bancaires and the boundaries of the restriction by object as analyzed in Slaugher and May, Competition & Regulatory Newsletter 28 March – 10 April 2018 / Issue 8. The dominance of 'by object' cases was described systematically by D. Gerard in "*The Effects-Based Approach Under Article 101 TFEU and its Paradoxes: Modernisation at War with Itself?*", in J. Bourgeois and D. Waelbroeck (eds), Ten Years of Effects-Based Approach in EU Competition Law Enforcement, Bruylant, Brussels, Forthcoming 2012.

[39] DG Laitenberger said "*The ISU rules prevent skaters from supplementing their revenues by participating in unauthorised events. This also deprived the public of the emergence of such events.*

By reading the grounds of the Decision, it can be said that the eligibility rules have been considered as "by object" infringements for three main reasons: (i) the objective and subjective purpose of the rules was to preclude other organizations from running competing events; (ii) the International Skating Union sought to protect its own economic interest through the rules; and (iii) the eligibility rules were not related to a legitimate sporting objective.[40] In particular, reason (i) seems strong since – according to the case-law of the Court of Justice – a restriction by object under Article 101(1) consists in an "*agreement or decision by group of competitors coordinating the exclusion of an actual or potential competitor or eliminating competition from the relevant market*".[41]

The dominance of "by object" applied to the ISU is very interesting since the eligibility rules could be construed as non-compete obligations in a vertical relationship between the ISU and the skaters (i.e. rules aimed "*to restrict the possibilities for professional speed skaters to freely engage in other international speed skating events organized by third parties*").[42] In this respect, non-compete obligations in vertical relationships are not usually considered "by object" violations, but rather "by effect" restrictions.[43] It is therefore possible that the Commission is trying to broad the boundaries of the restriction by object for the purpose of application of Article 101 TFEU, especially because there is no need to show actual anti-competitive effects where the anti-competitive object of the conduct in question is proved. Moreover, even assuming that the eligibility rules also have legitimate objectives at their basis (e.g. protection of the integrity of the sports, jurisdiction, safeguarding of the pyramid structure of the sport, development of uniform rules, good functioning of the skating calendar,[44] developing skating through a solidarity model, administration and development of skating and protection of the volunteer model of sport, need to have *ex ante* control over all

---

In the Commission's view, this behaviour is anti-competitive by its nature. So it is a so-called "restriction by object". *In the presence of a 'restriction by object', a deeper analysis of effects is not necessary*." See http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2017_24_en.pdf.

[40] See Chillin' Competition, "*Restrictions by object in ISU: why has the Commission not drawn the lessons from Cartes Bancaires and Maxima Latvija?*" at https://chillingcompetition.com/2018/04/04/.

[41] See para. 157 of the Commission Decision.

[42] See para. 163 of the Commission Decision. Additionally, para. 168 reads "*By imposing severe sanctions, including a lifetime ban, on athletes who participate in unauthorised speed skating events, the Eligibility rules inherently aim at preventing athletes from participating in events not authorised by the ISU, resulting in the foreclosure of competing event organisers*".

[43] See Chillin' Competition, "About the ISU decision: a policy perspective" at https://chillingcompetition.com/2018/01/11/about-the-isu-decision-a-policy-perspective/.

[44] At para 243 of the Commission Decision, the Commission noted that the eligibility rules do not provide that a decision of ineligibility can only be taken by the ISU if the unauthorized event in which a speed skater participates clearly interferes with the skater's responsibilities within the ISU's calendar. Furthermore, the Commission pointed out that the ISU "*also does not apply any pre-established objective, non-discriminatory and proportionate criteria in order to protect the good functioning of the calendar*", para. 244.

competing international speed skating events,[45] as put forward by the ISU in their defense briefs),[46] the Commission noted that this does not bar the possibility of finding a restriction of competition by object.[47]

In any case, the Commission also analyzed the effect of the eligibility rules. In doing so, the Commission noted that according to the settled case-law of the Court of Justice, the assessment should be made with regard to actual or potential effect of the agreement or practice under investigation.[48] In this respect, the Commission noted that (i) the possible exclusion from Olympics or World/ European Championships is a severe sanction for the skaters' careers and (ii) the impossibility for athletes to provide their services to independent organizers creates a "*quasi-insurmountable entry barrier for potential competitors*".[49]

In other words, the deterrent effect of the eligibility rules makes impossible for new entrants in the market to attract the services of athletes, who are objectively discouraged by the potential adverse effects on their sporting careers. As a consequence, the Commission found that the eligibility rules "*have significant restrictive effects in the market for the organization and commercial exploitation of international speed skating events*" by adding "*This is confirmed by the fact that, effectively, no other organisers of international speed skating*

---

[45] The Commission noted that in October 2017 there were Olympic sports where events organized by third party organizers and not pre-emptively authorized by the relevant sport regulatory body exist, e.g.:
(i) bobsleigh (International bobsleigh rules 2017 of the International Bobsleigh and Skeleton Federation (IBSF): www.ibsf.org/images/documents/downloads/Rules/2017_2018/2017_International_Rules_BOBS LEIGH.pdf;
(ii) tennis (2017 ITF Constitution): www.itftennis.com/media/248417/248417.pdf; (2017 Grand Slam Rule Book): www.itftennis.com/media/248302/248302.pdf. To be noted is that, notwithstanding the lack of pre-authorisation, athletes may be sanctioned in case, after they have entered and are accepted in a Grand Slam tournament, they participate, without being authorised to do so, in another event during the period of such tournament - see Grand Slam Rule Book, page 35);
(iii) golf (Constitution of the International Golf Federation (IGF): http://d2aygmo1xd84v8.cloudfront.net/igfgolf/wp-content/uploads/sites/49/2014/09/Constitution-of-International-Golf-Federation-Adopted-Oct-2010.pdf;
(iv) judo (Statutes of the International Judo Federation (IJF): http://99e89a50309ad79ff91d-082b8fd5551e97bc65e327988b444396.r14.cf3.rackcdn.com/up/2017/09/IJF_Statutes_Swiss_Association-1506604354.pdf;
(v) taekwondo (2017 Statutes of the World Taekwondo Federation (WTF): www.worldtaekwondo.org/wp- content/uploads/2017/08/World-Taekwondo-Statutes-June-23-2017-1.pdf;
(vi) canoe (Statutes of the International Canoe Federation (ICF): www.canoeicf.com/sites/default/files/icf_statutes_2015_final.pdf; and
(vii) triathlon (Constitution of the International Triathlon Union): www.triathlon.org/uploads/docs/constitution_2017_final2.pdf.

[46] See para. 216 of the Commission Decision.

[47] See para. 171 of the Commission Decision.

[48] See para. 191 of the Commission Decision, which refers to Case C-345/14 *SIA „Maxima Latvija" v Konkurences padome*, ECLI:EU:C:2015:784, para. 30.

[49] See para. 197 of the Commission Decision.

events than the ISU (and the Members of which the ISU consists that are bound by the ISU rules) are present on the market for the organisation and commercial exploitation of international speed skating events".[50]

In its reasoning on the effects, the Commission concluded that the ISU eligibility rules have a negative impact on parameters of competition such as (i) output and (ii) consumer choice and innovation.[51]

2.5 The eligibility rules and the conditions under Article 101(3) TFEU

With regard to the conditions under Article 101(3) TFEU – which may render inapplicable Article 101(1) in the case of an agreement/decision of association of undertakings if it contributes to improving the production or distribution of goods or to promoting technical or economic progress, while allowing consumers a fair share of the resulting benefit, and does not impose on the undertakings concerned restrictions which are not indispensable to the attainment of these objects and does not afford such undertakings the possibility of eliminating competition in respect of a substantial part of the products in question – the Commission considered that the ISU did not meet its burden of proving that the four conditions were fulfilled.

As for the first condition, the Commission did not see any efficiency gains due to the eligibility rules since their capacity to impede the creation of any new, potentially innovative, events is overriding any possible improvement to the production or distribution of goods. Moreover, it is doubtful that the ISU's argument – whereby the eligibility rules would ensure that independent events do not clash with the ISU calendar – may be seen as a relevant efficiency gain. In this regard, the Commission pointed out that the event that gave rise to the investigation was planned during the off-season of the ISU and, therefore, preventing its organization could not serve the proper functioning of the ISU calendar.

Turning the attention to the second condition, the Commission noted that the eligibility rules limit the consumers' choices, since they impede any possible choice of different events offered by competitors.

As for the third condition, the Commission found that the eligibility rules are not reasonably necessary in order to achieve any possible efficiency, especially since there would be less restrictive means to achieve the same results.

As for the fourth and last condition, the Commission found that the eligibility rules create an entry barrier for potential competitors by limiting the access to athletes, which are necessary inputs for the organization and commercial exploitation of international skating events.

---

[50] See para. 198 of the Commission Decision. The Commission noted that "*after the Commission had opened proceedings in the present case, in July 2016 the ISU authorised an event which was co-organised by a third party (Icederby) and a Member. However, this event was not an Open International Competition. The application was submitted by a Member (KNSB*)".

[51] See paras. 203-205 and 288 of the Commission Decision.

3. Conclusions

The EU Commission clearly pointed out that the ISU – as well as other International Federations for different sports – has a strong position and the exclusive ability to influence competition on the skating market as a result of its role as the regulator for such sport and the organizer of the most important competitions for skaters and national teams.[52]

The dual capacity of the ISU, which acts as the regulator, on one side, and as market competitor in the skating market, on the other side, exposes the International Federation to a possible conflict of interests. In the Commission's view, the ISU has therefore the great responsibility to guarantee that it does not stifle competition by favoring its own skating events. This concept of a dominant undertaking having special responsibility has been clearly formulated in EU jurisprudence: "*whilst the finding that a dominant position exists does not in itself imply any reproach to the undertaking concerned, it has special responsibility, irrespective of the causes of that position, not to allow its conduct to impair genuine undistorted competition on the common market*".[53]

In light of the above considerations, the EU Commission found the eligibility rules as anticompetitive and contrary to Article 101 TFEU by their object and by effect, since they prevented athletes from carrying out their sports activity outside the "pyramidal system" of the ISU.[54] The purpose to limit such participation was found in no way linked to the protection of skaters' health and safety or the integrity of the sport. Indeed, the objectives of the eligibility rules were not considered purely of a sports nature, but rather of an economic one.[55] In this last respect, it is worth to note that the ISU scored an own goal by indicating in its General Regulations 2014 that the protection of the ISU's economic interest was one of the objectives of the eligibility rules (in the amended 2016 Edition there is still a reference to financial aspects).[56]

The ISU's attempt to consider the legitimacy of its rules as a consequence of the recognition in the TFEU of the "specificity of sport" principle has not been a winning strategy. Indeed, the "specificity of sport" notion could not be considered as a blanket exemption from EU competition law, which applies when sports organizations do not set rules inherent in the pursuit of legitimate objectives. Moreover, the Commission noted that the idea that sports federations and associations recognized by IOC must have an *ex ante* control and pre-authorize

---

[52] See paras. 104, 105 and Section 7 of the Commission Decision.

[53] See Case 322/81 Michelin [1983] ECR 3461, para 57 and Case T-219/99 British Airways plc v. Commission, judgement of 17 November 2003, para. 242.

[54] It is interesting to note that at para. 30, the Commission states "*that alongside the pyramid structure applicable to many team sports in Europe, different structures and systems of competitions exist in other sports, including popular sports, such as cycling, golf, tennis, motor sports61 and triathlon*".

[55] See para. 169 of the Commission Decision.

[56] See Section 5.4.1 of the Commission Decision.

events managed by third party organizers is "*not the norm for regulating sport but rather one model alongside other, alternative governance models*".[57]

The proper approach seems the one that aims to adopt rules based on objective, transparent and non-discriminatory criteria.[58] The Commission is clearly affirming that sports sectors need to be regulated by sports organizations, but all possible supply of inputs restrictions must be non-discriminatory and proportional to pursue legitimate sporting objectives, in line with the judgement of the Court of Justice in Meca-Medina.[59]

In other words, rules cannot be designed to preserve a monopoly over the organization of sport competitions, but rather to safeguard the right and the duty of sports federations to regulate their sport in the most valuable manner. The mere aim to foreclose competing event organizers or exclude athletes from participating in unauthorized events are not justified *per se,* but there is the need to show how and why such events might endanger the integrity of the sport, the athletes' well-being or the proper organization of the sport. As a consequence, the adoption of strict rules "*should be justified on the basis of specific facts and evidence related to the features of the sport in order to be inherent in the pursuit of legitimate objectives and proportionate to them*".[60] Moreover, the Commission noted that the criteria as to how the sanctions are to be applied must be pre-established, clear and transparent. In this regard, the sanctioning system of the ISU about the violation of the eligibility rules was considered unpredictable and giving the ISU a wide discretion.

That said, it must be noted that the ISU Decision does not question the pyramid system of governance in ice skating, but makes a distinction between sporting and commercial factors, stating clearly that the business of sport also has to comply with competition rules, especially if alleged sporting rules cause (i) an undue restriction of the athletes' freedom to engage in their professional activities and (ii) a restriction of competition between competing organizers of sports events.

In conclusion, it seems that the Commission decided to pick up the thread that was cut after its previous Statement of Objections against FIA, which did not lead to a clear precedent since at that time the International Federation amended its rules in a satisfactory manner. Indeed, although this intervention of the EU Commission in the fields of sport is very specific and related to the antitrust issues created by the eligibility rules of the ISU,[61] it can be noted that the eligibility rules

[57] See para. 253 of the Commission Decision.

[58] See Motoe. In addition, at para. 256 the Commission examined the ISU Communication No. 1974 and stressed that conditions for the organization of sports events must be similar for independent organizers and ISU Members.

[59] See Case C-519/04 P Meca-Medina, ECLI:EU:C:2006:492.

[60] See Motoe.

[61] In this respect, Commissioner Vestager pointed out that "*there are many disputes which have little or nothing at all to do with competition rules. Things like penalties for doping or match-fixing, or deciding the precise scheduling of games*", see Statement/17/5190 by Commissioner Vestager on the "International Skating Union infringing EU competition rules by imposing restrictive penalties

are present in many regulations of sports organizations[62] (by the way, other international federations have rules in place indicating that international competitions or championship can only be organized by the international federation or by its members).[63] Thus, the Commission Decision could have more far-reaching effects, especially considering that the importance of the EU competition law in the sports market has increased proportionally to the grooving economic significance of professional sport.[64]

After some years, the telephone of the EU competition law is now ringing again and sports organizations should be ready to answer in a proper manner since sport is special,[65] but not as it once was. This lesson appears to be understood by the same FIFA, which is now planning to revolutionize football with its "Super Club World Cup" by 2021.[66] This means that UEFA, the organizer of the top-tier Champions League, should therefore watch not only around for independent competitors but also its back.

The erosion of the sports federation/confederation model and the power of independent organizers are increasing, also considering that in team sports the leverage of clubs is growing up. In this respect, it must be noted that International Federations could not defend their power just shielding themselves with the social contribution they give by investing in youth sports activities, since it is proven that in many team sports clubs do invest considerably more in their youth sectors. Of course, the ISU case may be seen as a first step and more sports cases and studies should be analyzed with a case-by-case approach to understand the implications of the EU competition law on the sports sectors.[67] However, it is undeniable that a wind of change is breezing and it appears to be already felt by the Union Internationale Motonatique, which decided to temporarily suspend the application of its rules regarding sanctions on participation in unauthorized/not sanctioned events in view of the "*impact on the Powerboat Sport of a recent*

---

on athletes" of 8 December 2017, at http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-5190_en.htm.

[62] For more examples of ineligibility rules see S. Bastianon, "*The ISU Commission's Decision and the Slippery Side of Eligibility Rules*" on Asser International Sports Law Blog of 5 January 2018 and article in footnote 1.

[63] See para. 252 of the Commission Decision.

[64] See P. Kienapfel & A. Stein, (2007), *The application of articles 81 and 82 EC in the sport sector*. Competition Policy Newsletter, 3 (2007).

[65] See Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "Developing the European Dimension in Sport", Brussels, 18.1.2011, COM (2011) 12 final, pages 10-11, which reads "[The specificity of sport includes] *all the characteristics that make sport special, such as for instance the interdependence between competing adversaries or the pyramid structure of open competitions*".

[66] See "FIFA plans a Super Club World Cup with 24 teams for 2021" at www.marca.com/en/football/real-madrid/2017/10/30/59f7a9f646163f421d8b4569.html (2 May 2018).

[67] See R. Siekmann, "*The specificity of sport: sporting exceptions in EU Law*". Collected Papers of the Faculty of Law in Split, 49 (4), 697-725 (2012) and P. Akman, "*The Tests of Illegality under Articles 101 and 102 TFEU. The Antitrust Bulletin*", 61 (1), 84-104 (2016).

decision taken by the European Commission, calling on the International Skating Union (ISU) to amend their rules which impose severe penalties on athletes participating in competitions not authorized by said International Federation".[68]

It seems that the ISU decision could be just the tip of the iceberg and strategic reforms and regulatory choices are now crucial to avoid sinking like the Titanic.

[68] See Letter of UIM of 21 March 2018 at www.uimpowerboating.com/Documents/Document/Letter%20to%20NAs%20-EC%20decision%20UIM%20measures%2021%20March%202018.pdf.

RIVISTA DI
DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

ISSN 1825-6678
Vol. XIV, Fasc. 1, 2018

LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE A SEGUITO DELLA RIFORMA ATTUATA CON LA LEGGE DI BILANCIO 2018

di *Matteo Sperduti*[*]

ABSTRACT: The paper reviews the Italian latest legislative reform of the amateur sports associations, which are a substantial part of the Italian sports world.
The reform applies from January 2018 onwards but it still needs administrative and sports law implementation by the public, competent authorities and the responsible sports institutions such as the Italian National Olympic Committee and the sports federations.
The work is based on a good analysis of the main innovative measures carried by the legislation. There will be a new model of amateur sports association with the right of profit making and adeguate tax regulations adopted in view of promoting and developing the new kind of amateur sport associations. The really remarkable point is the fact that from now on, in Italy two models of amateur sports associations will co-exist within the sports federations. The old association for non-professional athletes was universally known as a classic non-profit entity and will go hand in hand with the new amateur association with the aim of making profit.
It will be exciting to follow closely the implementation of such important reform and its future impact on the Italian amateur sports.

Keywords: *Non-profit amateur sport club – Italian reform – Amateur sport club for profit – Peculiar fiscal and tax laws.*

Sommario: Introduzione – 1. Le società sportive dilettantistiche prima della Riforma – 2. Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018: le c.d. società sportive dilettantistiche lucrative – 3. Le agevolazioni ed il trattamento fiscale per le società sportive a seguito della Legge di Bilancio – 4. Le collaborazioni all'interno delle nuove società sportive dilettantistiche lucrative – Conclusioni

[*] Avvocato del Foro di Latina. Co-Fondatore dello studio legale Lex Pontina con sede in Latina e Trento. Specializzato in Diritto dello Sport, è consulente di atleti, società ed Enti e Federazioni Sportive Nazionali. È Giudice Sportivo per le Aree 4 (Emilia-Romagna), 5 (Toscana, Umbria) e 6 (Marche, Abruzzo) presso la Federazione Italiana Giuoco Handball. È Procuratore Aggiunto per la Federazione Italiana Twirling nonché membro del Tribunale Federale Nazionale della FIFETRE-ANTE Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC ANTE. È autore di numerosi articoli e pubblicazioni scientifiche riguardanti il diritto e la Giustizia Sportiva applicata al calcio dilettantistico italiano tra cui il testo: "*Il calcio visto con gli occhi dei dilettanti*". Membro del Comitato di Redazione della Rivista di Diritto ed Economia dello Sport. E-mail: matteosperduti@libero.it.

Introduzione

La Legge di Bilancio 2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017[1] ha affiancato alle società sportive dilettantistiche (di seguito SSD per brevità) non aventi scopo di lucro le nuove figure di società sportive con scopo lucrativo.[2] Quindi, ora in Italia, sarà possibile esercitare attività sportive dilettantistiche costituendo delle società attraverso una delle forme previste dal Libro V del codice Civile (di seguito cc per brevità) e che abbiano come scopo sociale l'acquisizione di utili.[3]

La riforma è sostanziale ed apre lo spazio a scenari diversi all'interno del contesto dilettantistico, visto che finora le società sportive non potevano svolgere attività commerciali collegate allo sport non professionistico. La svolta epocale trova fondamento proprio nella crescita economica e l'incremento della massa di atleti praticanti le varie discipline che il settore dello sport dilettantistico ha avuto negli ultimi anni. Per questi motivi, il legislatore ha predisposto delle misure per garantire agevolazioni al sistema sportivo italiano al fine di assicurarne una crescita costante e duratura nel tempo.

Con la costituzione di queste nuove società, infatti, i soci potranno procedere alla divisione degli utili derivanti dallo svolgimento di attività sportiva con finalità lucrativa, con limitato impatto fiscale. I soci potranno anche cedere la quota di partecipazione posseduta senza che tale operazione si configuri come una indiretta distribuzione di utili.

La riforma ha inserito e classificato un soggetto nuovo all'interno dell'Ordinamento statuale, che potrà trovare spazio anche all'interno del Registro del CONI[4] nel momento in cui le innovazioni saranno recepite dall'Ordinamento

---

[1] Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, in Gazz. Uff. n. 305 del 29 dicembre 2017, Sez. Gen. Si veda il sito web www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/12/29/302/so/62/sg/pdf (*dicembre 2017*).

[2] Art. 2247 cc: "*Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili [2082, 2253 e 2949]"*. Oggi l'esistenza di una qualunque società richiede il concorso di alcuni elementi essenziali quali: a) i conferimenti; b) l'esercizio di un'attività economica; c) lo scopo della divisione degli utili (c.d. scopo lucrativo). Per lucro ovviamente si intende un vantaggio economico a favore di coloro che pongono in essere una determinata attività e, nel nostro caso specifico, tale attività deve essere direttamente collegata alla gestione di una società sportiva a carattere dilettantistico.

[3] Art. 2249 cc "*Le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo. Le società che hanno per oggetto l'esercizio di una attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo. Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo"*.

[4] Si veda il sito web www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html (*marzo 2018*) Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente il riconoscimento ai fini sportivi alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva. Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell'elenco che il CONI, ogni

sportivo, ovvero gli "Enti sportivi" che gestiscono una disciplina sportiva con finalità lucrative. Proprio la pratica di un'attività sportiva è condizione essenziale senza la quale le nuove società sportive non potranno ottenere il riconoscimento ed essere iscritte nel medesimo Registro.[5]

La cosiddetta riforma del Terzo Settore, comporta un rilevante cambiamento in merito alle attività commerciali, regolamentando un elenco tassativo di ben 26 attività considerate di interesse generale. Tra le preminenti c'è proprio l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.[6]

Anche se la nuova normativa deve essere ancora recepita dal CONI (ente legislativamente delegato dallo Stato alla gestione dello Sport in Italia) ed effettivamente applicata, di seguito si esaminano i cambiamenti del sistema sportivo nazionale in merito alla costituzione delle nuove società sportive ed i relativi aspetti fiscali e tributari.

1. Le società sportive dilettantistiche prima della riforma

In Italia, il 95% delle associazioni sportive dilettantistiche (di seguito ASD per brevità) si costituisce sotto forma di ASD in quanto la Legge permette una maggiore semplicità ed economicità nelle fasi di costituzione e gestione nonché significativi vantaggi fiscali.[7] Queste associazioni, hanno un forte impatto sulla società italiana in quanto sono punti di incontro e di crescita fisica e sociale sia per grandi che per i più piccoli ed aggregano comunità di persone.

Le SSD e le ASD[8] rappresentano, appunto, il sistema trainante dello sport dilettantistico per la diffusione delle diverse discipline sportive e la formazione dei giovani atleti. Ricordiamo che, oggi, in Italia le ore di educazione fisica svolta nelle scuole sono diminuite notevolmente e l'unica occasione che hanno i nostri giovani di praticare sport è quello di aderire alle associazioni che, appunto, hanno la funzione propria di educarli ad una vita sportiva piuttosto che sedentaria, sostituendo in tal senso il ruolo primario che aveva la scuola in tale contesto.

Caratteristica principale degli enti sportivi in esame è quella di porsi tra due Ordinamenti, quello Statale e quello Sportivo, in quanto sono inquadrati e

---

anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

[5] Il Registro CONI è stato istituito con l'Art. 5, comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 242 del 23 luglio 1999. Si veda il sito web www.coni.it/images/registro/Il_Registro_in_pillole.pdf (*marzo 2018*).

[6] *Novità – Sport Bonus e Compensi Sportivi*. Si veda il sito web: http://fipsasmi.it/wp-content/uploads/2018/01/12-Notiziario-Studio-Dicembre-2017.pdf (*marzo 2018*)

[7] M. Sperduti, *Il calcio visto con gli occhi dei dilettanti. Dagli amatori ai professionisti di fatto attraverso lo studio delle società calcistiche*, SLPC, 2013, 129-131.

[8] Si veda il sito web: www.ecnews.it/societa-sportive-dilettantistiche-al-nodo-dellesenzione-imu/ (*marzo 2018*). Sul punto è stato specificato che esistere una piena simmetria tra ASD e SSD, stabilendo l'analogia tra le due forme organizzative ai fini tributari: "*l'articolo 90, L. 289/2002, al primo comma prevede espressamente che tutte le disposizioni tributarie riguardanti le ASD si applicano anche alle SSD costituite nella forma di società di capitali senza fine di lucro*".

disciplinati da entrambi, comunque, con delle profonde differenze sostanziali. Ricordiamo, in tal senso, che in Italia non esiste un articolo di Legge specifico che riconosce il diritto ai cittadini di praticare sport.[9] Al contrario, la nostra Carta Costituzionale riconosce il libero diritto di associazione da parte dei cittadini, regolamentato dall'Art. 18.[10] Ma non solo, anche il Codice Civile (Libro I, Titolo II, Capi I, II e III) disciplina questo diritto indicando tutte le caratteristiche tipiche delle differenti associazioni. Pertanto, i sodalizi sportivi dilettantistici, oltre al rispetto delle norme dell'Ordinamento Statale devono rispettare anche quanto disposto dalla legislazione sportiva, nello specifico lo Statuto del CONI ed i Regolamenti collegati.[11]

---

[9] D. Lgs. n. 15, del 8 gennaio 2004: "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", in Gazz. Uff. n. 21 del 27 gennaio 2004.

[10] Art. 18 Costituzione della Repubblica Italiana: "*I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare*". Per associazione si intendono le organizzazioni sociali che hanno base volontaria e un nucleo di organizzazione e tendenziale stabilità. In questo si differisce dalla riunione. L'adesione all'associazione deve essere libera. Libera in senso negativo prevalentemente, ovvero il cittadino è libero di non associarsi. Tale libertà deve essere bilanciata con altri interessi. La Corte Costituzionale ha infatti ammesso tutta una serie di associazioni obbligatorie cui è necessario aderire per svolgere determinate attività.

[11] Si veda il sito web www.coni.it/images/Statuto_CONI_delibera_CN_1549_del__4-5-2016_-_recepite_indicazioni_PCM.pdf (*marzo 2018*). Statuto modificato dal Consiglio Nazionale il 4 maggio 2016 con deliberazione n. 1549, Art. 2 comma 4. Art. 29 Statuto CONI: "*Art. 29 Ordinamento e riconoscimento delle società ed associazioni sportive 1. Le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale. 2. Le società ed associazioni sportive aventi la sede sportiva nel territorio italiano sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalle Federazioni sportive nazionali, ovvero dalle Discipline sportive associate, ovvero dagli Enti di promozione sportiva. Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole discipline sportive praticate. 3. Le società e le associazioni sportive possono stabilire la loro sede ai fini dell'ordinamento statale in ognuno degli Stati membri dell'Unione Europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia stabilita nel territorio italiano. 4. Le società e le associazioni sportive sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. 4-bis. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi del comma 2, sono iscritte nel registro di cui all'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186. 5. Le società ed associazioni sportive, e in particolare quelle professionistiche, devono esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva. 6. Le società ed associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione delle rispettive Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane. 6-bis. Le società sportive professionistiche, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, sono sottoposte al controllo da parte delle Federazioni sulle società sportive di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e al*

Infatti, in ambito sportivo il CONI esercita il potere di *"riconoscimento ai fini sportivi delle società ed associazioni sportive*"[12] e, così, quest'ultime diventano dei veri e propri soggetti appartenenti all'Ordinamento Sportivo. Questo potere è stato delegato alle singole Federazioni Sportive Nazionali, come previsto dal Titolo VII dello Statuto del CONI e ciò permette alle associazioni e/o società sportive di inserirsi, per il tramite dalle Federazioni di appartenenza, nell'Ordinamento particolare della singola branca sportiva godendo, di conseguenza, di tutti i vantaggi ad esso collegati, previa affiliazione alla stessa Federazione e successiva iscrizione al Registro del CONI.[13]

Sulla scorta di quanto appena detto, per ottenere tale riconoscimento le ASD devono, in primis, inoltrare al Presidente Federale una apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da specifici documenti in copia autentica quale, ad esempio, l'atto costitutivo e lo statuto sociale, l'elenco nominativo dei componenti dell'organo o degli organi direttivi e la dichiarazione di disponibilità di una idonea struttura sportiva.

Anche l'Ordinamento Statale si è premunito di trattare e regolamentare l'argomento, andando a prevedere all'Art. 90 comma 17 della L. n. 289 del 27 dicembre 2002[14] le c.d. "*forme giuridiche delle associazioni e società sportive*" introducendo lo specifico obbligo di indicazione, nella denominazione societaria, della ragione sociale dilettantistica.[15] Si tratta, quindi, di società che non possono prevedere lo scopo di lucro c.d. "no profit" dove la locuzione sottintende che l'organizzazione abbia finalità solidaristiche e, quindi, che non vi sia distribuzione di utili ai soci, che anzi qualsiasi utilità prodotta (soprattutto nella forma di beni o servizi) sia destinata con carattere di esclusività in favore di terzi, e che non svolga attività commerciali se non limitatamente ad azioni meramente strumentali al conseguimento degli scopi sociali non lucrativi.[16]

---

controllo sostitutivo del CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte delle Federazioni sportive nazionali".

[12] Art. 6 comma 4 lett. h) Statuto CONI.

[13] G. Martinelli e M. Saccaro, *Sport dilettantistico: come gestirlo, Guide Operative*, IPSOA, Milano, 2013, 61.

[14] Si veda il sito web www.coni.it/images/registro/2002_12_27_Legge_289.pdf (*marzo 2018*). La procedura di iscrizione si avvia in forma telematica tramite la compilazione di appositi moduli e l'iscrizione stessa avrà durata annuale con rinnovo automatico a seguito della conferma dell'affiliazione ad una Federazione, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva. A seguito di tale iscrizione, le agevolazioni previste sono molte tra cui la semplificazione degli adempimenti contabili, la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini IVA.

[15] Art. 90 comma 17 della L. n. 289 del 27 dicembre 2002 "*Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro*".

[16] A. Concas, *Le organizzazioni senza scopo di lucro, definizione e caratteri.* Si veda il sito web www.diritto.it/le-organizzazioni-senza-scopo-di-lucro-definizione-e-caratteri/ (*marzo 2018*).

La natura giuridica di queste associazioni o società, però, comporta che le stesse rispondano esclusivamente delle obbligazioni sociali nei limiti delle quote versate da ciascun socio ed in caso di eventuali debiti non ne rispondono personalmente i singoli soci o amministratori.[17] Infatti, nei casi di riconoscimento da parte degli organi sportivi federali del credito a favore di uno o più tesserati, questi ultimi potranno rifarsi solo sul capitale societario e non direttamente sui beni dei presidenti quali legali rappresentanti delle società di appartenenza. In tal caso, però, richiamando in ambito sportivo le norme del Codice Civile bisogna sottolineare come gli stessi amministratori abbiano l'obbligo, sancito dall'art. 2485 cc,[18] di accertare senza indugio il verificarsi di cause di scioglimento della società, tra le quali anche l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale (lo svolgimento della pratica sportiva). Se ciò non avviene gli stessi sono solidalmente e personalmente responsabili del mancato adempimento, assumendosene tutte le conseguenze. Gli amministratori procedono alla liquidazione della società e il Presidente Federale ne revoca l'affiliazione. Questo può avvenire anche nei casi di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.

Pertanto, prima della riforma in esame, solo chi costituiva una delle forme giuridiche sopra indicate poteva conseguire particolari benefici ed agevolazioni previste dalla normativa e, quindi, pur essendo comunque legittimo utilizzare anche una diversa forma organizzativa non contemplata tra quelle predette (società aventi scopo di lucro), non avrebbe comunque ottenuto il riconoscimento del CONI, ai sensi dell'Art. 7 della Legge n. 186 del 2004, in quanto limitato all'ambito delle strutture c.d. "no profit". Tale requisito era, appunto, condizione indispensabile tanto che, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, l'Art. 90 comma 18, della legge 289/2002 richiedeva che nello statuto ogni ASD o società riportasse esplicitamente "*l'assenza di fini di lucro*" nonché altri elementi quali, ad esempio, la gratuità degli incarichi ricoperti dai soci e/o amministratori e il divieto di distribuire i proventi tra i soci stessi.[19]

---

[17] Artt. 14-42 cc.

[18] Art. 2485 cc: "*Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili 1292 per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484*".

[19] Art. 90 comma 18, della Legge 289/2002: "*a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a: 1) assenza di fini di lucro; 2) rispetto del principio di democrazia interna; 3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; 4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina; 5) gratuità degli incarichi degli amministratori; 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni; e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette*".

Fino all'entrata in vigore della normativa in esame, il legislatore ha sempre prestato particolare attenzione all'attività sportiva dilettantistica e numerosi sono stati i provvedimenti fiscali finalizzati a sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche. Tali enti sono stati sempre costituiti sotto forma di ASD aventi finalità e scopo sociale fondati sullo svolgimento della pratica sportiva qualificata come interesse comune, a partire dai soci fino ad arrivare agli associati/tesserati. Gli organi principali previsti dalla normativa in materia sono essenzialmente due: l'assemblea, ovvero l'insieme degli associati che devono decidere sulle questioni primarie per la prosecuzione dell'attività sociale, e gli amministratori a cui sono demandate le funzioni di rappresentanza nei confronti dei terzi. Questi sono i requisiti cardine anche se, come detto sopra, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali è necessaria l'iscrizione nell'apposito Registro nazionale tenuto dal CONI. Tale contesto viene disciplinato dall'Art.148 del Testo Unico Imposte sui Redditi (di seguito TUIR per brevità)[20] che prevede:

- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- la non trasmissibilità e non rivalutazione di quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.[21]

La disciplina tributaria delle ASD, prima della riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, aveva la sua fonte principale nelle norme tributarie generali nonché nelle Leggi finanziarie che sono state approvate nel tempo, salvo alcune agevolazioni specifiche di settore.[22] Infatti, in tal senso, non sono mancate disposizioni dirette a favorire lo sviluppo delle stesse società attraverso la promozione dei vivai e della pratica sportiva tra i bambini ed i giovani dai 5 ai 18 anni con possibilità, ad esempio, della detrazione dall'IRPEF, nella misura del 19%, dalle spese per l'iscrizione annuale ai settori giovanili. In più era anche prevista una riduzione del 50% dei canoni sulle concessioni demaniali accordate alle società sportive dilettantistiche, purché (condizione essenziale) senza scopo di lucro ed iscritte al Registro del Coni.[23] A queste, sono state aggiunti anche altri benefici:[24]

---

[20] Si veda il sito web: www.altalex.com/documents/leggi/2014/12/10/tuir-testo-unico-delle-imposte-sui-redditi (*marzo 2018*).

[21] Si veda il sito web www.diritto.it/i-requisiti-dell-art-148-tuir-per-godere-del-regime-agevolativo-delle-associazioni/ (*marzo 2018*).

[22] E. Caira, *Fisco e Calcio Dilettantistico, Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di calcio*, LND, 2012/2013, 38.

[23] Si veda il sito web www.sportandtravel.org/app/download/Agevolazioni+Fiscali+ASD.pdf (*marzo 2018*).

[24] D.L. 16/2012 ha previsto salvacondotti per i contribuenti, tra cui anche le società sportive, che hanno agito in buona fede, i quali potranno porre in essere una sorta di ravvedimento operoso al fine di evitare la preclusione alla fruizione di benefici di natura fiscale oppure l'accesso a regimi fiscali opzionali subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione. Questi, infatti, potranno versare

1) la determinazione forfetaria del reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di redditività); 2) il sistema forfetario di determinazione dell'Iva; 3) l'esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili); 4) l'esonero dalla redazione dell'inventario e del bilancio; 5) l'esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio - Tv e pubblicità).[25]

Anche se la Legge di Bilancio 2018 introduce le nuove figure di ASD o SSD con finalità di lucro, la normativa esaminata rimane comunque in vigore per tutti i sodalizi sportivi che continueranno a mantenere la normale forma giuridica "no profit" e resteranno assoggettate alla disciplina generale degli enti non commerciali.[26]

2. Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018: le c.d. società sportive dilettantistiche lucrative

Nonostante, fino ad oggi, la forma giuridica principalmente utilizzata per la costituzione delle società sportive è stata la ASD non lucrativa, e tenuto conto delle attività sportive di strutture sociali sul territorio, "lo scopo di lucro" delle società sportive ha sempre acceso un appassionato dibattito politico. Invero, i partiti da una parte hanno sempre dovuto valutare attentamente l'incidenza sul sistema sport dilettantistico, dall'altra erano chiamati ad assecondare ed agevolare (soprattutto dal punto di vista fiscale) la gestione di questo settore. Quindi, oggetto di dibattito è sempre stato se quanto disposto all'interno dell'Art. 2247 cc "*con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili"* poteva essere applicato anche alle società sportive. Infatti, queste forme giuridiche di società sono state introdotte nel 2002 e costituiscono un istituto giuridico con il quale il professionismo continua a confrontarsi.[27] Il legislatore, in tal senso,

---

una determinata somma di denaro, come penale, con la quale sarà possibile sanare la dimenticanza nella esecuzione di adempimenti fiscali richiesti per poter accedere alle agevolazioni fiscali, quali ad esempio l'invio del modello EAS (Enti Associativi) cioè della comunicazione dei dati fiscali rilevanti necessari per l'applicazione del regime agevolato. Infatti, l'Art. 30 del D.L. 185/2008 convertito in L. n. 2 del 2009 stabilisce che i compensi, le quote ed i contributi di cui all'art. 148 TUIR non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

[25] La detrazione spese sportive 2018 figli sono una agevolazione che spetta ai contribuenti-genitori che presentano la dichiarazione dei redditi mediante la compilazione e trasmissione del modello 730 precompilato, modello 730 ordinario e modello Redditi 2018 ex Unico. Si veda il sito web: www.guidafisco.it/spese-sportive-detrazione-figli-ragazzi-730-1497 (*marzo 2018*).

[26] M. Andretta, *Le agevolazioni fiscali a favore dell'attività sportiva dilettantistica*. Si veda il sito web: www.pianetavolley.net/wp-content/uploads/2010/02/Agevolazioni-fiscali-II-parte.pdf (*marzo 2018*).

[27] Si veda il sito web www.federnotizie.it/appunti-sulle-clausole-statutarie-delle-societa-sportive-dilettantistiche/ (*marzo 2018*). L'originaria formulazione del comma 17 dell'art. 90 L. 289/2002 che

ha sempre dovuto valutare attentamente l'impatto delle concessioni fiscali alle ASD sul sistema nazionale, anche in considerazione del fatto che il contesto sportivo dilettantistico rappresenta all'incirca il 3% del Prodotto Interno Lordo (per brevità PIL) generando una ricchezza per oltre 30 miliardi di euro.[28]

Come visto nel capitolo precedente, l'Art. 29 dello Statuto del CONI, in linea di massima, consentiva la possibilità di svolgere l'attività sportiva a carattere economico attraverso diverse forme di società quali appunto quelle di capitali,[29] purché gli utili venissero reinvestiti "*nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva*".

Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio del 2018, al contrario, si è innovato in merito alla gestione degli utili da parte dei sodalizi sportivi dilettantistici. Da quest'anno spariscono il divieto di distribuire gli utili sotto qualsiasi forma (previsto dall'Art. 90, comma 18, lett. c della L. 289/2002) nonché il divieto di dividere i proventi delle attività fra gli associati. Però, la condizione essenziale per poter operare in tal modo, come società sportive aventi scopo di lucro, è che queste ultime, nel proprio Statuto, riportino le clausole previste dall'Art. 1 comma 354 della L. 205/2017[30] ovvero la dicitura di associazione sportiva dilettantistica lucrativa. Oltre questo, la norma prevede una serie di prescrizioni tra cui, la più rilevante, riguarda l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un "direttore tecnico" che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie o in Scienze e tecniche delle

---

prevedeva che le SSD si potessero costituire come società di capitali, è stata successivamente integrata dalla L. 128/2004 con l'aggiunta della possibilità di costituzione anche in forma di cooperativa. Il comma 18 del citato articolo elenca i requisiti statuari cui le società devono uniformarsi per assumere tale qualifica.

[28] P. Rasi, *Il trattamento fiscale delle società ed associazioni sportive*, Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo. Si veda il sito web: http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/2080/816669-1165797.pdf?sequence=2 (*marzo 2018*).

[29] Rientrano nel concetto di società di capitali tre forme societarie previste dal nostro Codice civile: 1) la società per azioni; 2) la società in accomandita per azioni; 3) la società a responsabilità limitata.

[30] Art. 1 comma 354 L. 205/2017: indicazione delle clausola contenute nello Statuto delle nuove società sportive dilettantistiche lucrative "*a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura indicata dovrà essere "società sportiva dilettantistica lucrativa"; b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche; c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina; d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un "direttore tecnico" che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate o in Scienze e tecniche dello sport, ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie*".

attività motorie preventive e adattate o in Scienze e tecniche dello sport, ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.[31] La normativa in esame stabilisce che tali requisiti devono essere indicati esplicitamente nello Statuto "*a pena di nullità*". Quindi viene prevista una condizione specifica che, in caso di mancato adempimento, porterebbe alla nullità dell'atto costitutivo della società a fini di lucro e la successiva perdita di valore giuridico.

Le grandi innovazioni in materia poste dal legislatore, ampliando anche l'ambito di intervento, riguardano essenzialmente tre aspetti: 1) la forma giuridica delle società sportive che, come detto, dovrà essere per finalità lucrative; 2) le agevolazioni fiscali e la relativa tassazione; 3) i rapporti di collaborazione.

Le norme di riferimento sono i commi dal numero 353 a 361 dell'Art. 1 della Legge in esame. Come anticipato dall'Art. 7 del D.L. 136/2004 (convertito nella L. 186/2004) e dall'Art. 29, comma 4-bis dello Statuto del CONI, anche le ASD lucrative potranno essere riconosciute dal CONI stesso, sempre attraverso la procedura dell'iscrizione nell'apposito Registro delle società sportive.[32] In merito a ciò, va sottolineato e ribadito che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano è l'unico ente certificatore che, attraverso il riconoscimento delle ASD e società sportive, permette a quest'ultime di usufruire dei benefici fiscali e previdenziali riservati allo sport dalla normativa nazionale. Tale funzione, quindi, rimane in essere anche per le nuove forme di società lucrative. Le novità introdotte, hanno permesso una semplificazione dell'iscrizione nel Registro CONI attraverso l'azione diretta delle Federazioni di appartenenza, una volta conclusa la fase dell'affiliazione e del tesseramento. Dal 2018, comunque, questo Registro cambierà completamente tanto che sarà obbligatorio per le società già iscritte rinnovare l'iscrizione reinserendo tutti i dati preesistenti nel database. Tale rinnovo è necessitato dalla creazione di una nuova piattaforma nella quale sarà possibile caricare prima di tutto gli Statuti registrati ed obbligatori ai fini del riconoscimento nonché i rendiconti ed altri documenti quali, ad esempio, le convocazioni e verbali dell'Assemblea e del Consiglio. Lo scopo è quello di poter dimostrare in caso di controllo e verifica ispettiva da parte sia dell'Ordinamento Sportivo che di quello Statale (da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale INPS), la natura di reale ente sportivo.

Partendo dall'analisi del comma: "*le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro V del codice civile*", le ASD possono prendere la forma giuridica di: Società per Azioni (di seguito Spa per brevità); Società Cooperative; Società in Accomandita Semplice (di seguito Sas per brevità); Società a

---

[31] G. Martinelli, *La nuova società sportiva lucrativa – I° parte.* Si veda il sito web: www.ecnews.it/la-nuova-societa-sportiva-lucrativa-parte/ (*marzo 2018*).

[32] Circolare n. 2/2018 inviata dal CONI a tutte le Federazioni Sportive Nazionali. Si veda il sito web: www.fipavtreuno.net/download.ashx?act=download&file=%2Ffiles%2F109%2F0%2FFile%2F1036%2FCircolare_2_2018_CONI_Societa-Lucrativa.pdf (*marzo 2018*).

responsabilità limitata (di seguito Srl per brevità); Società in nome collettivo (di seguito Snc per brevità).[33]

Si tratta di un cambiamento storico per cui le società sportive diventano aziende aventi la finalità di fare anche business e profitti, modificando così il principio della totale assenza dello scopo di lucro. Secondo il legislatore, in questo modo si promuove il miglioramento economico del settore sportivo dilettantistico con un impatto benefico sui dati dell'occupazione in quanto, con la crescita delle risorse finanziarie nel settore sportivo, nuovi posti di lavoro potrebbero essere creati. In secondo luogo fino ad oggi le attività sportive venivano gestite dai sodalizi sportivi dilettantistici con agevolazioni ed esenzioni fiscali. La nuova disciplina giuridica, all'inverso, potrebbe garantire allo Stato anche delle risorse derivanti proprio dalla tassazione delle attività economiche connesse allo sport amatoriale. La nuova regolamentazione, inoltre, premia soprattutto quelle società che gestiscono impianti sportivi e/o palestre.

La Legge di Bilancio 2018 non prevede limiti di fatturato, anche se alle società con finalità lucrative, per ovvie ragioni, non saranno attribuibili le agevolazioni tipiche di cui alla L. n. 398/1991,[34] riservate solo alle ASD senza scopo di lucro.[35] Oltretutto, la norma è generica e come tale non viene specificato quale forma deve prendere la società sportiva ovvero se deve essere creata quale società di persone o società di capitali. Quindi sono applicabili tutte le forme societarie del Titolo V cc.[36]

In conclusione le principali novità della riforma sono: 1) la Società Sportiva dilettantistica lucrativa può assumere una delle forme giuridiche previste dal Libro V del cc, quindi nella forma di Srl, Spa e anche, teoricamente, nella forma di società di persone (SNC e SaS); 2) le ASD lucrative dovranno, al pari di quelle non lucrative, ottenere il riconoscimento da parte del CONI, per esercitare l'attività sportiva della Federazione di appartenenza; 3) i soci delle Società sportive lucrative potranno cedere le quote di partecipazione senza impatto tributario in capo alla società.[37]

Inoltre, la Legge di Bilancio 2018 prevede obblighi da inserire negli Statuti delle società lucrative: 1) nella denominazione o ragione sociale dovrà essere indicata la dicitura società sportiva dilettantistica lucrativa; 2) nell'oggetto o scopo sociale

---

[33] G. Del Re, *Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche*. Si veda il sito web: www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-05-08/associazioni-sportive-dilettantistiche-societa-173524.php?preview=true (*marzo 2018*).

[34] Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 in Gazz. Uff. n. 295 del 17 dicembre 1991.

[35] *Il debutto delle nuove società sportive dilettantistiche lucrative*. Si veda il sito web: www.confimpreseitalia.it/2018/debutto-delle-nuove-societa-sportive-dilettantistiche-lucrative/ (*marzo 2018*).

[36] N. Forte, *Ok ai dividendi delle Srl sportive*, in Il Sole 24 Ore del 8 Gennaio 2018, n. 7.

[37] L. Corvi, *Circolare n. 2/2018 CONI*. Si veda il sito web: www.studiocorvi.it/wp-content/uploads/2018/01/Circolare-2-2018-novit%C3%A0-legge-di-bilancio-Societ%C3%A0-lucrative.pdf (*marzo 2018*).

lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche; 3) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina; 4) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico. La mancata menzione di detti obblighi annulla l'atto.

Oggi chi vorrà investire nello sport lo potrà fare vedendosi riconosciuti benefici finanziari ovvero gli utili derivanti dall'attività imprenditoriale sportiva, il tutto con una vantaggiosa fiscalità, differente da quella prevista per le ASD "no profit".[38]

3. Le agevolazioni ed il trattamento fiscale per le società sportive a seguito della Legge di Bilancio.

Sotto il profilo strettamente fiscale l'Art. 1 comma 357 della Legge sopra richiamata ha previsto per le nuove società sportive lucrative una serie di agevolazioni che, come detto, sono specifiche per queste tipologie di ASD ma in parte differenti rispetto a quelle indicate dalla vecchia normativa, la quale continuerà ad essere applicata alle società sportive no profit.

In primis, le novità consistono sia nella possibilità di distribuire liberamente i dividendi e gli utili tra i soci, ma anche in un regime di tassazione più favorevole rispetto alle società che esercitano altre tipologie di attività.[39] La riforma è entrata in vigore dal 1 gennaio 2018 e le società potranno procedere alla prima divisione degli utili dal 2019 per le attività svolte nell'anno in corso. Il vantaggio, di conseguenza, sarà duplice in quanto gli utili formati nell'anno 2018 e in quelli seguenti saranno tassati con l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del valore del 26% sia per le partecipazioni qualificate, sia per quelle non qualificate. Quindi, questi utili non dovranno essere dichiarati nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2018, indipendentemente dalla quota posseduta.[40]

Oltretutto, in merito alle imposte indirette[41] va segnalato che la Legge di Bilancio prevede che le nuove società lucrative non potranno determinare l'IVA in

---

[38] Si veda il sito web: www.federpesistica.it/legge-bilancio-2018-quali-novita-mondo-dello-sport-dilettantistico/ (*marzo 2018*).

[39] Art. 1 comma 355 Legge n. 205 del 27 dicembre 2017: "*L'imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis*".

[40] N. Forte, *Ok ai dividendi delle Srl sportive*, in Il Sole 24 Ore del 8 Gennaio 2018, n. 7.

[41] M. Vizzini, *Imposte indirette*. Si veda il sito web: www.professionisti.it/enciclopedia/voce/1445/Imposte-indirette (*marzo 2018*) "*Per imposta si intende qualsiasi prelievo coattivo, per tassa il corrispettivo per ricevere un servizio e contributo un corrispettivo coattivo per un servizio,*

maniera forfetaria, secondo i canoni dell'art. 74 comma 6 DPR n. 633/1972, (sulla base del quale l'IVA si applicata con una detrazione accordata pari al 50%, ex art. 19 del DPR n. 633/1972, a titolo di riduzione forfetaria per il versamento all'Erario). Al contrario, per i servizi di carattere sportivo resi dalle nuove ASD lucrative (riconosciute dal CONI), l'IVA viene ora stabilita con aliquota al 10%.[42] Questo, ovviamente, "*per i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società*" Art. 1 comma 357.[43] Ad ogni modo, allo stato attuale, non si comprende chiaramente l'esatto perimetro applicativo della norma in quanto i "*servizi di carattere sportivo*" nonché "*quelle attività realizzate in ambito di impianti gestiti dalle SSDL*" devono ancora essere chiaramente identificati. Di conseguenza, appare evidente che ogni altro ricavo dovrà essere assoggettato ad aliquota ordinaria.

Sicuramente, però, tutte le prestazioni di servizi sportivi a pagamento, indipendentemente dalle modalità di erogazione del servizio sono da assoggettare all'aliquota ridotta da parte delle società lucrative. Facendo un esempio, nei casi in cui la SSD lucrativa sostenesse dei costi assoggettati ad IVA (per intenderci: affitti di strutture e/o impianti sportivi, utenze, appalti per pulizie e manutenzione, presenza di istruttori e collaboratori in possesso di P.IVA, altri costi generali) e, soprattutto, in occasione di importanti lavori di costruzione o ampliamento o ristrutturazione dell'impianto sportivo gestito, la possibilità di detrarre (recuperare) l'IVA pagata sugli acquisti può rendere ininfluente, o addirittura conveniente, l'assoggettamento ad IVA (ad aliquota ridotta) ridotta dei corrispettivi percepiti.[44]

La Legge, inoltre, prevede il c.d. "Sport Bonus" ovvero il riconoscimento a tutte le imprese di un credito di imposta del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% degli importi annui erogati ad ASD come erogazioni liberali (con un massimo di 40.000 euro) al fine di effettuare nel corso del 2018 interventi di ristrutturazione di impianti sportivi pubblici oppure in concessione da parte di enti pubblici alle ASD. Tale credito di imposta potrà essere utilizzato in tre anni in quote annuali di pari importo solamente in compensazione con altre imposte da versare (facendo un esempio una società con un fatturato di 5.000.000 euro potrà usufruire di un

---

quest'ultimo ha le caratteristiche sia dell'imposta (obbligatorietà) sia della tassa (si riceve un servizio in cambio, nella fattispecie la pensione). Le imposte si suddividono poi in imposte dirette e imposte indirette. Le imposte dirette colpiscono la ricchezza nel momento in cui viene prodotta (reddito), mentre le imposte indirette colpiscono la ricchezza nel momento i cui viene spesa (trasferimenti, acquisti)".

[42] La novità si realizza tramite l'introduzione, a regime nella tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del nuovo numero 123-quater che per l'appunto disciplina la materia per le SSDL.

[43] Circolare n. 3/2018 della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco.

[44] L. Corvi, *Circolare n. 2/2018 CONI*. Si veda il sito web: www.studiocorvi.it/wp-content/uploads/2018/01/Circolare-2-2018-novit%C3%A0-legge-di-bilancio-Societ%C3%A0-lucrative.pdf (*marzo 2018*).

bonus pari a 15.000 euro da compensare in tre anni).[45] Tale credito, comunque, non è rilevante ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap (Imposta regionale attività produttive).

In materia fiscale, il comma n. 367 predispone l'innalzamento della franchigia per i compensi da attività sportiva dilettantistica che passa da euro 7.500 (previsto dall'Art. 69, comma 2, del TUIR) ad euro 10.000. Tali compensi (oltre che rimborsi forfettari e premi), come ben sappiamo, non concorrono alla formazione del reddito di chi ne usufruisce.[46] Ma tratteremo specificatamente la materia della collaborazione di seguito.

Come anticipato in precedenza, la riforma interviene anche sulla cessione delle partecipazioni all'interno delle società in esame (c.d. plusvalenze) per le quali sono previsti dei vantaggi in relazione alla tassazione del reddito che sarà nella misura del 58,14% (partecipazioni qualificate) e con l'applicazione di una imposta sostitutiva del 26% (partecipazione non qualificata). E questo vale sia per le partecipazioni di maggioranza che per quelle minoritarie che saranno tassate allo stesso modo e con la medesima percentuale. Le ulteriori agevolazioni previste per le nuove società prevedono, inoltre, una riduzione anche dell'IRES (imposta sul reddito delle società) dal 24 al 12%.

Il comma 369, poi, crea presso l'ufficio sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un "*Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano*" (dotato di dodici milioni di euro per il 2018) per finanziare progetti, quali, ad esempio l'avviamento dei disabili allo sport oppure assistere la maternità delle atlete non professioniste, garantendone il diritto alla pratica sportiva e sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili nazionali e internazionali.

Oltretutto, per garantire il pieno diritto di avviamento allo sport anche dei minori di Paesi terzi, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno nel nostro Paese, qualora questi soggetti minori siano iscritti presso l'ordinamento scolastico da almeno un anno, essi potranno "*essere tesserati presso società e associazioni affiliate*" riconosciute dal Coni "*senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani*".[47]

---

[45] Questo "Bonus" è stato previsto dal comma 363 il quale cosi riporta: "*A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché desti nati ai soggetti concessionari*". La procedura prevede che i gestori di impianti destinatari dei contributi dovranno comunicare tempestivamente all'ufficio sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione e ne dovranno dare comunicazione anche sul proprio sito internet. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di ricevimento del contributo e fino all'ultimazione dei lavori nell'impianto, i soggetti gestori dovranno relazionare lo stato di avanzamento dei lavori anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. Art. 1 comma 365.

[46] Si veda il sito web: http://ladytax.it/2018/01/15/sport-le-novita-della-legge-bilancio-2018-associazioni-sportive-dilettantistiche-societa-sportive/ (*marzo 2018*).

[47] Circolare n. 53 del 5 gennaio 2018 della Lega nazionale Dilettanti. Si veda il sito web: www.figcvenetocalcio.it/download.ashx?act=vis&file=%2Ffiles%2F2178% 2F0%2FFile %2F4169%2FAllegCom_56-Circolare-n53-LND.pdf (*marzo 2018*).

Non da meno, vi è stato anche un intervento a favore delle società professionistiche di calcio per cui, al comma 370, viene prevista la possibilità di erogare ulteriori contributi alle stesse da destinare alle attività giovanili e ai preparatori atletici. Vengono, poi, stabiliti fondi per l'agenzia mondiale antidoping (comma 371) e l'attività paraolimpica (comma 372) nonché, in ultimo, vengono rivisti i parametri pensionistici per gli sportivi professionisti (comma 374).

Altro importante intervento della riforma riguarda l'istituzione presso il Coni (comma 373) del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi al quale dovranno iscriversi coloro i quali: "*in forza di un incarico redatto in forma scritta provvedono a mettere in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una Federazione sportiva professionistica*".[48] In tal senso, per gli sportivi professionisti cioè tesserati e le società affiliate ad una Federazione sportiva professionistica è fatto divieto di avvalersi di "*soggetti non iscritti al registro*", pena la nullità dei contratti e degli accordi tra le parti.[49]

---

[48] Nel 2015, recependo una direttiva Fifa era stato abolito l'elenco in cui erano iscritti gli Agenti Fifa abilitati all'esercizio della professione, elenco detenuto dalla FIGC che era anche responsabile dei relativi esami di abilitazione.

[49] Art. 1 comma 370: "*L'importo che residua alla data del 1º gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile, di cui all'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato, ai medesimi fini indicati nella predetta disposizione, nel limite di 1 milione di euro all'anno, per la concessione da parte del CONI alle società appartenenti alla Lega calcio professionistico che ne fanno richiesta: a) di un con tributo annuo in forma capitaria pari a euro 5.000 e di un contributo annuo pari al 50 per cento della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla Federazione italiana giuoco calcio; b) di un contributo annuo pari al 30 per cento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CONI, la Federazione ita liana giuoco calcio e la Lega calcio professionistico, sono definite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma*";

Art. 1 comma 371: "*Al fine di corrispondere il contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping (World Anti-doping Agency), è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 850.000 euro a decorrere dall'anno 2019*";

Art. 1 comma 372: "*Al fine di sostenere la promozione e l'esercizio della pratica sportiva in funzione del recupero dell'integrità psicofisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, l'INAIL trasferisce annualmente al Comitato italiano paralimpico (CIP) un importo pari a 3 milioni di euro per la realizzazione delle attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'INAIL, sentito il CIP. Il trasferimento è effettuato in due rate semestrali previa approvazione da parte dell'INAIL di appo sita relazione predisposta dal CIP atte stante la realizzazione delle attività previ ste dai predetti piani nel periodo di riferimento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del bilancio dell'INAIL, utilizzando le risorse già destinate in via strutturale per la remunerazione delle attività e dei servizi su base convenzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*";

In tal senso, è obbligatoria l'istituzione presso il Registro di tutti questi soggetti/agenti sportivi che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, coadiuvano due parti interessate alla conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica nonché al trasferimento e/o al tesseramento presso una federazione sportiva professionistica di un atleta.[50]

Per le nuove iscrizioni al Registro CONI da parte dei c.d. "nuovi procuratori sportivi", sarà obbligatorio il superamento di una prova abilitativa che riconoscerà l'idoneità allo svolgimento di tale attività ovvero alla prestazione di servizi di assistenza e rappresentanza a favore di una società sportiva e/o di un atleta.

4. Le collaborazioni all'interno delle nuove società sportive dilettantistiche lucrative.

La riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 ha previsto anche novità per le collaborazioni all'interno delle SSD aventi scopo di lucro.

In primis, come detto, è stato prescritto l'obbligo di prevedere all'interno delle strutture sportive "*in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un laureato in scienze motorie con la qualifica di direttore tecnico*" (Art. 1comma 354 lett. d). In secondo luogo, tutti coloro che prestano la propria attività di lavoro in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative dovranno essere iscritti all'INPS. Quindi, il nostro ordinamento ha recepito il principio per cui anche i lavoratori dello sport dilettantistico devono godere di una vera e propria tutela previdenziale.[51]

Art. 1 comma 373: "*È istituito presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato con danne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo*".

[50] C. Sottoriva, *L'istituzione del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi*. Si veda il sito web: www.sportbusinessmanagement.it/2018/01/listituzione-del-registro-nazionale-agenti-sportivi.html?m=1 (*marzo 2018*).

[51] Art. 25 della L. 133/1999 dispone che "*la ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo*".

Appare evidente come la normativa introdotta sia andata a modificare totalmente i rapporti di collaborazione tra determinati soggetti fisici e le società sportive, andando a riportare espressamente che, nei confronti di questi collaboratori, non devono operare forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.[52]

Tali collaborazioni, sia sportive che amministrativo – gestionali (quindi di segreteria o direzione), rese a fini istituzionali alle SSD lucrative, potranno essere oggetto di veri e propri contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritti tra le parti, oltretutto con l'innalzamento della soglia di non imponibilità ai fini delle imposte sul reddito (da 7.500 a 10.000 euro), fermo restando il mantenimento dell'obbligazione di invio della certificazione unica ai lavoratori.[53] Quindi, a partire dal 2018, ai fini della tassazione sono previsti i seguenti scaglioni: 1) fino ad euro 10.000 nessuna imposta; 2) oltre euro 10.000 e fino ad euro 30.658,28 si applica la ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 TUIR,[54] oltre ad addizionali comunali e regionali; 3) oltre euro 30.658,28 si applica la ritenuta di cui sopra a titolo di acconto.[55]

---

[52] Art. 1 comma 360 cosi prevede: "*A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50 per cento del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il successivo comma 356 prevede inoltre che alle società in questione non si applicheranno i divieti di cui al comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 in tema di collaborazioni coordinate continuative. I successivi commi 358, 359 e 360 prevedono che in ambito sportivo dilettantistico: solo i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R. quindi non tassabili fino al limite di 7.500 (ora dal 1° gennaio 2018, elevato a 10.000 euro); i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono invece redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del citato T.U.I.R. Ai fini previdenziali, i lavoratori coordinati e continuativi delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro vanno iscritti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS (ex ENPALS)*".

[53] Compenso previsto dall'Art.79 del TUIR. Il calcolo del compenso sarà necessariamente effettuato al periodo di imposta del percettore e pertanto l'effetto sarà ad anno solare indipendentemente da quale sia l'esercizio sociale della sportiva che eroga l'importo.

[54] Art. 11 comma 1 TUIR: "*L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; e) oltre 75.000 euro, 43 per cento*".

[55] Risoluzione Agenzia delle Entrate 106/E/2012: "*sulla parte dei compensi in esame, eccedente l'importo di 7.500 euro* (oggi 10.000), *deve essere applicata l'aliquota IRPEF del 23 per cento (vigente per il periodo di imposta 2012), l'aliquota dell'addizionale comunale di compartecipazione all'IRPEF e l'aliquota dell'addizionale regionale di compartecipazione all'IRPEF. ... Le società e gli enti eroganti compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di*

I commi da 358 a 360 dell'articolo in esame intervengono sulle c.d. collaborazioni sportive svolte attraverso "*prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro (articolo 2 D.Lgs. 81/2015)*". Questo comporta una serie di adempimenti obbligatori tra cui la comunicazione al centro per l'impiego da parte del datore di lavoro (ASD lucrative) di assunzione e collaborazione con il lavoratore. In secondo luogo l'obbligo anche per "*ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa*" di corrispondere i compensi "*attraverso una banca o un ufficio postale*" quindi con modalità, pertanto, rigorosamente tracciabili e certe.[56]

La Legge in esame non detta, comunque, una disciplina specifica per le società sportive con scopo di lucro in quanto non vi è una norma analoga a quella che ha previsto l'introduzione delle Società sportive non lucrative e quindi è necessario di volta in volta verificare la singola normativa e capire l'applicabilità della stessa ai nuovi sodalizi.[57]

Le collaborazioni sportive, di conseguenza, possono essere definite non professionali e rese nell'ambito delle finalità dell'Associazione e/o della Società Sportiva nel contesto dell'Ordinamento Sportivo, nel quale vanno ad inserirsi come figure cardini.[58] Si tratta infatti di: 1) Istruttori e tecnici; 2) Atleti e/o tesserati che svolgono in maniera diretta l'attività sportiva; 3) Collaboratori amministrativo-gestionali non professionali; 4) arbitri, giudici di gara e commissari speciali, impegnati in gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica.[59] I compensi in tal senso percepiti e derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono

---

effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno individuare l'aliquota deliberata dalla regione nella quale il beneficiario dell'emolumento ha il domicilio".

[56] G. Martinelli, *La nuova società sportiva lucrativa – I° parte*. Si veda il sito web: https://www.ecnews.it/la-nuova-societa-sportiva-lucrativa-parte/ (*marzo 2018*).

[57] Bruno Pagamici, *Le società sportive dilettantistiche. Dal regime fiscale alle agevolazioni: cosa cambia dopo la legge di Bilancio 2018* in Italia Oggi Sette del 22 gennaio 2018.

[58] Risoluzione n. 34/E del 2001 dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha fornito l'interpretazione sull' "*esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche*" riconducendo nel regime agevolato i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico, vale a dire tutti quei soggetti "*le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione di norma presenziano all'evento sportivo*". Le figure di collaboratori sopra richiamate, comunque, hanno una serie di adempimenti previsti dal legislatore che prevedono: a) Istituzione ed iscrizione nel Libro Unico del Lavoro di tutti i collaboratori sportivi; b) Comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego del rapporto di collaborazione; c) Rilascio del cedolino paga (anche se con valore zero per le collaborazioni gratuite).

[59] Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1568/2017. Si veda il sito web: www.fiscosport.it/editoriale/approfondimenti/approfondimenti/4902/la-delibera-del-c-n-coni-n-1568-2017-la-circolare-dellispettorato-nazionale-del-lavoro-n-1-2016-e-labolizione-dei (*marzo 2018*).

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del citato testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.[60]

Nel riepilogare l'ambito di azione della nuova disciplina, la cui applicazione rimane sempre lo sport dilettantistico, si ricorda che l'art. 67 lett. m) del TUIR stabilisce che sono redditi diversi se stanziati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche: 1) le indennità di trasferta; 2) i rimborsi forfetari di spesa ed i premi; 3) i compensi erogati da parte del Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva; 4) i compensi da qualunque organismo o ente che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto dal CONI.

Conclusioni

La normativa introdotta appare alquanto chiara, anche se molti giuristi lamentano grandi vuoti normativi, per mancanza di un'organica riforma dell'intera materia delle società sportive dilettantistiche lucrative e del terzo settore. Oltretutto, non si comprende bene quali possono essere gli effetti all'interno dell'Ordinamento Sportivo visto che il CONI ancora, alla data attuale, non ha recepito la nuova disciplina. Preme precisare, appunto, che il legislatore non ha provveduto ad emettere una norma ad hoc per disciplinare le attività sportive lucrative ma ha inserito le modifiche all'interno di una Legge di Bilancio che ha un inquadramento generale. Dobbiamo attendere che queste vengano applicate al contesto di riferimento per verificare gli effetti sul sistema sportivo italiano. Giustamente il Prof. Guido Martinelli ha commentato : "Cosa è cambiato sui compensi sportivi? Al momento nulla!!!".[61] Questo perché ci troviamo di fronte ad una legge monca ed è difficile, allo stato attuale, poter effettuare una valutazione degli effetti che la stessa avrà sullo sport amatoriale.

Il nuovo soggetto giuridico è solo il punto di arrivo di un percorso di riforma limitata, che ha portato il progetto di legge dell'On. Daniela Sbrollini ad essere approvato dal Governo italiano ed inserito nella Legge di Bilancio al fine di distinguere chiaramente tra dilettantismo profit e dilettantismo non profit.

Quindi, oggi in Italia gli operatori dello sport dilettantistico si trovano di fronte ad un bivio. A fronte del cambiamento introdotto dal legislatore, è meglio optare per la creazione di una società lucrativa o non lucrativa? La decisione finale spetta a colui che intende costituire la società dilettantistica, ben sapendo che nel primo caso (l'associazione no profit) i soci saranno tutti sullo stesso piano senza che vi sia un unico proprietario; mentre nel secondo caso (l'azienda) vi saranno dei proprietari o un proprietario, accompagnati da alcuni soci che, però,

---

[60] Si veda il sito web: https://www.asso360.it/blog/news/dobbiamo-fare-il-cedolino-paga-per-tutti-i-compensi-sportivi/ (*marzo 2018*).

[61] Seminario "Legge 205/2017: novità per il mondo sportivo dilettantistico". Genova, 26 marzo 2018.

non saranno tutti allo stesso livello.[62] L'elemento istituzionale che accomuna le normative in esame è il CONI che, in entrambi i casi, è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche lucrative e non. Senza detto attestato della regolarità delle associazioni lucrative e non, queste ultime non potranno operare nel mondo dello sport dilettantistico.

Tuttavia, in passato, in moltissimi casi, dietro la costituzione di una ASD non lucrativa si sono celati altri interessi soprattutto di natura economica e connessi al trattamento fiscale di favore che permette agli associati di pagare pochissime tasse per l'attività sportiva svolta. Spesso, i controlli hanno anche riscontrato che i soci delle ASD e/o SSD agivano illegalmente in materia di distribuzione degli utili tra loro. Di conseguenza, il legislatore mira ad evitare che soggetti operanti nel sistema sport dilettantistico, per mezzo delle SSD e/o ASD non lucrative, producano utili per un proprio guadagno personale senza, però, provvedere al pagamento delle imposte ad essi connesso (seppur ricordiamo sono riconosciute ampie agevolazioni).

I preesistenti modelli organizzativi delle società sportive, nel futuro prossimo, verranno accantonati per far spazio, senza ombra di dubbio, alle società di nuovi imprenditori che vorranno investire e fare business nel settore sportivo dei dilettanti che continua a richiamare un gran numero di sportivi. Si passerà da un sistema amatoriale puro e fondato su piccoli numeri (che comunque, oggi appaiono grandi) ad un contesto nettamente più organizzato e razionale con un aumento esponenziale dei partecipanti che permetterà di spostare risorse in tale settore. Tutto questo con un unico comune denominatore ovvero l'interesse a produrre utili attraverso il mondo dello sport dilettantistico.

Ma ovviamente il legislatore, non solo statale ma anche sportivo, dovrebbe intervenire per chiarire alcuni aspetti che, ad oggi, cosi come formulati, non appaiono di semplice interpretazione. Pertanto, sia pure in attesa di un auspicabile chiarimento, anche solo sotto il profilo amministrativo, sicuramente l'applicazione ampia della norma appare convincente e positiva. Se recepita dal CONI cosi come strutturata dal legislatore, le collaborazioni nello sport dilettantistico non saranno più esclusivamente basate sul volontariato ma si configureranno come degli impieghi veri e propri.

Siamo in una fase transitoria, destinata ad essere seguita da molte modifiche e/o cambiamenti. Infatti, il Consiglio dei Ministri[63] ha approvato i decreti correttivi del codice del terzo settore specificando, attraverso una modifica dell'art. 3 del decreto, che sarà possibile procedere alla ripartizione dei ristorni ai soci all'interno dell'impresa sociale costituite sotto forma di cooperative. E, quindi, tale normativa potrà essere applicata anche alle cooperative sportive. Ma a questo, faranno seguito altri decreti correttivi che dovrebbero chiarire tutti i cambiamenti

[62] Si veda il sito web: www.athletis.it/societa-sportive-lucrative-le-prime-novita-del-2018/ (*marzo 2018*).

[63] Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 65 del 21 marzo 2018. Si veda il sito web: www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-75/9132 (*marzo 2018*).

imposti dalla riforma, anche attraverso l'intervento delle singole Commissioni parlamentari che dovranno dare il loro parere. Sempre che il nuovo Governo non modifichi radicalmente la Legge sulle società sportive, considerando che la nuova maggioranza parlamentare aveva un atteggiamento contrario alla riforma.

Ad ogni modo, *sic stantibus rebus*, grandi investimenti e risorse dovrebbero piover sul riformato settore sportivo dilettantistico. Si potrà investire nello sport dilettantistico che richiama masse di praticanti e famiglie al seguito. Mentre il mondo dello sport professionistico resta un circolo chiuso per soggetti esclusivi quali le società, gli atleti ed i tifosi.

Al contrario, all'interno del contesto dilettantistico si potrà investire proprio sugli atleti (i c.d. tesserati) che rappresentano il fulcro del movimento sportivo italiano. Si potrà fare business anche organizzando un semplice torneo estivo.

Spetta al mondo dello sport dilettantistico non far scappare questi soggetti ed i relativi investimenti. Possiamo definire la riforma come un trampolino di lancio per la crescita del sistema sport dilettantistico.

RIVISTA DI
DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

ISSN 1825-6678
Vol. XIV, Fasc. 1, 2018

LA FUNZIONE SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO

di *Maria Francesca Serra*[*]

ABSTRACT: The paper targets the complex features of the amateur sports associations in Italy.
In this field, it is important to balance the undeniable business dimension with the social values and the human rights involved.
As a consequence, actually, it is important to clearly define the sport clubs, in particular when they perform as a business company, trying to conciliate their volunteer aspects and their economic assets.
In this context, cultural context of the country's sports institutions and applicable legislative instruments are essential to serve that double target.
Italian law about non profit organisations and social enterprise is an attempt to solve some problems. In fact, what is new is the creation of the "non professional sport clubs for profit".
This new law aims to help the amateur clubs to survive buiding up assets for their activities.
However, it is an open question the future implementation of the reform and its compatibility with the volunteer sport associationism and the Federations statutes.

Keywords: *Sport and human rights – Sport and business – Social values – Associationism – Enterprise – Corporate Social Responsibility.*

Sommario: 1. Premessa – 2. Le finalità dello sport tra dichiarazioni di principi e realtà – 3. Il principio dell'utilità sociale – 4. La normativa comunitaria e nazionale – 5. L'impresa sportiva – Conclusioni

[*] Maria Francesca Serra, docente di Diritto sportivo presso l'Università Niccolò Cusano di Roma e collaboratore alla cattedra di Istituzioni di Diritto privato, Facoltà di Giurisprudenza, Università della Tuscia. E-mail: mfrancesca.serra@libero.it.

1. Premessa

La crescente commercializzazione dello sport ha modificato ormai da anni la natura stessa degli enti e delle associazioni sportive che si organizzano come imprese per cercare di sopravvivere, mantenendo ferme le molteplici finalità culturali e sociali dello sport.[1] In questo contesto, è lecito domandarsi se non sia il caso di operare una "rinnovata riflessione sul ruolo dell'associazionismo sportivo, volgendo in particolar modo una speciale attenzione agli enti associativi non lucrativi preposti alla promozione dell'attività sportiva con finalità ludico-amatoriale, formativa e ricreativa, di integrazione ed inclusione, enti che rappresentano l'anello di collegamento tra lo sport istituzionalizzato e la società o collettività nel suo complesso, tenuto conto dei limiti imposti dalla Costituzione".[2]

La *Carta europea dello sport*, approvata nel 1992 sottolinea che "Per sport si intende qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o meno, abbia per obiettivo l'espressione e il miglioramento della condizione fisica e mentale, con la promozione della socializzazione e/o con il perseguimento di risultati in competizioni a tutti i livelli".[3]

La definizione mette in evidenza lo sport quale fenomeno poliedrico e dinamico, nel quale convivono, spesso contraddittoriamente, le sue finalità culturali con gli interessi economici di una molteplicità di soggetti, portatori di una varietà di fini, motivazioni, aspirazioni.

Inoltre, occorre ricordare che lo sport si basa sull'associazionismo volontario organizzato senza fini di lucro. Ai sensi della nostra Costituzione il fenomeno associazionistico e, quindi, anche l'associazionismo sportivo, è mezzo per la formazione della persona umana e strumento per il perseguimento di interessi comuni. Ha, quindi, finalità specifiche, si caratterizza per il suo modo di essere strutturato e per il fatto di essere inserito sia nell'ordinamento generale dello Stato sia in quello sportivo, nazionale e internazionale.

Dal canto suo, l'Unione europea ha disegnato il modello europeo dello sport, riprendendo la realtà esistente nella prassi e nella tradizione giuridica e giudiziaria europea.[4]

---

[1] In Italia le finalità sociali e culturali dello sport sono state riconosciute anche sul piano giurisdizionale anche in alcune sentenze tra cui ricordiamo, tra le altre, Trib. Velletri, 2 novembre 1967; Corte Cost., 25 marzo 1976, n. 57 (Consulta on line); Cass. civ., sez. un., 29 novembre 1994, n. 10199 (Leggi d'Italia); Cass. civ., sez. lav., 8 gennaio 2003, n. 85 (Leggi d'Italia).

[2] Cfr. M. Cimmino, *Sussidiarietà orizzontale e ordinamento sportivo*, in M. Nuzzo (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato,* I, Torino, 2015, 230.

[3] Approvata dal Consiglio d'Europa, 7° Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport, Rodi 13-15 maggio 1992.

[4] L. Di Nella, *La tutela della personalità dell'atleta,* in Aa.Vv., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico,* Atti del 3° Convegno Nazionale S.I.S.D.I.C., 27-29 marzo 2008, Capri, Napoli, 2009, 77: "In particolare i principi ad esso sottesi, specialmente nel settore del dilettantismo e dello sport per tutti, esprimono la sua natura di fenomeno culturale e attuano i valori della democrazia, dell'eguaglianza e della solidarietà, consentendogli di svolgere una serie di rilevanti funzioni sociali". Sul modello europeo dello sport cfr. anche M. Colucci, *Sports Law in Italy,* London, 2010; ancora L. Di Nella, *Le Federazioni Sportive Nazionali dopo la Riforma*, in *Riv. dir. sport,* 2000, 54.

Sul piano legislativo la trasposizione formale della tradizione e del modello europeo dello sport e della giurisprudenza della Corte di Giustizia si ha nell'Art. 165, comma 1 e 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che attribuisce all'Unione la "promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto della sua specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa". Dunque, da un lato, troviamo sul piano fattuale la crescente commercializzazione dello sport, dall'altro, un forte richiamo ai valori dello sport, alla sua funzione sociale e alla sua specificità che ha portato a parlare di *sporting exception* e, in tempi più recenti, anche di *sporting exemption*.[5]

La salvaguardia di queste funzioni e dei diritti di libertà e sociali presenti in ambito sportivo rende complesso il rapporto con l'ordinamento nazionale e testimonia la discrasia esistente tra le teorie e i comportamenti reali delle associazioni e degli enti sportivi. Quest'ultimi sono organizzati[6] con logiche e finalità imprenditoriali e lucrative, anche se teoricamente riconoscono e affermano nei loro statuti l'importanza delle funzioni ampie riconosciute allo sport e insistono sul legame tra sport ed etica.

È a questo proposito che viene in mente che, proprio sul piano della responsabilità degli enti e delle associazioni, si può far riferimento da un lato alle teorie sulla responsabilità sociale d'impresa,[7] ma dall'altro alla normativa italiana[8] in materia associazionistica che negli ultimi tempi sembra voler conciliare *non profit* e *profit* e, in particolare, alla normativa sulle imprese sociali.

---

[5] Sul punto cfr. J. Tognon, *Lo sport e il trattato di Lisbona. L'irrisolto problema della specificità*, in G. Sorgi (a cura di), *Le scienze dello sport: Il laboratorio atriano*, Roma, 2012, 207. Cfr., anche, V. Vigoriti, *Diritto comunitario e sport: applicabilità,* sporting exception*, trasferimenti e nazionalità,* in *Contr. e impr. Eur.*, 2, 2001, 624. Vedi, in particolare, L. Di Nella, *La tutela della personalità dell'atleta,* cit., 68. Sia consentito anche rinviare a M.F. Serra, *Ordinamenti giuridici a confronto. La* sporting exception *e l'attività del professionista di fatto*, Padova, 2017.

[6] N. Porro, *Le organizzazioni dello sport come soggetti dell'economia civile,* in C. Buscarini-M. Marano-F. Manni (a cura di), *La responsabilità sociale e il bilancio sociale delle organizzazioni dello sport*, Milano, 2006, mette in evidenza come i comportamenti delle organizzazioni sportive siano stati fortemente influenzati da una molteplicità di fattori tra cui la commercializzazione, la ricerca della redditività necessaria anche per il venir meno di un sostegno pubblico al mondo *non profit* sportivo.

[7] In ambito privatistico si sono occupati del tema F. Cafaggi, *La legge delega sull'impresa sociale. Riflessioni critiche tra passato (prossimo) e futuro (immediato),* in *Impr. Soc.*, 2, 2005; G. Conte, *Mercato globale e responsabilità sociale delle imprese*, in Aa.Vv., *Diritto pubblico e diritto privato nella formazione del mercato unico*, Milano, 2005, 311 ss.; Id., *Codici etici e attività di impresa nel nuovo spazio globale di mercato*, in *Contr. e impr*., 2006, 108 ss.; Id. (a cura di), *La responsabilità sociale delle imprese*, Roma-Bari, 2008; Id., *Vincoli giuridici, principi economici e valori etici nello svolgimento dell'attività di impresa*, in *Scritti in onore di N. Lipari*, Milano, 2008, 483 ss.; A. Addante, voce *Responsabilità sociale dell'impresa*, in *Dig. disc. priv*., sez. civ., *Aggiornamento*, II, Torino, 2007, 1120 ss.; Ead., *Autonomia privata e responsabilità sociale dell'impresa*, Napoli, 2012; L. Borzaga-F. Zandonai, *L'impresa sociale in Italia. Economia e istituzioni dei beni comuni,* Roma, 2009.

[8] Ricordiamo la L. 11 novembre 2011, n. 180, nota come 'Statuto delle imprese, la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che definisce, ai commi 376 -384, una nuova figura di società, la *società benefit* nella quale si realizza un connubio tra lucro e beneficio comune, su cui vedi A. Frignani, P. Virano, *Le società benefit davvero cambieranno l'economia?*, in *Contr. e impr.,* 2,

Non è un caso che, a partire dal 2000, anche in ambito europeo, si sia cominciato a parlare di Responsabilità Sociale di Impresa o *Corporate Social Responsibility* (d'ora in avanti CSR),[9] per la realizzazione di una cultura imprenditoriale che richiede integrazione tra etica e *business*.

È evidente che, sul piano teorico, questa integrazione, auspicata dai sostenitori della CSR,[10] spinge verso un rinnovamento della cultura imprenditoriale ma si scontra con una realtà fortemente assoggettata alla logica del profitto.[11]

Sul piano normativo nazionale risaltano sia la disciplina dell'impresa sociale, su cui torneremo, contenuta in Italia nel D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155,[12] sia la L. 106 del 2016 di delega al governo[13] e, quindi, il recente D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, che inserisce le imprese sociali tra gli enti del terzo settore. Occorre tener presente anche la novità rappresentata dall'introduzione delle società sportive dilettantistiche lucrative ad opera della Legge di bilancio 2018, il cui obiettivo, dichiarato nella relazione illustrativa, è quello di superare la distinzione tra *sport* dilettantistico e professionistico, fondata sulla non lucratività del primo.[14]

2017, 503 (commento alla normativa).Vedi, anche, L. Ventura, *Benefit corporation e circolazione dei modelli: le società benefit un trapianto necessario?, ivi*, 2016, 1167. E ancora la L. 106/2016: Riforma del terzo settore.

[9] L'intreccio tra responsabilità sociale d'impresa e organizzazioni sportive ha interessato la comunità scientifica internazionale ormai da anni. Basti ricordare la Comunicazione della Commissione della Comunità europea, Libro Verde, *Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale d'impresa,* Bruxelles, 18 luglio 2001, 366, e la successiva Comunicazione, *Una rinnovata strategia comunitaria sulla responsabilità sociale d'impresa per il periodo 2011-2014*, Bruxelles, 25 ottobre 2011. Nel Libro verde si definisce la responsabilità sociale d'impresa "integrazione, su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate", e nella Comunicazione del 2011 si mette l'accento sulle conseguenze che la responsabilità sociale ha sulla società. Sul punto cfr. G. Esposito, *La responsabilità sociale nelle organizzazioni sportive*, Roma, 2012. Cfr., anche, J. Genzale, *Sport and Social Responsibility*, in *Sport Business Journal,* 2006, 34; G. Silvestro, *L'impresa sociale, una nuova veste del fenomeno sportivo?,* in *Riv. Dir. Ec. Sport*, 3, 2013, 51-64. Ma vedi anche Aa.Vv., *Lo sport responsabile – dal marketing alla rendicontazione sociale*, Atti del Convegno tenutosi presso l'Università di Parma il 20 gennaio 2007.

[10] I sette punti delle linee guida della *Responsabilità sociale d'impresa* possono essere tutti applicabili al mondo dello sport che si muove tra etica e *business*: si va, infatti, dalla *accountability*, come capacità di rispondere agli impatti sulla società, sull'economia e sull'ambiente, alla trasparenza (nelle decisioni che incidono sugli stessi aspetti), al comportamento fondato sui valori dell'onestà, equità e integrità, ma anche al rispetto della legalità e delle norme internazionali di comportamento, e infine, molto importante, al rispetto dei diritti umani in tutti i loro aspetti, diritti civili e politici, economici, sociali e culturali e i diritti sul lavoro. A proposito di questi ultimi si ha una ulteriore precisazione relativa ai rapporti e alle condizioni di lavoro, alla protezione sociale, al dialogo sociale, alla salute e sicurezza sul lavoro, allo sviluppo delle risorse umane e formazione sul luogo di lavoro.

[11] Cfr. M. Libertini, *Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell'impresa*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 3, 2013.

[12] G.U. del 27.04.2006, n. 97.

[13] G.U. del 18.06.2016, n. 141.

[14] La legge di bilancio (G.U. del 29.12.2017, n. 302) prevede la possibilità di esercitare attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro

Si impone un approfondimento del significato della voce 'profitto' in funzione della creazione di un 'capitale sociale' fondamentale per la vita della collettività, che diventa, a sua volta, strumentale ai fini della crescita economica di una collettività intesa in senso ampio.[15] Infatti, qualunque tipo di organizzazione – e a maggior ragione quella sportiva – è un fenomeno dinamico al cui interno non si possono scindere le problematiche economiche da quelle umane e sociali.[16] Del resto, è evidente che nessun sistema può considerarsi autoreferenziale e prescindere da forme di 'capitale sociale', quali i beni relazionali, che si sviluppano e maturano in circuiti sottratti alla logica propria dell'economia.[17]

Come ricordato, l'associazione volontaria quale è l'impresa sportiva realizza finalità sociali legate a valori etici con un ruolo attivo di promozione sociale e di salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente naturale. E l'associazionismo volontario coinvolge i partecipanti nel processo decisionale e per questo dà luogo a una gestione equilibrata e sociale.[18]

Qualunque sia l'interprezione della nozione di "capitale sociale"[19] possiamo renderci conto di come l'associazione sportiva viva e prosperi in virtù delle abilità

V del Codice civile (art. 1, comma 353), stabilendo alcune clausole da inserire a pena di nullità negli statuti (comma 354). La legge prevede benefici fiscali e da disposizioni sui rapporti di lavoro all'interno di queste associazioni. Per un confronto con la normativa del Terzo settore, vedi A. Mazzullo, *La rivoluzione delle società sportive dilettantistiche "con scopo di lucro"*, in *Il fisco*, n. 45/2017, 4326.

[15] Sul 'capitale sociale' vedi R. Iannone, *Il capitale sociale. Origine, significati e funzioni,* Milano, 2006; C. Trigilia, *Capitale sociale e sviluppo locale*, in A. Bagnasco-F. Piselli-A. Pizzorno-C. Trigilia (a cura di), *Capitale sociale: istruzioni per l'uso*, Bologna, 2002. Il concetto di 'capitale sociale' indubbiamente risente ancora di un deficit di elaborazione teorica. Cfr. D. Tosini, *Capitale sociale: Problemi di costruzione di una teoria,* ricerca svolta presso l'Università di Trento. Ma cfr. M. Pendenza, *Teorie del capitale sociale,* Soveria Mannelli, 2008, che ricostruisce i significati di un concetto che va sempre più precisandosi anche in Italia.

[16] Lo stretto rapporto tra sportivo e organizzazione deve, infatti, far riflettere sull'importanza della qualità dei rapporti che si instaurano tra i diversi interlocutori al fine della produzione del consenso e quindi del sostegno. Su questo punto occorre ricordare R.D. Freeman, *Strategic Management: A stakeholder approach*, Cambridge, 2010.

[17] S. Zamagni, *Impresa responsabile e mercato civile*, Bologna, 2013; Id., *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, Bologna, 2004.

[18] A questo proposito si può ricordare l'importanza del bilancio sociale, attraverso il quale l'ente che lo adotta rende conto alla collettività, ai soci e agli altri enti interlocutori delle sue strategie, delle sue attività, dei risultati ottenuti con riferimento anche alla sua missione statutaria e alle previsioni contenute nel bilancio preventivo, in modo da realizzare un continuo e costruttivo dialogo. Sul bilancio sociale cfr. F. Manni, *Il bilancio sociale nello sport professionistico*, in Giornata di studi su *"La responsabilità sociale delle organizzazioni dello sport",* Roma, 13 gennaio 2006, in *EconomiaAziendale*^{2000}*web* – n. 2/2006.

[19] "L'insieme di quegli elementi dell'organizzazione sociale – come la fiducia, le norme condivise, le reti sociali – che possono migliorare l'efficienza della società nel suo insieme, nella misura in cui facilitano l'azione coordinata degli individui", sia che, ricorrendo alla visione individualistica, lo definiamo attraverso la sua funzione, vale a dire come "una varietà di diverse entità che hanno due caratteristiche in comune: consistono tutte di alcuni aspetti della struttura sociale e agevolano determinate azioni degli individui che si trovano dentro la struttura" (R. Putnam, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton (NY), 1993).

specifiche e delle capacità relazionali dei suoi attori, quindi della collaborazione continua nella gestione, anche grazie al consenso che riesce a suscitare nei suoi supporters. Ciò ricordato, il capitale di un'associazione sportiva, o impresa che sia, non può far riferimento solo a finalità ideali o solo a elementi che camuffano la loro economicità, ma deve mettere insieme il capitale economico e quello umano che investe tutti coloro che vi sono coinvolti.

Per inquadrare la responsabilità degli enti e delle associazioni sportive, bisognerà tener presenti le finalità dello sport, in particolare l'utilità sociale, legittimante la stessa autonomia del sistema sportivo. Naturalmente, non si può prescindere dalla normativa sempre *in progress*, che investe lo sport e la sua organizzazione, che vede, da una parte, il movimento di ingenti capitali e imprese e, dall'altra, l'assenza di fini di lucro. Da qui l'attenzione all'associazionismo sportivo e alle sue prospettive in un contesto di tentativi di trasformazioni del panorama normativo che investe il terzo settore, chiamato a svolgere compiti sociali e a realizzare un rapporto continuo con la collettività, anche attraverso strumenti di dialogo con essa.

2. Le finalità dello sport tra dichiarazioni di principi e realtà

Dalla Risoluzione 32/30 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ad oggi molte sono state le dichiarazioni tendenti a riconoscere un diritto allo sport con finalità di ordine sociale, culturale, sanitario e perfino di strumento di pace e solidarietà.[20]

Le Nazioni Unite riconoscono il diritto allo sport e lo collegano alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.[21] Pertanto, il diritto allo sport può essere annoverato sia tra i diritti di seconda generazione (economici, sociali e culturali), il cui esercizio contribuisce al miglioramento delle condizioni di vita del cittadino, che tra quelli di terza e quarta generazione, in quanto la ampiezza e complessità del fenomeno ne fanno non solo uno dei temi economici, sociali e culturali ma anche un veicolo di solidarietà e pace, senza dimenticare i riflessi sportivi della bioetica e delle manipolazioni genetiche.[22]

---

[20] Nazioni Unite, *Risoluzione* 32/30 del 16 dicembre 1977: "... Tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono indivisibili ed interdipendenti... la piena realizzazione dei diritti civili e politici senza il godimento dei diritti economici, sociali e culturali è impossibile... le questioni relative ai diritti umani vanno esaminate globalmente, tenendo conto sia del contesto generale delle varie società in cui si pongono sia le necessità di promuovere la piena dignità della persona umana insieme allo sviluppo e al benessere della società". Cfr., sul punto, B. Conforti, *Le Nazioni Unite*, Padova, 1986.

[21] Questo riferimento è esplicito nel dossier delle Nazioni Unite *"Women, Gender Equality and Sport". Division for Advancement of Woman. Department of Economic and Social Affairs*, New York, dicembre, 2007.

[22] Ai diritti di prima generazione (diritti civili e politici), e a quelli di seconda generazione (diritti economici, sociali e culturali), si accompagnano quelli di terza generazione (diritti di solidarietà e pace) e di quarta generazione (diritti legati al campo delle nuove tecnologie di comunicazione, alla bioetica e delle manipolazioni genetiche). Un tema che andrebbe approfondito è proprio quest'ultimo soprattutto con riferimento all'ingegneria bioetica e alle problematiche che, per lo sport, sorgono di fronte a tutte le possibilità che le tecniche offrono.

La *Carta Internazionale dello Sport e dell'Educazione Fisica* dell'UNESCO,[23] all'Art. 1, ha riconosciuto "L'educazione fisica e lo sport costituiscono un elemento essenziale dell'educazione permanente nel sistema globale di educazione (...) debbono sviluppare le attitudini, la volontà e la padronanza di sé e di ogni essere umano e favorire la piena integrazione nella società (…)".

Ma, soprattutto, all'Art 3.3 si legge: "Lo sport competitivo (…) deve essere libero da ogni influsso di interessi commerciali basati sulla ricerca del profitto". A tal fine, col successivo Art. 9, l'UNESCO chiama a raccolta i poteri pubblici, a tutti i livelli, e gli organismi non governativi specializzati a "favorire le attività fisiche e sportive il cui valore educativo è più manifesto. Il loro intervento deve consistere nel fare applicare le leggi ed i regolamenti, fornire un'assistenza materiale ed adottare tutte le misure di incoraggiamento, stimolo e controllo". Analoghi inviti si trovano anche nella Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, adottata a New York il 18 dicembre 1979.[24]

Ma il tema dello sport si afferma definitivamente come oggetto di politica internazionale a partire dalla Risoluzione 48/11 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che avvia una prassi biennale di risoluzioni che hanno come argomento lo sport e che lo collegano al diritto alla pace.[25]

Ricordiamo anche che, nel 2007, la *Commissione Etica* del CIO ha stabilito che "la salvaguardia della dignità della persona è un'esigenza fondamentale

---

[23] UNESCO, *The International Charter of Physical Education and Sport*, adottata dalla Conferenza Generale nella XX sessione, 21 novembre 1978, Parigi, in *www.unesco.org*. Dopo aver espresso una lunga serie di convincimenti relativi all'importanza dello sport per lo sviluppo sociale degli individui, per il miglioramento della qualità della vita, per lo sviluppo dei popoli e per i rapporti tra i popoli e tra gli individui, dopo aver chiarito anche il dovere che i paesi industrializzati hanno nei confronti dei paesi in via di sviluppo e nei confronti delle risorse del pianeta – sottolineando l'importanza per la pace e per l'amicizia tra i popoli della cooperazione tra le organizzazioni internazionali governative e non governative responsabili dell'educazione fisica e dello sport – attribuisce alla Carta lo scopo di "esortare i governi, le organizzazioni non governative competenti, gli educatori, le famiglie e gli individui stessi ad ispirarvisi, a diffonderla ed a metterla in pratica".

[24] Due sono gli articoli che citano espressamente lo sport: l'Art. 10: "Gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini in materia di istruzione e in particolare per garantire, su una base di uguaglianza tra uomini e donne... le medesime opportunità di partecipare attivamente agli sport e all'educazione fisica"; l'Art. 13: "Gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione contro le donne in altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare gli stessi diritti, su una base di uguaglianza tra uomini e donne, e in particolare... il diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sport ed a tutte le forme di vita culturale". Sia detto per inciso la discriminazione di genere persiste in Italia malgrado le dichiarazioni e le normative specifiche.

[25] Nazioni Unite, *Risoluzione dell'Assemblea generale* 48/11 del 25 ottobre 1993. Questo primo atto reca il titolo "Costruire un mondo migliore e più pacifico attraverso l'ideale Olimpico". Esso mette in evidenza la vicinanza di scopi tra il sistema delle Nazioni Unite e il Movimento Olimpico, riconoscendo che lo scopo del Movimento Olimpico è quello di "costruire un mondo migliore e più pacifico educando la gioventù di tutto il mondo attraverso lo sport, praticato senza discriminazioni di alcun genere", che il Comitato Olimpico internazionale (di seguito CIO) è un soggetto attivo nella politica di mantenimento della pace e, a tal fine, esorta i soggetti sportivi e non a collaborare alle iniziative di pace promosse da questa organizzazione.

dell'Olimpismo che non ammette alcuna discriminazione tra i partecipanti per ragioni di razza, sesso, appartenenza, religione, opinione filosofica o politica, situazione familiare o di qualsivoglia altra natura".[26]

Riconoscere il diritto allo sport significa, dunque, fare un passo avanti, attivando nuove forze ed energie nella battaglia per la promozione dei diritti umani,[27] in tutti i suoi aspetti.[28]

Anche la dichiarazione n. 29, allegata al Trattato UE di Amsterdam, sposta l'attenzione dal piano economico a quello relazionale ed educativo dello sport, proprio nel momento in cui la realtà del fenomeno sembra virare verso gli aspetti professionali e economicistici.[29]

3. Il principio dell'utilità sociale

La finalità sociale attribuita allo sport deve far riflettere sull'importanza del principio dell'utilità sociale e del suo riscontro a livello normativo.[30] In un contesto in cui il fattore economico/commerciale dello sport e delle stesse associazioni e enti sportivi ha acquisito una rilevanza drammatica, l'Art. 41 della Costituzione ricorda che l'iniziativa economica "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo di recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". L'articolo parla di iniziativa *economica*, ma parte della dottrina ha posto attenzione su di esso con riferimento all'autonomia privata.[31]

---

[26] CIO, *Ethics*, Losanna, 2007, 13.

[27] Cfr., in proposito, E. Greppi, *Lo sport e i diritti umani*, in E. Greppi-M. Vellano (a cura di), *Diritto internazionale dello sport*, Torino, 2005, 143-165. Lo sport, col suo linguaggio, popolare e transnazionale, arriva, infatti, al cuore di molti problemi con immediatezza e semplicità. È caratterizzato da neutralità, ed è sottoposto alle medesime regole in tutto il mondo. Inoltre, è un'attività 'superflua', poiché non indispensabile nel quadro generale delle relazioni internazionali ma, proprio per questo, potente mezzo di aggregazione intorno ad un nucleo di valori e principi che rendono la comunità degli sportivi una comunità più vasta di quella delle Nazioni Unite.

[28] Cfr. M.C. Vitucci, *La tutela dei diritti umani nello sport e la promozione di essi attraverso lo sport*, in *Rivista della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università degli Studi di Palermo*, I, 2008, 73-84. Su questo argomento, cfr. anche A. Stelitano, *Sport e diritti umani*, in J. Tognon-A. Stelitano (a cura di), *Sport Unione Europea e diritti umani. Il fenomeno sportivo e le sue funzioni nelle normative comunitarie e internazionali,* Padova, 2011, 201-221.

[29] In generale occorre ricordare che la tutela della persona è obiettivo primario del diritto privato europeo sia sul piano legislativo che su quello giurisprudenziale. Basti ricordare le normative antidiscriminatorie e le direttive sull'eguaglianza razziale (dir. 00/43).

[30] Non sempre si riscontra uniformità di vedute sul significato della formula 'utilità sociale'. Nel dibattito sul punto, iniziato già durante l'Assemblea costituzionale, sono intervenuti, fra gli altri, in tempi non recenti, C. Mortati, *Il diritto al lavoro secondo la Costituzione (natura giuridica, efficacia, garanzie*), 1953, ora in Id., *Problemi di diritto pubblico nell'attuale esperienza costituzionale repubblicana. Raccolta di scritti*, t. III, Milano, 1972. V. Spagnolo Vigorita, *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico,* Napoli, 246-250, identifica l'utilità sociale con il concetto di 'benessere economico collettivo'; vedi anche M. Luciani, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale,* Padova, 1983, 133.

[31] Si vedano, tra gli altri, C.M. Bianca, *Diritto civile,* III*, Il contratto*, Milano, 2015; G. Benedetti, *Negozio giuridico e iniziativa economica privata*, in *La civilistica italiana dagli anni '50 ad oggi,*

L'utilità sociale è collegata strettamente alla libertà, sicurezza e dignità umana, tutti temi che nello sport rivestono grande importanza anche per il loro collegamento con il diritto fondamentale allo sport. Possiamo considerare l'utilità sociale come limite ma anche come la stessa ragion d'essere della tutela riservata all'iniziativa privata. In questa seconda accezione si colloca parte importante della dottrina,[32] ma anche alcune sentenze della Corte Costituzionale.[33] Per scopi di utilità sociale nasce la tutela degli strumenti mediante i quali l'iniziativa economica dei privati si realizza. Da qui il comma 3 dell'Art. 41, sul cui significato molto si è discusso.

L'utilità sociale segna, dunque, il limite dell'iniziativa privata ma anche la ragione del suo riconoscimento e si tratta di un limite che lo stato (comma 3) può spostare in relazione alle circostanze socio-politiche, ma non può mai varcare.[34] Il termine è soggetto, comunque, ad interpretazioni, come si può notare anche guardando alla giurisprudenza costituzionale e alla dottrina che hanno sempre messo in evidenza la polivalenza ed elasticità della nozione. Essa apparterrebbe al novero delle clausole elastiche della Costituzione, che si ribellano alla 'pietrificazione'

Atti del congresso dei civilisti italiani tenuto a Venezia, 23-26 giugno 1989*,* Padova, 1991, 316; V. Roppo, *Il contratto*, Milano, 2011. Ma, per una opinione diversa, L. Ferri, *L'autonomia privata*, Milano, 1959, 314, per il quale il concetto di iniziativa economica è più ampio di quello di autonomia privata, e più ristretto di quello di autonomia negoziale, in quanto esistono negozi giuridici che non rientrano nell'ambito dell'iniziativa economica privata. Vedi anche M. Nuzzo, *Utilità sociale e autonomia privata*, Milano, 1974; P. Perlingieri, *Autonomia negoziale e autonomia contrattuale*, Napoli, 2000. C'è chi sostiene che la libertà di iniziativa economica privata si riferirebbe soltanto all'esercizio di un'attività imprenditoriale. Più consono alla complessità dell'Art. 41 sembra l'orientamento diverso, che troviamo anche in alcune sentenze della Corte costituzionale che estendono questa libertà ad ogni attività da cui possa derivare un vantaggio economico per chi la svolge. Per un approfondimento sul ruolo dell'autonomia negoziale nella determinazione dell'utilità sociale, vedi S. Mazzamuto, *Libertà contrattuale e utilità sociale*, in *Europa e diritto privato,* 2011: "L'odierno regresso del concorso pubblico nella produzione di beni e servizi a favore del mercato su base concorrenziale e l'alleggerimento dello Stato sociale sembrano favorire in prospettiva una combinazione rinnovata di autonomia privata e utilità sociale, che potrebbe essere etichettato come utilità sociale per delega".

[32] In tal senso si esprimeva già C. Mortati, *Il lavoro nella Costituzione*, in *Riv. dir. lav*., I, 149; ma vedi anche L. Micco, *Lavoro e utilità sociale nella Costituzione*, Torino, 1966, 258.

[33] Sulla effettiva sussistenza dell'utilità sociale nel contesto italiano e sui mezzi per perseguirla si vedano sent. Cost., 5 ottobre 1983, n. 300, in *Giur. cost*., 1983, 1858; Cost., 25 marzo 1988, n. 446, in *Giur. Cost*., 1988, 2049; Cost., 28 gennaio 1991, n. 63, in *Giur. Cost*., 1991, 472.

[34] F. Galgano, *Le istituzioni dell'economia capitalistica*, Bologna,1980, ricorda che l'"utilità sociale" opera come limite alla libertà di iniziativa economica e, quindi, alla ricerca del profitto. Ma, aggiunge, che tale limite, toccando una delle "libertà fondamentali" dell'individuo qual è, nei sistemi capitalistici, la libertà di iniziativa economica, può essere posto solo dalla legge. Sull'Art. 41 Cost., cfr. A. Baldassarre, *Iniziativa economica privata*, in *Enc. Dir*., Vol. XXI, 582; F. Galgano, *Sub Art. 41*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Rapporti economici,* t. II, *Art. 41-44,* Bologna-Roma, 1982, 1; M. Luciani, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Padova, 1983; G. Oppo, *L'iniziativa economica*, in *Rivista di diritto civile*, 1988, I, 309. Cfr. anche sentenza Cost., 23 aprile 1965, n. 30, in *Giur. cost*., 1965, 283. Sul giudizio di meritevolezza cfr. S. Patti, *La ragionevolezza nel diritto civile*, in *Rivista trimestrale*, 2012, 1, 1.

degli enunciati per mantenere la Costituzione stessa all'altezza dei cambiamenti dell'esperienza giuridica, economica e sociale.[35]

4. La normativa nazionale ed europea

In parallelo con la legislazione 'speciale', a partire dagli anni ottanta, il legislatore italiano ha disciplinato settori dell'autonomia privata, tra cui alcuni aspetti del mondo sportivo – si pensi solo alla L. 91/81 –, superando la logica codicistica.[36]

Una rilettura dell'Art. 41 della Costituzione tende, oggi, a riconoscere all'iniziativa che si concretizza anche a livello imprenditoriale un ruolo costruttivo per realizzare una società più giusta e vivibile.[37]

Il legislatore nazionale e l'ordinamento sportivo hanno dovuto adeguarsi alle decisioni della Corte di giustizia e trasporre le direttive europee. Il primo necessario adeguamento è dovuto alla sentenza Bosman,[38] che riguardava, come noto, la libera circolazione dei lavoratori, la concorrenza e i regolamenti sul trasferimento dei calciatori e le indennità.

A seguito di essa il legislatore nazionale ha emanato la L. 586/96 che apportava modifiche significative alla L. 91/81, sia per quanto riguardava le finalità perseguite dalle società sportive, sia per quanto riguardava i controlli cui esse dovevano sottostare. Soprattutto, la L. 586/96 sopprimeva il divieto di distribuire utili, di cui all'Art. 10 della L. 91/81, e introduceva la previsione che la società potesse svolgere "esclusivamente attività sportive e attività ad esse connesse o strumentali", imponendo l'obbligo di reinvestire una quota degli utili, pari ad almeno il 10%, nelle scuole giovanili di addestramento. Nascevano, così, le società sportive di capitali con scopo di lucro e si introduceva, per il professionismo, una causa lucrativa che consentiva l'applicabilità di tutte le norme relative anche alle società sportive. La L. 586/96 ha dato inizio ad una serie di interventi sempre più spesso – se non solo – di carattere occasionale, asistematici e emergenziali da parte del legislatore che hanno segnato la fine della pretesa di immunità dello sport, facendo però perdere stabilità normativa al settore.

Significativa in materia dilettantistica – dopo la L. 16 dicembre 1991, n. 398 –, è stata la L. 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per l'attività sportiva

---

[35] Cfr. C. Pinelli, *Attualità dell'Art. 41 Cost., con particolare riferimento alla 'utilità sociale'*, Centro di riforma dello stato, 14 ottobre 2011.

[36] Per un approfondimento, cfr. F. Macario, *L'autonomia privata,* in L. Nivarra (a cura di), *Gli anni Settanta del diritto privato*, Milano, 2008, 119; cfr. anche Id., *L'autonomia privata nella cornice costituzionale: per una giurisprudenza evolutiva e coraggiosa*, in *Questioni di giustizia*, 4, 2016, 54. Sui rapporti tra causa e meritevolezza, cfr. P. Barcellona, *Diritto privato e processo economico*, Napoli, 1973, 197.

[37] N. Buonocore, *L'impresa*, in V. Buonocore (a cura di), *Trattato di diritto commerciale*, Torino, 2002. Vedi anche L. Di Via, *L'impresa,* in Aa.Vv., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico,* cit., 254.

[38] Corte di Giustizia, sentenza del 15 dicembre 1995, causa-415/93, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL c. Bosman et al*.

dilettantistica), il cui Art. 90, definisce le forme degli enti che svolgono attività sportiva dilettantistica. Si tratta, quindi, di un intervento in materia societaria che ha consentito alle associazioni sportive "di non assumere lo *status* di società di capitali aventi natura commerciale, pur senza fine di lucro, e, dall'altro, di ostentare un dilettantismo formale a fronte di un professionismo sostanziale".[39] Successivamente, la L. 128 del 21 maggio 2004 ha delineato i contenuti degli statuti e i contorni giuridici degli enti sportivi, lasciando non risolti alcuni nodi fondamentali, quali ad esempio le conseguenze in termini di commercializzazione della organizzazione societaria, la qualificazione di professionismo, la sussistenza del vincolo sportivo, il divieto di lavoro per lo sportivo non professionista, ecc.

Con la ben nota sentenza Bernard,[40] la Corte di giustizia si è orientata verso una visione dello sport in cui ha rilievo anche la sua funzione socio-educativa e non più soltanto la sua dimensione economica. La pronuncia riconosce, in primo luogo, il principio secondo cui le società calcistiche possono richiedere il pagamento di una indennità per i giovani giocatori di cui abbiano curato la formazione, quando questi sottoscrivano un contratto con una società diversa. In seconda battuta, però, sancisce anche che l'importo di tale indennità dovrà essere determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Questa è la prima decisione della Corte di giustizia dopo il riconoscimento, presente nel TFUE, della specificità dello sport e della competenza delle istituzioni europee ad adottare azioni positive. Ed è proprio questa specificità a spingere a inquadrare l'organizzazione societaria sportiva tenendo presente la sua realtà con riferimento ai suoi risvolti economici che non possono andar disgiunti dalle sue finalità.

In Italia ha rilievo la normativa sul *non profit* e potrebbe avere rilievo anche la più recente normativa sull'impresa sociale prevista dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 che, si ricorda, non introduce un nuovo tipo societario. Inoltre, la qualifica di impresa sociale è connotata di un carattere di eventualità e acquisirla dipende dalla volontà delle organizzazioni che ne hanno i requisiti. Essa tende a disciplinare un sociale che fa ormai parte integrante del sistema e del suo tessuto economico e che trova il suo fondamento nel principio di sussidiarietà e nello sviluppo del terzo settore.[41] A questo settore, bisognoso di un apparato gestionale funzionale,

---

[39] V. Bassi, *Il regime fiscale delle società e delle associazioni sportive e delle associazioni sportive dilettantistiche (comprese le società sportive dilettantistiche)*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, I, 2007, 61.

[40] Corte di Giustizia, sentenza del 16 marzo, causa C-325/08. Cfr., a riguardo, M. Colucci, *Gli atleti italiani: liberi di formarsi, liberi di giocare? Il vincolo sportivo e le indennità di formazione alla luce delle sentenze Bernard e Pacilli*, in *Riv. Dir. Ec. Sport,* 1, 2011, 13. Vedi anche M. Colucci, *The Bernard case: Sport and Training Compensation*, in *Sports Law and Policy Centre*, 2010.

[41] La L. 106/2016 definisce il terzo settore al comma 1 dell'Art. 1: "Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi". L'Art. 6 della L. n.106/2016, nel delegare il Governo a dettare una disciplina specifica delle imprese

la Legge tende a dare ulteriori strumenti operativi, rispetto alla L. 13 giugno 2005, n. 118. Soprattutto sembra temperare la dicotomia tra gli enti del libro I e quelli del libro V c.c., e ciò anche se la si collega con alcune disposizioni in materia fiscale che hanno consentito ad associazioni e fondazioni l'esercizio di attività commerciali se pure entro limiti precisi.[42] L'Art. 1 della Legge stabilisce: "Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4".[43] Il già citato D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 inserisce le imprese sociali tra gli enti del terzo settore.

Il D.Lgs. 155, pur non nominando espressamente lo sport, indica i settori nei quali è presente l'attività sportiva (ad esempio la lettera d) educazione, istruzione e formazione e la lettera l) formazione extrascolastica). Si tratta di settori, peraltro richiamati tutti nel D.Lgs. n. 117, che riguardano proprio quelle funzioni culturali e sociali che sono sempre inserite tra le finalità dello sport e che lo pongono in un'area che non collima col mercato, ma che con questo deve confrontarsi, e che fanno emergere una affinità di fondo tra i valori alla base del fenomeno sportivo e quelli dell'impresa sociale. Se la missione dell'attività sportiva è anche la produzione di valori e di plusvalenze sociali, i soggetti devono essere in grado di interagire col mercato in un contesto che, se non consente la piena aderenza a questo nelle sue forme comuni, ne crea, comunque, una sua particolare forma che col primo deve confrontarsi. L'associazionismo sportivo, decisamente portatore di valori sociali, ma anche necessitato a sopravvivere nel mercato, si è mostrato scettico rispetto a questa possibilità che pure avrebbe potuto, con opportuni nuovi e chiarificatori interventi del legislatore,[44] contribuire a risolvere alcune criticità dell'associazionismo, tra cui l'asimmetria delle posizioni.

---

sociali, avente come obiettivo quello di fissare i settori relativi ad attività di interesse sociale entro cui esse possono operare, prescrive, fra i criteri direttivi, che l'impresa sociale venga qualificata come una "organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1", che "destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di cui alla lettera d)", che "adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti", che "favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività" e che "quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore" (comma 1, lett. a).

[42] Cfr. G. Silvestro, *L'impresa sociale. Una nuova veste del fenomeno sportivo?,* cit., 52.

[43] Sull'impresa sociale cfr. M.R. De Giorgi (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa sociale*, Padova, 2007. Cfr. anche, C. Borzaga-L. Fazzi (a cura di), *Le imprese sociali*, Roma, 2011; A. Picciotti, *L'impresa sociale per l'innovazione sociale. Un approccio di management*, Milano, 2013. Nota, tuttavia, G. Silvestro, *L'impresa sociale. Una nuova veste del fenomeno sportivo*, cit., 54, come il fenomeno sportivo abbia reagito timidamente alla possibilità di assumere la qualifica *de qua,* a causa dello scetticismo degli operatori.

[44] Vedi a riguardo A. Mazzullo, *Impresa sociale '3.0'*, in *Enti non profit*, 10, 2013, 34 il quale ritiene che lo scarso successo della normativa sull'impresa sociale sia dovuta proprio alla necessità di un ripensamento organico della normativa che tenga conto della "redistribuzione cappata degli utili" e di una "fiscalità di vantaggio e competitiva". Ma, a questo proposito vedi la legge di bilancio 2018 che potrebbe cercare di superare questa difficoltà.

Se facciamo riferimento ai "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale", *ex* Art. 2 della Costituzione, le istituzioni senza fine di lucro sono attività che per la sopravvivenza devono confrontarsi con la logica del mercato. Esse si affiancano, da un lato, allo stato e alle istituzioni pubbliche – impossibilitati a realizzare interamente le finalità di cui all'Art. 2 – e, dall'altro, al mercato – per definizione mirante al massimo rendimento economico. Si tocca qui anche il confine tra ordinamento pubblicistico e dimensione privatistica in un sistema basato su moduli organizzativi di tipo partecipativo, entro il quale si situava anche la legge sul volontariato (11 agosto 1991, n. 266)[45] che, riproponendo il tema del rapporto autorità (controllo) e libertà,[46] mirava a ridefinire il modello di organizzazione dello stato sociale.[47] Ma si tocca anche la distanza che separa ordinamento nazionale e Unione europea, in quanto il rapporto tra l'autonomia privata e l'ordinamento nel diritto europeo si trasforma in rapporto tra autonomia privata e mercato, per cui il limite posto alla libertà, che è rappresentato dalla regolazione del mercato, si traduce nella tutela del consumatore e nella tutela della concorrenza.[48]

Il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), all'Art. 10, punto 6, aveva inserito anche lo sport dilettantistico tra le attività di utilità sociale svolte dalle organizzazioni non lucrative. Si rileva, dall'insieme delle disposizioni, l'esclusività delle finalità di solidarietà e la possibilità di esercizio di attività connesse, qualora queste non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

---

[45] Sulla legge sul volontariato cfr. anche G. Clemente di San Luca, *Volontariato, non profit e beni culturali,* in *Federalismi.it*, 17 maggio 2017.

[46] Il legislatore, con tale legge, ha introdotto una deroga alla normativa lavoristica, attuando una vera e propria tipizzazione (Art. 2, comma 1, e Art. 3, comma 1) della fattispecie contrattuale del 'lavoro' volontario e gratuito, che ha reso superfluo il ricorso a categorie civilistiche ulteriori. L'Art. 2, comma 1, recita: "Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà". L'Art. 3, comma 1, recita: "È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti". Cfr. N. Lipari, *Il volontariato: una nuova dimensione culturale e giuridica del Welfare State*, in *Riv. dir. civ.,* 1982; P. Rescigno, *Autonomia privata e legge sulla disciplina del volontariato,* in *Giur. it*., III, 1993; Id., *Le 'non profit organizations' come formazioni sociali,* in G. Ponzanelli (a cura di), *Gli enti non profit in Italia*, Padova, 1994. Una circolare del Ministero del Lavoro sulla 'tutela della sicurezza dei lavoratori nello sport dilettantistico' (Circolare 19/A del 20/09/2010) esclude esplicitamente, anche se con riguardo al tema della sicurezza, l'equiparazione dello sportivo dilettante ai volontari che operano in favore dell'organizzazione di volontariato di cui alla L. 266/91, per cui sono previste delle tutele attenuate rispetto alle altre categorie di lavoratori per tutte le figure operanti a vario titolo in favore delle ASD e delle SSD.

[47] A tal proposito si può ricordare la sentenza Cost. del 28 febbraio 1992, n. 75, in *Giur. Cost.,* 1992, 404, che definisce la legge sul volontariato "la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale per il quale la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un'autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa".

[48] A. Zoppini, *Autonomia contrattuale, regolazione del mercato, diritto della concorrenza*, in A. Zoppini-G.Olivieri (a cura di), *Contratto e antitrust*, Roma-Bari, 2008.

Se l'attività diventa economica e come tale qualifica quella delle associazioni, quando essa agisce sul mercato, è evidente che gli enti *non profit* non possono essere esclusi dalla categoria delle imprese, dal momento che, comunque, per essi si fa riferimento all'esistenza di un mercato nel quale operano.

Nell'associazionismo sportivo, infatti, si è verificato molto spesso il fenomeno della trasformazione delle società sportive in imprese, legate tuttavia a un aspetto particolare del mercato e nel contesto di una sua trasformazione. È intervenuta una esigenza economicistica di sopravvivenza che si apre ad un mercato del tutto particolare e che deve, allo stesso tempo, conservare la finalità del *non profit*, senza dimenticare le sue caratteristiche e senza sottovalutare l'esistenza di una normativa endogena e di una giustizia domestica che fa capo all'organizzazione sportiva.

5. L'impresa sportiva

I punti di intersezione tra ordinamenti che possono diventare conflittuali si moltiplicano. Soprattutto sul tema dell'impresa si palesa la complessità del fenomeno sport in quanto al suo interno le situazioni si differenziano a seconda che ci si situi nell'ambito del professionismo o nel vasto e variegato macroambito del dilettantismo. Inoltre, nell'impresa sportiva, anche in virtù dello spazio riservato all'autonomia funzionale, si intrecciano diritto pubblico e diritto privato, scopi solidali ed esigenze economiche. Ne consegue che occorre operare un bilanciamento tra interessi opposti di tutela dell'iniziativa privata e di garanzia della sicurezza, della libertà e della dignità umana (Art. 41, comma 1 e 2 Cost.).

Come detto, associazionismo e volontarismo sono connaturati allo sport: ci si dedica allo sport per passione, per il bisogno di migliorare la propria fisicità, per inseguire finalità di solidarietà o culturali ecc., e anche con l'obiettivo di ottenere vantaggi di natura economica. Le ragioni soggettive possono essere molteplici. Ma per dedicarsi allo sport agonistico è necessario entrare a far parte dell'ordinamento sportivo e per praticare attività sportiva occorre continuità, collaborazione con una società che, organizzandosi, deve dotarsi anche di una sua capacità gestionale e che, a volte, acquista i connotati di impresa, almeno nel senso ampio che questa ha assunto nell'Unione Europea.[49]

Per la sentenza della Corte di giustizia del 1° luglio 2008, causa 49/07, il carattere sportivo di una regolamentazione non implica che l'attività sportiva possa sottrarsi all'ambito di applicazione delle norme sulla concorrenza.[50] La direttiva CE 2004/18, all'Art. 1, para. 8, a sua volta, ha precisato che "i termini 'imprenditore', 'fornitore', 'prestatore di servizi', designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato rispettivamente la realizzazione di lavori e/o opere prodotti o servizi".

---

[49] Sull'impresa sportiva cfr. A. Di Amato, *Prime osservazioni su nozione e statuto dell'impresa sportiva,* in Aa.Vv., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico,* cit., 489.

[50] Corte di giustizia, sentenza del 1 luglio 2008, causa 49/07. Al punto 41 della sentenza si legge: "secondo consolidata giurisprudenza della Corte, la nozione di 'impresa' comprende, nel contesto

Nel nostro contesto, sotto il profilo funzionale, l'impresa è l'attività imprenditrice, è una "organizzazione di elementi personali e reali operata in funzione di un risultato economico e attuata in vista di un intento speculativo dell'imprenditore".[51] Quando la loro attività incide sul mercato, anche gli enti *non profit* sportivi non possono essere esclusi dalla categoria delle imprese.[52]

I tipi di impresa si differenziano a seconda degli specifici assetti normativi regolati e degli interessi che intendono attuare.[53] E non v'è dubbio che il profilo funzionale consenta la valutazione dell'impresa con riferimento alla funzione perseguita dall'ordinamento. Ma quali i fini e quali gli ordinamenti a cui far riferimento? Sulle finalità dello sport si è detto. Per quanto riguarda gli ordinamenti occorre tener presenti gli aspetti normativi specifici e qui divergono finalità e interessi che si intendono attuare.

Nel campo dello sport una nozione di impresa che possa essere intesa come attività economica organizzata e professionalmente esercitata non si trova né nelle fonti internazionali, né in quelle comunitarie, né in quelle nazionali, né nello stesso ordinamento sportivo.[54] Tuttavia, il carattere imprenditoriale è, oggi, chiaramente connaturato all'attività di quelle società sportive che organizzano eventi e al fenomeno delle sponsorizzazioni e può far riferimento proprio all'Art. 41 Cost.

Quindi, in qualche modo, lo sport, anche in alcuni aspetti del fenomeno dilettantistico, non può fare a meno di entrare – ed è entrato – in un particolare mercato al quale deve adeguarsi, anche attraverso una qualche forma di attività economica che consenta la sua stessa sopravvivenza. Questa attività economica, che consiste anche nell'offerta di beni e servizi, investe tutti i soggetti che, in vario modo, vi partecipano, ed è caratterizzata dai risvolti particolari che concorrenza e competitività vi assumono[55] e che incidono sia sulla sua attività sia sulla sua organizzazione oltre che sui soggetti che vi sono coinvolti. Ne consegue che

---

del diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza, qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo *status* giuridico di tale attività e dalle sue modalità di finanziamento". Si legge nel dispositivo: "Una persona giuridica le cui attività consistono non soltanto nella partecipazione alle decisioni amministrative che autorizzano l'organizzazione di gare motociclistiche, ma anche nell'organizzare direttamente tali gare e nel concludere in tale contesto contratti di sponsorizzazione, di pubblicità e di assicurazione rientra nella sfera di applicazione degli Artt. 82 CE e 86 CE".

[51] G. Ferri, *Manuale di diritto commerciale,* Torino, 1986, 34 (ultima ed. a cura di C. Angelici, 2016).

[52] *Ibi*, 277: "il problema si presenta particolarmente stimolante in Italia dove la legge-quadro sul volontariato, 11 agosto 1991, n. 226, disciplinando le organizzazioni di volontariato all'Art. 3, comma 2, dispone che esse 'possano assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata ai loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico'….In questo caso si affrontano da una parte i principi della solidarietà, dall'altra quelli dell'incidenza di tali attività su settori nei quali esercitano la propria attività entità riconducibili alla categoria dell'impresa e come tali operanti in un regime di libero mercato".

[53] L. Di Via, *L'impresa*, cit., 264.

[54] Cfr. A. Di Amato, *Prime osservazioni su nozione e statuto dell'impresa sportiva,* cit., 489.

[55] Cfr., a riguardo, D. Gullo, *L'impatto del diritto della concorrenza sul mondo dello sport*, in *Riv. Dir. Ec. Sport,* 2007, 13.

l'impresa sportiva, decisamente *sui generis*, non può essere ricondotta negli schemi tradizionali.

È ormai opinione consolidata che l'Art. 2082 c.c. non implichi necessariamente "la concreta produzione di un guadagno e una determinata destinazione del lucrato, essendo sufficiente l'adozione di un metodo astrattamente lucrativo che consenta all'impresa di permanere e durare a lungo sul mercato".[56] Dunque, se a caratterizzare l'impresa è senza dubbio la sintesi tra organizzazione stabile e attività economica, è l'aggettivazione "sportiva" a mettere in luce alcune peculiarità relative alla vita e allo sviluppo delle associazioni sportive che possono essere qualificate come impresa.[57]

Mentre l'impresa tradizionale si sviluppa e sopravvive all'interno di un mercato libero e concorrenziale, anche se regolamentato, e può ingrandirsi e svilupparsi grazie alle sue strategie e alla sua capacità imprenditoriale, l'impresa sportiva ha un suo particolare tipo di mercato nel quale sopravvive attraendo spettatori, clienti e sponsors grazie ai suoi successi, che possono essere considerati un bene immateriale che crea possibilità di lucro, anche se strumentale. Ma proprio il divieto di distribuire gli utili ha creato difficoltà che lo stesso legislatore ha dovuto in parte correggere intervenendo agli inizi nel settore professionistico e più recentemente anche in quello dilettantistico.

L'impresa sportiva è caratterizzata da un tipo di organizzazione e di strumenti per la sua sopravvivenza che sono del tutto inusuali nella realtà economica comune. Basti pensare al 'titolo sportivo' che è, da un lato, un elemento fondamentale di avviamento dell'impresa sportiva e, dall'altro, un presupposto per la patrimonializzazione di *assets* di fondamentale importanza per l'organizzazione aziendale.[58] Se, apparentemente, esso ha un alto valore morale, nella realtà assume un valore commerciale di notevole importanza, riconosciuto anche dalla giurisprudenza[59] e ricostruito in dottrina quale diritto potestativo. Si tratta di un diritto assoggettato ad accertamento da parte delle Federazioni che riguarda non solo le condizioni tecniche e sportive ma anche quelle patrimoniali e finanziarie, che consentono la partecipazione ai campionati di competenza.

L'impresa sportiva fornisce qualcosa di più dei beni e dei servizi, in quanto essa vende spettacolo, passione, illusioni, speranze, identificazione, senso di

---

[56] *Ibi*, 491.

[57] G. Morbidelli, *Introduzione* alla Tavola rotonda *Caratteri dell'impresa sportiva*, in Aa.Vv., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico,* cit., 453.

[58] F. Criscuolo, *Impresa sportiva e interessi rilevanti*, in Aa.Vv., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico,* cit., 465. Cfr. anche *La qualificazione del c.d. 'titolo sportivo' nel trasferimento d'azienda nell'ambito di procedure concorsuali*, nota a sentenza Trib. Napoli, sez. VII, 25 febbraio 2010, a cura di C. Sottoriva, in *Società,* 2011, 7, 769. Cfr., anche, C. Cannella, '*Il trasferimento del 'titolo sportivo' di un club fallito nell'ordinamento sportivo statuale,* in *Riv. Dir. Ec. Sport*, 1, 2017, 174: "Il titolo sportivo pur costituendo un valore di carattere agonistico e bene non commerciabile può di fatto assumere un valore oggettivamente commerciale per le società professionistiche".

[59] Cfr. TAR Lazio, sez. III *ter*, 22 settembre 2004, n. 9668, e Trib. Napoli, sez. VII, 25 febbraio 2010.

appartenenza. Alimenta anche domanda e offerta di prodotti destinati alla fruizione delle masse, generando nuovi bisogni e moltiplicando beni e servizi. Ma essa si trova a dover anche assolvere ad un compito educativo, socializzante ecc., come ribadisce anche la L. 19 luglio 2007, n. 106,[60] ed è chiaro che tutto questo incide sulla sua organizzazione, sul suo rapporto col mercato e su quello che viene a crearsi tra società e atleta, sulle responsabilità che ad essa compete di realizzare restando attiva sul mercato, dal momento che lo stesso legislatore italiano contrappone alla logica della produzione "la logica della sovra-ordinazione pubblicistica degli organi associativi, ai quali è demandato l'interesse dell'intera collettività e di tutti i soggetti coinvolti".[61]

Il quadro normativo italiano ha subito una forte evoluzione con l'approvazione della L. 11 novembre 2011, n. 180, nota come 'Statuto delle imprese'. Con essa sembrerebbero recepite, anche se genericamente, alcune sollecitazioni della teoria della responsabilità sociale d'impresa. La legge all'Art. 1, comma 1, definisce "lo statuto delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione". Al comma 5, inserisce, tra le proprie finalità, quella di "promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività delle imprese e nei loro rapporti con le parti sociali".

All'Art. 2, comma 1, lett. p) inserisce, tra i principi generali, il riconoscimento e la valorizzazione "degli statuti delle imprese ispirati a principi di equità, solidarietà e socialità".

Il sistema imprenditoriale vive una fase di intensi mutamenti, per i quali il legislatore italiano ha riconosciuto il valore dell'impresa sociale al cui interno assume importanza il bilancio sociale. Tuttavia, non si può fare a meno di notare la discrasia tra prescrizioni normative, multilivello – non sempre tra di loro armonizzabili e molto spesso non accompagnate da misure atte a renderle operative – e comportamenti reali, la incoerenza tra le varie regolamentazioni, la insufficienza, sul piano promozionale, di alcune disposizioni nazionali. Chiaramente, la stessa normativa riguardante l'impresa sociale può avere effetti positivi solo se accompagnata da norme di incentivazione, quali possono essere vantaggi fiscali altrimenti non usufruibili, ma anche premi di varia natura legati alla qualità del bilancio sociale presentato.

---

[60] Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale. Pubblicata nella G.U., 25.07.2007, n. 171, a cui fa seguito il D.Lgs. 9 gennaio 2008, n. 9. La legge riconosce esplicitamente anche la specificità del fenomeno.

[61] M. Orlandi, *Mercato dei diritti sportivi?,* in Aa.Vv., *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico*, cit., 411.

Torna qui in evidenza il principio dell'utilità sociale *ex* Art. 41, col quale oggi si ritiene che il legislatore costituzionale abiliti l'ordinamento alla creazione di sottosistemi legislativi socialmente orientati, attraverso i quali aree a forte impatto sociale vengono sottratte ai principi del diritto dei contratti.[62]

È qui che si pone il problema della coerenza tra il riconoscimento e il rispetto dei diritti fondamentali, di cui alla normativa multilivello, e le prassi esistenti. Ricordiamo che il CONI ha il compito di dettare "nell'ambito dell'ordinamento sportivo", "principi per conciliare la dimensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale" (Art. 1, comma 5, Statuto) e quello di fare in modo che ogni giovane riceva una "formazione educativa o professionale complementare alla sua formazione sportiva" (comma 6). Colleghiamo questi principi col titolo IV dello Statuto CONI che riguarda le Federazioni sportive nazionali, dove si precisa che esse "sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità".

Gli statuti delle Federazioni devono rispondere ai requisiti previsti dallo Statuto del CONI (Art. 21). In particolare, devono avere un "ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI".

Ma molti statuti federali conservano al loro interno delle incoerenze proprio in relazione alla responsabilità a cui sono chiamati per il raggiungimento delle finalità loro proprie e per il rispetto dei diritti fondamentali. Basti ricordare la sopravvivenza del vincolo sportivo, che pure ha a che fare con la responsabilità sociale in relazione alla crescita dello sport,[63] la persistenza all'interno degli statuti della quasi totalità delle Federazioni non professionistiche – vale a dire quasi la totalità delle Federazioni – del divieto di prestare attività lavorativa sportiva per i dilettanti, la discriminazione generalizzata che si rileva per quanto riguarda la qualificazione del professionismo lasciata alle Federazioni. Il tema della responsabilità degli enti e associazioni sportive va guardato attraverso questi aspetti che riguardano le politiche e le strategie delle Federazioni, anche all'interno di un poco idoneo – e talvolta privo di coordinamento – strumentario normativo nazionale e comunitario.

---

[62] S. Mazzamuto, *Libertà contrattuale e utilità sociale,* cit*.,* 24, nota come l'utilità sociale possa ancora svolgere "il ruolo di limite dell'autonomia privata per garantire l'equilibrio sociale, ponendo un freno al dilagare del mercato concorrenziale in favore della segregazione del mercato di determinati beni volti al soddisfacimento dei diritti fondamentali dell'individuo". Aggiunge, in un confronto con le finalità del diritto europeo, come queste siano analoghe a quelle del nostro dettato costituzionale ma come il meccanismo normativo italiano sia sicuramente più aperto alla discrezionalità della politica proprio in virtù della clausola generale dell'utilità sociale *ex* Art. 41 Cost., la quale consente la creazione di sottosistemi legislativi di risposta alle esigenze sociali. Richiama, al riguardo, A.M. Gambino, *Beni extra mercato*, Milano, 2004, *passim*. Ma cfr. anche P. Barcellona, *Diritto privato e società moderna*, Napoli, 391.

[63] Sul vincolo cfr., tra gli altri, il già citato M. Colucci-M.J. Vaccaro (a cura di), *Vincolo sportivo e indennità di formazione. I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard.*

Conclusioni

Alla luce di quanto detto potrebbe forse essere rivisitata e rivalutata, oggi, l'autonomia delle Federazioni sportive nazionali, enti di diritto privato senza fini di lucro, che perseguono finalità di promozione dello sport e quindi devono svolgere, al pari di altre associazioni di diritto privato, anche attività di interesse pubblico. Si tratta di una chiamata alla responsabilità ai fini della promozione e organizzazione dello sport. In questa ottica, in un rinnovato modo di intendere le autonomie, esse dovrebbero operare da cerniera tra Stato, mercato e società civile, autoregolamentando un settore di cui conoscono fin le più minute pieghe.

L'azione di governo delle società sportive sia professionistiche che dilettantistiche è caratterizzata da una multidimensionalità nella quale si accomunano aspetti di natura economica e profili sociali, e nella quale la dimensione educativa, svolta attraverso la comunicazione e il dialogo tra generazioni, assume rilevanza fondamentale.[64] L'intreccio tra le finalità ampie dello sport e gli strumenti per la loro realizzazione è molto stretto. Da qui anche la domanda su quale possa essere in futuro lo strumento più idoneo a consentire che le Federazioni e le società sportive possano realizzare una gestione quanto più possibile funzionale e responsabile strettamente collegata con tutti i soggetti coinvolti, tenendo conto dei valori umani (che lo sport deve veicolare), di quelli sportivi (che esaltano la competitività) e, infine, di quelli finanziari e patrimoniali (fondamentali sia perché strumentali alle stesse finalità dei primi sia per la stessa sopravvivenza degli enti e delle associazioni).

L'impresa sociale, accrescendo la fiducia del pubblico verso i soggetti coinvolti in essa a vario titolo, potrebbe generare e contemporaneamente disporre di quel 'capitale sociale' di cui si è parlato. Essa potrebbe svolgere quelle attività di interesse generale proprie dello sport, assumendo, attraverso il bilancio sociale, una tecnica di controllo delle attività private nella nuova dimensione di un'economia di mercato 'regolata'.

Il mancato successo nello sport dilettantistico della legge sull'impresa sociale è probabilmente legato, da un lato alla difficoltà di modificare aspetti culturali, dall'altro, oltre che alla difficoltà di coordinare tra di loro le varie normative sul *non profit*, anche alla mancanza di concreti incentivi (non solo fiscali, ma anche premiali) legati all'impegno nelle politiche sociali che pure le associazioni sportive dovrebbero perseguire. Si tratta di una difficile conciliazione cui non sfugge l'intera regolamentazione dell'impresa sportiva configurata come un soggetto in grado di competere sul mercato, senza l'incentivo del profitto, ponendosi anche come soggetto di produzione di beni di rilevanza sociale. Se non esistono vantaggi ma

---

[64] Cfr., a riguardo, F. Manni, *Il bilancio sociale nello sport professionistico,* relazione alla Giornata di studi "La responsabilità sociale delle organizzazioni dello sport, Istituto universitario di Scienze Motorie, Roma, 13 gennaio 2006. Cfr. anche R. Mura-C. Buscarini, *La 'buona governance' ed il ruolo dell'etica nelle organizzazioni dello sport*, in *Rivista internazionale di Diritto ed Etica dello Sport*, I, 2014, 29-38.

solo un incremento dei controlli e degli obblighi è difficile che si possa rinunciare a posizioni acquisite.

La legge di bilancio 2018 dovrebbe, con la previsione delle società sportive dilettantistiche lucrative,[65] rispondere a tali difficoltà, ma anche questo provvedimento, sul quale è ancora presto per fare commenti precisi, desta qualche perplessità in quanto sembra prestarsi a interpretazioni discordanti per il mancato suo coordinamento sia con la realtà e le regolamentazioni sportive sia con le normative nazionali che riguardano lo sport e l'associazionismo.[66]

Difatti, un primo problema interpretativo riguarda proprio lo scopo sociale a proposito del quale occorre chiarire se le SSDL debbano svolgere solo attività sportive dilettantistiche o possano svolgere anche attività diverse e se, in questa seconda ipotesi, queste attività debbano essere strumentali rispetto alle prime. Il che non sarebbe senza conseguenze ai fini delle agevolazioni. Inoltre, il legislatore si preoccupa di definire i requisiti delle SSDL e detta disposizioni relativamente ai contenuti degli statuti, in base alle quali, stante l'ampio spettro delle *attività sportive dilettantistiche*, possono rientrare nella categoria tutte le società sportive che organizzano attività dilettantistiche. E, a questo proposito, si può supporre che le Federazioni debbano adeguare i loro statuti. Tuttavia, la finanziaria non entra in quella parte che riguarda gli atleti, anche se opera precisazioni sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa che riguardano, però, categorie diverse. Emerge con chiarezza la consapevolezza del legislatore circa la necessità di intervenire per consentire a tutti coloro che esplicano una attività sportiva con continuità e con un ritorno economico, di acquisire la qualifica di 'lavoratore' a tutti gli effetti ma, come visto, non coglie il punto della situazione – che trova la sua origine nella L. 91/81 – e gli atleti sembrano rimanere comunque esclusi dai vantaggi delle SSDL. Questa 'leggerezza', unita alla forse sommaria conoscenza delle carte federali, si può riscontrare anche quando si parla di *maternità delle atlete 'non professioniste'*. Con tale locuzione sembrerebbe lasciarsi intendere che esista un sorta di differenziazione con le *atlete 'professioniste'*, categoria che, però, non esiste dal momento che le atlete donne, in base agli statuti federali, sono tutte non professioniste.

Le SSDL sono, indubbiamente, un primo passo verso la finalità che il legislatore si è posto per una eliminazione delle discriminazioni e per la creazione di maggiori possibilità per lo sport. Tuttavia, resta il dubbio che questo tentativo, per quanto da apprezzare, si possa risolvere soltanto in una elargizione di fondi per

---

[65] Su questo argomento, ancora troppo recente, troviamo anche commenti su *Il Sole - 24 Ore*: N. Forte-C. Dell'Oste, *Le società sportive valutano il salto in formula for-profit*, in *Il Sole - 24 Ore* del 4 dicembre 2017; N. Forte, *Ok ai dividendi delle S.r.l. sportive*, in *Il Sole - 24 Ore* dell'8 gennaio 2018; L. Pegorin, *Al via il registro telematico per lo sport dilettantistico*, in *Il Sole - 24 Ore* del 9 gennaio 2017. Vedi A. Mazzullo, La *rivoluzione delle società sportive dilettantistiche 'con scopo di lucro'*, cit., 4326.

[66] Sulle perplessità che le innovazioni contenute nella legge di bilancio possano raggiungere l'obbiettivo posto cfr. G. Sepio-F. M. Silvetti, *Attività e agevolazioni delle società sportive dilettantistiche lucrative,* in *Il Fisco,* 5, 2018, 407 (commento alla normativa).

alcune associazioni e non richieda, per realizzare le finalità dichiarate, un coordinamento fra la legislazione ordinaria rilevante in materia di associazioni e le diverse regolamentazioni federali.

RIVISTA DI
DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

ISSN 1825-6678
Vol. XIV, Fasc. 1, 2018

VARIABILITÀ, CONCENTRAZIONE E DIVERSITÀ UN'ANALISI PANEL SULLA RELAZIONE SALARI-PERFORMANCE IN SERIE A

di *Marco Di Domizio*[*], *Carlo Bellavite Pellegrini*[**], *Raul Caruso*[***]

ABSTRACT: *This paper empirically analyses if and how the salary distribution among players impacts on seasonal performances of teams in the Italian top soccer league, namely the Serie A, searching for validation of cohesion or tournament theory. We explore the payroll of 35 professional football teams in the Italian Serie A from season 2007/08 to season 2017/18, computing four measures of diversity and concentration in wage levels: the coefficient of variation (CV), the Gini, the Shannon and the Simpson indexes. While the first two are traditionally used in statistics to measure the variability/ concentration of a variable, the Simpson and Shannon indexes are used in biology to evaluate diversity among species. We use the percentage of points achieved by teams as dependent variable; moreover we employ panel data techniques estimating random and fixed effect models, and find that only the Simpson index is significantly associated with sport performance. In particular, it appears that sport performance improves as diversity in payroll decreases, contrasting previous empirical research on that topic so validating the cohesion theory against the tournament theory.*

JEL CODE: Z20, Z22, Z21, L83, J49.

Keywords: *Variability, concentration, diversity, sport performance, panel analysis, cohesion theory, tournament theory.*

Sommario: Introduzione – 1. Le cause del successo sportivo: una breve rassegna della letteratura – 2. La struttura dei salari e la performance sportiva in Italia: i dati – 3. Presentazione del modello econometrico, stima e risultati – Conclusione

[*] Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Scienze Politiche, E-mail: mdidomizio@unite.it.
[**] Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Politica Economica, E-mail: carlo.bellavite@unicatt.it.
[***] Università Cattolica del Sacro Cuore, CSEA e Dipartimento di Politica Economica, E-mail: raul.caruso@unicatt.it.

Introduzione

La teoria economica, ed in particolare quella industriale e delle organizzazioni, ha dedicato molta attenzione allo studio dell'effetto sulla produttività del lavoro indotto da una distribuzione salariale più o meno omogenea all'interno di un gruppo. In particolare, una maggiore diversificazione salariale è in grado di spingere i lavoratori ad un maggiore sforzo che può tradursi in incrementi della produttività? Come noto, sono emerse due teorie che rispondono in modo alternativo a questa domanda: la *tournament theory* e la *cohesion theory*. La prima suggerisce che la competizione che si instaura tra i lavoratori, per migliorare il proprio *status* all'interno delle imprese, e quindi il proprio salario, è in grado di produrre esternalità positive sull'intero processo produttivo, determinando un aumento della produttività.[1] In opposizione a questa visione la *cohesion theory* sostiene che una strategia volta a instaurare un clima di competizione tra i lavoratori non paga.[2] In particolare, una riduzione della differenziazione salariale migliora la coesione all'interno del gruppo, dove la coesione viene declinata come fattore in grado di generare armonia, di trattenere i singoli all'interno della organizzazione precludendo uno sfaldamento della stessa, di mantenere e rafforzare l'identità e l'integrità del gruppo stesso.[3] Di questo ne beneficerebbe l'interno processo produttivo.

In questo lavoro abbiamo provato a verificare quale delle due teorie prevale rispetto all'evidenza empirica emersa dalla Serie A italiana. Per questo motivo abbiamo raccolto i dati associati ad undici campionati, dalla stagione 2007/08 a quella corrente 2017/18. La novità del lavoro risiede, oltre al fatto che per la prima volta la *performance* stagionale delle squadre partecipanti al campionato è stata filtrata attraverso la distribuzione del monte ingaggi tra i calciatori, anche nella diversa accezione attribuita al concetto di diversità. Nel nostro lavoro diversità è stata declinata tanto in termini variabilità degli ingaggi all'interno di ogni squadra, utilizzando il coefficiente di variazione, quanto in termini di concentrazione dello stesso monte ingaggi, attraverso l'ausilio dell'indice di Gini. Ancora, la diversità è stata misurata anche con indici che, allo stato attuale, non erano mai stati utilizzati in ambito sportivo. Si tratta degli indici di Shannon e di Simpson che sono solitamente usati nell'ambito delle scienze biologiche per misurare la diversità all'interno delle

---

[1] A tal proposito si vedano E.P. Lazear, S. Rosen, *Rank-order tournaments as optimum labor contracts*, in *J. of Pol. Ec.*, vol.89, n.5, 1981, 841-864; E.P. Lazear, *Pay equity and industrial politics*, in *J. of Pol. Ec.*, vol.97, n.2, 1989, 561-580.

[2] Si vedano, tra gli altri, G.A. Akerlof, J.L. Yellen, *The fair wage-effort hypothesis and unemployment*, in *The Qu. J. of Ec.*, vol.105, n.2, 1990, 255-283; D.I. Levine, *Cohesiveness, productivity, and wage dispersion*, in *J. of Ec. Beh. & Org.*, vol.15, n.2, 1991, 237-255; A. Bose, D. Pal, D. Sappington, *Equal pay for unequal work: limiting sabotage in teams*, in *J. of Ec. & Man. Str.*, vol.19, n.1, 2010, 25-53; P.R. Milgrom, *Employment contracts, influence activities, and efficient organization design*, in *J. of Pol. Ec.*, vol.96, n.1, 1988, 42-60.

[3] R. M. Stogdill, *Group productivity, drive, and cohesiveness*, in *Org. Beh. and Hum. Perf.*, vol.8, n.1, 1972, 26-43.

singole specie.[4] L'obiettivo è dunque quello di verificare se la distribuzione salariale gioca un ruolo importante nella determinazione delle *performance* sportive a livello stagionale, valutando la distribuzione salariale sia in termini di variabilità e di concentrazione che di diversità. Nel caso in cui uno o più di questi fattori avessero un ruolo nel determinare la *performance* stagionale delle squadre è importante valutare la direzione della relazione. Per questo motivo abbiamo utilizzato tecniche *panel* per stime ad effetti fissi e casuali inserendo ulteriori variabili di controllo utilizzate dalla letteratura per spiegare la *performance* sportiva. Emergono alcuni risultati interessanti: *i*) tra le diverse variabili di controllo l'unica statisticamente significativa risulta essere il salario medio relativo pagato dalla squadra; *ii*) tra i diversi indici solo il coefficiente di variazione e l'indice di Simpson risultano essere statisticamente (seppure debolmente) significativi; *iii*) dal *panel* investigato sembra emergere una preferenza verso la *cohesion theory* rispetto alla *tournament theory* in termini di relazione tra distribuzione del salario e *performance* sul campo.

Il lavoro è strutturato come segue: nella prima sezione si passa in rassegna la letteratura sul tema della relazione tra distribuzione salariale e performance in ambito sportivo; nella sezione successiva verranno presentate le fonti ed i dati utilizzati per l'analisi empirica. Nell'ultima viene illustrato il modello econometrico, le tecniche utilizzate nella stima delle relazioni ed i risultati raggiunti insieme a possibili approfondimenti sul tema. L'ultima sezione conclude il lavoro.

1. Le cause del successo sportivo: una breve rassegna della letteratura

L'attitudine alla vittoria per un *team* che compete negli sport di squadra dipende da un insieme di fattori, il più importante dei quali è indubbiamente la disponibilità di talento. Questo concetto è stato esplorato in modo approfondito dalla letteratura economica, sia teorica che empirica, fin dagli anni settanta.[5] In generale, la probabilità di vittoria formalizzata all'interno di modelli di competizione a più squadre è approssimata dalla disponibilità relativa di talento, e quest'ultimo, con poche eccezioni, è stato sintetizzato dal salario degli atleti, considerati sia singolarmente che nella loro aggregazione per squadra.[6] Tale approccio ha permesso di

---

[4] Per un approfondimento sulla natura di questi indici si veda G. P. Patil, C. Taillie, *Diversity as a concept and its measurement*, in *J. of the Am. Stat. Ass.*, vol.77, n.379, 1982, 548-561.

[5] Si vedano M. El-Hodiri, J. Quirk, *An economic model of a professional sports league*, in *J. of Pol. Ec.*, vol.79, n.6, 1971, 1302-1319; G. Scully, *Pay and performance in Major League Baseball*, in *Am. Ec. Rev.*, vol.64, n.6, 1974, 915-930.

[6] Si vedano, tra gli altri, i contributi di R. Fort, J. Quirk, *Cross-subsidization, incentives, and outcomes in professional team sports Leagues*, in *J. of Ec. Lit.*, vol.33, n.3, 1995, 1265-1299; J. Vrooman, *A general theory of professional sports league*, in *South. Ec. J.*, vol.61, 1995, 971-990; S. Késenne, *Revenue sharing and competitive balance in professional team sports*, in *J. of Sp. Ec.*, vol.1, n.1, 2000, 56-65; S. Szymanski, S. Késenne, *Competitive balance and gate revenue sharing in team sports*, in *J. of Ind. Ec.*, vol.52, n.1, 2004, 165-177; S. Szymanski, R. Smith, *The English football industry: profit, performance and industrial structure*, in *Int. Rev. of App. Ec.*, vol.11, n.1,

approssimare tanto la probabilità di vittoria di ogni squadra e, da essa, un confronto tra i possibili risultati in termini di equilibrio competitivo all'interno di ogni competizione organizzata in leghe, sulla base di diversi modelli di funzionamento del mercato del lavoro. Poche sono state, nella letteratura, le eccezioni a questo approccio sul quale si sono basati un numero considerevole di contributi empirici.[7]

Il ruolo dell'ingaggio pagato agli atleti, d'altra parte, non è stato analizzato soltanto in termini assoluti o di comparazione tra le squadre in competizione per evidenziare la correlazione tra talento e probabilità di vittoria. Un ulteriore aspetto investigato è stato quello legato ai possibili effetti sulla *performance* sportiva determinati dalla modalità in cui lo stesso salario è distribuito tra gli atleti di una stessa squadra. Come ricordato nella introduzione, nella letteratura dell'economia industriale la distribuzione del salario è un fattore in grado di influenzare la produttività dei singoli lavoratori all'interno di un gruppo. Da un lato si sostiene che una distribuzione molto disomogenea degli stipendi possa spingere ad un maggiore sforzo dei singoli nella speranza di veder ripagato il proprio contributo all'interno del gruppo, acquisendo quote di salario sempre maggiori (*tournament theory*).[8] Una visione opposta a questo approccio competitivo è quella proposta dalla *cohesion theory*. Secondo tale filone di pensiero una distribuzione più ugualitaria dei salari migliora la produttività complessiva della organizzazione in quanto è in grado di ridurre i conflitti all'interno del gruppo accrescendo la solidarietà tra gli stessi membri.

Il mondo sportivo si è rivelato un laboratorio particolarmente adatto e affascinante dove poter testare e valutare empiricamente la robustezza delle prescrizioni teoriche appena ricordate. Diversi sono stati gli ambiti che gli economisti dello sport hanno esplorato: primo tra tutti il mondo del baseball professionistico statunitense. Rispetto alla Major League Baseball (MLB) Richards e Guell[9] hanno

---

1997, 135-153; S. Hall, S. Szymanski, A.S. Zimbalist, *Testing causality between team performance and payroll. The cases of Major League Baseball and English soccer*, in *J. of Sp. Ec.*, vol.3, n.2, 2002, 149-168; J.D.Burger, S.J.K. Walters, *Market size, pay and performance. A general model and application to Major League Baseball*, in *J. of Sp. Ec.*, vol.4, n.2, 2003, 108-125; B. Frick, *The football players labour market: empirical evidence from the major European leagues*, in *Sc. J. of Pol. Ec.*, vol.54, n.3, 2007, 422-446; B. Frick, *Performance, salaries, and contract length: empirical evidence from German soccer*, in *Int. J. of Sp. Fin.*, vol.6, n.2, 2011, 87-118; B. Frick, *Team wage bills and sporting performance: evidence from (major and minor) European football leagues*, in P. Rodríguez, S. Késenne, J. García (a cura di), *The Econometrics of Sport*, Edward Elgar, Cheltenham (UK), 2013, 63-80; D.J. Berri, M.B. Schmidt, *Stumbling on wins: two economists expose the pitfalls on the road to victory in professional sports*, Upper Saddle River, NJ, FT Press, 2010; S. Szymanski, *Wages, transfers and variation of team performance in the English Premier League*, in P. Rodríguez, S. Késenne, J. García (a cura di), cit., 53-62. D.J. Berri, M.A. Leeds, P. von Allmen, *Salary determination in the presence of fixed revenues*, in *Int. J. of Sp. Fin.*, vol.10, 2015, n.1, 5-25.

[7] Si veda E. Franck, S. Nüesch, *The effect of talent disparity on team productivity in soccer*, in *J. of Ec. Psych*., vol.31, n.2, 2010, 218-229.

[8] R. Ramaswamy, R.E. Rowthorn, *Efficiency wage and wage dispersion*, in *Econ.*, vol.58, n.232, 1991, 501-541.

[9] D.G. Richards, R.C. Guell, *Baseball success and the structure of salaries*, in *App. Ec. Let.*, vol.5, n.5, 1998, 291-296.

evidenziato una relazione inversa tra i risultati sportivi, misurati con la percentuale di vittorie, e la variabilità nella distribuzione dei salari, misurata attraverso la varianza. Allo stesso risultato sono giunti Bloom,[10] Wiseman e Chatteriee[11] e Depken;[12] nei primi due contributi viene rilevata una relazione inversa tra la percentuale di vittorie e la concentrazione dei salari, misurata attraverso l'indice di Gini, mentre nel terzo la *coehsion theory* è validata utilizzando come misura della variabilità del salario l'indice di Herfindahl-Hirschman. Ancora De Brock et al.[13] hanno utilizzato misure condizionate e non condizionate della dispersione salariale, dove le prime si differenziano dalle seconde in quanto non tengono conto della dispersione salariale rispetto alle differenze nelle *performance* degli atleti per variabili osservabili. Qui la relazione tra variabilità dei salari, misurata con l'indice di Herfindahl-Hirschman, ed i risultati sul campo della squadra è negativa. Una analisi più sofisticata è quella di Jewell e Molina[14] che hanno passato in rassegna i dati della MLB per il periodo 1985-2000; usando tecniche di stima per dati *panel* ad effetti casuali per funzioni di produzione stocastiche di tipo Cobb-Douglas viene di nuovo confermata l'ipotesi di una relazione inversa tra la dispersione salariale, misurata con l'indice di Gini, ed i risultati sportivi approssimati dalla percentuale di vittorie. Tali risultati sono stati confermati da Avrutin e Sommers[15] in uno studio empirico basato su dati dal 2001 al 2005, e da Annala e Winfree[16] per un arco di tempo molto più lungo (1985-2004); in entrambi i contributi la variabile indipendente selezionata per misurare la variabilità della distribuzione dei salari è l'indice di Gini e la sua relazione con la *performance* sportiva è risultata essere statisticamente significativa e di segno negativo, a supporto e conferma della *cohesion theory*. Alle stesse conclusioni giungono Breunig et al.[17] sviluppando un modello teorico in cui utilizzano una *Contest Success Function* (CSF) per l'analisi della relazione tra dispersione salariale e sforzo individuale degli atleti, fino alla *performance* di squadra. Gli autori stimano un modello di regressione lineare in cui la percentuale di vittorie è la variabile dipendente mentre l'indice di Gini e quello di Herfindahl-Hirschman sono, alternativamente, le *proxies* della dispersione salariale, includendo delle *dummies*

---

[10] M. Bloom, *The performance effect of pay dispersion on individuals and organizations*, in *Ac. of Manag. J.*, vol.42, n.1, 1999, 25-40.

[11] F. Wiseman, S. Chatteriee, *Team payroll and team performance in major league baseball: 1985-2002*, in *Ec. Bull.*, vol.1, n.2, 2003, 1-10.

[12] C.A. Depken, *Wage disparity and team productivity: Evidence from major league baseball*, in *Ec. Let.*, vol.67, n.1, 2000, 87-92.

[13] L. De Brock, W. Hendricks, R. Koenker, *Pay and performance – The impact of salary distribution on firm-level outcomes in baseball*, in *J. of Sp. Ec.*, vol.5, n.3, 2004, 243-261.

[14] R.T. Jewell, D.J. Molina, *Productivity and salary distribution: The case of US major league baseball*, in *Sc. J. of Pol. Ec.*, vol.51, n.1, 2004, 127-142.

[15] B.M. Avrutin, P.M. Sommers, *Work incentives and salary distribution in major league baseball*, in *At. Ec. J.*, vol.35, n.4, 2007, 509-510.

[16] C.N. Annala, J. Winfree, *Salary distribution and team performance in Major League Baseball*, in *Sport Man. Rev.* vol.14, n.2, 2011, 167-175.

[17] R. Breunig, B. Garrett-Rumba, M. Jardin, Y. Rocaboy, *Wage dispersion and team performance: a theoretical model and evidence from baseball*, in *App. Ec.*, vol.46, n.3, 2014, 271-281.

per il controllo degli effetti fissi. Il risultato conferma la preferenza per la ipotesi della *cohesion theory* contro quella della *tournament theory*. Più articolati sono i risultati raggiunti da Tao et al.[18] che hanno stimato un modello *panel* dinamico su dati per il periodo compreso tra il 1985 ed il 2013. Includendo un ritardo nella variabile dipendente, dei controlli per le squadre sottoposte alla indagine e declinando la dispersione in diversi modi, la stima conferma l'associazione negativa tra variabilità nella distribuzione dei salari e *performance* sportiva, ma la sua significatività dipende dalla variabile scelta quale *proxy* della dispersione (se l'indice di Gini o di Herfindahl-Hirschman) e del monte ingaggi (se valore assoluto o relativo).

La relazione inversa tra dispersione dei salari e risultato sportivo non si conferma in modo netto nel mondo della pallacanestro, in particolare in quello della *National Basketball Association* (NBA). Simmons e Berri[19] hanno provato a stimare tale relazione introducendo due misure di dispersione; la prima (*Gini Predicted*) è associata alla dispersione dei salari attesi, mentre la seconda (*Gini Residuals*) alla dispersione intorno ai salari attesi. Gli autori stimano una equazione in cui la relazione tra dispersione e *performance* mostra un segno positivo e dove la produttività del singolo giocatore cresce al crescere della dispersione del salario atteso. Questo risultato di supporto alla validità della *tournament theory* nella NBA è coerente con le precedenti stime sviluppate da Frick et al.,[20] mentre altri contributi non sono riusciti a definire delle relazioni statisticamente significative e di segno certo né per la NBA[21] né per la *National Hockey League* (NHL).[22]

Altri risultati interessanti emergono dal mondo della *National Football League* (NFL). Nel citato contributo di Frick et al.[23] la relazione tra dispersione salariale e *performance* è negativa, ma non statisticamente significativa. Mondello e Maxcy[24] riescono a ristabilire la significatività statistica della relazione inversa

---

[18] Y.L. Tao, H.L. Chuang, E.S. Lin, *Compensation and Performance in Major League Baseball: Evidence from Salary Dispersion and Team Performance*, in *Int. Rev. of Ec. & Fin.*, n.43, 2016, 151-159.

[19] R. Simmons, D.J. Berri, *Mixing the princes and the paupers: pay and performance in the National Basketball Association*, in *Lab. Ec.*, vol.18, n.3, 2011, 381-388.

[20] B. Frick, J. Prinz, K. Winkelman, *Pay inequalities and team performance: Empirical evidence from the North American Major Leagues*, in *Int. J. of Manp.*, vol.24, n.4, 2003, 472-488.

[21] D.J. Berri, R.T. Jewell, *Wage inequality and firm performance: Professional basketball's natural experiment*, in *Atl. Ec. J.*, vol.32, n.2, 2004, 130-139; H. Katayama, H. Nuch, *A game-level analysis of salary dispersion and team performance in the national basketball association*, in *App. Ec.*, 2011, vol.43, n.10, 1193-1207.

[22] Si vedano, tra gli altri, P.M. Sommers, *Work incentives and salary distributions in the national hockey league*, in *Atl. Ec. J.*, vol.26, n.1, 1998, 119-119; L.H. Kahane, *Salary dispersion and team production: Evidence from the national hockey league*, in S. Shmanske, L.H Kahane (a cura di), *The Oxford Handbook of Sports Economics Volume 2: Economics Through Sports*, New York, NY, 2012, Oxford University Press.

[23] B. Frick, J. Prinz, K. Winkelman, *Pay inequalities and team performance: Empirical evidence from the North American Major Leagues*, cit., 472-488.

[24] M. Mondello, J. Maxcy, *The impact of salary dispersion and performance bonuses in NFL organizations*, in *Manag. Dec.*, vol.47, n.1, 2009, 110-123.

sviluppando una analisi empirica basata sulla osservazione dei dati nelle stagioni dal 2000 al 2007 (254 osservazioni). In questo caso la variabile selezionata come misura della dispersione è stata il coefficiente di variazione, ma la vera novità del contributo è stata il considerare per la prima volta anche la componente associata ai bonus guadagnati relativamente alle statistiche conseguite dai singoli atleti. Un'ulteriore stima sviluppata sui dati della NFL ha evidenzito una relazione positiva tra dispersione salariale e ricavi totali del *team*, facendo emergere un potenziale conflitto tra obiettivi sportivi ed obiettivi economici rispetto ad uno schema ottimale di distribuzione salariale per le franchigie della NFL.

Tornando ad un contesto più vicino a quello che ci apprestiamo ad analizzare, anche nel mondo del calcio non sono mancati studi di tipo empirico alla ricerca di regolarità statistiche nella relazione tra distribuzione dei salari e risultati sportivi. Franck e Nüesch[25] hanno utilizzato i dati della *Bundesliga* nell'arco delle stagioni tra il 1995/96 e 2006/07 alla ricerca non solo della relazione tra dispersione e *performance*, ma anche di possibili non linearità. La variabile usata come *proxy* dei risultati è la percentuale di vittorie alla fine della stagione, mentre come variabile in grado di catturare la variabilità sono stati usati, alternativamente, l'indice di Gini ed il coefficiente di variazione, sia in forma lineare che al quadrato. È stato quindi stimato un modello *Two stages least squares* (2SLS) con effetti fissi rispetto alle squadre inserendo tra le covariate anche l'eterogeneità nel talento, il monte ingaggi e la dimensione del *roster*. Il risultato è stato piuttosto interessante in quanto è emersa una relazione ad U tra la variabilità nel salario e la performance sportiva per la quale le squadre con una più alta e più bassa dispersione si sono rivelate più vincenti di altre. In favore della *cohesion theory* sono i risultati del lavoro di Coates et al.[26] che si è concentrato sui dati di 19 squadre della *Major League Soccer* (MLS) nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2013. Il modello stimato prevede l'utilizzo dei punti acquisiti alla fine della stagione come variabile dipendente e l'indice di Gini e il coefficiente di variazione, alternativamente ed in forma sia lineare che quadratica, come proxy della variabilità del salario; inoltre nella lista delle covariate è stato inserito anche il monte ingaggi relativo. I principali risultati mettono in evidenza una relazione inversa tra la variabilità dei salari ed i risultati sportivi, con l'esclusione di qualsiasi forma di non linearità. Ancora Yamamura[27] ha analizzato la relazione tra dispersione dei salari e risultato sportivo per la *J-League* (la lega professionistica giapponese) usando dati per il periodo tra il 1993 ed il 2011 distinguendo tra due periodi: il primo precedente alla disputa dei campionati del mondo di calcio del 1998 ed il secondo, una fase più sviluppata, successiva al 1998. Yamamura ha utilizzato sia un modello per dati *panel* ad effetti

---

[25] E. Franck, S. Nüesch, *The effect of wage dispersion on team outcome and the way the outcome is produced*, in *App. Ec.*, vol.43, n.23, 2011, 3037-3049.

[26] D. Coates, B. Frick, T. Jewell, *Superstar salaries and soccer success*, in *J. of Sp. Ec.*, vol.17, n.7, 2016, 716-735.

[27] E. Yamamura, *Wage disparity and team performance in the process of industry development: evidence from Japanese Professional Football League*, in *J. of Sp. Ec.*, vol.16, n.2, 2015, 214-223.

fissi che un modello dinamico di Arellano-Bond per controllare la presenza di una eventuale distorsione legata alla endogenità nella variabile dipendente. Quale *proxy* dei risultati sportivi è stata scelta la percentuale stagionale di vittorie, mentre per la misura della variabilità dei salari è stato scelto l'indice di Herfindahl-Hirschman. Ulteriori variabili di controllo sono state selezionate quali il livello del monte salari e l'età degli atleti. La stima della relazione tra variabilità e *performance* per l'intero periodo è di segno negativo e statisticamente significativa, ma solo nelle stime ad effetti fissi. Nel momento in cui si sono distinti i due sotto-periodi la robustezza della *cohesion theory* si è manifestata solo nel primo periodo investigato, mentre la relazione ha perso la sua significatività statistica nelle stime associate al secondo periodo, sia nel modello ad effetti fissi che in quello dinamico.

Rispetto al mondo professionistico italiano sono pochi gli studi che hanno investigato la relazione tra salari e performance. Bucciol et al.[28] si sono concentrati sui dati della Serie A dal 2009 al 2011 raccogliendo informazioni su 666 partite. Gli autori hanno stimato un modello Probit in cui come variaile dipendente è stata selezionata una dummy che vale 1 in caso di vittoria e zero altrimenti, mentre quale variabile di misurazione della dispersione salariale è stato scelto l'indice di Theil. Tra le variabili di controllo sono state considerate le caratteristiche delle squadre, la qualità degli avversari, e le peculiarità degli allenatori. Oltre a rappresentare una novità nel panorama della analisi della relazione distribuzione dei salari e risultato sportivo, la peculiarità del lavoro è legata anche al fatto che la variabilità del salario è stata definita in quattro diverse modalità: *i*) *active team members* (ATM) che fa riferimento ai giocatori che sono scesi in campo almeno un minuto, con ponderazione del salario per i minuti giocati; *ii) unweighted* ATM, in cui non c'é ponderazione per i minuti giocati; *iii*) *potential*, in cui si considerano i soli giocatori dell'unidici iniziale ed i sostituti; *iv*) *roster*, in cui si prendono tutti i giocatori che fanno parte del roster. Sulla base di ogni specificazione sono stati calcolati i relativi indici di Theil inseriti come variabili indipendenti, alternativamente, nelle stime della relazione variabilità-*perfromance*. I risultati si sono rivelati disomogenei in termini di segni e significatività delle relazioni investigate. Il coefficiente associato alla dispersione salariale è negativo e statisticamente significativo nel caso in cui l'indice di Theil è calcolato sull'ATM, sia quello ponderato ai minuti giocati che non ponderato; nel caso in cui si è considerato il *team potential* il segno nella relazione è rimasto negativo, ma la significatività statistica è venuta meno. Infine il segno è positivo e statisticamente significativo nell'ultimo caso in cui si è considerato il *roster*.

[28] A. Bucciol, N.J. Foss, M. Piovesan, *Pay Dispersion and Performance in Teams*, in *Plos One*, vol.9, n.11, 2014, 1-16.

2. La struttura dei salari e la performance sportiva in Italia: i dati

Come indicato in precedenza obiettivo di questo lavoro è verificare empiricamente se la dispersione salariale ha effetti sulla performance delle squadre italiane e, nel caso, in che direzione. A tal fine abbiamo raccolto i dati della Serie A a partire dalla stagione 2007/2008 fino alla stagione corrente 2017/2018.[29] I dati sui salari sono quelli de *La Gazzetta dello Sport* che, a partire dal settembre 2007, pubblica nel mese di settembre i dati relativi agli ingaggi netti di ogni singolo atleta e quelli lordi complessivi pagati da ogni singola squadra.[30] Dal momento in cui la Serie A prevede retrocessioni/promozioni in/dalla Serie B il *panel* dei nostri dati è composto di 220 osservazioni distribuite tra 35 squadre per 11 stagioni; si consideri che solo 11 delle 35 squadre hanno partecipato a tutti i campionati.[31] Come in Franck e Nüesch[32] la variabile dipendente attraverso la quale abbiamo sintetizzato la performance sportiva è la percentuale di punti acquisiti alla fine della stagione, calcolata come segue:

$$punti_pct_{i,t} = \frac{punti_{i,t}}{punti_t},$$

dove $punti_{i,t}$ indica i punti conquistati dal team i nella stagione t, mentre $punti_t$ indica il numero massimo dei punti che ogni squadra puo conquistare alla fine della stagione (114), per cui *punti_pct* è il rapporto tra i punti fatti e quelli potenziali. Si consideri che i punteggi sono stati calcolati senza tenere conto delle penalità imposte dalla lega.[33] Sulla base di quanto suggerito dalla letteratura empirica abbiamo introdotto diverse misure di dispersione salariale; intanto, come in Coates et al.[34] abbiamo considerato il tradizionale coefficiente di variazione (*CV*) come misura di variabilità dei salari intorno alla media di ogni singola squadra per ogni stagione, ed a questo abbiamo aggiunto l'*indice di Gini* come proxy della concentrazione dei salari nell'ambito di ogni singolo *roster*. In aggiunta a questi, ed alternativamente, abbiamo utilizzato altre due misure di "diversità": l'*indice di Shannon* e l'*indice di Simpson*.

Come spiegato brevemente nella introduzione questi due indici sono impiegati prevalentemente in biologia ed hanno l'obiettivo di misurare la diversità

---

[29] I dati relativi ai risultati sono aggiornati alla fine del girone di andata dell'ultimo campionato.

[30] I dati relativi alla distribuzione degli ingaggi nel 2008/2009 non sono stati pubblicati e non sono quindi disponibili.

[31] Sulla organizzazione e struttura del campionato italiano si veda A. Baroncelli, R. Caruso, *The Organization and Economics of Italian Top Football*, in H. Gammelsaeter, B. Senaux (a cura di), *The organisation and governance of top football across Europe*, Routledge, 2011, London.

[32] E. Franck, S. Nüesch, *The effect of wage dispersion on team outcome and the way the outcome is produced*, cit., 3037-3049.

[33] Nelle stagioni considerate sono state imposte le seguenti penalizzazioni: Bologna (3 punti nella stagione 2010/11), Atalanta (6 punti e 2 punti, rispettivamente, nel 2011/12 e nel 2012/13), Sampdoria (1 punto nel 2012/13), Siena (6 punti nel 2012/13), ed il Torino (1 punto nel 2012/13).

[34] D. Coates, B. Frick, T. Jewell, *Superstar salaries and soccer success*, cit. 716-735.

all'interno di specifici gruppi. Immaginiamo di avere una popolazione di *N* individui di *s* specie *i*. Gli indici di *Shannon* e *Simpson* sono calcolati come segue:

$$Shannon = [-(\sum_{i=1}^{s} p_i \ln p_i)\ ]\ /\ln(s),$$
$$Simpson = 1 - \sum_{i=1}^{s} p_i^2,$$

dove p_i è la frequenza relativa (n_i/N) dell'individuo della specie *i*. Se consideriamo il nostro modello in temini "calcistici", se *N* è il numero dei calciatori che compongono il roster ed *s* è il numero di salari pagati ai calciatori, gli indici di *Shannon* e *Simpson* forniscono informazioni sulla diversità in termini monetari all'interno del *roster*. I due indici sono compresi tra 0 ed 1, e sono crescenti nella diversità. Un team che dividesse il proprio monte salari in stipendi identici per ogni calciatore registerebbe un indice di *Shannon* e di *Simpson* pari a 0. Quello che è importante evidenziare è che la nostra misura di diversità non ha nulla a che fare con il livello salariale, ma è funzione soltanto della modalità con la quale il management decide di distribuire il proprio budget all'interno del *roster*. Il quesito di ricerca al quale ci proponiamo di rispondere è, dunque, se la *performance* dei calciatori, quindi i risultati realizzati dal *team*, sono sensibili alle differenti strategie di distribuzione del salario decise dalle squadre e, nel caso, in che direzione. Nelle successive figure 1-4 abbiamo riportato i plots delle relazioni tra la variabile di performance, la percentuale dei punti (Punti-pct) e le quattro variabili in grado di sintetizzare variabilità, concentrazione e diversità nella distribuzione salariale, rispettivamente Coefficiente di Variazione, Indice di Gini, di Shannon e di Simpson.

Figura 1: Coefficiente di Variazione vs Punti_pct

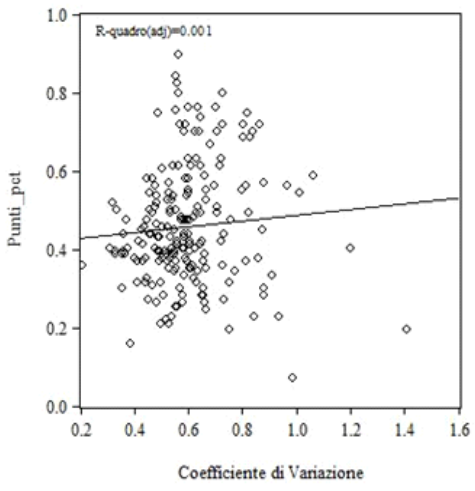

Figura 2: Indice di Gini vs Punti_pct

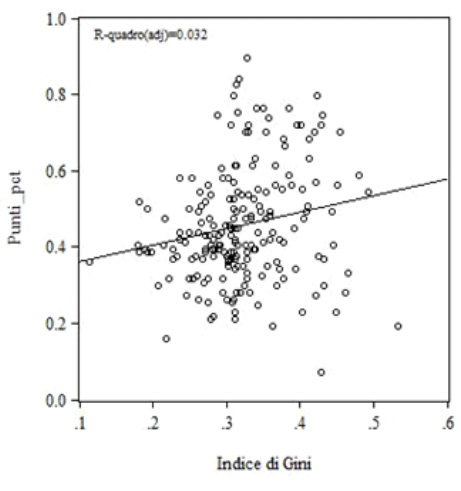

Figura 3: Indice di Shannon vs Punti_pct

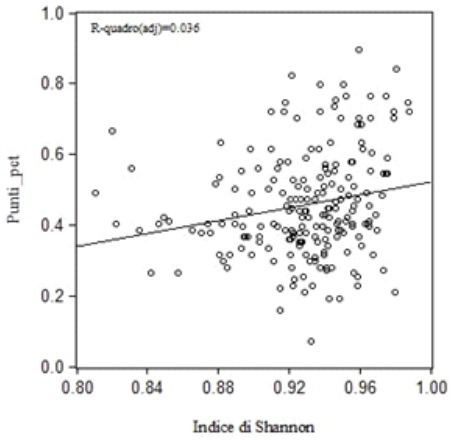

Figura 4: Indice di Simpson vs Punti_pct

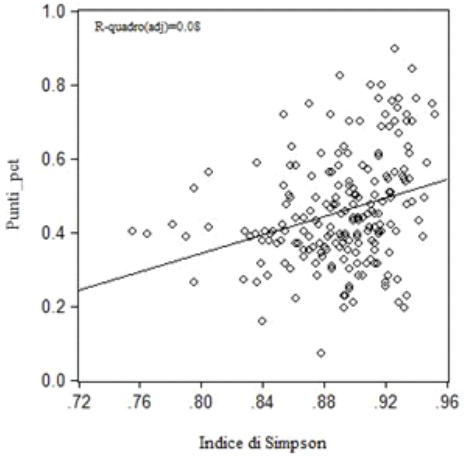

Come si può facilmente evincere dalla distribuzione della nuvola dei punti, dalla forma assunta dalla retta di regressione che interpola i dati e dal valore di R-quadro corretto (adj) in grado di spiegare solo una minima parte della variabilità del fenomeno, la relazione non è certamente chiara. Tanto la variabilità, quanto la concentrazione e la diversità, sembrano mostrare una blanda relazione diretta, in palese contraddizione le une con le altre. Questa difficoltà nel definire delle relazioni esatte è confermata dai dati della successiva tabella 1 in cui abbiamo riportato i valori associati alle squadre vincenti ed il confronto rispetto alla media stagionale delle variabili di riferimento.

Tabella 1
Squadre vincenti: percentuale dei punti ed indici di variabilità/concentrazione/diversità.

Stagione	Squadra	Punti_pct	CV	CV Media	Gini	Gini Media	Shannon	Shannon Media	Simpson	Simpson Media
2007/08	Inter	0,746	0,489	0,573	0,287	0,310	0,918	0,927	0,870	0,883
2009/10	Inter	0,719	0,591	0,555	0,307	0,308	0,917	0,931	0,854	0,883
2010/11	Milan	0,719	0,729	0,618	0,396	0,321	0,910	0,923	0,885	0,895
2011/12	Juventus	0,737	0,644	0,623	0,358	0,329	0,946	0,920	0,928	0,899
2012/13	Juventus	0,763	0,635	0,621	0,340	0,327	0,953	0,925	0,916	0,899
2013/14	Juventus	0,895	0,564	0,571	0,328	0,308	0,959	0,927	0,926	0,891
2014/15	Juventus	0,763	0,600	0,581	0,350	0,320	0,966	0,941	0,929	0,901
2015/16	Juventus	0,798	0,729	0,626	0,424	0,340	0,951	0,930	0,918	0,886
2016/17	Juventus	0,798	0,562	0,546	0,310	0,308	0,938	0,928	0,911	0,886
2017/18	Napoli	0,842	0,554	0,636	0,317	0,336	0,981	0,936	0,938	0,894

Anche dal confronto tra questi dati non emergono regolarità circa l'associazione di valori dei nostri indici sistematicamente inferiori o superiori alla media stagionale, sia per quanto riguarda la variabilità/concentrazione che per la diversità. Per quanto appena detto abbiamo elaborato un'indagine empirica nella quale abbiamo considerato i dati a disposizione in forma di *panel* al fine di catturare possibili effetti fissi. In secondo luogo abbiamo introdotto un insieme di variabili che la letteratura[35] ritiene rilevanti ai fini della determinazione della *performance* sportiva considerando, in primo luogo, il talento dei calciatori come misura cruciale ed i salari loro pagati la migliore approssimazione possibile. Nel *dataset* abbiamo incluso i salari così come pubblicati da *La Gazzetta dello Sport* e, come suggerito da Tao et al.[36] abbiamo usato il salario relativo (in logaritmo) rispetto alla media stagionale dei salari piuttosto che i livelli assoluti. Abbiamo infatti diviso il monte salari di ogni squadra che ha partecipato al campionato per la media del monte salari stagionale ottenendo così una misura relativa del talento a disposizione (*log salario_relativo*). La seconda variabile misura il blasone della squadra che partecipa al campionato e segue le indicazioni di Di Betta e Amenta.[37] Abbiamo quindi conteggiato il numero delle partecipazioni ai campionati di *Serie A* di ogni squadra, includendo quella corrente, ne abbiamo calcolato il logaritmo ottenendo *log presenze*. La terza variabile è l'età media dei calciatori del *roster*. Questa è stata calcolata prendendo come riferimento i dati pubblicati sull'*Almanacco del Calcio – Panini* nel quale sono riportate informazioni puntuali sulla carriera dei calciatori e sulle loro caratteristiche. Queste informazioni sono distribuite dalle squadre alla Lega di Serie A alla fine della sessione estiva di calcio-mercato. Come suggerito da Bucciol et al.[38] la variabile *età*, in sede di stima, è stata inserita sia in forma lineare che quadratica per cercare di evidenziare eventuali non linearità nelle relazioni con la *performance* sportiva. Un'altra variabile inserita è legata alla popolazione della città della squadra. *Popolazione* fa riferimento al numero di residenti nella città alla data del 31 dicembre come indicato dalle statistiche

[35] Si vedano G. Scully, *Pay and performance in Major League Baseball*, cit., 915-930; L.M. Kahn, *The sport business as a labor market laboratory*, in *J. of Ec. Persp.*, vol.14, n.3, 2000, 75-94; J.D.Burger, S.J.K. Walters, *Market size, pay and performance. A general model and application to Major League Baseball*, cit., 108-125; D.J. Berri, M.B. Schmidt, *Stumbling on wins: two economists expose the pitfalls on the road to victory in professional sports*, cit.; R. Simmons, D.J. Berri, *Mixing the princes and the paupers: pay and performance in the National Basketball Association*, cit., 381-388; S. Hall, S. Szymanski, A.S. Zimbalist, *Testing causality between team performance and payroll. The cases of Major League Baseball and English soccer*, cit., 149-168; B. Frick, *The football players labour market: empirical evidence from the major European leagues*, cit., 422-446; P. García del Barrio, S. Szymanski, *Goal! Profit maximization versus win maximization in soccer*, in *Rev. of Ind. Org*., vol.34, n.1, 2009, 45-68.

[36] Y.L. Tao, H.L. Chuang, E.S. Lin, *Compensation and Performance in Major League Baseball: Evidence from Salary Dispersion and Team Performance*, cit., 151-159.

[37] P. Di Betta, C. Amenta, *A die-hard aristocracy: competitive balance in Italian soccer, 1929-2009*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol.6, n.2, 2010, 13-39.

[38] A. Bucciol, N.J. Foss, M. Piovesan, *Pay Dispersion and Performance in Teams*, in *Plos One*, vol.9, n.11, 2014, 1-16.

demografiche ISTAT.[39] Una ulteriore variabile di controllo introdotta fa riferimento alla esperienza dei calciatori presenti nella squadra, come suggerito da Bucciol et al.[40] Nel nostro lavoro abbiamo considerato il numero complessivo di partite di Serie A giocate dai calciatori in rosa, aggiornate all'anno precedente, ed abbiamo poi diviso per il numero complessivo di calciatori ottenendo una variabile, *esperienza*, che dal nostro punto di vista dovrebbe essere in grado di catturare l'attitudine media della squadra circa la capacità di confrontarsi con determinati standard competitivi come quelli della Serie A. Ancora, come suggerito da Bryson et al.[41] abbiamo introdotto una variabile che conta, in termini relativi, il numero degli stranieri presenti nel *roster*; questo in quanto, come dimostrato dagli autori citati, la composizione della squadra rispetto al numero di giocatori italiani e non, influenza la struttura dei salari. La variabile prende il nome di *stranieri_pct*. Infine abbiamo introdotto una dummy, *coppe_europee*, che con il valore 1 sta ad indicare che la squadra partecipa, nell'anno di riferimento, ad una delle competizioni europee per club, mentre vale 0 altrimenti. Tutte le variabili, ad eccezione della dummy, sono state inserite nel modello in forma logaritmica al fine di identificare, attraverso i coefficienti stimati, le elasticità puntuali della variabile dipendente rispetto alle relative covariate.

Le successive tabelle 2 e 3 mostrano le statistiche descrittive delle variabili e la matrice delle correlazioni.

---

[39] Ad esempio per la stagione 2007/2008 il dato sulla popolazione è quello registrato al 31 dicembre 2007. Sulla rilevanza della dimensione della popolazione nel determinare le sorti di una squadra in termini di risultati sportivi si vedano, tra gli altri, M. Di Domizio, *Localizzazione geografica e performance sportiva: un'analisi empirica sul campionato di calcio di Serie A*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol.4, n.3, 2008, 105-127; P. Castellanos García, J.A. Dopico Castro, J.M Sánchez Santos, *The economic geography of football success: empirical evidence from European cities*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol.3, n.2, 2007, 67-88; R. Hoffmann, C.G. Lee, B. Ramasamy, *The socio-economic determinants of international soccer performance*, in *J. of App. Ec.*, vol.5, n.2, 2002, 253-272. Per la stagione 2017/2018 il dato è aggiornato all'ultimo rilevamento del 31 agosto 2017.

[40] A. Bucciol, N.J. Foss, M. Piovesan, *Pay Dispersion and Performance in Teams*, cit., 1-16.

[41] A. Bryson, G. Rossi, R. Simmons, *The migrant wage premium in professional football: a superstar effect?*, in *Kyklos*, vol.67, n.1, 2014, 12-28.

Tabella 2
Statistiche descrittive per osservazioni comuni

	Obs.	Media	Mediana	Dev. Std.	Min	Max
punti_pct	200	0,457	0,430	0,150	0,070	0,895
salario_relativo	200	1	0,628	0,849	0,200	3,661
aristocrazia	200	47,675	51,500	27,461	1	86
età	200	26,518	26,420	1,248	23,340	30,120
stranieri_pct	200	0,484	0,472	0,168	0,071	0,846
esperienza	200	80,880	76,575	31,363	22,68	186,82
popolazione	200	710.248	382.500	779.812	40.747	2.874.969
CV	200	0,595	0,577	0,160	0,210	1,408
Gini	200	0,321	0,313	0,066	0,115	0,534
Shannon	200	0,929	0,935	0,033	0,811	0,988
Simpson	200	0,892	0,898	0,036	0,755	0,953

Tabella 3
Matrice di correlazione

	salario_relativo	*aristocrazia*	*età*	*età_quadrato*	*stranieri_pct*	*esperienza*	*popolazione*	*CV*	*Gini*	*Shannon*	*Simpson*
salario_relativo	1	0,714	0,407	0,410	0,344	0,651	0,573	0,173	0,294	0,134	0,295
aristocrazia		1	0,173	0,173	0,469	0,509	0,647	0,139	0,231	0,241	0,318
età			1	0,999	-0,091	0,647	0,196	-0,063	-0,030	-0,031	0,097
età_quadrato				1	-0,090	0,653	0,193	-0,066	-0,032	-0,036	0,093
stranieri_pct					1	0,032	0,439	0,082	0,126	0,141	0,223
esperienza						1	0,309	0,089	0,168	0,081	0,232
popolazione							1	0,116	0,197	0,226	0,291
CV								1	0,933	0,235	0,349
Gini									1	0,319	0,449
Shannon										1	0,735
Simpson											1

3. Presentazione del modello econometrico, stima e risultati

In questa terza sezione presentiamo la forma del modello econometrico stimato. Il nostro obiettivo è quello di evidenziare se, ed in che misura, le variabili che catturano la struttura più o meno omogenea dei salari sono in grado di influenzare la *performance* sportiva. Per fare questo abbiamo stimato diversi modelli. Intanto un modello base in cui abbiamo inserito tutte le covariate descritte nel paragrafo precedente ad eccezione delle variabili associate alla struttura dei salari (modelli 1 e 2 nella tabella 4). Successivamente abbiamo introdotto, alternativamente, le variabili *CV*, *Gini*, *Shannon* e *Simpson* ed i relativi risultati sono mostrati nei modelli dal 3 al 10. L'equazione stimata si presenta nella seguente forma:

$$\log(punti_pct_{i,t}) = \alpha + \beta_1 \log(X_{i,t}) + \beta_2 \log(salario_relativo_{i,t}) + \beta_3 \log(aristocrazia_{i,t}) + + \beta_4 \log(età_{i,t}) + \beta_5 [\log(età_{i,t})]^2 + \beta_6 \log(popolazione_{i,t}) + + \beta_7 \log(esperienza_{i,t}) + \beta_8 \log(stranieri_pct_{i,t}) + \beta_9 (coppe_europee_{i,t}) + \mu_{i,t} + \varepsilon_{i,t}, \quad (1)$$

dove $X_{i,t}$ si riferisce alle quattro diverse covariate introdotte, alternativamente, subito dopo la stima del modello base, α è l'intercetta, $\mu_{i,t}$ e $\varepsilon_{i,t}$ sono, rispettivamente, gli errori *between* e *within* rispetto alle unità osservate, mentre β_i sono i coefficienti associati alle variabili esplicative.

Abbiamo stimato sia dei modelli ad effetti casuali (Random Effects – RE) che ad effetti fissi (Fixed Effects – FE) con errori robusti rispetto alle squadre per tenere conto di eventuale eteroschedasticità legata alla diversa natura delle squadre; per ogni modello abbiamo poi riportato le statistiche associate al test di Hausman che segnala quale, tra i modelli RE ed FE, debbano essere preferiti.[42] I risultati delle stime sono riportate nella seguente tabella 4.

[42] Si noti che valori del *p-value* inferiori alla soglia di significatività selezionata (generalmente 0.05) "spingono" a preferire i modelli FE rispetto a quelli RE. Le stime ed i tests sono stati effettuati con il software STATA.

Tabella 4
Regressione per dati panel. Variabile dipendente: *log punti_pct*

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RE	FE	RE	FE	RE	FE	RE	FE	RE	FE
Costante	-21,47	-14,657	-30,600	-21,976	-25,759	-19,746	-27,791	-19,979	-30,479	-24,331
	(52,638)	(53,600)	(46,842)	(48,690)	(48,290)	(49,240)	(49,689)	(49,642)	(51,404)	(51,454)
log CV			**-0,159****	-0,110						
			(0,079)	(0,080)						
log Gini					-0,159	-0,116				
					(0,100)	(0,108)				
log Shannon							-0,287	-0,142		
							(0,429)	(0,404)		
log Simpson									**-0,542***	**-0,492***
									(0,299)	**(0,276)**
log salario_relativo	**0,269*****	**0,265****	**0,255*****	**0,240****	**0,255*****	**0,239****	**0,250*****	**0,237****	**0,256*****	**0,245****
	(0,070)	**(0,097)**	**(0,064)**	**(0,097)**	**(0,066)**	**(0,099)**	**(0,069)**	**(0,100)**	**(0,068)**	**(0,100)**
log aristocrazia	0,066	-0,122	0,074	-0,082	0,073	-0,080	0,078	-0,095	0,081	-0,094
	(0,071)	(0,142)	(0,067)	(0,143)	(0,069)	(0,144)	(0,072)	(0,145)	(0,071)	(0,143)
log età	12,613	11,087	18,026	15,839	15,524	14,219	16,156	13,762	17,813	16,500
	(31,932)	(33,460)	(28,378)	(30,799)	(28,862)	(31,159)	(30,088)	(31,548)	(31,124)	(32,517)
log età_quadrato	-1,951	-1,717	-2,782	-2,435	-2,391	-2,182	-2,468	-2,096	-2,725	-2,521
	(4,839)	(5,078)	(4,303)	(4,680)	(4,371)	(4,731)	(4,555)	(4,789)	(4,712)	(4,935)
log popolazione	0,004	-0,282	0,001	-0,338	0,007	-0,315	0,010	-0,236	0,005	-0,246
	(0,037)	(0,572)	(0,038)	(0,614)	(0,039)	(0,619)	(0,039)	(0,589)	(0,039)	(0,606)
log_esperienza	0,049	0,028	0,062	0,015	0,052	0,011	0,033	-0,001	0,042	0,011
	(0,065)	(0,072)	(0,075)	(0,080)	(0,073)	(0,077)	(0,063)	(0,068)	(0,065)	(0,070)
log_foreigners_pct	0,047	0,062	0,041	0,048	0,041	0,050	0,035	0,046	0,042	0,053
	(0,050)	(0,054)	(0,052)	(0,064)	(0,052)	(0,064)	(0,051)	(0,063)	(0,049)	(0,060)
coppe_europee	0,031	0,022	0,038	0,026	0,036	0,026	0,030	0,023	0,027	0,018
	(0,039)	(0,038)	(0,045)	(0,042)	(0,044)	(0,042)	(0,043)	(0,040)	(0,042)	(0,041)
Osservazioni	220	220	200	200	200	200	200	200	200	200
Cross sections	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Periodi min/max	1/11	1/11	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
R_quadro *overall*	0,567	0,125	0,578	0,178	0,569	0,171	0,557	0,123	0,558	0,128
R_quadro *between*	0,606	0,284	0,640	0,291	0,618	0,294	0,598	0,278	0,601	0,277
R_quadro *within*	0,084	0,102	0,075	0,089	0,071	0,085	0,060	0,076	0,066	0,081
sigma_u	0,228	0,650	0,199	0,672	0,217	0,651	0,231	0,595	0,224	0,602
sigma_e	0,193	0,193	0,195	0,195	0,196	0,196	0,197	0,197	0,196	0,196
Rho	0,582	0,919	0,509	0,922	0,552	0,917	0,581	0,902	0,568	0,905
Wald chi_quadro	122,01		167022		145,07		133,24		131,83	
p-value	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
F Stat		2,75		1,96		1,93		2,06		2,11
p-value		0,019		0,076		0,089		0,062		0,056
Hausman Test chi quadro	12,17		23,69		13,37		10,85		13,15	
p-value	0,144		0,005		0,147		0,286		0,156	

Livello di significatività statistica: ***1%, **5%, *10%. Standard errors aggiustati per le 35 squadre (in parentesi).

Il principale risultato della nostra stima è che l'unica variabile statisticamente significativa, indipendentemente dal modello selezionato, è il salario ralativo. I relativi coefficienti gravitano intorno ad un valore di 0,25; questo indica che un aumento dell'1 per cento nel salario relativo determina un aumento della percentuale di punti dello 0,25% circa. Rispetto alle variabili in grado di catturare la variabilità/concentrazione e la diversità, considerando che nel modello 4 il test di Wald ci spinge a preferire quello FE, solo l'indice di Simpson presenta un certo livello di significatività, seppure basso. Né la variabilità dei salari, né la concentrazione nella loro distribuzione rappresentano delle variabili in grado di influenzare la *performance* sul campo, spingendoci a considerare "neutrale" la distribuzione dei salari all'interno del *roster* rispetto ai risultati. In generale, quindi, né la *cohesion theory* né la *tournament theory* possono dirsi validate nella Serie A italiana.

C'é comunque un aspetto interessante rispetto alla significatività, seppure bassa, della variabile *Simpson*. Intanto l'indice di Simpson sembra essere più "sensibile" rispetto alle altre variabili selezionate quali *proxy* delle modalità di distribuzione dei salari. Inoltre, il segno negativo associato al coefficiente suggerisce che la differenziazione dei salari, dunque la distribuzione degli stessi in un numero crescente di "tipi", sembra avere un impatto negativo sulla *performance* sportiva. Nel nostro caso un aumento dell'1% della diversità misurata con l'indice di *Simpson* riduce la percentuale di punti dello 0,54% circa. Questo risultato contraddice quello di Bucciol et al.[43] dove la diversità, seppure misurata in altro modo, era in relazione diretta con la *performance* sportiva.

Conclusione

In questo articolo abbiamo provato a testare la validità della *cohesion theory* o, alternativamente, della *tournament theory* nella Serie A italiana per il periodo 2007-2018. Rispetto a quelle che sono le nostre consocenze, si tratta del primo tentativo di verificare se, e quanto, la distribuzione salariale influenza la *performance* sportiva a livello stagionale. La modalità della distribuzione è stata declinata attraverso diverse misura: di variabilità, di concentrazione e di diversità. La relazione tra modalità di distribuzione dei salari e produttività è un tema centrale nella Economia delle Imprese e delle Organizzazioni, e lo sport rappresenta un terreno fertile dove poter validare o confutare le teorie proposte. Dalla nostra analisi empirica emerge che la struttura del monte salari ha un impatto quasi nullo nella determinazione delle *performances* sportive. Quando significativa, seppure debolmente e rispetto alla sola variabile di diversità sintetizzata dall'indice di Simpson, sembra emergere una relazione inversa tra diversità nella struttura dei salari e *performance*, validando la *cohesion theory* in luogo della *tournament theory*. In particolare un aumento dell'indice di *Simpson* dell'1% riduce la

[43] A. Bucciol, N.J. Foss, M. Piovesan, *Pay Dispersion and Performance in Teams*, cit., 1-16.

percentuale dei punti conquistati nell'arco di una stagione dello 0,54% circa. Questo risultato contrasta con quello di altri lavori sulla Seria A italiana nei quali era emerso che una maggiore variabilità impatta positivamente sul risultato. Nel nostro lavoro emerge che è solo la posizione relativa dei salari ad essere significativa e a determinare il risultato sportivo. Il salario relativo, dunque, rappresenta una *proxy* particolarmente robusta nel riassumere le caratteristiche della rosa a disposizione delle squadre.

Allo stesso tempo la sensibilità dell'indice di *Simpson* quale proxy della diversità, rispetto agli altri indici di variabilità e di concentrazione, può spingere ad ulteriori approfondimenti circa l'uso di misure simili in altri ambiti quali la provenienza, l'età, l'idioma, al fine di verificare se squadre con rose più o meno "diverse" siano più o meno performanti rispetto a come queste caratteristiche si distribuiscono.

Bibliografia

G.A. Akerlof, J.L. Yellen, *The fair wage-effort hypothesis and unemployment*, in *The Quarterly Journal of Economics*, vol.105, n.2, 1990, 255-283.

Almanacco del Calcio, Panini, Modena, dal 2007 al 2018.

C.N. Annala, J. Winfree, *Salary distribution and team performance in Major League Baseball*, in *Sport Management Review*, vol.14, n.2, 2011, 167-175.

B.M. Avrutin, P.M. Sommers, *Work incentives and salary distribution in major league baseball*, in *Atlantic Economic Journal*, vol.35, n.4, 2007, 509–510.

A. Baroncelli, R. Caruso, *The Organization and Economics of Italian Top Football*, in H. Gammelsaeter, B. Senaux (a cura di), *The Organisation and Governance of Top Football across Europe*, Routledge, London, 2011.

D.J. Berri, R.T. Jewell, *Wage inequality and firm performance: Professional basketball's natural experiment*, in *Atlantic Economic Journal*, vol.32, n.2, 2004, 130-139.

D.J. Berri, M.B. Schmidt, *Stumbling on wins: two economists expose the pitfalls on the road to victory in professional sports*, Upper Saddle River, NJ, FT Press, 2010.

D.J. Berri, M.A. Leeds, P. von Allmen, *Salary determination in the presence of fixed revenues*, in *International Journal of Sport Finance*, vol.10, n.1, 2015, 5-25.

M. Bloom, *The performance effect of pay dispersion on individuals and organizations*, in *Academy of Management Journal*, vol.42, n.1, 1999, 25-40.

A. Bose, D. Pal, D. Sappington, *Equal pay for unequal work: limiting sabotage in teams*, in *Journals of Economics & Management Strategy*, vol.19, n.1, 2010, 25-53.

R. Breunig, B. Garrett-Rumba, M. Jardin, Y. Rocaboy, *Wage dispersion and team performance: a theoretical model and evidence from baseball*, in *Applied Economics*, vol.46, n.3, 2014, 271-281.

A. Bryson, G. Rossi, R. Simmons, *The migrant wage premium in professional football: a superstar effect?*, in *Kyklos*, vol.67, n.1, 2014, 12-28.

A. Bucciol, N.J. Foss, M. Piovesan, *Pay Dispersion and Performance in Teams*, in *Plos One*, vol.9, n.11, 2014, 1-16.

J. D. Burger, S.J.K. Walters, *Market size, pay and performance. A general model and application to Major League Baseball*, in *Journal of Sports Economics*, vol.4, n.2, 2003, 108-125.

P. Castellanos García, J.A. Dopico Castro, J.M. Sánchez Santos, *The economic geography of football success: empirical evidence from European cities*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol.3, n.2, 2007, 67-88.

D. Coates, B. Frick, T. Jewell, *Superstar salaries and soccer success*, in *Journal of Sports Economics*, vol.17, n.7, 2016, 716-735.

L. De Brock, W. Hendricks, R. Koenker, *Pay and performance – The impact of salary distribution on firm-level outcomes in baseball*, in *Journal of Sport Economics*, vol.5, n.3, 2004, 243-261.

C.A. Depken, *Wage disparity and team productivity: Evidence from major league baseball*, in *Economics Letters*, 2000, vol.67, n.1, 87-92.

P. Di Betta, C. Amenta, *A die-hard aristocracy: competitive balance in Italian soccer, 1929-2009*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol.6, n.2, 2010, 13-39.

M. Di Domizio, *Localizzazione geografica e performance sportiva: un'analisi empirica sul campionato di calcio di Serie A*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol.4, n.3, 2008, 105-127.

M. El-Hodiri, J. Quirk, *An economic model of a professional sports league*, in *Journal of Political Economy*, vol.79, n.6, 1971, 1302-1319.

R. Fort, J. Quirk, *Cross-subsidization, incentives, and outcomes in professional team sports leagues*, in *Journal of Economic Literature*, vol.33, n.3, 1995, 1265-1299.

E. Franck, S. Nüesch, *The effect of talent disparity on team productivity in soccer*, in *Journal of Economic Psychology*, vol.31, n.2, 2010, 218-229.

E. Franck, S. Nüesch, *The effect of wage dispersion on team outcome and the way the outcome is produced*, in *Applied Economics*, vol.43, n.23, 2011, 3037-3049.

B. Frick, J. Prinz, K. Winkelman, *Pay inequalities and team performance: Empirical evidence from the North American Major Leagues*, in *International Journal of Manpower*, vol.24, n.4, 2003, 472-488.

B. Frick, *The football players labour market: empirical evidence from the major European leagues*, in *Scottish Journal of Political Economy*, vol.54, n.3, 2007, 422-446.

B. Frick, *Performance, salaries, and contract length: empirical evidence from German soccer*, in *International Journal of Sport Finance*, vol.6, n.2, 2011, 87-118.

B. Frick, *Team wage bills and sporting performance: evidence from (major and minor) European football leagues*, in P. Rodríguez, S. Késenne, J. García (a cura di), *The Econometrics of Sport*, Edward Elgar, Cheltenham (UK), 2013, 63-80.

P. García del Barrio, S. Szymanski, *Goal! Profit maximization versus win maximization in soccer*, in *Review of Industrial Organization*, vol.34, n.1, 2009, 45-68.

S.Hall, S. Szymanski, A.S. Zimbalist, *Testing causality between team performance and payroll. The cases of Major League Baseball and English soccer*, in *Journal of Sports Economics*, vol.3, n.2, 2002, 149-168.

R. Hoffmann, C.G. Lee, B. Ramasamy, *The socio-economic determinants of international soccer performance*, in *Journal of Applied Economics*, vol.5, n.2, 2002, 253-272.

R.T. Jewell, D.J. Molina, *Productivity and salary distribution: The case of US major league baseball*, in *Scottish Journal of Political Economy*, vol.51, n.1, 2004, 127-142.

L.H. Kahane, *Salary dispersion and team production: Evidence from the national hockey league*, in S. Shmanske, L.H. Kahane (a cura di), *The Oxford Handbook of Sports Economics Volume 2: Economics Through Sports*. New York, NY, Oxford University Press, 2012.

L.M. Kahn, *The sport business as a labor market laboratory*, in *Journal of Economic Perspectives*, vol.14, n.3, 2000, 75-94.

H. Katayama, H. Nuch, *A game-level analysis of salary dispersion and team performance in the national basketball association*, in *Applied Economics*, vol.43, n.10, 2011, 1193-1207.

S. Késenne, *Revenue sharing and competitive balance in professional team sports*, in *Journal of Sports Economics*, vol.1, n.1, 2000, 56-65.

E.P. Lazear, S. Rosen, *Rank-order tournaments as optimum labor contracts*, in *Journal of Political Economy*, vol.89, n.5, 1981, 841-864.

E.P. Lazear, *Pay equity and industrial politics*, in *Journal of Political Economy*, vol.97, n.2, 1989, 561-580.

D.I. Levine, *Cohesiveness, productivity, and wage dispersion*, in *Journal of Economic Behavior & Organization*, vol.15, n.2, 1991, 237-255.

P.R. Milgrom, *Employment contracts, influence activities, and efficient organization design*, in *Journal of Political Economy*, vol.96, n.1, 1988, 42-60.

M. Mondello, J. Maxcy, *The impact of salary dispersion and performance bonuses in NFL organizations*, in *Management Decision*, vol.47, n.1, 2009, 110-123.

G.P. Patil, C. Taillie, *Diversity as a concept and its measurement*, in *Journal of the American Statistical Association*, vol.77, n.379, 1982, 548-561.

R. Ramaswamy, R.E. Rowthorn, *Efficiency wage and wage dispersion*, in *Economica*, vol.58, n.232, 1991, 501-541.

D.G. Richards, R. C. Guell, *Baseball success and the structure of salaries*, in *Applied Economics Letters*, vol.5, n.5, 1998, 291-296.

P. Rodríguez, S. Késenne, J. García, *The Econometrics of Sport*, Edward Elgar, Cheltenham (UK), 2013.

G. Scully, *Pay and performance in Major League Baseball*, in *American Economic Review*, vol.64, n.6, 1974, 915-930.

R. Simmons, D. Forrest, *Buying success: team performance and wage bills in U.S. and European sports leagues*, in R. Fort, J. Fizel (a cura di), *International Sports Economics Comparisons*, Westport (CT), Praeger, 2004.

R. Simmons, D.J. Berri, *Mixing the princes and the paupers: pay and performance in the National Basketball Association*, in *Labour Economics*, vol.18, n.3, 2011, 381-388.

P.M. Sommers, *Work incentives and salary distributions in the national hockey league*, in *Atlantic Economic Journal*, vol.26, n.1, 1998, 119-119.

R.M. Stogdill, *Group productivity, drive, and cohesiveness*, in *Organizational behavior and human performance*, vol.8, n.1, 1972, 26-43.

S. Szymanski, *Wages, transfers and variation of team performance in the English Premier League*, in P. Rodríguez, S. Késenne, J. García, *The Econometrics of Sport*, Edward Elgar, Cheltenham (UK), 2013, 53-62.

S. Szymanski, S. Késenne, *Competitive balance and gate revenue sharing in team sports*, in *Journal of Industrial Economics*, vol.52, n.1, 2004, 165-177.

S. Szymanski, R. Smith, *The English football industry: profit, performance and industrial structure*, in *International Review of Applied Economics*, vol.11, n.1, 1997, 135-153.

Y.L. Tao, H.L. Chuang, E.S. Lin, *Compensation and Performance in Major League Baseball: Evidence from Salary Dispersion and Team Performance*, in *International Review of Economics & Finance*, vol.43, 2016, 151-159.

J. Vrooman, *A general theory of professional sports league*, in *Southern Economic Journal*, vol.61, 1995, 971-990.

F. Wiseman, S. Chatteriee, *Team payroll and team performance in major league baseball: 1985-2002*, in *Economics Bulletin*, vol.1, n.2, 2003, 1-10.

E. Yamamura, *Wage disparity and team performance in the process of industry development: evidence from Japanese Professional Football League*, in *Journal of Sports Economics*, vol.16, n.2, 2015, 214-223.

RIVISTA DI
DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

ISSN 1825-6678
Vol. XIV, Fasc. 1, 2018

LA *RULE* 40 DELLA CARTA OLIMPICA: UN EFFICACE STRUMENTO CONTRO L'AMBUSH MARKETING

di *Carlo Rombolà*[*]

ABSTRACT: This article examines the impact the of Rule 40 of Olympic Charter on the struggle of the International Olympic Committee-IOC to protect the sporting sponsors against practices of ambush marketing.
This phenomenon has plagued, for years, the market of sports sponsoring, becoming an intractable problem and so threatening the safety and the profitability of the investiments of Olympic Commercial Partners.
Rule 40 of Olympic Charter targets the abusive pratices by unauthorized competitors, which could put in danger even the sostenibility of world sports movement.
The scope of such a rule covers the acceptable activities of the Non-Olympic Commercial Partners during the Olympic event, and defines those activities that the Olympic Commercial Partners can do on the basis of their sponsorship agreements with IOC.

Keywords: *Ambush marketing – Olympic Charter – Rule 40 – Olympic Commercial Partner – Rule 50 – Advertising-Propaganda*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Cenni sull'*ambush marketing* – 3. La Rule 40 della Carta Olimpica – 3.1 Genesi e *ratio* giuridica della norma – 3.2 Lettera della norma e regolamento di attuazione (*Bye-law*) – 3.3 Profili procedurali – 3.4 Profili applicativi per i Non-Olympic Commercial Partners – 3.5 Profili applicativi per gli Olympic Commercial Partners – 3.6 La disciplina prevista in caso di violazione della Rule 40 – 4. La *Rule* 50 della Carta Olimpica – 5. Conclusioni

[*] Avvocato del foro di Roma, titolare dell'omonimo studio legale, da diversi anni si occupa diritto sportivo. Collabora con riviste giuridiche nazionali ed internazionali e partecipa regolarmente, in qualità di relatore, a convegni, tavole rotonde e business meeting tenuti dalle più importanti associazioni internazionali di avvocati e operatori dello sport. E-mail: carlo@studiorombola.com.

1. Introduzione

La competizione sportiva contemporanea non è più soltanto una gara fra atleti che trova nel campo da gioco il suo principale teatro, ma si è tramutata anche – e per certi versi, soprattutto – in una grande sfida fatta di dettagli e aspetti che esulano dal puro agonismo, per entrare in una dimensione economica.

Il grande evento sportivo, infatti, è parte di un giro d'affari ad esso collegato o strumento di marketing, inteso come quel ramo dell'economia che si occupa dell'analisi di mercato e delle sue interazioni con le imprese.

In siffatto contesto, vengono alla ribalta sportiva istituti giuridici che sino a pochi anni fa trovavano il proprio naturale *habitat* in altri ambiti, come i contratti di sponsorizzazione e quelli di merchandising, passando dallo sfruttamento dei diritti d'immagine degli sportivi professionisti e i diritti tv, al centro di vere e proprie battaglie di mercato per la loro acquisizione fra le diverse emittenti.

È in questa dimensione che si inserisce, prepotentemente, il diritto, volto a favorire accordi e a risolvere conflitti attraverso la predisposizione di strumenti legislativi che sappiano regolare i rapporti giuridici che di volta in volta si presentano, ognuno con le sue specifiche esigenze.

Ciò vale tanto per le competizioni nazionali, quanto, e a maggior ragione, per i tornei internazionali, come i Giochi Olimpici, nell'ambito dei quali, tuttavia, non sempre esistono regole condivise da sponsor, federazioni e governi, applicabili agli *stakeholder* del movimento sportivo.

Tale sforzo legislativo è tutt'altro che semplice, se si considera che i grandi eventi sportivi agiscono come potentissimi catalizzatori di attenzione da parte di un pubblico mondiale, ma anche di soggetti commerciali che, a fronte di un cospicuo investimento economico, intendono associare il proprio marchio alla competizione, in modo tale da raggiungere un numero sempre più vasto di destinatari del messaggio pubblicitario.

Il problema, per il legislatore sportivo, nasce quando ai medesimi soggetti, tipicamente aziende dai marchi più o meno notori, ma esterni allo sport, si cerca di imporre norme rivolte a coloro che già fanno parte del movimento sportivo internazionale: regole concepite, in altre parole, per destinatari differenti, ovvero atleti, federazioni, delegazioni sportive nazionali e personale al seguito.

Un nodo che la Carta Olimpica,[1] la legge fondamentale dello sport approvata dal Comitato Internazionale Olimpico[2] (di seguito "CIO"), si propone di

---

[1] La prima stesura della Carta Olimpica, che potremmo definire alla stregua di una sorta di Costituzione del movimento sportivo internazionale, viene fatta comunemente risalire al 1899, anno in cui il barone Pierre de Coubertin, pedagogista francese, scrisse alcune regole che, pochi anni più tardi, servirono da canovaccio per il più corposo *Annuaire du Comité International* Olympique, pubblicato nel 1908. Per arrivare alla moderna denominazione di Carta Olimpica si è dovuto attendere il 1978, anno a partire dal quale, tuttavia, la norma ha subito numerose modifiche e rivisitazioni, anche recenti.

[2] L'ultima stesura della Carta Olimpica, che consta di 110 pagine e 61 articoli, risale al 2 agosto del 2015, ed è disponibile sul sito ufficiale dei Giochi Olimpici: www.olympic.org, alla pagina: https://stillmed.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf.

sciogliere, imponendo ai singoli atleti – ed ai loro partner commerciali – tutta una serie di restrizioni, volte a tutelare gli sponsor olimpici a fronte di possibili comportamenti abusivi dei loro concorrenti.

Ci riferiamo in particolare – ma non solo – alla *Rule* 40 della Carta Olimpica, che fissa entro limiti rigorosi l'uso del nome e dell'immagine dei partecipanti ai Giochi Olimpici per il periodo dei nove giorni precedenti la manifestazione e che fa sì che, nella pratica, le uniche campagne consentite di marketing e comunicazione incentrate sugli atleti siano quelle delle aziende autorizzate dal Comitato Esecutivo del CIO.

Tutti gli altri sponsor dovranno sottoporre la propria strategia commerciale ad un rigoroso processo di approvazione da parte delle Autorità Olimpiche, con tempistiche vincolanti e restrizioni persino sui termini che possono essere utilizzati nelle *réclames*.

L'obiettivo principale della norma, come detto, è essenzialmente quello di tutelare gli sponsor ufficiali dal pericolo rappresentato dal fenomeno dell'*ambush marketing*, fattispecie giuridica complessa e sfaccettata.

2. Cenni sull'ambush marketing

Al tempo della prima redazione della Carta Olimpica, il barone Pierre de Coubertin non poteva certo immaginare che i Giochi Olimpici moderni sarebbero diventati, un giorno, oggetto di ingenti investimenti da parte di imprese nazionali e multinazionali, sportive e non, attratte dalle dimensioni planetarie di un pubblico globale partecipante alla manifestazione attraverso i canali di comunicazione.

È possibile individuare proprio nel processo di comunicazione – o, più correttamente, di trasmissione o *broadcasting* – del fenomeno sportivo il motivo per il quale il diritto si è trovato a rincorrere, spesso anche faticosamente, l'evoluzione della società contemporanea con l'obiettivo di disciplinarne i principali aspetti giuridici.

Nuove tipologie contrattuali hanno, ben presto, interessato gli sport non più soltanto in relazione alle prestazioni degli atleti, ma anche e soprattutto in riferimento alla disciplina dei diritti di sfruttamento della manifestazione, i diritti audiovisivi e di immagine nonché, successivamente, con riguardo alle sponsorizzazioni e ai diritti di merchandising.[3]

In tale contesto si inserisce l'*ambush marketing*, inteso come fenomeno che racchiude profili afferenti a tutte le materie summenzionate, dai contratti di sponsoring ai diritti d'immagine, passando per la trasmissione televisiva degli eventi sportivi.

---

[3] *Amplius*, S. Laporta, *Il fenomeno dell'ambush marketing nel mercato delle sponsorizzazioni sportive*, in L. Cantamessa, G.M. Riccio, G. Sciancalepore (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, 555-578.

È possibile definire l'*ambush marketing* come una sorta di sfruttamento parassitario di una determinata manifestazione[4] di particolare notorietà e visibilità, posto in essere da un soggetto commerciale che non sponsorizza l'evento e che, pertanto, non ha sostenuto alcun esborso per la sponsorizzazione dello stesso. Si pensi ad un soggetto, che chiameremo *ambusher*, il quale, approfittando della finale dei 100 metri di atletica leggera, riesca ad insinuare il proprio marchio all'interno (o nelle immediate vicinanze) dell'impianto sportivo.[5]

All'effetto più immediato di tale pratica, che consente all'*ambusher* di godere di vantaggi economici e di immagine sottraendoli ai legittimi titolari degli accordi di sponsorizzazione,[6] si sovrappone un'altra importante conseguenza, che consiste nel ridurre nel tempo la propensione delle imprese ad investire negli eventi sportivi, mettendo così in pericolo il normale svolgimento delle attività sportive di rilievo internazionale, la cui organizzazione non può strutturalmente prescindere da ingenti finanziamenti degli stessi sponsor.[7]

La casistica in materia è piuttosto variegata, così come eterogenee sono le strategie di volta in volta poste in essere dalle aziende *ambusher*.

La questione iniziò ad essere percepita come tutt'altro che marginale dalla *governance* sportiva in occasione dei Giochi Olimpici di Atlanta 1996,[8] quando una nota azienda di abbigliamento sportivo ebbe l'idea di allestire un imponente *store* nelle immediate vicinanze degli impianti, lasciando intendere agli inconsapevoli passanti di essere uno degli sponsor della manifestazione.[9]

---

[4] Sportiva, nel nostro caso, ma il concetto è applicabile anche in altri ambiti, come quello musicale e/o teatrale.

[5] Non si tratta, in questo caso, del venditore ambulante che smercia magliette contraffatte, bensì di vere e proprie imprese, titolari di marchi anche rinomati, che, non essendo riuscite ad ottenere – o magari senza neanche averci provato – un contratto di sponsorizzazione con l'organizzatore della manifestazione, si sono adoperate per dare comunque risalto al proprio marchio, consapevoli ma, nel contempo, sprezzanti dell'illegittimità della propria condotta.

[6] *Amplius*, J. Hoek, P. Gendall, *Ambush Marketing: More than Just a Commercial Irritant?*, in *Entertainment Law Preview*, n. 2, 2002, 72-91.

[7] Non esistono, infatti, soltanto i Giochi Olimpici o i Mondiali di Calcio, per citare soltanto due degli avvenimenti sportivi più noti al grande pubblico. Per ogni manifestazione sportiva di rilievo e risonanza planetaria, esiste infatti tutta una serie di eventi i quali, senza investimenti privati, non sono in grado di reggere l'urto dei costi di gestione. *Amplius*, ved. V. Forti, A. Gentiloni Silveri, J. Figus Diaz, F. Mezzanotte, *Ambush marketing: una ricerca interdisciplinare sulle tutele*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, fascicolo 2/2009, 18.

[8] *Amplius*, C. Pina, A. Gil-Robles, *Sponsorship of Sports Events and Ambush Marketing*, in *EIPR*, 2005, 93.

Pur costituendo, nella letteratura giuridico-sportiva, il caso più emblematico di *ambush marketing* su scala internazionale, esistono numerosi episodi che riconducono a tali fattispecie, avvenuti anche prima dei Giochi Olimpici del 1996, uno di questi verificatosi addirittura nel 1984, durante i Giochi Olimpici di Los Angeles, quando la stessa Nike, futura protagonista dodici anni dopo ad Atlanta, realizzò un enorme murales raffigurante il marchio di fabbrica nei pressi del Los Angeles Coliseum, ben visibile dal pubblico accorrente al *The Grand Old Lady*, a discapito dello sponsor ufficiale della manifestazione, la Converse.

[9] Il "caso Nike" rappresenta un vero e proprio *case history* in materia di *ambush marketing*, anche e soprattutto poiché l'azienda di Beaverton, grazie a tale strategia commerciale, si ritrovò a beneficiare

Questo perché, come detto, l'*ambush marketing* si concretizza anche quando l'impresa *ambusher*, pur non riuscendo ad accedere alla sede dell'evento sportivo, riesca a insinuarsi nei dintorni dello stadio, soprattutto quando si tratta di un marchio rinomato.[10]

In altri casi, invece, le imprese concorrenti degli sponsor ufficiali sono arrivate persino ad entrare nell'impianto, come accadde nel 2004 in occasione degli Europei di Calcio in Portogallo, quando una casa produttrice di birra omaggiò i tifosi accorrenti allo stadio di un cappello a punta del tipico colore della propria lattina, facendo in modo che tale forma originale di sponsorizzazione avesse materiale accesso allo stadio.[11] Strategia utilizzata anche nel Mondiale in Sudafrica nel 2010,[12] dove si realizzò un tipo di *ambush marketing* particolarmente originale: entrarono allo stadio diverse ragazze in appariscenti costumi che richiamavano il marchio di una birra olandese, in aperto contrasto con il legittimo sponsor dell'evento, anch'esso produttore di bevanda al luppolo.[13]

Alla luce di quanto riportato, appare in tutta la sua evidenza come la varietà di condotte riconducibili all'*ambush marketing* ci offra un quadro complessivo di un fenomeno in continua evoluzione e, per questo, difficilmente arginabile, se non tramite normative *ad hoc* emanate dalle Autorità competenti

---

di un'enorme pubblicità fra gli avventori degli impianti, risparmiando, cosa tutt'altro che secondaria, i 50 milioni di dollari necessari per diventare sponsor ufficiale dei Giochi Olimpici, gli stessi sborsati, ad esempio, dalla Reebok per associare il proprio marchio all'evento. Sul punto, ved. anche D. Crowe, J. Hoek, *Ambush Marketing: A Critical Preview and Some Practical Advices*, in *Marketing Bulletin*, vol. 14, 2003, 1-14.

[10] A questo proposito, è interessante rilevare come non tutti gli studiosi siano d'accordo sull'opportunità di comprendere nella categoria dell'*ambush marketing* anche ipotesi in cui la connessione della campagna pubblicitaria con l'evento sia meno evidente, come nel caso in cui un'impresa, pur in assenza di una specifica autorizzazione, distribuisca gratuitamente dei biglietti d'ingresso ad una manifestazione sportiva nell'ambito di una campagna pubblicitaria che preveda la messa in palio di premi. A sostegno di questa tesi, ved. E. Vassallo, K. Blemaster, P. Werner, *International Look at Ambush Marketing*, in *The Trademark Reporter*, nov.-dic. 2005, 1338. *Contra*, ved. L.L. Bean, *Ambush Marketing: Sports Sponsorship Confusion and the Lanham Act*, in *Advertising Age*, vol. 75, 1995, 1099-1134.

[11] Oltre che per l'evidente singolarità della fattispecie, l'episodio rileva anche da un punto di vista normativo, poiché in quell'occasione l'UEFA chiese ed ottenne dal Governo portoghese di emanare una legislazione *ad hoc* – che venne quindi varata sul momento – che permettesse di arginare il fenomeno attraverso la misura del sequestro dei materiali abusivi.

[12] La stessa azienda aveva provato a mettere in atto la medesima strategia quattro anni prima, nel corso dei Mondiali di Calcio in Germania, ma in quell'occasione le ragazze furono costrette a cambiarsi d'abito dalla polizia locale.

[13] È interessante notare che alcuni autori sottolineino il carattere lecito quanto ingegnoso dell'*ambush marketing*, piuttosto che l'intrinseca slealtà di tale condotta, ved. J. De Dios Crespo Perez, *Ambush Marketing dans la publicité sportive*, reperibile on line all'indirizzo: www.iusport.es/opinion/crespo98.htm. Altri, ancora, come A. Sauer, *Ambush marketing steal the show*, reperibile on all'indirizzo: www.brandchannel.com/features_effect.asp?pf_id=98 o A.M. Moorman, T.C. Greenwell, *Consumer Attitudes of Deception and the Legality of Ambush Marketing Practices*, in *Journal of Legal Aspects of Sport*, n. 15, 2005, 183-211, osservano come tale pratica sia l'unico mezzo a disposizione delle piccole-medie imprese per aumentare la propria visibilità in occasione degli eventi sportivi.

per territorio, a supporto di quelle introdotte – come a breve si vedrà – dalla *governance* del movimento olimpico, che autorizzino provvedimenti inibitori e riduzioni in pristino.[14]

3. La Rule 40 della Carta Olimpica

3.1 Genesi e ratio giuridica della norma

Lo sfruttamento parassitario, e dunque abusivo, da parte di un'impresa commerciale di un evento sportivo, con un'indebita pubblicità a vantaggio della prima, può avere diverse forme e, per quel che più rileva in questa sede, diversi protagonisti.

In alcuni casi, come si è visto, è l'azienda stessa che si adopera per costruire, all'esterno degli impianti sportivi, un segno tangibile e non ignorabile della propria presenza, con l'effetto – voluto – di instaurare nel pubblico l'idea, non corrispondente alla realtà, che quell'impresa sia lo sponsor ufficiale dell'evento e, ancora più importante, beneficiando di un'enorme pubblicità gratuita.

In altre circostanze, la casistica in materia di *ambush marketing* ha consegnato agli annali episodi anche più singolari, testimonianza di un *modus operandi* sempre più affinato in capo alle imprese *ambusher*, arrivate sino al punto di penetrare all'interno degli impianti stessi con i propri *gadgets* per mezzo di tifosi ignari di contribuire alla messa in atto di una condotta abusiva.[15]

Tuttavia, accanto alle ipotesi che coinvolgono le aziende in prima persona e gli avventori degli stadi in qualità di veicoli inconsapevoli dell'*ambush marketing* delle imprese, esiste un terzo caso, che vede protagonisti proprio gli atleti (e il personale al seguito), i quali, pur osservando le clausole dei contratti che li legano ai propri sponsor, si rendono nondimeno responsabili di comportamenti confliggenti con gli interessi di altri sponsor, ossia quelli ufficiali della manifestazione alla quale gli stessi atleti partecipano.

---

[14] In questo senso, non mancano i precedenti illustri, si pensi alla legislazione speciale adottata dal Governo italiano per i Giochi Olimpici invernali di Torino 2006 – Legge n. 167 del 17 agosto 2005, rubricata "*Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi invernali*" – che, oltre a rafforzare la tutela dei tipici segni distintivi dei Giochi Olimpici, ha affrontato il problema dell'*ambush marketing* tipizzandone talune ipotesi (cfr. art. 2, comma II: "*è vietato pubblicizzare, detenere per farne commercio, porre in vendita e mettere altrimenti in circolazione prodotti o servizi, utilizzando segni distintivi di qualsiasi genere, atti ad indurre in inganno il consumatore sull'esistenza di una licenza, autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto e il C.I.O. o i Giuochi Olimpici*") e dichiarandone l'illiceità (cfr. comma III: "*è vietato intraprendere attività di commercializzazione parassitaria, intese quali attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, autorizzate dai soggetti organizzatori dell'evento sportivo, al fine di ricavarne un profitto economico*". Sul punto, si segnala un saggio di P. Van Den Bulck, *Quel régime juridique pour l'ambush marketing?*, in *Communication Commerce Életronique*, n. 10, 2007, 23, nonché un'interessante analisi di A. Maccarone, *Marchio sportivo ed ambush marketing*, in *Contratti*, 2007, 166-171.

[15] Ved. paragrafo precedente.

Sulle prime, l'ipotesi non era stata presa nella debita considerazione dal CIO, che aveva sempre giudicato degni di tutela – e quindi prevalenti – gli interessi degli sponsor degli atleti rispetto a quelli della competizione, fra i quali si era sempre auspicata una rispettosa, anche se tutt'altro che semplice, convivenza, pur non disciplinata, neppure a livello programmatico, da alcuna regolamentazione sportiva.[16]

In seguito, il CIO si accorse che il problema stava assumendo dimensioni serie, anche e soprattutto in considerazione del proliferare degli strumenti di comunicazione che gli atleti stavano cominciando ad utilizzare con sempre maggiore disinvoltura.[17]

Si addivenne, così, all'introduzione della *Rule 40*, prescrizione dal chiaro intento limitativo degli effetti di un uso indiscriminato dei social network, nati come mezzo di svago ma divenuti, nel tempo, veri e propri strumenti di lavoro e autopromozione, come tali da utilizzare nel rispetto degli altrui diritti (in questo caso, quelli degli sponsor).

A questo proposito, vale la pena soffermarsi sulle premesse del documento informativo distribuito agli atleti partecipanti ai Giochi Olimpici di Rio del Janeiro nel 2016, secondo cui la *Rule* 40 è stata introdotta per preservare l'immagine etica dei Giochi Olimpici, prevenendo la sovraesposizione dell'evento alla commercializzazione; favorire la concentrazione degli atleti affinché siano messi nelle condizioni di offrire la migliore prestazione possibile; preservare le fonti di finanziamento della manifestazione, anche in considerazione del fatto che il 90 % dei ricavi generati dal CIO (per un totale approssimativo di 3,25 milioni di dollari al giorno) viene ridistribuito a vantaggio dell'intero movimento sportivo.[18]

---

[16] Sul punto, l'episodio più eclatante risale ai Giochi Olimpici di Barcellona nel 1992, durante i quali la Nike, sponsor della squadra di basket americana (la prima edizione del cosiddetto "Dream Team", che si dimostrò in effetti, e per distacco, il gruppo di atleti più forti del mondo – la "Squadra dei Sogni", per l'appunto – vincendo la medaglia d'oro), organizzò una conferenza stampa facendo bella mostra del proprio marchio, in spregio allo sponsor ufficiale della manifestazione, la Reebok. Non paga di ciò, al momento della premiazione, l'azienda famosa per il suo "Swoosh" (il baffo stilizzato che ne costituisce il marchio) impose ai propri *brand ambassadors*, gli atleti Michael Jordan e Charles Barkley, di indossare la medaglia d'oro in modo da coprire il logo della Reebok, già presente sul kit ufficiale dei Giochi. *Amplius*, R.N. Davis, *Ambushing the Olympic Games*, in *Villanova Sports & Entertainment Law Journal*, 1996, 423-430 e A. Castro Moreno, *I delitti contro la proprietà industriale alla luce della giurisprudenza spagnola*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2008, III, 603.

[17] Twitter, Facebook, Instagram, per citarne soltanto alcuni. Con indubbia prevalenza dei mezzi di comunicazione attraverso i quali gli atleti possono ritrarre e diffondere l'immagine di se stessi mentre si allenano con indosso capi d'abbigliamento firmati dai propri sponsor, molto spesso concorrenti di quelli ufficiali della manifestazione, come nel caso di Barcellona 1992 (*cfr*. nota precedente).

[1] "*Rule 40 is in place for various reasons, including:*

- To preserve the unique nature of the Olympic Games by preventing over commercialisation.

- To allow the focus to remain on the athletes' performance.

- To preserve sources of funding, as 90 per cent of the revenues generated by the IOC are distributed to the wider sporting movement. This means that USD 3.25 million every day goes to the development of athletes and sports organisations at all levels around the world".

3.2 Lettera della norma e regolamento di attuazione (Bye-law)

La Regola, o *Rule*, 40 della Carta Olimpica testualmente recita: "*To partecipate in the Olympic Games, a competitor, team official or other team personnel must respect and comply with the Olympic Charter and World Anti-Doping Code, including the conditions of partecipation established by the IOC, as well as with the rules of the relevant IF as approved by the IOC, and the competitor, team official or other team personnel must entered by his NOC*".

Tale dichiarazione contiene un principio generale, con il quale si stabilisce che tanto gli atleti quanto il personale di squadra, per partecipare ai Giochi Olimpici, devono attenersi alla Carta Olimpica nonché al Codice Mondiale Anti-Doping e alle altre condizioni di partecipazione introdotte e approvate dal CIO. Essa è seguita da un regolamento attuativo, o *Bye-law*, che contiene le indicazioni specifiche sui comportamenti da tenere dagli stessi atleti, nonché dal personale al seguito.

La norma è nata per porre un freno alle comunicazioni indiscriminate, rese dai protagonisti dell'evento in potenziale spregio dei diritti degli sponsor ufficiali dei Giochi Olimpici.[19] Troppo importanti, infatti, e dunque meritevoli di speciale tutela, sono gli interessi commerciali e i diritti degli sponsor ufficiali dei Giochi Olimpici, che costituiscono per il CIO una fonte insostituibile di ricavi, che rappresentano il 40 % delle entrate complessive.[20]

Si tratta di dato non trascurabile, che, nel tempo, anche a causa dell'esponenziale aumentare delle *entry fees* per la sponsorizzazione dell'evento, ha dato maggiore potere contrattuale agli sponsor ufficiali dei Giochi Olimpici, che hanno preteso – e ottenuto – una tutela più ampia, che si sostanzia, nella pratica, in più rigorosi diritti di esclusiva sulla comunicazione, che tanto le aziende concorrenti quanto gli atleti sono tenuti a rispettare.

Tali prescrizioni sono disposte nelle *Bye-law* alla *Rule* 40 ove si legge, al punto n. 3, che più rileva ai fini della presente trattazione:[21] "*Except as permitted by the IOC Executive Board, no competitor, team official or other team*

---

[19] In vigore già dai Giochi Olimpici di Londra, nel 2012, fu quattro anni dopo, a Rio de Janeiro, che gli atleti giunti in Brasile si accorsero della reale portata della *Rule* 40, che si apprestava a dispiegare tutta la sua forza giuridico-sportiva in un'epoca particolarmente florida per i mezzi di comunicazione, i social network in particolare, a cui i ragazzi di tutto il mondo – dunque anche gli atleti – affidavano in piena libertà le proprie esternazioni.

[20] Secondo la stima ufficiale disponibile sul sito web della manifestazione alla pagina: www.olympic.org/sponsors.

A tale proposito, si consideri che il CIO ha attivato il cosiddetto programma T.O.P. (The Olympic Partner), per mezzo del quale vengono raccolte le sponsorizzazioni, per un totale di oltre dieci miliardi di dollari.

[21] Nelle altre tre *Bye-law* (n. 1, 2 e 4) si fa riferimento ai criteri di qualificazione, stabilendo, in particolare, che: "*Each IF established its sport's rules for partecipation in the Olympic Games, including qualification criteria, in accordance with the Olympic Charter. Such criteria must be submitted to the IOC Executive Board for approval*" (1); "*The application of the qualification criteria lies with the Ifs, their affiliated federations and the NOCs in the fields of their respective responsibilities*" (2); "*The entry or partecipation of a competitor in the Olympic Games shall not be conditional on any financial consideration*" (4).

personnel who partecipates in the Olympic Gamed may allow his person, name, picture or sports performances to be used for advertising purposes during the Olympic Games".

In altre parole, fatta salva ogni espressa autorizzazione del CIO, non è permesso alcun tipo di pubblicità non solo agli atleti – i quali, almeno quelli più famosi, si suppone abbiano già uno sponsor di riferimento – ma anche al loro staff.

Il divieto riguarda ogni riproduzione video e/o fotografica delle immagini degli atleti e/o delle loro performance sportive, nonché l'utilizzo del loro nome a fini pubblicitari, attraverso i canali di stampa, radio, tv e social network, ma non si applica per l'intero periodo di svolgimento dei Giochi Olimpici.

Gli atleti e il personale al seguito, infatti, sono obbligati ad osservare le prescrizioni contenute nella *Rule* 40 i nove giorni precedenti ed i quattro giorni successivi alla Cerimonia d'Apertura dei Giochi (il cosiddetto "periodo della *Rule* 40").

La lettera della norma, in combinazione con le *Bye-law* che ne specificano il contenuto, non è sufficiente tuttavia ad illustrare compiutamente a sponsor, atleti e personale al seguito quali debbano essere, in particolare, le condotte proibite.

In considerazione di ciò, il CIO ha provveduto a diffondere, in occasione dei Giochi Olimpici più recenti – Rio de Janeiro 2018 e Pyeongchang 2018 – le *Rule 40 Guidelines*[22] (di seguito *Guidelines*), che rappresentano un indispensabile vademecum rivolto ai suddetti destinatari, esplicativo, in ogni loro dettaglio, dei profili applicativi della regola in commento.

3.3 Profili procedurali

L'esperienza degli ultimi Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang 2018 dimostra quanto il CIO tenga al rispetto della *Rule* 40. Come due anni prima a Rio de Janeiro,[23] infatti, ogni Comitato Nazionale Olimpico ha ricevuto un documento, che dettaglia le attività permesse e quelle proibite durante la manifestazione.[24]

Le *Guidelines* si applicano a tutti i partecipanti – e al loro personale ufficiale – per tutto il cosiddetto *relevant period*, ovverosia dalla data di apertura del Villaggio Olimpico al terzo giorno successivo alla Cerimonia di Chiusura.[25]

---

[22] L'ultima versione delle quali, varata in occasione dei Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018, è disponibile alla pagina web: www.olympic.si/datoteke/PyeongChang%202018%20-%20Rule%2040%20Guidelines%20-%20ENG.pdf (31 marzo 2018).

[23] La versione definitiva è disponibile alla pagina: http://inside.fei.org/system/files/Rule_40-Rio_2016-QA_for_Athletes_0.pdf (31 marzo 2018), Cfr. nota 14.

[24] Si consideri, inoltre, che, accanto alle norme di dettaglio fornite dal CIO, non di rado avviene che i Comitati Nazionali Olimpici rilascino alle proprie squadre dei documenti esplicativi degli obblighi discendenti della Carta Olimpica.

[25] "These guidelines apply to the use of the person, name, picture or sports performance of a competitor, coach, trainer or official (hereinafter jointly referred to as "Participants") participating in the Olympic Winter Games in Pyeongchang in 2018 (hereinafter the "Olympic Games"), during the period of such Olympic Games. For these purposes, the relevant period begins at the date of the opening of the Olympic Village and concludes at the end of the third day after the date of

Le *Guidelines* si dividono in sette parti ("General Principle", "Application Process", "Non-Olympic Commercial Partners – Inadmissible Practices", "Olympic Commercial Parteners – Usage Guidelines", "NOCs May Restrict or Prohibit Practices Permitted Under Paragraph A(i), "National Olympic Committee's Role", "Partecipants' Individual Rights").

Il Paragrafo A delle *Guidelines* è dedicato ai principi generali, e indica i comportamenti consentiti dalla *Rule 40*,[26] con l'effetto di evidenziare, per esclusione, quelli vietati.

Nel documento, infatti, si legge che l'uso a fini pubblicitari del nome del partecipante, delle sue foto o delle sue prestazioni sportive è, in linea di principio, concesso, a patto che non si crei, direttamente o indirettamente, l'impressione di una connessione commerciale con i Giochi Olimpici, il CIO, il Movimento Olimpico, il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici o il Comitato Nazionale Olimpico del partecipante.

Così espressa, a nostro avviso, la norma non eccelle in chiarezza, poiché rimanda a criteri sostanzialmente soggettivi, se non addirittura discrezionali, almeno per ciò che concerne il tema della connessione commerciale indiretta ai Giochi Olimpici, che potrebbe verificarsi con modalità ed espressioni anche molto diverse fra loro. Non si dimentichi, a questo proposito, che le possibilità offerte dai mezzi di comunicazione, moderni – su tutti, i social network – danno a coloro che intendono trasgredire le regole diverse possibilità, come ampiamente dimostrato dalla corposa casistica disponibile in materia di *ambush marketing*.

Per questo motivo, il Paragrafo B delle *Guidelines* disciplina il procedimento in base al quale gli interessati possono chiedere il nulla osta all'utilizzo del proprio nome e delle proprie immagini a fini commerciali, diverso a seconda che l'uso sia internazionale (la domanda va presentata al CIO) o nazionale (al Comitato Nazionale Olimpico del Partecipante, se l'istanza viene presentata per l'utilizzo nello suo stesso territorio; in caso contrario, al Comitato Nazionale Olimpico nel cui territorio il nome, le immagini e le prestazioni sportive del Partecipante saranno utilizzati a fini commerciali[27]).

Closing ceremony, i.e. 1 February 2018 to 28 February 2018 (hereinafter the "Period of the Olympic Games")".

[26] "*The IOC Executive Board declares that, under Rule 40, Bye-law paragraph 3 and subject to these guidelines, including compliance with the application process described in Paragraph B below, the following are permitted: (i) the use of a Participant's person, name, picture or sports performances for advertising purposes of a company or brand where such use clearly does not create, whether directly or indirectly, the impression of a commercial connection between, on the one hand, the company or brand and, on the other hand, the Olympic Games, the IOC, the Olympic Movement, the Organising Committee of the Olympic Games ("OCOG"), or the Participant's National Olympic Committee ("NOC") or National Olympic Team; and (ii) the use of a Participant's person, name, picture or sports performances by Olympic sponsors and Olympic Broadcasting Rights Holders ("Olympic Commercial Partners") in compliance with the conditions stipulated in Paragraphs B and D below*".

[27] "*Applications for use of a Participant's person, name, picture or sports performance during the period of the Olympic Games must be made: (i) For Non-Olympic Commercial Partners: in cases of applications for international use, to the IOC; and in cases of applications for national use (-i.e.*

Si tratta, in definitiva, di criteri essenzialmente territoriali, con riferimento al luogo in cui gli effetti della sponsorizzazione sono destinati ad esplicarsi, e questo vale tanto per gli sponsor olimpici ufficiali ("Olympic Commercial Partners") che per quelli non ufficiali ("Non-Olympic Commercial Partners").

3.4 Profili applicativi per i Non-Olympic Commercial Partners

Il Paragrafo C delle *Guidelines* è senz'altro il più importante per l'individuazione delle pratiche non ammesse, in opportuna specificazione rispetto alla dichiarazione di apertura.

Esso si divide in tre parti, la prima delle quali è dedicata alle pratiche vietate[28] durante tutto il periodo dei Giochi Olimpici, mentre nella seconda e la terza vengono indicate anche le parole proibite – dunque da non associare all'atleta – ulteriormente suddivise in termini olimpici ("Olympic listed terms or expressions"[29]) e termini soltanto correlati ai Giochi ("Olympic related terms"[30]),

---

in one territory), to the Participant's NOC and, should the use be in the territory of an NOC other than the Participant's NOC, to such other NOC. (ii) For Olympic Commercial Partners: in cases of applications made by international Olympic Commercial Partners and Olympic Broadcasting Rights Holders, to the IOC; in cases of applications made by national Olympic Commercial Partners, to the Participant's NOC".

In seguito, viene puntualizzato che le istanze, insieme alla documentazione allegata, devono essere presentate agli interlocutori così individuati secondo una procedura che sarà comunicata, in una fase successiva dal CIO o dal Comitato Nazionale Olimpico interessato, i quali, a seconda del caso, posso collaborare fra loro: "*Applications and any supporting documentation shall be submitted to the IOC or to the relevant NOC(s) (as the case may be) following the process to be communicated at a later stage by the IOC or the relevant NOC. The IOC and relevant NOC(s) may refer applications to each other for further assessment depending on their geographic relevance, taking into consideration, in particular, the NOC of the Participant in question*".

[28] "*Any use of the Olympic properties or any NOC related symbol or design protected under national legislation, trademark or copyright law, or of any symbol, design or terminology or expression creating a risk of confusion with these properties.*

- Any express or implied written/visual allusion to the Olympic Games.

- Any use of the image of a Participant, taken during the Olympic Games, in combination with a company or brand.

- Any use of the image of a Participant in a new advertising campaign which was started at such time before the Period of the Olympic Games that the new advertising campaign creates the impression of a commercial connection between the company or brand and the Olympic Games.

- Any reference to a Participant's role in the Olympic Games, or to a Participant's performances during the Olympic Games or during any past editions of the Games of the Olympiad or the Olympic Winter Games.

- Any use of the "Olympic listed terms or expressions" alongside the Participant's name or image.

- Any use of a term or expression alongside the Participant's name or image so closely resembling one of the "Olympic listed terms or expressions" as to be likely mistaken for such term or expression".

[29] "Olympic listed terms or expressions" include the following: Olympic, Olympics, Olympic Games, Olympiad, Olympiads, The Olympic motto "Citius – Altius – Fortius" and any translation of the Olympic motto.

[30] "Olympic-related terms" include the following, depending upon context: 2018, Pyeongchang, Gold, Silver, Bronze, Medal, Effort, Performance, Challenge, Summer, Games, Sponsors, Victory, Olympian.

con l'espressa avvertenza per cui ogni utilizzo incontrollato di tutti questi termini è suscettibile di creare una correlazione indebita fra il partecipante e i Giochi, o fra le diverse edizioni della manifestazione e gli organi ufficiali.[31]

Con riguardo alle pratiche proibite, il CIO fa divieto, anzitutto, di qualsiasi utilizzo delle cosiddette proprietà olimpiche ("Olympic properties"), quindi simboli, disegni, marchi, termini o espressioni che possano creare confusione sui legittimi proprietari. Viene proibito, inoltre, ogni riferimento scritto e/o grafico, implicito o esplicito, ai Giochi Olimpici.

Per quanto concerne le immagini degli atleti, non è possibile utilizzare riproduzioni video e/o fotografiche che ritraggano le loro prestazioni sportive rese durante i Giochi in relazione a uno sponsor non ufficiale, al quale viene fatto divieto, inoltre, di avviare una nuova campagna pubblicitaria che possa dare l'impressione di un collegamento commerciale con i Giochi Olimpici, durante tutto il periodo della manifestazione.

Non è permesso, ancora, il riferimento alle performances e/o al ruolo assunto da un partecipante nel corso delle precedenti edizioni dei Giochi Olimpici, sia estive che invernali.

La norma, questa volta particolarmente chiara ed esaustiva, serve a chiarire la portata dei divieti stabiliti nei confronti delle aziende sponsor degli atleti, la cui libertà imprenditoriale viene, com'è agevole notare, fortemente limitata, in ossequio agli interessi – ritenuti superiori – degli sponsor ufficiali.

Tali prescrizioni, elencate con dovizia di particolari, pur costituendo il cuore delle *Guidelines* del CIO, non esauriscono tuttavia il dettato normativo, che, anzi, nel punto successivo, si rivolge agli sponsor ufficiali della manifestazione, stilando una sorta di istruzioni per l'uso dei simboli olimpici associati alla persona, al nome, alle immagini ed alle prestazioni sportive degli atleti.

3.5 Profili applicativi per gli Olympic Commercial Partners

Il Paragrafo D è interamente dedicato ai partner olimpici ufficiali[32] (Olympic Commercial Partners), ai quali viene fornita una guida applicativa, ancor, se possibile, più dettagliata rispetto a quella rivolta alle imprese non accreditate.

---

[31] "*Any use of other Olympic-related terms in such a way as to imply an association between, on the one hand, the Participant and, on the other hand, the Olympic Games or any other Games of the Olympiad or Olympic Winter Games, the IOC, the NOCs or the OCOG*".

[32] "*The following provisions apply to the use by Olympic Commercial Partners of a Participant's person, name, picture or sports performances during the Period of the Olympic Games:*
- In addition to any advertising authorized pursuant to the procedure just described, Olympic Commercial Partners may use a Participant's person, name, picture or sports performances in Authorised Communications, which shall mean (i) supporting messages expressing the encouragement to a Participant or the NOC Olympic Team in view of their participation in the Olympic Games, (ii) congratulatory messages praising the athlete or the NOC Olympic Team for their achievement at the Olympic Games and (iii) any other Olympic-related activations of their Olympic sponsorship, including advertising/promotions and social media campaigns subject to the cumulative conditions outlined below.

In primo luogo, ed oltre alla pubblicità autorizzata con la sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione dei Giochi Olimpici, nella sezione in commento si specifica che i partner olimpici ufficiali possono utilizzare il nome, le riproduzioni fotografiche (comprese quelle che ritraggono le prestazioni sportive) degli atleti anche nelle comunicazioni autorizzate ("Authorized Communications"), che potrebbero consistere ("shall mean") in un sostegno agli atleti e/o alla squadra olimpica in vista della partecipazione ai Giochi; in messaggi di congratulazioni ed elogio agli atleti e/o alla squadra olimpica; in qualsiasi altra campagna di supporto e promozione attraverso i social media, a loro volta soggetti a ulteriori condizioni.

Con riserva di approvazione da parte del Comitato Nazionale Olimpico, infatti, i partner olimpici ufficiali possono utilizzare, solo per le comunicazioni autorizzate, l'immagine di un partecipante o della squadra olimpica, e solo all'interno del territorio presso cui la sponsorizzazione è concessa. Sarà, invece, il CIO ad approvare l'utilizzo dell'immagine di un partecipante o della squadra olimpica al di fuori del territorio di un singolo stato, secondo una formula riservata ai cosiddetti *TOP Partner*.

Con riserva di approvazione del CIO, inoltre, i titolari dei diritti di trasmissione possono utilizzare – solo per le comunicazioni autorizzate – l'immagine di un partecipante nel territorio in riferimento al quale sono stati ottenuti i diritti di sfruttamento.

_____

- Subject to the approval of the NOC, NOC sponsors may use, for Authorised Communications only, the image of a Participant or of the NOC Olympic Team, within the territory of the NOC in which it is a sponsor.

- Subject to the approval of the IOC, TOP Partners, as Partners of the Olympic Team of each NOC, may use, for Authorised Communications only, the image of a Participant or of the NOC Olympic Team on a multi-territory basis.

- Subject to the approval of the IOC, Broadcasting Rights Holders may use, for Authorised Communications only, the image of a Participant in the Territory for which such Broadcasting Rights Holder has been granted rights.

- Authorised Communications may not under any circumstances:

- make textual or visual references to direct use of any product or service that enhances performance in practicing or competing in sport. This includes textual references such as "official product" of the athlete or the Team, nor;

- be in relation to the Participant's performance at the Olympic Games or at other editions of the Games of the Olympiad or Olympic Winter Games except in the case of congratulatory messages.

- Participant's Olympic biographical references may only be used in a factual manner (e.g., 2014 Olympic Gold Medallist) provided that any such references appear in an ancillary manner and not in a manner that draws attention to such reference.

Participants must appear dressed (i) in their National Olympic team uniform or clothing (as defined by their NOC) (ii) in generic, unbranded clothing, or (iii) with the express approval of their NOC, in other clothing branded in accordance with Rule 50 of the Olympic Charter and the corresponding IOC guidelines ("other clothing"). The requirement for Participants to obtain the express approval of their NOC to appear in other clothing is to enable NOCs to preserve the value and attractiveness for uniform and clothing manufacturers to sponsor such NOCs and their National Olympic Teams. NOCs may refuse approval in their absolute discretion in order to preserve the value and attractiveness for uniform and clothing manufacturers to sponsor such NOCs and their National Olympic Teams. Absent an answer within the prescribed period a request shall be deemed approved. It is the responsibility of each NOC to duly notify in writing the IOC of any granted approval".

Si tratta, senza dubbio alcuno, di previsioni particolarmente restrittive e, per alcuni versi, addirittura penalizzanti per gli sponsor ufficiali, che, oltre ad essere suddivisi in categorie a seconda dell'investimento effettuato, sono obbligati a sottostare a rigidi protocolli, evidentemente controbilanciati dalla straordinaria risonanza dell'evento olimpico.

A tale proposito, il Paragrafo D, dopo aver precisato cosa – e a quali condizioni – i partner olimpici ufficiali possono fare, prosegue illustrando ciò che le comunicazioni ufficiali non possono, in nessun caso, contenere, ovverosia, essenzialmente, qualsiasi riferimento, testuale o visivo, all'uso diretto di qualsiasi prodotto o servizio che migliori le prestazioni sportive,[33] incluse diciture come "prodotto ufficiale", con riferimento all'atleta o alla squadra nazionale.

Le limitazioni proseguono con riferimento alle esibizioni ed ai risultati ottenuti dagli atleti duranti i Giochi Olimpici, che non possono essere oggetto di comunicazione pubblicitaria da parte degli sponsor ufficiali, a meno che non si tratti di un messaggio di congratulazioni, al quale è possibile apporre il logo dell'azienda.

Ancora, gli stessi riferimenti biografici degli sportivi in gara possono essere utilizzati soltanto in maniera fattuale – ad esempio, richiamando un precedente successo sportivo – ed a condizione che tali riferimenti compaiano in modo accessorio e non in modo tale da attirare l'attenzione sul riferimento medesimo. La *ratio* della prescrizione va ricercata nella volontà di scongiurare che uno sponsor ufficiale si ritrovi a beneficiare del risultato sportivo che un atleta ha ottenuto in precedenza, instaurando nel pubblico l'errato convincimento che un partner ufficiale dei Giochi Olimpici attuale lo sia stato anche in passato.[34]

L'ultima parte del Paragrafo D precisa, infine, che, nelle riproduzioni concesse ai partner olimpici ufficiali, gli atleti devono apparire vestiti dell'abbigliamento ufficiale della squadra nazionale, così come definiti dai propri Comitati Nazionali Olimpici. In alternativa, sono consentite riproduzioni delle immagini degli atleti in abbigliamento generico, sprovvisto di marchi o comunque approvato dal Comitato Nazionale Olimpico, in conformità con la *Rule* 50 della Carta Olimpica,[35] che sarà esaminata successivamente.

---

[33] Il riferimento, in questo caso, non vuole essere, ovviamente, nei confronti di sostanze dopanti, bensì di tutti quei prodotti, come i cosiddetti *energy drink*, utilizzati dagli sportivi per reintegrare i carboidrati, sotto forma di saccarosio e glucosio, e gli elettroliti, come i sali di potassio e il sodio, persi durante l'esercizio fisico.

[34] A ben vedere, proprio il risultato che la norma in commento intende scongiurare, a potenziale vantaggio delle aziende concorrenti degli sponsor ufficiali dell'evento.

[35] "*Except as may be authorized by the IOC Executive Board on an exceptional basis, no form of advertising or other publicity shall be allowed in and above the stadia, venues and other competition areas which are considered as part of the Olympic sites. Commercial installations and advertising signs shall not be allowed in the stadia, venues or other sports grounds*".
La norma, rubricata "Advertising, demonstrations, propaganda", condivide con la *Rule* 40 la medesima ragione di contrasto all'ambush marketing, obiettivo perseguito dal C.I.O. vietando ogni pubblicità non autorizzata all'interno e nelle immediate vicinanze degli impianti sede delle competizioni olimpiche.

Ad ulteriore, opportuna, specificazione di quanto stabilito, la norma chiarisce, al Paragrafo E, che l'obbligo fatto agli atleti di ottenere l'approvazione espressa del proprio Comitato Nazionale Olimpico di riferimento per apparire in abiti che non siano quelli ufficiali della squadra nazionale trova ragione nella necessità di preservare il valore commerciale delle uniformi, i cui produttori vengono selezionati ad assoluta discrezione dai comitati di ogni Stato partecipante.

È importante ricordare, infine, che il Comitato Nazionale Olimpico competente può, in ogni momento, limitare o proibire le pratiche permesse e descritte nel Paragrafo A, in ottemperanza delle leggi e dei regolamenti in vigore. In tale ultimo caso, il Comitato Nazionale Olimpico dovrà informare il CIO sulla portata delle limitazioni imposte, così come sui territori in cui queste imposizioni dovranno avere vigenza.[36]

I paragrafi F[37] e G[38] si concentrano, rispettivamente, sul ruolo dei comitati nazionali e sui diritti individuali degli atleti, e affidano al Comitato Nazionale Olimpico competente per territorio il compito di sovrintendere alla comunicazione e, soprattutto, all'applicazione delle norme enunciate all'interno delle *Guidelines*, nonché quello di monitorare e, all'occorrenza, fare osservare ai destinatari le prescrizioni della *Rule* 40.

Quanto ai partecipanti, si precisa che l'uso delle immagini e del nome degli atleti – o qualsiasi altra loro riproduzione – deve rispettare i diritti individuali degli stessi, che si esercitano mediante la previa sottoscrizione di una liberatoria.

Non solo, poiché essa prosegue proibendo, nei medesimi luoghi, ogni tipo di propaganda politica, religiosa o razziale: "*No kind of demonstration or political, religious or racial propaganda is permitted in any Olympic sites, venues or other areas*".

[36] "*A NOC may restrict or prohibit the practices described in Paragraph A(i) above, subject to applicable laws and regulations. In case of such restriction or prohibition, the NOC shall inform the IOC (including details regarding the extent of such restrictions or prohibitions and whether or not such restrictions or prohibitions are intended to cover territories of other NOCs), not later than 30 June 2017, which shall inform the applicants of such restriction or prohibition when reviewing applications pursuant to Paragraph B(i) above. In the absence of feedback from NOCs, the IOC will consider that the NOC is aligned with these Guidelines*".

[37] "*The NOCs shall:*
(i) be primarily responsible for the communication and implementation of the applicable terms and conditions in respect of
their Participants and NOC Olympic Commercial Partners as outlined in these guidelines. The IOC will provide further
guidance to the NOCs upon request; and
(ii) monitor and enforce compliance with Rule 40 and these guidelines by Participants".

[38] "*Use of a Participant's image, name, likeness or other resemblance must respect the Participant's individual rights, including the need to obtain the Participant's express prior written approval*".

3.6 La disciplina prevista in caso di violazione della Rule 40

Non esistono, in letteratura, casi di conclamata violazione della *Rule* 40. Ad ogni modo, dalla lettura del punto n. 2 della *Rule* 59 della Carta Olimpica,[39] si evince che gli atleti che violino le prescrizioni della legge olimpica potranno perdere l'accreditamento ai Giochi e, nei casi più gravi, essere squalificati e/o privati delle medaglie vinte.

Non sono più lievi le sanzioni previste per i membri del team al seguito degli atleti, funzionari, dirigenti, nonché arbitri e i membri delle giurie, che a seguito di violazione della *Rule* 40 potranno essere dichiarati ineleggibili, temporaneamente o in perpetuo, oltre che esclusi dai Giochi Olimpici.

Il compito di irrogare le predette sanzioni spetta al CIO, che, laddove necessario, può delegare tale potere ad un apposito Comitato Disciplinare all'uopo nominato.

Dal punto di vista procedurale, le *Bye-law* alla *Rule* 59[40] chiariscono che qualsiasi inchiesta condotta dal CIO su una presunta violazione delle norme della Carta Olimpica è condotta, direttamente o su delega, dal Comitato Esecutivo, che agirà secondo i principi del contraddittorio.

---

[39] "*In the context of the Olympic Games, in the case of any violation of the Olympic Charter, of the World Anti-Doping Code, or of any other decision or applicable regulation issued by the IOC or any IF or NOC, including but not limited to the IOC Code of Ethics, or of any applicable public law or regulation, or in case of any form of misbehaviour:*
2.1 with regard to individual competitors and teams: temporary or permanent ineligibility or exclusion from the Olympic Games, disqualification or withdrawal of accreditation; in the case of disqualification or exclusion, the medals and diplomas obtained in relation to the relevant infringement of the Olympic Charter shall be returned to the IOC. In addition, at the discretion of the IOC Executive Board, a competitor or a team may lose the benefit of any ranking obtained in relation to other events at the Olympic Games at which he or it was disqualified or excluded; in such case the medals and diplomas won by him or it shall be returned to the IOC (Executive Board);
2.2 with regard to officials, managers and other members of any delegation as well as referees and members of the jury: temporary or permanent ineligibility or exclusion from the Olympic Games (IOC Executive Board);
2.3 with regard to all other accredited persons: withdrawal of accreditation (IOC Executive Board);
2.4 the IOC Executive Board may delegate its power to a disciplinary commission".

[40] "*1. Any inquiry relating to facts that may lead to any measure or sanction is conducted under the authority of the IOC Executive Board, which may delegate all or part of its authority to that effect.*
2. Throughout any inquiry, the IOC Executive Board may provisionally withdraw from any concerned person or organisation all or part of the rights, prerogatives and functions deriving from such person's or organisation's membership or status.
3. Any individual, team or any other individual or legal entity has the right to be heard by the IOC body competent to apply a measure or sanction to such individual, team orlegal entity. The right to be heard in the sense of this provision includes the right to beacquainted with the charges and the right to appear personally or to submit a defence in writing.
4. Any measure or sanction decided by the Session, the IOC Executive Board or the disciplinary commission referred to in Rule 59.2.4 shall be communicated in writing to the party concerned.
5. All measures or sanctions shall be effective forthwith unless the competent body decides otherwise".

4. La Rule 50 della Carta Olimpica

Una speciale menzione, poiché strettamente collegata alla *Rule* 40 della Carta Olimpica nonché al tema della prevenzione dell'*ambush marketing*, merita la *Rule* 50, rubricata "Advertising, demonstrations, propaganda".[41]

Essa prevede che, ad eccezione di ciò che viene autorizzato dalla Commissione Esecutiva del CIO in via eccezionale, nessuna forma di pubblicità è ammessa all'interno e nelle immediate vicinanze degli impianti sportivi, nonché di tutti i luoghi e aree adibiti alle competizioni che vengono considerati parte dei siti olimpici. Negli stadi, così come nei luoghi come sopra individuati, non sono ammesse istallazioni commerciali e cartelli pubblicitari.

Inoltre, nessun tipo di manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale è permessa in alcuno dei siti olimpici.

Come nel caso della *Rule* 40, anche nella *Rule* 50 rivestono un ruolo molto importante le *Bye-laws*,[42] emanate successivamente, che si dividono in nove punti ed hanno il compito di precisare il significato e la portata della regola principale.

---

[41] "*1. Except as may be authorized by the IOC Executive Board on an exceptional basis, no form of advertising or other publicity shall be allowed in and above the stadia, venues and other competition areas which are considered as part of the Olympic sites. Commercial installations and advertising signs shall not be allowed in the stadia, venues or other sports grounds.*

2. No kind of demonstration or political, religious or racial propaganda is permitted in any Olympic sites, venues or other areas".

[42] "*1. No form of publicity or propaganda, commercial or otherwise, may appear on persons, on sportswear, accessories or, more generally, on any article of clothing or equipment whatsoever worn or used by all competitors, team officials, other team personnel and all other participants in the Olympic Games, except for the identification – as defined in paragraph 8 below – of the manufacturer of the article or equipment concerned, provided that such identification shall not be marked conspicuously for advertising purposes. The IOC Executive Board shall adopt guidelines that provide further details on the implementation of this principle. Any violation of this Bye-law 1 and the guidelines adopted hereunder may result in disqualification of the person or delegation concerned, or withdrawal of the accreditation of the person or delegation concerned, without prejudice to further measures and sanctions which may be pronounced by the IOC Executive Board or Session. The numbers worn by competitors may not display publicity of any kind and must bear the Olympic emblem of the OCOG.*

2. Any mascot created for the Olympic Games shall be considered to be an Olympic emblem, the design of which must be submitted by the OCOG to the IOC Executive Board for its approval. Such mascot may not be used for commercial purposes in the country of an NOC without the latter's prior written approval.

3. To be valid, all contracts of the OCOG providing for any element of advertising, including the right or license to use the emblem or the mascot of the Olympic Games, must be in conformity with the Olympic Charter and must comply with the instructions given by the IOC Executive Board. The same shall apply to contracts relating to the timing equipment, the scoreboards, and to the injection of any identification signal in television programmes. Breaches of these regulations come under the authority of the Executive Board. 95 Olympic Charter In force as from 2 August 2015

4. The OCOG shall ensure the protection of the property of the emblem and the mascot of the Olympic Games for the benefit of the IOC, both nationally and internationally. However, the OCOG alone and, after the OCOG has been wound up, the NOC of the host country, may exploit such emblem and mascot, as well as other marks, designs, badges, posters, objects and documents

Viene puntualizzato, anzitutto, che nessun tipo di pubblicità, nelle forme e nei modi indicati nella regola principale, può apparire sulle persone né sul loro abbigliamento sportivo e materiale tecnico o, più in generale, su qualsiasi articolo di abbigliamento o attrezzatura indossata sia dagli atleti che dal personale di squadra al seguito. Anche i numeri indossati dagli atleti non devono mostrare alcun tipo di pubblicità, se non l'effigie olimpica.

Nel prosieguo del primo *Bye-law*, è specificato che qualsiasi violazione di quanto stabilito dalla norma potrà comportare finanche la squalifica del soggetto interessato, la revoca del suo accreditamento e, nei casi più gravi, la squalifica della delegazione interessata, fatte salve ulteriori misure e sanzioni che possono essere irrogate dal Comitato Esecutivo del CIO.

Anche le *mascottes* create per i Giochi Olimpici passano al vaglio del CIO, in quanto qualsiasi creazione con scopi pubblicitari, riferita, a qualsiasi titolo, ai Giochi, va considerata alla stregua dell'emblema olimpico, per l'utilizzazione della quale va richiesto, inoltre, l'approvazione scritta del Comitato Nazionale Olimpico, a seconda del paese in cui la si vuole utilizzare per scopi commerciali. Tali prescrizioni valgono anche per qualsiasi attrezzo sportivo che, a vario titolo, può apparire all'interno di trasmissioni televisive, come le apparecchiature di cronometraggio e i tabelloni segnapunti.

La *Bye-law* 4 si occupa dello sfruttamento commerciale del simbolo e della *mascotte* olimpica nel periodo successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici: il Comitato Nazionale Olimpico li potrà sfruttare, insieme agli altri marchi, disegni, distintivi, manifesti, oggetti e documenti connessi con i Giochi Olimpici nel corso della loro preparazione e celebrazione, non oltre la fine dell'anno solare durante il quale la manifestazione si è svolta.

---

connected with the Olympic Games during their preparation and celebration and terminating not later than the end of the calendar year during which such Olympic Games are held. Upon the expiry of this period, all rights in or relating to such emblem, mascot and other marks, designs, badges, posters, objects and documents shall thereafter belong entirely to the IOC. The OCOG and/or the NOC, as the case may be and to the extent necessary, shall act as trustees (in a fiduciary capacity) for the sole benefit of the IOC in this respect.

5. The provisions of this Bye-law also apply, mutatis mutandis, to all contracts signed by the organising committee of a Session or an Olympic Congress.

6. The uniforms of the competitors, team officials, and other team personnel may include the flag or Olympic emblem of their NOC and, with the consent of the OCOG, the OCOG Olympic emblem. The IF officials may wear the uniform and the emblem of their IF.

7. The identification on all technical gear, installations and other apparatus, which are neither worn nor used by competitors, team officials, other team personnel or any other participants in the Olympic Games, including timing equipment and scoreboards, may on no account be larger than 1/10th of the height of the equipment, installation or apparatus in question, and shall not be greater than 10cm high.

8. The word "identification" means the normal display of the name, designation, trademark, logo or any other distinctive sign of the manufacturer of the item, appearing not more than once per item.

9. The OCOG, all competitors, team officials, other team personnel and all other participants in the Olympic Games shall comply with the relevant manuals, guides, regulations or guidelines, and all other instructions of the IOC Executive Board, in respect of all matters subject to Rule 50 and this Bye-law".

Alla scadenza di questo periodo, tutti i diritti relativi ai simboli olimpici torneranno ad appartenere per intero al CIO, di cui il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e il Comitato Nazionale Olimpico competente per territorio sono da considerarsi meri fiduciari. La precisazione non è di poco conto, poiché le disposizioni delle *Bye-law* si applicano, *mutatis mutandis*, anche ai contratti sottoscritti a qualsiasi titolo dal Comitato Organizzatore durante una Sessione o un Congresso Olimpico.

Si legge, in seguito, che le divise dei concorrenti, dei funzionari e del personale delle squadre possono includere la bandiera o il simbolo olimpico del proprio Comitato Nazionale e, con il consenso del Comitato Organizzatore, anche l'emblema di quest'ultimo.

Le identificazioni (il termine, come specificato nelle stesse *Bye-law*, indica la normale visualizzazione del nome, della designazione, del marchio, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo del produttore dell'articolo, che appare non più di una volta sull'articolo stesso) non devono, in nessun caso, essere più grandi di un decimo dell'altezza dell'apparecchiatura, installazione e/o strumento, e non possono superare i dieci centimetri di altezza.

Tutte queste disposizioni sono rivolte ai concorrenti, funzionari ed ogni altro membro del personale di squadra, nonché a tutti i partecipanti, a qualsiasi titolo, dei Giochi Olimpici, che hanno altresì l'obbligo di rispettare i manuali, le guide, i regolamenti, le linee guida e tutte le altre istruzioni del Comitato Esecutivo del CIO.

La *Rule* 50, interamente dedicata al contrasto del fenomeno dell'*ambush marketing*, riprende e, per alcuni versi, amplifica, le prescrizioni e i divieti contenuti nella *Rule* 40. Quest'ultima, infatti, seppur rivolta ai medesimi destinatari, ne regolamenta le condotte per un tempo limitato – il c.d. "periodo della *Rule* 40" – ovverosia l'arco temporale che va dai nove giorni precedenti ai quattro giorni successivi alla Cerimonia d'Apertura dei Giochi Olimpici.

La *Rule* 50 complementa la predetta ed estende la tutela degli sponsor ufficiali ad un periodo successivo, che, come abbiamo visto nel caso del simbolo e della mascotte olimpica, si conclude alla fine dell'anno solare nel quale la manifestazione olimpica si è svolta.

A tale proposito, non si può fare a meno di osservare che le ragioni sottese ad una simile, rigida, impostazione normativa, esprimono una chiara volontà, da parte del legislatore olimpico, di trasferire sui protagonisti dell'evento – atleti, tecnici, arbitri e personale al seguito – parte del rischio, sportivo e giuridico, dei comportamenti abusivi messi in atto dalle aziende diverse dagli sponsor ufficiali.

Tale scelta è in linea di principio condivisibile, visti anche i numerosi episodi di *ambush marketing* del passato (verificatisi, in taluni casi, anche con il contributo degli atleti[43]), a patto, però, di dare alla norma un'interpretazione restrittiva e, dunque, non eccessivamente penalizzante per dei soggetti, come gli

[43] Ved. nota 16.

sportivi olimpici, che, in fin dei conti, sono soltanto degli strumenti delle condotte (abusive) delle aziende.

5. *Conclusioni*

Le considerazioni conclusive si focalizzano sull'effettiva opportunità di tutelare, in maniera così puntuale e tuttavia invasiva per i diritti delle imprese concorrenti, l'investimento degli sponsor ufficiali dei Giochi Olimpici, a vantaggio dei quali è stata introdotta la *Rule* 40 e la sua interpretazione restrittiva.

È opportuno chiedersi, in altre parole, se davvero gli interessi dei partner olimpici ufficiali possano considerarsi preminenti rispetto a quelli delle aziende concorrenti fino a limitare, in modo così ampio e rigoroso, l'azione commerciale di queste ultime, che rimangono escluse dal novero degli sponsor della manifestazione.

D'altronde, è pur vero che la casistica illustrata in quest'articolo ha dimostrato la necessità dell'introduzione di una normativa *ad hoc* che, a livello federale prima ancora di quello governativo, metta quantomeno al riparo gli sponsor ufficiali dalle condotte abusive poste in essere dai *competitors*, spesso con il contributo determinante degli atleti.

A questo proposito, il caso dei Giochi Olimpici di Barcellona nel 1992, che vide protagonisti i campioni di basket del Dream Team statunitense, è piuttosto emblematico. Esso illustra chiaramente che, in assenza di regole certe e applicabili, le aziende con uno stile commerciale "aggressivo"[44] non rivelano particolari remore nell'insinuarsi nelle maglie regolamentari per dare spazio al proprio prodotto, che viene, in tal modo, promosso in totale spregio dei diritti legittimamente acquisiti dai partner ufficiali dell'evento.

Le altre esperienze fatte ed esaminate successivamente agli episodi di Barcellona – dai Giochi Olimpici di Atlanta nel 1996 ai Mondiali di Calcio in Sudafrica nel 2010 – dimostrano un progressivo affinarsi dei metodi di agganciamento parassitario, che hanno richiesto l'intervento dei governi per porre freno ad una pratica sempre più diffusa e vieppiù difficile da arginare.

Pertanto, ferma restando la necessità di un intervento conforme, di volta in volta, da parte dei paesi ospitanti a sostegno delle norme e dei regolamenti del CIO, merita un plauso l'iniziativa della *governance* olimpica in ausilio agli sponsor ufficiali, troppo frequentemente beffati dai concorrenti, pur nella vigenza di norme di contrasto a qualsiasi condotta abusiva.

È in tale contesto che vanno inserite le *Rules* 40 e 50 della Carta Olimpica, che, nel condividere la *ratio* con la normativa già in vigore sull'argomento, hanno introdotto importanti novità, in special modo allorquando si propongono di sanzionare gli atleti e il personale al seguito con pene anche molto severe, come la squalifica non soltanto del responsabile ma, nei casi più gravi, dell'intera delegazione.[45]

---

[44] Sul concetto di aggressività delle tecniche promozionali, ved. anche P. O'SULLIVAN, P. MURPHY, *Ambush marketing: The ethical issues*, in *Psychology and Marketing*, vol. 15, 1998, 349-366.

[45] Ved. Rule 50, *Bye-law* 1, illustrata nella nota 36.

Nel contesto sportivo attuale e vieppiù in futuro, viste le tendenze commerciali, le prestazioni degli atleti rivestono ormai un ruolo economico oltre che tecnico-agonistico.

Non si può fare a meno di registrare, infatti, che in poco più di un secolo il moderno olimpismo ha attraversato molte fasi,[46] per diventare, oggi, una creatura molto diversa da quella che il barone de Coubertin aveva immaginato.

In definitiva, quindi, occorre prendere atto dell'inesorabile sviluppo di un processo storico – riguardante le comunicazioni, l'economia e, di riflesso, lo sport – che ha investito *in toto* il movimento olimpico, il quale, pur destinato a rimanere ancora permeato da quell'aurea di romanticismo dato dal potere evocativo della prodezza sportiva, risulta sempre più orientato verso una prospettiva di business, alla quale persino la Carta Olimpica si è dovuta adeguare.

[46] Dalla prima edizione del 1896 ad Atene, alla quale parteciparono appena 14 nazioni, 285 atleti (tutti di sesso maschile), 9 discipline sportive e, naturalmente, nessun mezzo di comunicazione globale, si è giunti sino agli ultimi Giochi Olimpici di Rio de Janeiro nel 2016, a cui hanno preso parte 11.303 atleti per un totale di 207 nazioni partecipanti, che hanno gareggiato in 28 discipline sportive diverse, trasmessi in ogni parte del pianeta.

Bibliografia

L.L. Bean, *Ambush Marketing: Sports Sponsorship Confusion and the Lanham Act*, in *Advertising Age*, vol. 75, 1995, 1099-1134.

A. Castro Moreno, *I delitti contro la proprietà industriale alla luce della giurisprudenza spagnola*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 2008, III, 603.

D. Crowe, J. Hoek, *Ambush Marketing: A Critical Preview and Some Practical Advices*, in *Marketing Bulletin*, vol. 14, 2003, 1-14.

R.N. Davis, *Ambushing the Olympic Games*, in *Villanova Sports & Entertainment Law Journal*, 1996, 423-430.

J. De Dios Crespo Perez, *Ambush Marketing dans la publicité sportive*, reperibile *on line* all'indirizzo: www.iusport.es/opinion/crespo98.htm.

V. Forti, A. Gentiloni Silveri, J. Figus Diaz, F. Mezzanotte, *Ambush marketing: una ricerca interdisciplinare sulle tutele*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, fascicolo 2/2009, 18.

J. Hoek, P. Gendall, *Ambush Marketing: More than Just a Commercial Irritant?*, in *Entertainment Law Preview*, n. 2, 2002, 72-91.

S. Laporta, *Il fenomeno dell'ambush marketing nel mercato delle sponsorizzazioni sportive*, in L. Cantamessa, G.M. Riccio, G. Sciancalepore (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, 555-578.

A. Maccarone, *Marchio sportivo ed ambush marketing*, in *Contratti*, 2007, 166-171.

A.M. Moorman, T.C. Greenwell, *Consumer Attitudes of Deception and the Legality of Ambush Marketing Practices*, in *Journal of Legal Aspects of Sport*, n. 15, 2005, 183-211

P. O'sullivan, P. Murphy, *Ambush marketing: The ethical issues*, in *Psychology and Marketing*, vol. 15, 1998, 349-366.

C. Pina, A. Gil-Robles, *Sponsorship of Sports Events and Ambush Marketing*, in *EIPR*, 2005, 93.

A. SAUER, *Ambush marketing steal the show*, reperibile *on line* all'indirizzo www.brandchannel.com/features_effect.asp?pf_id=98.

P. Van Den Bulck, *Quel régime juridique pour l'ambush marketing?*, in *Communication Commerce Életronique*, n. 10, 2007, 23.

E. Vassallo, K. Blemaster, P. Werner, *International Look at Ambush Marketing*, in *The Trademark Reporter*, nov.-dic. 2005, 1338.

RIVISTA DI
DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

ISSN 1825-6678
Vol. XIV, Fasc. 1, 2018

LA FUNZIONE SOCIALE DELLO SPORT TRA SPECIFICITÀ E PRINCIPI COMUNITARI

di *Mauro Sferrazza e Francesca Mite*[*]

ABSTRACT: The paper reviews the exhaustive texts of doctrine and case law in order to track down the historical trail followed by the sport to build up its own, autonomous juridical dimension in Italy and European Union.
Starting from the late insertion of the sport in the Italian Constitution, the authors come to examine in useful and effective detail the evolution of the European case law in the sports' matters, which have prompted the inevitable though shy, not binding acts of the political EU institutions in the last 25 years.
The concept of sport's specificity, finally built in the EU treaty, is analyzed in depth in view of defining the peculiar nature of the sports' activities, even when they become economic activities.
Finally, the paper has the merit to assess the evolving EU case law when it comes to overcome the distinction between the sports rules and the technical sports rules, whenever they apply to economic activities as well as when it applies the general interest exemption from the competition rules to the sports activities, leaving aside the call for the more classic sports specificity as sporting exception.

Keywords: *Sports law's autonomy – EU sport specificity – EU free movement and competition rules - sports and economic activity.*

Sommario: 1. Premessa introduttiva: lo sport come fenomeno giuridico – 2. Lo sport nella Costituzione e nell'ordinamento dell'Unione europea – 3. Il principio di specificità dello sport – 4. Lo sport nei principi della giurisprudenza della Corte di Giustizia – 5. La rilevanza economica dello sport ed il superamento della distinzione tra regole sportive e regole economiche – 6. L'impatto delle recenti letture giurisprudenziali tra *vis espansiva* del valore sociale dello sport e rischi di interventi esterni – Bibliografia

---

[*] Il presente contributo è frutto di uno studio comune dei due Autori ed il suo contenuto è ad entrambi interamente riferibile. F. Mite ha, tuttavia, curato la redazione dei paragrafi 3, 5 e 6, mentre M. Sferrazza ha curato la redazione dei paragrafi 1, 2 e 4.

F. Mite è avvocato, ricercatore di Istituzione di Diritto privato presso l'Università Telematica Pegaso e componente della Corte federale di appello della FIGC. E-mail: francesca.mite@gmail.com.
M. Sferrazza è avvocato Inps, professore a c. di Diritto della previdenza sociale nell'Università Ca' Foscari – Venezia, nonché presidente di Sezione della Corte federale di appello della FIGC. E-mail: maurosfe.ms@gmail.com.

1. Premessa introduttiva: lo sport come fenomeno giuridico

Sebbene l'attività sportiva sia «antica come il mondo»,[1] la sua considerazione in termini giuridici è molto più recente. Lo sport è, come noto, fenomeno complesso e variegato: dal punto di vista ludico, è attività libera, che interessa la sfera personale dell'individuo; sotto l'aspetto sociale, costituisce momento educativo, di crescita e valorizzazione delle relazioni interpersonali; sotto il profilo giuridico, pur essendo attività autonomamente organizzata secondo propri schemi e specifici modelli, rappresenta strumento di tutela della persona, di cui favorisce il perseguimento di obiettivi di benessere psico-fisico e di aggregazione.

Tuttavia, nonostante l'indiscutibile suo rilievo giuridico-sociale, il legislatore italiano non sembra essersi mai appassionato al fenomeno sportivo: nella stessa carta costituzionale non era dato rinvenire, fino all'intervento di riforma del Titolo V,[2] specifiche disposizioni destinate allo sport.

Fino a quel momento, siamo nel 2001, il legislatore costituzionale ha mostrato, se non indifferenza, modesta considerazione nei confronti del fenomeno sportivo. Tuttavia, a ben vedere, non si tratta di disinteresse, poiché il "distacco" della Costituzione dal fenomeno sportivo appare più facilmente riconducibile a ragioni storico-politiche ed al contesto politico-sociale di riferimento: il legislatore costituente, in una prospettiva di discontinuità con il regime fascista, ha probabilmente rifiutato di qualificare lo sport quale strumento idoneo a «perseguire il miglioramento fisico e morale della razza»[3] nella prospettiva del rafforzamento dello Stato sul piano bellico.

Per altro verso, la mancata iniziale (specifica) collocazione dello sport nella Costituzione può farsi risalire alla difficoltà dei padri costituenti di spiegare, in termini speculativi, il carattere ordinamentale del sistema sportivo, ovvero all'irrilevanza economica e sociale che caratterizzava lo sport nell'immediato dopoguerra, atteso il diffuso clima di indigenza in cui versavano gli italiani.[4] Silenzio dei costituenti, dunque, non casuale, bensì da leggersi nell'ambito di una scelta consapevole: non dedicare specifiche disposizioni allo sport significava iscrivere lo stesso tra quei beni, tra quegli strumenti che lo Stato non può sottrarre ai cittadini ed alla società per gestirlo in modo da perseguire interessi diversi da quelli dell'individuo, sia come singolo, sia nelle aggregazioni specifiche della pratica sportiva.[5]

---

[1] Cfr. U. Gualazzini, *Premesse storiche al diritto sportivo*, Milano, 1965, 1.

[2] Legge costituzionale, 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248. Per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al predetto impianto normativo, si veda la legge 5 giugno 2003, n. 131 (pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132).

[3] Cfr. A. Ugona, *voce Sport, Digesto IV., sez. pubbl*., Torino, 1999.

[4] Cfr. F. P. Luiso, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, 25.

[5] Cfr. A. G. Parisi, *Sport, diritti e responsabilità: un confronto con l'esperienza francese*, in *www.comparazionedirittocivile.it*.

Il difetto di regolazione della materia sportiva per via legislativa, anche alla luce della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici di Santi Romano,[6] non esclude, tuttavia, che quello sportivo sia un vero e proprio ordinamento, originario e dotato di autonoma capacità normativa, per quanto non sovrano.[7] L'assunto della dottrina ha, poi, come noto, trovato anche esplicita conferma in una (sotto tale profilo) storica sentenza della Corte di Cassazione: «Il fenomeno sportivo, quale attività disciplinata sia in astratto che in concreto, visto indipendentemente dal suo inserimento nell'ordinamento statale, si presenta come organizzazione a base plurisoggettiva per il conseguimento di un interesse generale. È un complesso organizzato di persone che si struttura in organi cui è demandato il potere-dovere, ciascuno nella sfera di sua competenza, di svolgere l'attività disciplinatrice, sia concreta che astratta, per il conseguimento dell'interesse generale. È dunque, un ordinamento giuridico».[8]

L'autonomia dell'ordinamento sportivo, dunque, è sostanziale ed il suo fondamento, riteniamo, sia, comunque, seppur indirettamente, rinvenibile «nella norma costituzionale di cui all'art. 18, concernente la tutela della libertà associativa, nonché nell'art. 2, relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo».[9] Da siffatta indiscussa autonomia deriva alle federazioni sportive il connaturale potere di emanare norme per l'ordinato svolgimento delle competizioni e delle attività sportive. È, questo, effetto stesso della giuridicità degli ordinamenti sportivi: «gli ordinamenti statali possono non consentire nel loro territorio l'attuazione dell'agonismo programmatico in uno o più sport, ma se lo consentono ciò di per sé significa che essa può e deve essere organizzata e curata dagli sportivi stessi per mezzo di ordinamenti dotati, appunto, del requisito della giuridicità».[10] Del resto, i provvedimenti emanati in conseguenza dell'applicazione delle regole dell'ordinamento sportivo sono destinati a produrre i loro effetti all'interno dell'ordinamento medesimo e solo in via eventuale ed indiretta gli stessi si riflettono nell'ordinamento giuridico generale: se ne deve dedurre, pertanto, che non possono che rimanere irrilevanti per quest'ultimo.

L'intervento dello Stato nella disciplina sportiva, dunque, e la connaturale limitazione «all'espansione autonomistica dell'ordinamento sportivo» possono,

---

[6] Cfr. S. Romano, *L'ordinamento giuridico,* 1918.

[7] La sovranità, infatti, implica «non solo l'originarietà e l'indipendenza, ma anche la supremazia sugli ordinamenti minori; questi ultimi quindi, difettando di tale supremazia, per operare all'interno di un ordinamento sovrano, quale quello statale, devono necessariamente conformarsi ad esso» (E. Russo*, L'ordinamento sportivo e la giustizia sportiva*, in Giustiziasportiva.it, 2006, 2). In giurisprudenza, TAR Lazio, Roma, sez. III, 24 settembre 1998, n. 2394, in *Tar*, 1998, I, 3597, ha affermato che l'ordinamento sportivo, pur dotato di ampi poteri di autonomia, autarchia e autodichia, deriva da quello giuridico generale dello Stato.

[8] Cass., sez. III, 11 febbraio 1978, n. 625, in *Foro it.*, 1978, I, 862, con osservazioni di C.M. Barone.

[9] Così Cass., 27 settembre 2006, n. 21006, in *Guida al dir.*, n. 46, 2006, 59 (s.m.); Cass., 28 settembre 2005, n. 18919, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, f. 7/8.

[10] Cfr. A. Marani - Toro, voce «Sport», in *Nov. dig. it.*, vol. XVIII, 1971, 50.

pertanto, verificarsi «solo nei casi in cui l'interesse, pur pubblico, di settore (sportivo) venga ad interferire con quelli più generali e più "ampiamente" pubblici che compete direttamente allo Stato tutelare ed attuare».[11]

In tale prospettiva, la tesi per lungo tempo dominante in dottrina è stata quella della indifferenza o irrilevanza, per l'ordinamento statale, di quello sportivo che, quindi, esiste come tale accanto a quello dello Stato.[12] Anche l'orientamento giurisprudenziale prevalente sembrava aver sostanzialmente sposato tale assunto e la stessa Suprema Corte, a sezioni unite, ha, ad esempio, ripetutamente individuato un'area di totale autonomia dell'ordinamento sportivo nei rapporti di natura tecnica disciplinati dallo stesso predetto ordinamento.[13]

In altri termini, la sostanziale sovranità normativa nella quale per lungo periodo hanno operato le federazioni sportive ha consentito alle stesse di provvedere autonomamente alle proprie peculiari esigenze (comprese quelle connesse alla risoluzione dei conflitti), tanto da far giungere una parte della dottrina ad affermare che i regolamenti federali sono capaci di disciplinare sotto tutti gli aspetti le situazioni soggettive e oggettive che lo sport determina e che, pertanto, essi soltanto sono i referenti con cui l'interprete deve misurarsi.[14]

Tale impostazione dei rapporti tra ordinamenti giuridici (quello sportivo, da un lato, quello dello Stato, dall'altro) non ha mancato di suscitare critiche: «Una tale rappresentazione della natura delle posizioni giuridiche e delle competenze giurisdizionali contraddice ancora una volta in modo stridente la teoria della pluralità degli ordinamenti»; il richiamo alla stessa, allora, trova senso nell'intenzione «dei giudici di proteggere quell'ambito di autonomia delle istituzioni sportive costituito dai rapporti di natura tecnica». Del resto, si prosegue, «la "dichiarazione di non intervento" della Cassazione nell'ambito dei rapporti tecnici sembra eccessiva» sol che si consideri che «se autonomia vuol dire anche libertà di autoregolamentare i propri interessi, essa non significa però spazio libero dal diritto […]. Oltre a ciò, appare contraddittorio discorrere di irrilevanza là dove, per un verso, l'ordinamento generale ha al contrario interessi rilevanti anche allo svolgimento delle attività sportive e, per l'altro, gli interessi privati coinvolti sono certamente meritevoli di tutela».[15]

---

[11] Cfr. G. Iadecola, *Se al presidente di un comitato regionale della F.I.G.C. compete la qualifica penalistica di persona incaricata di un pubblico servizio*, in *Cass. pen.*, n. 12, 1996, 3799. Per inciso, il corollario, per ciò che concerne, ad esempio, il settore della giustizia, è che la soluzione statale nelle controversie sportive si giustifica soltanto «se e nella misura in cui le istituzioni dello sport non risultino in grado di predisporre adeguate forme di tutela» (G. Napolitano, *Caratteri e prospettive dell'arbitrato amministrativo sportivo*, in *Giorn. dir. amm.,* 2004, 1162).

[12] Cfr. W. Cesarini Sforza, *Il diritto dei privati*, Milano, 1963.

[13] Cfr. Cass., sez. unite, 26 ottobre 1989, n. 4399, in *Foro it.*, I, 899, con nota di G. Catalano; Cass., sez. unite, 9 maggio 1986, n. 3092, *ivi*, 1986, I, 1251; Cass., sez. un., 9 maggio 1986, n. 3091, *ivi*, 1986, I, 1257. Negli stessi termini Cons. Giust. amm., regione siciliana, ord. 9 ottobre 1993, *ivi*, 1994, III, 511.

[14] Cfr. P. Mirto, *L'organizzazione sportiva italiana. Autonomia e specialità del diritto sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1959, 352.

[15] Così, L. Di Nella, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999, 106.

L'impostazione in termini di totale indifferenza nei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico generale è stata, dunque, successivamente sottoposta a revisione critica, anche in considerazione del fatto che la pratica sportiva costituisce primario interesse e fine dello Stato: si versa, cioè, in un terreno di sostanziale «coincidenza di obiettivi».[16] Ed anche ragionando in termini di opportunità e necessità di rafforzare le autonomie, difficilmente ci si potrebbe spingere fino al confine dell'abbandono, da parte dello Stato, di quel nucleo minimo di principi e regole che, dato il loro carattere unificante, non possono subire limitazioni.[17] Del resto, «le regole dettate dalle comunità sportive per disciplinare le loro attività – siano esse regole di organizzazione, di comportamento, o tecniche – hanno, nell'ordinamento dello Stato, potenzialmente la stessa rilevanza che hanno le regole di ogni altra comunità che rientri nel catalogo delle formazioni sociali riconosciute e garantite dallo Stato».[18]

Si aggiunga, poi, che la progressiva rilevanza del fenomeno sportivo tanto sotto il profilo giuridico, quanto sotto quello sociale, non poteva certamente lasciare indifferente l'ordinamento statale. Poco alla volta, ma, con crescita continua ed inesorabile, nello sport cominciano a confluire interessi di natura economica e ragioni di tutela del lavoro: quello che alcuni hanno definito «il mito dell'impenetrabilità statuale dello sport»[19] entra in crisi, anche considerato che, con sempre maggiore frequenza, atleti e associazioni sportive prendono a rivolgersi alla magistratura per la tutela delle rispettive ragioni e dei loro interessi.[20] «In questa logica, pertanto, pur se troppo spesso determinati da situazioni contingenti, possono giustificarsi gli interventi del legislatore nella materia, a dimostrazione di un concreto interesse dello Stato, nelle sue diverse articolazioni, per il mondo sportivo e le regole che disciplinano tale attività».[21]

---

[16] Cfr. M.T. Spadafora, *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2004, 7.

[17] Cfr. G. Vidiri, *Autonomia dell'ordinamento sportivo, vincolo di giustizia ed azionabilità dei diritti in via giudiziaria*, in *Corriere giur.*, 2007, n. 8, 1108. L'Autore dopo avere rivendicato il rilievo acquisito a livello scientifico dal diritto sportivo in ragione della sua interdisciplinarietà, esamina i complessi rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale, per giungere, dopo tale disamina, alla conclusione che la pretesa di sottrarre le controversie sportive alla cognizione dei giudici ordinari – sulla base del c.d. vincolo di giustizia sportiva, espressione dell'autonomia riconosciuta alle Federazioni sportive – non può trovare riconoscimento in presenza di controversie aventi ad oggetto diritti tutelati da norme inderogabili e da principi costituzionali.

[18] Cfr. R. Caprioli, *Il significato dell'autonomia nel sistema delle fonti nel diritto sportivo nazionale,* in *Nuova giur. civile comm.,* 2007, II, 285.

[19] Così, A. De Silvestri, *La c.d. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, in P. Moro (a cura di), *La giustizia sportiva*, Forlì, 2004, 84.

[20] Peraltro, sotto il profilo più strettamente contenzioso, inizia, così, una fase in cui alla «tendenziale idoneità della giustizia sportiva a contenere nel suo interno ogni controversia subentrò quella dell'aperto conflitto con la giustizia dello Stato […]» (così A. De Silvestri, *La c.d. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, cit., 84), che prende ad "ingerirsi" in misura sempre maggiore nelle controversie sportive, «nelle controversie cioè che vanno risolute alla luce delle norme poste nell'ambito dell'ordinamento sportivo» (cfr. F. Modugno, *Giustizia e sport: problemi generali*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, 327).

[21] Cfr. L. Giacomardo, *Sanzioni disciplinari sportive e rapporti tra ordinamenti*, in *Giustiziasportiva.it*, 2014, 2, 127.

Questo il contesto di riferimento nel quale matura il riconoscimento "giuridico" dello sport, nella sua dimensione più strettamente sociale, quale mezzo capace di contribuire al miglioramento della qualità della vita, quale strumento di educazione, quale momento di aggregazione e sviluppo sociale: riconoscimento sostanzialmente operato, a livello legislativo, nel 2007 e, segnatamente, con il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 in attuazione della legge 19 luglio 2007, n. 106 di delega in materia di diritti audiovisivi.[22] Delega nella quale è anche espressamente riconosciuto il principio di specificità dello sport di matrice europea, già contemplato nella Dichiarazione del Consiglio Europeo di Nizza del 2000 e formalmente riconosciuto a livello normativo nell'art. 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito T., ai sensi del quale «L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa».[23]

---

[22] Questo il testo della delega: «La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi:
a) riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e quale mezzo di educazione e sviluppo sociale;
b) riconoscimento della specificità del fenomeno sportivo, espressa nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000;
c) riconoscimento, in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima, della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi di cui al comma 1 nell'ambito della tutela riconosciuta dall'ordinamento ai diritti di trasmissione;
d) riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti di archivio in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione sportiva;
e) conseguente commercializzazione in forma centralizzata da parte del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di tutti i diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e a pagamento, salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale, nonché ad agevolare la fruibilità di detta offerta all'utenza legata al territorio, attraverso la possibilità di acquisire i diritti sui singoli eventi se rimasti invenduti ovvero se i medesimi eventi non siano stati trasmessi dai licenziatari primari;
f) garanzia del diritto di cronaca degli eventi sportivi di cui al comma 1;
g) equa ripartizione, tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al comma 1, in modo da assicurare l'equilibrio competitivo di tali soggetti;
h) destinazione di una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 a fini di mutualità generale del sistema;
i) tutela degli utenti dei prodotti audiovisivi, in Italia e all'estero, relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1».

[23] Inoltre, e più specificamente, il disposto in questione rimarca che l'azione dell'Unione è anche «intesa a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi» (comma 2), aggiungendo al riguardo che «L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa» (comma 3), e statuendo, infine, che «Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in

2. Lo sport nella Costituzione e nell'ordinamento dell'Unione europea

A prescindere da quale sia stato il retro pensiero che ha indotto il legislatore costituente a non assegnare una espressa e distinta norma allo sport, una più attenta lettura del testo consente di ricavare alcuni principi ai quali ben può ancorarsi il riconoscimento costituzionale, seppur implicitamente o, meglio, indirettamente, come detto.

A ben vedere, infatti, se la riforma del Titolo V della Costituzione (ex art. 117, comma 3) ha esplicitamente collocato il fenomeno sportivo e, più precisamente, l'ordinamento sportivo, tra le materie ricomprese nella potestà legislativa concorrente, così compiendo una sorta di riconoscimento costituzionale dell'ordinamento sportivo, non vi è dubbio che diverse disposizioni costituzionali – come è sopra cenno – sembravano, intimamente, già dare rilievo allo stesso e riconoscere l'attività sportiva come meritevole di tutela, tanto quale attività libera inerente alla sfera personale dell'individuo, quanto come attività agonistica organizzata.

Ed invero, riferimenti, seppur indiretti, che tutelano lo sport in correlazione a situazioni giuridiche ed a valori strettamente ad esso connessi possono essere ravvisati negli artt. 2, 18 e 32 della Costituzione.

Il primo principio costituzionale nel quale lo sport trova un preciso riferimento è quello posto dall'art. 2. Se la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, tutte le istanze di libertà fondate sui diritti inviolabili dell'uomo, meritano un preciso riconoscimento e una specifica tutela. Orbene, in questo contesto non vi è dubbio che lo sport è lo strumento fondamentale di impiego del tempo libero ed occasione di socializzazione. Attraverso l'esercizio della pratica sportiva, tanto in forma individuale, quanto in forma organizzata, l'individuo sviluppa e promuove la sua personalità abituandosi al rispetto degli altri, al rispetto delle regole, all'attuazione dei principi di lealtà e probità, curando e potenziando il proprio corpo, ma, al contempo, lo spirito e la mente.

Lo sport va, pertanto, esaminato come fenomeno individuale ma anche come organizzazione. Se il primo rientra nella generale previsione dell'art. 2 della Costituzione, come diritto alla pratica sportiva e, quindi, come esplicazione di un diritto inviolabile dell'uomo quale manifestazione della personalità umana, il secondo trova il proprio fondamento nella libertà di associazione di cui all'art. 18 della Costituzione, come fenomeno di associazionismo sportivo, inteso come libera e volontaria associazione di più individui che intendono svolgere, in forma associata, organizzata e tendenzialmente stabile, un'attività sportiva.

---

conformità della procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni» (comma 4).

Lo sport costituisce, quindi, momento di coesione sociale e strumento di inclusione. Attraverso l'esercizio della pratica sportiva nascono e si sviluppano veri e propri aggregati sociali, che superano il singolo individuo per diventare comunità. L'autonomia privata nel fenomeno sportivo deve, dunque, intendersi non già come forma di autonomia individuale, bensì come quella particolare forma di libertà e di autorganizzazione propria dei corpi sociali intermedi, che si designa come autonomia collettiva e riguarda interessi che, pur risultando superindividuali, non assurgono al livello di interessi pubblici, restando privati.

Deve, di conseguenza, anche ritenersi che, nel momento in cui la nostra carta costituzionale riconosce la cultura e le pratiche sportive quali strumenti di promozione umana e sociale, laddove, all'art. 3, comma 2, assegna alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, la stessa non può non riferirsi anche allo sport.

Altra norma costituzionale alla quale è possibile ancorare il fondamento dello sport è l'art. 32, destinato alla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Non vi è dubbio alcuno, infatti, che lo sport è anche strumento di tutela della salute fisica e mentale di chi lo pratica, nella misura in cui previene e contrasta i danni di un cattivo stile di vita e, dunque, incide sul complessivo sviluppo psicofisico della persona. Lo sport è, dunque, strumento di tutela del diritto alla salute, ma la salute è al contempo un limite all'esercizio dello sport. La tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, trova, dunque, espressione proprio in campo sportivo, in primo luogo, nel diritto all'integrità fisica collegato alla scelta di vita che il soggetto ha effettuato.

Ciascuna delle predette disposizioni costituzionali, dunque, può senz'altro ritenersi applicabile allo sport, inteso sia come esercizio fisico da svolgersi come singolo, sia come pratica sportiva organizzata: da una lettura d'insieme delle stesse, inoltre, deriva in capo all'atleta un vero e proprio diritto soggettivo all'attività sportiva, i cui fondamenti ben possono radicarsi, più precisamente, nell'art. 32, nella cui nozione di tutela e promozione della salute devono anche farsi rientrare le attività ricreative e lo sport, appunto, nonché nell'art. 2, essendo lo sport funzionale ed essenziale allo sviluppo armonico della personalità.

In definitiva, alla luce dei richiamati principi costituzionali, lo sport può essere considerato quale oggetto di una situazione giuridica fondamentale in virtù della quale ciascuno è titolare non solo del diritto alla pratica sportiva, quale manifestazione della personalità umana, ma anche della libertà di associazione e della tutela della salute, quali situazioni che valgono ad arricchire ulteriormente il contenuto del predetto diritto.

All'originario contesto costituzionale in materia, sopra sintetizzato, si aggiunge, come detto, l'ormai pacifica costituzionalizzazione del diritto allo sport,

attraverso il sopravvenuto riconoscimento dell'ordinamento sportivo nazionale ad opera della già menzionata legge costituzionale n. 3 del 2001.[24]

La continua crescita della pratica sportiva a tutti i livelli, anche alla luce dei molteplici valori ed interessi che ruotano attorno allo sport e della dimensione sociale ed educativa dello stesso, ha portato alla ribalta problematiche che intrecciano materie di interesse dell'Unione europea, quali l'occupazione e la salute.[25] Da qui un'inevitabile attenzione verso lo sport da parte delle istituzioni europee, cristallizzato in numerosi documenti di natura programmatica e normativa.

In particolare, il primo documento ufficiale della Commissione europea in materia di sport risale al 1991: si tratta della Comunicazione al Consiglio ed al Parlamento, datata 31 luglio 1991, dal titolo "La Comunità Europea e lo sport". In una prospettiva di (primo) sostanziale riconoscimento "istituzionale" del fenomeno sportivo in ambito europeo, la Commissione muovendo dal rilievo socio-economico ormai assunto dallo stesso, riaffermato il principio di sussidiarietà, auspica specifiche politiche comunitarie ai fini del perseguimento dell'obiettivo di una migliore integrazione dello sport nell'ambito delle attività della Comunità.[26]

Nel maggio 1992 il Consiglio dei Ministri UE per lo Sport vara la Carta europea dello Sport, che sarà, poi, rivista nel 2001.[27] Vengono formalizzati una serie di principi (lo sport è un'attività sociale e culturale; nessuna discriminazione sulla base della nazionalità è permessa per ciò che concerne l'accesso agli impianti o alle attività sportive; chiunque possieda una certa abilità sportiva deve essere posto in condizione di migliorare le sue prestazioni), ma, soprattutto, per quanto qui particolarmente rileva, lo sport viene definito come qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o meno, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali ed il perseguimento di risultati in competizione di tutti i livelli. Definizione normativa di sport, questa, dunque, a livello comunitario, che appare intensamente connessa alla società umana.

In occasione del Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000 è adottata la "Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa, di cui tener conto nell'attuazione delle politiche comuni":[28] vengono

---

[24] La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha incluso, all'art. 117, comma 3, come novellato, l'ordinamento sportivo tra le materie la cui competenza è ripartita tra Stato e Regioni. Per inciso, è possibile osservare come il Consiglio di Stato, sez. atti normativi, 14 luglio 2003, n. 2694, in *Foro amm. – Cds*, 2003, 2337, ha affermato che l'intervento statale nella specifica materia delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche, poiché appartenenti all'ordinamento sportivo, materia soggetta a legislazione concorrente, non può rivestire natura innovativa, bensì meramente ricognitiva.

[25] Sul tema, in generale, cfr. J. Tognon, *Diritto europeo dello sport*, Padova, 2008.

[26] Il testo è in *http://ec.europa.eu/sport/pdf/doc268_en.pdf*. In questo atto la Commissione riconosce l'importanza e il ruolo dello sport e dell'integrazione dello sport con le attività della Comunità e al contempo si pone il problema del rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo.

[27] Il testo è in *www.sportgoverno.it/attivita/internazionale/consiglio-deuropa-carta-dello-sport.aspx*.

[28] Il testo è in *Rass. dir. econ. sport,* 2006, 291. Vedi *infra*, nota 39**.**

poste in rilievo le funzioni socio-educative dello sport, al fine del rispetto e della promozione dell'etica e della solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale.

Ancora, espresso riconoscimento dello sport, della sua valenza sociale e del suo rilievo giuridico, si trovano nella Costituzione europea, sottoscritta a Roma il 29 ottobre 2004 e ratificata, per quanto concerne il nostro Paese, con legge 7 aprile 2005, n. 57, ma mai entrata in vigore.[29]

Il Libro Bianco sullo sport, adottato ufficialmente l'11 luglio 2007, rappresenta un atto fondamentale per la politica europea in materia di Sport. Infatti, pur non rivestendo, come noto, natura vincolante, il documento è indicativo della posizione ufficiale della Commissione europea in materia. Il Libro Bianco sullo sport, in particolare, si prefigge di definire un orientamento strategico per lo sport a livello europeo, riconosce l'importanza sociale ed economica dello sport e sviluppa il concetto di specificità dello sport nei limiti delle competenze europee.

Da ultimo, il Trattato di Lisbona del 2007,[30] nel quale si afferma che allo sport si intende attribuire una preminente funzione sociale: lo sport, al pari dell'istruzione e della formazione professionale, viene considerato momento ed elemento fondamentale per l'equilibrata crescita psico-fisica di ciascun individuo. In breve, con il Trattato di Lisbona, lo sport assurge a materia di rilievo dell'Unione europea, fermo restando il rispetto della competenza primaria degli Stati membri e del principio di autonomia del movimento sportivo.

3. Il principio di specificità dello sport.

Come abbiamo detto, in ambito europeo, il fenomeno sportivo ha trovato approdo normativo nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a seguito delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona.[31]

Fino ad allora, quindi, il legislatore comunitario non si è occupato, in via diretta, dello sport; uno dei principi fondamentali che governa l'azione del legislatore europeo, infatti, è quello cd. di attribuzione delle competenze e sussidiarietà, in forza del quale l'Unione può agire solo nei settori per i quali il Trattato prevede una competenza.

Ciò, tuttavia, non significa che l'Unione non si sia interessata di sport antecedentemente alla recente riforma dei propri Trattati istitutivi: per quanto,

---

[29] In GUCE 16 dicembre 2004, C 310.

[30] Firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 (ratificato in Italia dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, recante "Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007", pubblicata nella Gazz. Uff. 8 agosto 2008, n. 185, S.O.), di modifica del Trattato sull'Unione Europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 e del Trattato istitutivo della Comunità Europea firmato a Roma nel 1957, pubblicato in G.U.C.E., 17 dicembre 2007, C – 306.

[31] Art. 165 T., para. 1: «L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa».

infatti, nel Trattato istitutivo mancasse qualsiasi riferimento allo sport, – nonostante un progressivo allargamento delle competenze comunitarie dal Trattato di Roma a quello di Nizza – lo sport è sempre stato, in qualche modo, considerato da parte delle Istituzioni europee, sotto diversi profili.[32]

Questa apparente contraddizione è da imputare alla già evidenziata complessità del fenomeno sportivo che può assurgere a tutti gli effetti ad attività economica,[33] ma che al contempo rappresenta anche un fenomeno sociale di straordinaria rilevanza.

E così, sulla scorta di una «interpretazione teleologica del Trattato CE e di una lettura giuridico-economica semplificatrice del fenomeno sportivo contemporaneo»,[34] da sempre la Corte di Giustizia si è occupata della materia sportiva pronunciandosi sulla compatibilità tra diritto comunitario e regolamentazione sportiva.

Segnatamente, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza europea, iniziatosi a formare sin dagli anni '70, l'attività – in quanto sia configurabile quale attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato istitutivo – rientra senz'altro nella sfera di applicazione del diritto europeo e, in quanto tale, è tenuta a rispettare sia le libertà fondamentali, sia le regole della concorrenza e del mercato interno, nel quadro dei principi fondamentali sanciti dai Trattati.[35]

---

[32] Per una disamina dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento comunitario, si rinvia a M. Sanino, *voce «*Sport», in *Enc. giur.*, 2006, 6. Una precisa ricostruzione dell'approccio adottato dall'Unione Europea rispetto al fenomeno sportivo, è compiuta da L. Di Nella, *Manuale di diritto dello sport*, Napoli, 2010, 67, il quale ne evidenzia le differenze rispetto all'approccio pluralistico ordinamentale di cui al nostro sistema statale. Più precisamente l'Autore, dopo aver individuato le decisioni della Corte di Giustizia che riconoscono agli sportivi la titolarità delle libertà economiche fondamentali disciplinate nel Trattato di Roma anche nei confronti dell'organizzazione sportiva operante nell'ambito del mercato interno, si sofferma sul principio di specificità dello sport e su quello di proporzionalità quali strumenti di valutazione della legittimità delle clausole contenute nei regolamenti sportivi.

[33] Ad esso, infatti, sono riconducibili, da un lato, l'organizzazione delle manifestazioni sportive, dall'altro la gestione di eventi sportivi e, infine, la pratica sportiva individuale dilettantistica e professionistica.

[34] Cfr. J. Zylberstein, *La specificità dello sport nell' Unione Europea*, in *Riv. dir. ec. sport*., vol. 4, n. 1, 2008, 61.

[35] Sin dal 1974, l'indirizzo della Corte di Giustizia Europea era nel senso di riconoscere la qualifica di lavoratore a chi praticasse uno sport «quando l'attività sportiva rivesta il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita», a prescindere dalla qualificazione professionistica o dilettantistica dell'attività svolta. In questo senso: Corte Giust., 12 dicembre 1974, c. 36/74, *Walrave e Koch c. Association Union Cycliste Internazionale* e altri, punto 4, in *Racc.,* 1974, 1405; Corte Giust., 14 luglio 1976, c. 13/76, *Donà c. Mantero*, punto 12, in *Giur. it.,* I1976, I, 1649; Corte Giust., 15 dicembre 1995, c. 415/93, *Union royale belge des societes de football association ASBL* e altri c. *Bosman*, punto 73, in *Foro it.,* 1996, 4, 1. Successivamente la Corte Giustizia CE, con sentenza 1 aprile 2000, c. riunite 51/96 e 191/97, *Deliege c. Ligue francophone de judo et disciplines associees ASBL, Union europeenne de judo et Francois Pacquee,* punto 41, in *Racc*., 2000-I, 2549, ha posto una pietra angolare per quanto riguarda il riconoscimento dello sport quale attività economica – nella fattispecie prestazione di servizi – sottolineando in prima istanza che «[…] la semplice circostanza che un'associazione o

La Corte di Giustizia ha riconosciuto, ad esempio, la titolarità di alcune tra quelle libertà economiche fondamentali disciplinate e garantite ai cittadini europei, anche agli sportivi nei rapporti che essi instaurano con le organizzazioni sportive che operano nell'ambito del mercato interno. Per quanto rileva ai fini del presente studio, alla base delle conclusioni dei giudici di Lussemburgo vi è sempre stata la considerazione delle caratteristiche specifiche del fenomeno sportivo. Da qui l'elaborazione del principio di "specificità dello sport", che, precisamente, viene in rilievo sotto due profili: l'uno relativo alla specificità delle attività sportive e delle regole che le disciplinano; l'altro relativo alla specificità della struttura sportiva, considerando le peculiari caratteristiche e l'autonomia delle organizzazioni sportive.

Il principio della specificità è descritto in dottrina come «l'insieme degli aspetti singoli ed essenziali dello sport, che lo distinguono fondamentalmente da qualsiasi altro settore dell'attività e di prestazione di servizi».[36]

La "specificità", insieme alla "proporzionalità" (utilizzata per lo più in materia contrattuale),[37] è formalmente riconosciuta e recepita in numerosi

federazione sportiva qualifichi unilateralmente come dilettanti gli atleti che ne fanno parte non è di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitino attività economiche ai sensi dell'art. 2 del Trattato» ed in seconda istanza che «[…] occorre constatare che le attività sportive e, in particolare, la partecipazione di un atleta ad alto livello ad una competizione internazionale possono comportare la prestazione di diversi servizi distinti, ma strettamente connessi, che possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 59 del Trattato anche se taluni di questi servizi non sono pagati da coloro che ne fruiscono. […]». La Corte, in altri termini, estende l'accezione di "economicità" della prestazione sportiva ritenendo rilevanti anche i rapporti patrimoniali indirettamente connessi alla stessa – vendita dei tagliandi per assistere all'evento, contratti di sponsorizzazione e così via – e che verrebbero a mancare se, alla base, non vi fosse una manifestazione sportiva. Ne consegue che lo sportivo dilettante può invocare l'applicazione del Trattato UE laddove lo svolgimento della sua attività costituisca il presupposto per organizzare spettacoli sportivi, anche se non pagato dalla società che ne benefici, dovendosi ritenere sufficiente la mera suscettibilità di valutazione economica della sua prestazione. In termini analoghi, Corte Giust. CE, 13 aprile 2000, c. 176/96, *Lethonen e Castors Canada Dry Namur-Braine ASBL c. Federation royale belge des societes de basketball ASBL*, punto 32, *ivi,* 2000-I, 2681; Corte Giustizia, 18 luglio 2006, c. 19/04 P., *Meca Medina e Majcen c. Commissione Comunità europea*, *ivi*, 2006, 3291; Corte Giustizia, Grande sez., 1 luglio 2008, c. 49/07, *Motoe c. Stato ellenico*, punto 22, in *Fisco on line,* 2008.

[36] Cfr. *ex multis*, J. Zylberstein, *La specificità dello sport nell'Unione Europea*, cit., 59. Per l'A. la specificità dello sport è ricollegata ai valori che lo stesso esprime, sta nel suo carattere poliedrico e dall'essere caratterizzato da una organizzazione piramidale, si rinviene nel fatto che lo sport svolge allo stesso tempo una funzione sociale, educativa, ricreativa, culturale e di tutela della salute pubblica.

[37] In forza del principio di proporzionalità alcune regole, in principio sottoposte al diritto comunitario a causa della loro incidenza economica ma contrarie ad esso, possono essere ammesse se perseguono un obiettivo considerato come "legittimo" ed i loro effetti restrittivi nei confronti delle libertà economiche previste dal Trattato non devono andare al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo. Secondo l'applicazione di tale principio, fatta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, non esistono regole sportive "irrilevanti" per l'ordinamento giuridico, essendo l'intero settore dello sport protetto dalla specificità, ma sottoposto, nel contempo, al controllo di proporzionalità (cfr., in particolare, L. Di Nella, *Manuale di diritto dello sport*, cit., al quale si rinvia anche per una compiuta e critica analisi del requisito legislativo della "effettiva rilevanza", alla luce dell'intero panorama comunitario).

documenti comunitari che, nel tentativo di contrastare una eccessiva assimilazione delle attività sportive a quelle economiche, riconoscono anche la dimensione socio-culturale dello sport.[38]

Per la forte connotazione commerciale lo sport è entrato nella sfera del diritto dell'Unione europea. In un primo momento, infatti, la considerazione della specificità dello sport ha condotto ad una pallida applicazione del diritto europeo; ed invero, le norme puramente sportive, attinenti cioè all'organizzazione tecnica delle competizioni, esulavano dalla sfera di applicazione del Trattato e le norme economiche si applicavano in totale conformità con il diritto europeo, seppur con la possibilità di alcune esenzioni. Successivamente e progressivamente sono intervenuti diversi segnali politici del riconoscimento ufficiale del ruolo dello sport e, per quello che qui interessa, del principio di specificità. La *Dichiarazione sullo sport* allegata al Trattato di Amsterdam del 1997, ad esempio,[39] e la *Dichiarazione sulla specificità dello sport e la sua funzione sociale in Europa*, annessa alle conclusioni del Presidente del Consiglio europeo di Nizza del 2000,[40] introducono la tesi della c.d. "specificità sociale" dello sport. La seconda afferma, in particolare, che «Nell'azione che esplica in applicazione delle differenti disposizioni del trattato, la Comunità deve tener conto, anche se non dispone di competenze dirette in questo settore, delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport, che ne costituiscono la specificità, al fine di rispettare e di promuovere l'etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale».

Ed ancora, vanno citati il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (già sopra richiamato), sottoscritto a Roma il 29 ottobre 2004 e la Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 sul «Futuro del calcio professionistico in Europa», con la quale si «sottoscrive il principio essenziale secondo il quale gli aspetti economici dello sport professionistico ricadono nell'ambito di applicazione

---

[38] Sul concetto di specificità e proporzionalità, cfr. M. Colucci, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di buon senso"*, in *Riv. dir. ec. sport ,* 2006.

[39] In *Rass. dir. econ. sport*, 2006, 294, nonché in GU 10 novembre 1997, n. C340. Tuttavia, in questo contesto, lo sport viene ancora in considerazione da un punto di vista più sociale che giuridico: se ne riconosce ed esalta il carattere aggregativo, quale strumento di formazione dell'identità delle persone, si invitano le Istituzioni a coinvolgere gli operatori del settore prima di prendere determinate decisioni, si valorizza lo sport dilettantistico (e le sue caratteristiche specifiche), senza cui non esisterebbe neppure lo sport professionistico.

[40] Consiglio Europeo di Nizza, 7 – 10 dicembre 2000, Conclusioni della Presidenza, Allegato IV – Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle funzioni sociali in Europa di cui tener conto nell'attuazione delle politiche comuni, consultabile in *www.europarl.europa.eu/summits/nice2_it.htm* e in *DG J, 13948/00*, en., 1.

La Dichiarazione si compone di diciassette punti, ripartiti in sei diverse aree: sport dilettantistico e sport per tutti, ruolo delle federazioni sportive, mantenimento delle politiche di attività sportiva, salvaguardia dei giovani sportivi, fattori economici nell'ambito sport e solidarietà, sostegno ai trasferimenti. Nella Dichiarazione si sottolinea la necessità di tenere conto, in tutte le azioni della Comunità, delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport, che ne costituiscono, appunto, la specificità, al fine di rispettare e di promuovere l'etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale.

del trattato Ce, tenuto conto della specificità dello sport quale sancita nella Dichiarazione di Nizza».[41]

A riprendere e sviluppare la specificità dello sport è, poi, anche il già menzionato Libro Bianco sullo sport che, da un lato differenzia la specificità delle attività e regole sportive, dalla specificità della struttura sportiva – così riconoscendo la capacità dello sport di autogestirsi e, quindi, l'autonomia delle organizzazioni sportive e delle loro strutture rappresentative – dall'altro sottolinea come la autoregolamentazione non potrebbe mai, comunque, sottrarsi alla forza cogente del diritto UE.[42] In particolare, è confermato l'orientamento della Corte di Giustizia dell'esame circostanziale, caso per caso, in sede di verifica della compatibilità di una regola sportiva con la normativa europea,[43] con ciò, tra l'altro, sgombrando il campo dalle c.d. regole puramente sportive, ultimo appiglio per l'ordinamento sportivo *lato sensu* inteso in ottica autonomista. Ad opinione della dottrina si è trattato del «più corposo e completo documento attraverso il quale la Commissione ha cercato di dare un orientamento strategico sul ruolo dello sport in Europa, evidenziando quelle che costituiscono le tre principali aree d'intervento dell'azione europea, vale a dire il ruolo sociale dello sport, la dimensione economica dello sport e le regole di organizzazione dello sport».[44]

Ricordiamo, poi, la Risoluzione approvata l'8 maggio 2008 dal Parlamento europeo,[45] nella quale, con riferimento al profilo organizzativo dello sport in Europa, il Parlamento condivide le considerazioni espresse dalla Commissione nel Libro Bianco in merito al fatto che «la maggior parte delle difficoltà che verranno a frapporsi potranno essere risolte attraverso l'autoregolamentazione nel rispetto dei principi della sana gestione e conformemente al diritto comunitario», e, nello stesso tempo, rivolgendosi agli Stati membri ed a tutte le organizzazioni sportive, sollecita attenzione affinché non siano introdotte norme capaci di generare discriminazioni fondate sulla nazionalità.

---

[41] Risoluzione del Parlamento Europeo sul futuro del calcio professionistico in Europa, INI/2006/2130, in GUCE - C 27 E/232. La Risoluzione parte dal presupposto che il calcio europeo sia chiamato ad affrontare sempre maggiori sfide che non possono essere raccolte dai soli organi sportivi. Inoltre, vista l'incidenza sempre maggiore del diritto europeo sul gioco, a parere del Parlamento, è importante che si instauri un dialogo costruttivo tra le parti interessate.

[42] Il testo è in www.sportgoverno.it/media/9675/whitepaper_it.pdf; il riferimento alla specificità è, in particolare, contenuto nel paragrafo 4.1.

[43] *Ex multis,* Corte Giust., 18 luglio 2006, c. 519/04, *P. Meca Medina e Majcen c. Commissione Comunità europea*, in *Racc.,* 2006, 3291, pronuncia, questa, che costituisce un vero e proprio pilastro giudiziario europeo dello stesso sistema giuridico sportivo.

[44] Cfr. S. Bastianon, *Regole sportive, regole del gioco e regole economiche nel diritto dell'Unione Europea,* in Id. (a cura di), *L'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali,* Milano, 2012, 79.

[45] Parlamento Europeo, *Risoluzione sul Libro Bianco sullo sport*, 8 maggio 2008, in *Rass. dir. ec. sport,* 2008, 551; in essa, peraltro, viene riconosciuto il principio già espresso dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia secondo il quale il diritto della concorrenza e le disposizioni del mercato interno si applicano allo sport professionistico in quanto attività economica.

Da ultimo, occorre, altresì, menzionare la Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2012 sulla dimensione europea dello sport (2011/2087 INI)[46] che riconosce le peculiarità che caratterizzano il fenomeno sportivo, per le specificità proprie e del suo modello organizzativo, basato sulle federazioni "il cui funzionamento non è simile a quello delle aziende commerciali" e che rendono detta attività non equiparabile ad una normale attività economica, nonostante l'incidenza e l'impatto che lo sport ha nel contesto economico generale.

In definitiva, si vorrebbe riconoscere la peculiarità originale di un sistema che non può essere, *sic et simpliciter*, ridotto a fenomeno da regolamentare esclusivamente per la sua componente economica, proponendo linee guida articolate affinché lo sport possa assumere ed interpretare al meglio il ruolo che gli deriva dalla doppia dimensione economica e sociale.

È da dire, tuttavia, che nessuno di questi strumenti (risoluzioni e dichiarazioni) è giuridicamente vincolante, con conseguente totale assenza di certezza giuridica fino all'inserimento del termine specificità dello sport all'interno del più volte richiamato art. 165 T., pilastro politico del sistema giuridico sportivo.

Resta inteso che non si può ritenere che il compiuto riferimento alla specificità comporti un riconoscimento, a livello normativo europeo, dell'indipendenza del diritto sportivo da quello europeo, come a più riprese ribadito dalla giurisprudenza europea.

4. Lo sport nei principi della giurisprudenza della Corte di Giustizia

La libertà di circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Europea, con particolare riferimento alla categoria degli atleti professionisti,[47] è una delle quattro libertà fondamentali del Trattato.

Di conseguenza, anche il lavoro sportivo, alla pari di qualsiasi attività economica, deve essere lasciato immune da condizionamenti e limitazioni, sia con riferimento all'ambito dello sport professionistico, sia con riguardo a quello non professionistico.[48]

---

[46] In *www.europarl.europa.eu*.

[47] Sul tema, tra gli altri, cfr. A. D'Harmant François, *La libera circolazione nel calcio professionistico: alcune riflessioni*, in *Riv. dir. sport.*, 1987, 617; R. Foglia, *Tesseramento dei calciatori e libertà di circolazione nella Comunità europea*, in *Dir. lav.*, 1988, I, 300; A. Giardini, *Diritto comunitario e libera circolazione dei calciatori*, in *Dir. comunitario scambi internazionali*, 1988, 437; G. Vidiri, *La libera circolazione dei lavoratori nei Paesi della CEE ed il blocco "calcistico" delle frontiere*, in *Giur. it.*, 1988, IV, 66; M. Coccia, *L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione europea*, in *Riv. dir. sport.*, 1994, 350.

[48] Per un compiuto *excursus* giurisprudenziale europeo sulla libertà di circolazione dei lavoratori, con particolare riferimento agli atleti professionisti, cfr. G. Nicolella, *Diritto dello sport. Ordinamento, giustizia e previdenza,* in *Altalex*, 2011, 289. L'A. dopo aver ripercorso gli arresti che vanno dal caso Walrave and Koch all'accordo del 2001 tra FIFA e Unione Europea, passando per l'evoluzione del c.d. "calciomercato", descrive le modalità attraverso le quali vengono effettuati i trasferimenti internazionali dei giocatori. Per un più approfondito esame delle più complesse vicende societarie calcistiche che involgono anche il profilo del trasferimento del calciatore

Con la pronuncia Bosman, in definitiva e per quanto – segnatamente – rileva ai fini del presente studio, la Corte di Giustizia riconosce il valore sociale dello sport come elemento rientrante nella c.d. specificità dello sport.[49]

Per la verità, prima della sentenza "Bosman",[50] nella portata "rivoluzionaria" del caso "Walrave e Koch", la Corte ha affermato che l'attività sportiva, in quanto attività economica (*ex* art. 2 Trattato CE) è soggetta al diritto comunitario e laddove l'esercizio sportivo assuma le caratteristiche di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, si applicano le norme sui lavoratori subordinati (ora 39/42).[51] Nel successivo caso "Dona-Mantero"[52] la Corte di Giustizia dichiarò l'incompatibilità con la regola UE della parità di trattamento dei lavoratori comunitari di una disciplina nazionale che riservi ai soli cittadini di uno Stato membro il diritto di partecipare ad incontri di calcio professionistico.

Occorre osservare come alle menzionate decisioni non seguirono rilevanti interventi normativi. Per quel che, segnatamente, concerne il nostro ordinamento è soltanto a seguito della sentenza Bosman[53] che il legislatore italiano interviene con il precipuo intento di adeguarsi alla normativa comunitaria.

---

professionista da una società all'altra, si rinvia a F. Fimmanò, *La crisi delle società di calcio e l'affitto dell'azienda sport*iva, in *Dir. fall*., n. 1, 2006, 3; Id., *L'assegnazione del titolo sportivo come trasferimento coattivo e senza indennizzo dell'azienda calcistica*, in *Società*, 2009, 299.

[49] Peraltro, la Corte di Giustizia assegna la qualifica di lavoratore a chi pratichi uno sport laddove l'attività sportiva rivesta il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, a prescindere dalla qualificazione unilateralmente compiuta dalla Federazione sportiva di appartenenza.

[50] La novità della pronuncia in esame risiede nel forte impatto economico che essa ha provocato sulle società di calcio e, su tutte le società sportive che esercitano attività economicamente valutabile. A ben vedere, infatti, non ha determinato solo effetti sportivi con l'abolizione dei limiti posti alla partecipazione di giocatori stranieri comunitari, ma anche importanti effetti economici con la cancellazione dell'indennità di formazione e promozione che ha permesso ai giocatori in scadenza di contratto di poter concludere nuovi accordi direttamente con la nuova società, senza che quest'ultima fosse obbligata a versare alcunchè alla cedente. Per una analisi critica della pronuncia in questione, cfr. J. Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'Unione Europea*, 2016, 109, ad opinione del quale «pur avendo avuto il merito di attuare con il dovuto rigore i principi cui si ispira la politica counitaria, non ha però tenuto conto degli aspetti peculiari della realtà del mondo sportivo e del fatto che in questo settore l'applicazione integrale delle norme che affermano i suddetti principi avrebbe potuto comportare (come ha comportato) conseguenze negative e situazioni ben diverse da quelle perseguite».

[51] Corte Giust., 12 dicembre 1974, c. 36/74, *Walrave e Koch c. Association Union Cycliste Internazionale* e altri, punto 4, in *Racc.,* 1974, 1405. Per un commento, v. I. Telchini, *La sentenza 12 dicembre 1974 nella causa n. 36-74 e le attività sportive nel diritto comunitario*, in *Riv. dir. eur.*, 1975, 132; G.M. Ubertazzi, *Le domaine matériel du droit communautaire (à propos de l'arrêt Walrave, Union cycliste internationale)*, in *Revue trimestrielle droit européen*, 1976, 635. Per completezza di esposizione deve evidenziarsi come nella predetta decisione viene anche affermata l'efficacia immediata – negli ordinamenti giuridici degli Stati membri – del principio di non discriminazione, con prevalenza sulle norme nazionali contrarie.

[52] Corte Giust. CE, 14 luglio 1976, causa C-13/76, in *Giur. it.,*1976, I, 1649. Alcuni interessanti commenti in L. Forlati Picchio, *Discriminazioni nel settore sportivo e comunità europee*, in *Riv. dir. int*., 1976, 745.

[53] La già ricordata Corte Giust. CE, 15 dicembre 1995, causa C-415/93: v. nota *supra*.

La portata della pronuncia che dichiara illegittima la limitazione alla libertà di circolazione e abolisce le indennità di trasferimento, si manifesta in tutta la sua rilevanza, tanto a livello sportivo,[54] quanto a livello economico.[55] Il legislatore italiano, per quanto, appunto, concerne il nostro ordinamento, interviene con apposito decreto legge, 20 settembre 1996, n. 485 (c.d. decreto Bosman),[56]convertito dalla legge 18 novembre 1996, n. 586,[57] riscrivendo, nel rispetto delle pronunce dei giudici di Lussemburgo, la disciplina in materia di trasferimento dei calciatori professionisti.[58]

Nel modificare l'art. 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91 cd. sul professionismo sportivo, l'art. 1 della legge 18 novembre 1996, n. 586, se da un lato elimina l'indennità di preparazione e promozione, con riferimento ad ogni tipo di trasferimento di atleta professionista, a prescindere dalla sua cittadinanza, dall'altro, tuttavia, lascia immutato il c.d. premio di addestramento e formazione tecnica, riconosciuto solo, però, in caso di stipula del primo contratto professionistico e soltanto a favore della società o dell'associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.[59]

Espunta dall'ordinamento l'indennità di trasferimento, si è assicurato l'effettivo svincolo dell'atleta professionista nel momento in cui termini il rapporto contrattuale con la propria società, lasciandolo libero di trasferirsi ad altra società

---

[54] A seguito dell'abolizione dei limiti posti alla partecipazione di giocatori stranieri comunitari ciascun club europeo ha potuto schierare in squadra tutti i giocatori di origine comunitaria. Venne in tal modo superata la cosiddetta regola del 3+2 (introdotta a partire dal 1 luglio 1992), secondo la quale si potevano tesserare contemporaneamente solo tre calciatori comunitari e due extracomunitari. Sull'effettivo utilizzo di tutti i calciatori comunitari contemporaneamente nella medesima gara, cfr. G. Vidiri, *Il caso Bosman e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità Europea*, in *Foro it*. 1996, 13.

[55] Infatti, le società professionistiche hanno improvvisamente visto scomparire dai propri bilanci, nella fattispecie di cui trattasi, una delle voci più importanti, quella relativa alla indennità di trasferimento. Deve rammentarsi come le indennità di trasferimento fossero normalmente poste all'attivo dello stato patrimoniale e venivano ammortizzate in un arco temporale equivalente a quello della durata del contratto stipulato con l'atleta. Il trasferimento dell'atleta ad altra società, in vigenza di contratto, determinava minusvalenze o plusvalenze a seconda che l'indennità di preparazione o di promozione riconosciuta dal club cessionario fosse rispettivamente inferiore o superiore alla residua indennità da ammortizzare (sul tema, v. L. A. Bianchi – Corrado D., *I bilanci di una società di calcio, le ragioni di una crisi,* Milano, 2004).

[56] Decreto legge 20 settembre 1996, n. 485 recante "Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche", pubblicato nella Gazz. Uff. 21 settembre 1996, n. 222.

[57] Legge 18 novembre 1996, n. 586 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche", pubblicata nella Gazz. Uff. 20 novembre 1996, n. 272.

[58] Per un commento ad un caso di pratica attuazione del Giudice italiano del principio espresso nella sentenza "Bosman", cfr. S. Bastianon, *Dal calcio alla pallamano: la giurisprudenza Bosman nella pronuncia di un giudice nazionale*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, n. 4.

[59] Legge 23 marzo 1981, n. 91, recante "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti", poi modificata parzialmente dalla legge 18 novembre 1996, n. 586 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 485, recante "disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche", pubblicate rispettivamente in *Gazz. Uff*., 27 marzo 1981, n. 86 e *Gazz. Uff*., 20 novembre 1996, n. 272.

e di stipulare un nuovo rapporto contrattuale senza ingerenze di terzi.[60] Ne consegue che le società di appartenenza degli atleti professionisti, giunti alla scadenza del contratto, non hanno alcun diritto di percepire somme da parte delle società che sottoscrivono contratti con gli atleti, per così dire, svincolati.

Per completezza di esposizione occorre osservare come nonostante il recepimento, nell'ordinamento giuridico italiano,[61] del principio di libera circolazione la liberalizzazione del mercato dei calciatori professionisti si è realizzata in seguito e gradualmente fino alla sentenza Bosman. Inoltre, occorre rilevare che in due successive pronunce la Corte di Giustizia sembrava volesse ammettere (sorprendentemente) un differente trattamento regolamentare quanto ai termini del tesseramento, in ragione della provenienza dell'atleta.[62] In particolare, la Corte, pur rilevando l'illegittimità di un trattamento maggiormente rigoroso per i giocatori comunitari rispetto a quelli extracomunitari, lascia al giudice *a quo* la concreta verifica dei motivi atti a giustificare tale differente trattamento regolamentare.

Successivamente, tuttavia, la giurisprudenza comunitaria ribadisce la propria posizione critica nei confronti di trattamenti discriminatori in funzione della provenienza o della nazionalità[63] e, nel 2010, in riferimento al caso del calciatore professionista *Bernard*, è tornata sulla materia dei trasferimenti e, chiamata a pronunciarsi in merito alla liceità e alla misura degli indennizzi e premi di formazione,

---

[60] Per gli effetti di tale innovazione, cfr. E. Lubrano, *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio. Corso giuridico del gioco del calcio,* Roma, 2003. Per l'Autore, tra gli effetti indiretti della novella legislativa deve annoverarsi quello dell'allungamento della durata dei contratti fino ad un massimo di cinque anni, così da blindare, di fatto, i calciatori con un certo valore di mercato: infatti, fin quando il calciatore è a contratto con la società, questa ne detiene la proprietà del cartellino e, pertanto, laddove tale calciatore fosse richiesto da altra società, ben potrebbe, quella con cui ha in corso il rapporto contrattuale, chiedere un'indennità, discrezionalmente determinata, per rilasciare il proprio nulla osta al trasferimento ai fini della cessione del relativo contratto. Generalmente, in siffatte ipotesi, si parla anche di clausola rescissoria, sebbene in dottrina vi sia chi ritiene tale terminologia impropria e ritiene più corretto parlare, secondo i casi, di clausola penale, clausola risolutiva espressa, di corrispettivo per la cessione di contratto ovvero di risoluzione consensuale del contratto (sul tema, v. E. Indraccolo, *I contratti dello sport*, in L. Di Nella (a cura di), *Manuale di diritto dello sport*, cit., 219).

[61] Il recepimento italiano risale al 1957 col Trattato Cee e al 1968 col Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità direttamente applicabile in tutti gli stati membri e quindi anche in Italia; reperibili rispettivamente in GUCE C 325/33 del 24 dicembre 2002 e in *https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31968R1612*.

[62] Nella sentenza relativa al caso Lehtonen (Corte Giust., 13 aprile 2000, C- 176/96, in *Racc*., 2000-I, 2681) la Corte ha affermato: «l'articolo 48 del Trattato (ora 39) osta all'applicazione di norme emanate in uno stato membro da associazioni sportive che vietino ad una società di pallacanestro di schierare in campo (…) giocatori provenienti da altri stati membri che siano stati trasferiti dopo una certa data qualora tale data sia precedente a quella che si applica ai trasferimenti di giocatori provenienti da taluni paesi terzi, a meno che ragioni obiettive, attinenti unicamente allo sport in sé e per sé o relative a differenze esistenti tra la situazione dei giocatori provenienti da una Federazione appartenente ad una zona europea e quella dei giocatori provenienti da una Federazione non appartenente a detta zona, non giustifichino una simile disparità di trattamento».

[63] Corte Giust., 18 luglio 2006, C- 519/04, *David Meca Medina e Igor Majcen*, in *Riv. dir. econ. sport,* vol. II, fasc. 2, 2006.

ha ribadito che intanto può essere ammessa una misura che ostacoli la libera circolazione dei lavoratori, come una indennità di formazione per un calciatore, in quanto persegua uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e sia giustificata da interesse generale.[64]

5. *La rilevanza economica dello sport ed il superamento della distinzione tra regole sportive e regole economiche*

Di seguito, ripercorriamo i vari passaggi storici dell'evoluzione giurisprudenziale europea.

Si discorre propriamente, con espressione calzante della già menzionata eccezione sportiva, di "sporting exception", criterio secondo il quale le regole puramente sportive – quali, ad esempio, quelle concernenti la composizione delle squadre nazionali, ovvero le regole di gioco – restano estranee all'attività economica e sono, pertanto, esonerate (sarebbe, allora, forse, più corretto discorrere di "sporting exemption") dai limiti e dai divieti dei Trattati, con la conseguenza che possono porsi in contrasto con esso, ma solo ed esclusivamente nella misura strettamente inerente alle specificità sportive che le caratterizzano. Già da questo cenno ben si comprende quanto sia difficile individuare regole puramente sportive, proprio perché, per la sua carica economica, finanziaria e commerciale lo sport è diventato parte sostanziale del libero mercato, dove le regole sportive s'incrociano con le regole economiche.

Fino al 2006 le decisioni della Corte di Giustizia non hanno esaminato la compatibilità delle regole puramente sportive o tecniche[65] con le norme UE, forse presumendo che le norme tecniche dello sport derogassero anche parzialmente, alle libertà e ai diritti sanciti nei Trattati.[66] Cambia lo scenario con la pronuncia "Meca-Medina": infatti, la Corte di Giustizia, chiamata per la prima volta a decidere su un caso di violazione dell'art. 81 Tratt. CE (ora art. 101 TFUE – si discuteva, nello specifico, di regole antidoping –), ha escluso che si potesse operare *ex ante* una distinzione fra regole aventi carattere meramente sportivo e regole aventi carattere economico, con ciò minando il principio della specificità

---

[64] Corte Giust., 16 marzo 2010, c. 325/08, *Olympique Lyonnais SASP c. Olivier Bernard e Newcastle UFC,* in *Riv. it. dir. lav*., 2011, 1, 181, il cui testo integrale è consultabile anche in *www.eur-lex.europea.eu*. Si tratta di una sentenza importante perché per la prima volta la Corte di Giustizia arriva a siffatta conclusione proprio sulla base del concetto di specificità dello sport cosi come inserito nell'art. 165 del Trattato. In dottrina, su questa sentenza, v. M. Colucci, *The Bernard case sports and training compensation, Sports law and policy centre*, 2010, in www.sportslawandpolicycentre.com/bulletin.htm.

[65] Corte Giust., 12 dicembre 1974, c. 36/74, *Walrave e Koch c. Association Union Cycliste Internazionale* e altri, punto 4, in *Racc.,* 1974, 1405; Corte Giust., 14 luglio 1976, c. 13/76, *Donà c. Mantero,* in *Foro it*., 1976, c. 361, e in *Giur. it*.
(1976), I, c. 1649.

[66] Per una ampia panoramica di queste deroghe si rinvia a M. Colucci, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di buon senso*", in *Riv. dir. econ. sport*, 2006.

dello sport, nel momento in cui si afferma l'impossibilità di riconoscere nella disciplina dello sport un ordinamento autonomo e separato da quello nazionale e sovranazionale.[67]

Nella recente interpretazione dei giudici europei, infatti, quando l'attività sportiva assume riflessi economici si applicano integralmente le norme del Trattato, senza che possa rilevare la sopra richiamata e astratta distinzione. E, infatti, piuttosto che operare differenziazioni *eteree,* nella stessa decisione si afferma che le regole attinenti all'attività sportiva non vanno valutate in astratto, bensì caso per caso.[68] Per i giudici, in definitiva, gli organismi sportivi non possono essere esonerati da un controllo sulla loro attività, limitandosi ad invocare il principio di specificità dello sport. Ciò che, tuttavia, non equivale a dire che gli interessi relativi alla specificità dello sport possano essere ignorati, ma al contrario che essi devono essere esplicitati, imponendosi una verifica circa la concordanza fra specificità dichiarata e regola posta, per valutare proprio la proporzionalità, principio, come detto, anch'esso comunitario, fra regole e fine.[69]

Lo sport professionistico è attività economica: si tratta, quindi, di materia di competenza comunitaria, a prescindere da regole tecniche puramente sportive (di difficilissima, se non impossibile enucleazione) e regole non puramente sportive.

A ben vedere, infatti, anche dopo l'inserimento del termine specificità nei Trattati, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, pur continuando a porre in rilievo la funzione sociale dello sport, ha ribadito che essa non può condurre ad una completa autonomia dall'ordinamento sportivo e, conseguentemente, alla non applicazione del diritto dell'Unione europea in materia di sport.

6. *L'impatto delle recenti letture giurisprudenziali tra vis espansiva del valore sociale dello sport e rischi di interventi esterni*

Il sopra delineato contesto di riferimento ci permette di apprezzare adeguatamente un'interessante pronuncia del 2013 della Corte di Giustizia che, proseguendo nel riconoscimento del valore sociale dello sport e, più precisamente, riprendendo e ampliando principi già affermati,[70] abbandona il suo inquadramento nell'alveo della

---

[67] Corte Giust., 18 luglio 2006, c. 519/04, *P. Meca Medina e Majcen c. Commissione Comunità europea*, in *Racc.,* 2006, 3291.

[68] Evidentemente, a determinare se l'attività sportiva rientri o meno nell'ambito di applicazione del Trattato sarà una valutazione concreta delle regole che stabiliscono il suo esercizio. Corte Giust., sentenza *Meca Medina, cit*., punto 42.

[69] Corte Giust., 19 febbraio 2002, c 309/99, *Wouters et al. Cntr. Algemene Raad van de Nederlandse orde van Advocaten*, in *Racc*. I-1577.

[70] Corte Giust, 4 ottobre 2011, cause riunite C-403/08 e C-429/08, *Football Association Premier League e a./QC Leisure e a.; Karen Murphy / Media Protection Services Ltd*, in http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-403/08*,* ove la Corte ha optato per la liberalizzazione del decoder, riconoscendo l'utilizzo dei decoder stranieri in forza della natura sportiva degli eventi trasmessi. Più precisamente, in questa pronuncia si rileva un primo recepimento nella giurisprudenza europea dell'importanza della tutela del valore sociale dello sport anche in sede giudiziale. Per la Corte il carattere economico dello sport non è l'elemento determinante ma può essere superato dal valore

specificità per collocarlo, più coraggiosamente, nell'ambito dell'interesse generale in forza del quale ammette una deroga ai principi stabiliti dai Trattati europei.[71]

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto legittima la decisione assunta da uno Stato membro di vietare la trasmissione in esclusiva degli incontri del Campionato europeo di calcio su una televisione a pagamento, al fine di consentire al proprio pubblico di seguire tali eventi su una televisione ad accesso libero, sul presupposto che non violasse l'art. 86, para. 1 CE (ora art. 106, para. 1 T.). L'argomentazione è *tranchante* e mirabilmente prospettica: quando gli eventi siano di "particolare rilevanza per la società" – siano, cioè, eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale nell'Unione europea o in un determinato Stato membro o in una componente significativa di uno Stato membro, e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi –[72] non può consentirsi, in ossequio alle regole del libero mercato, la restrizione del diritto all'informazione, posto che deve essere salvaguardato l'interesse generale, nel caso di specie diretto ad assicurare un ampio accesso del pubblico alle relative trasmissioni televisive.

Dall'importanza sociale dello sport, quindi, discende non già e non più la piena, totale e originaria autonomia dello sport dal contesto comunitario, quanto, piuttosto, un'eccezione alla disciplina generale prevista dai Trattati da valutarsi in concreto, sul presupposto che, allorquando lo sport (nel caso di specie, un avvenimento sportivo) assume particolare rilevanza per la società, ben può ravvisarsi un motivo di pubblico interesse che consente di annoverarlo nell'ambito dell'interesse generale, a sua volta tale da giustificare una deroga alle libertà fondamentali, alle regole della concorrenza e al diritto di proprietà.

Pur ribadita e riaffermata, quindi, la portata sociale dello sport, essa non è relegata nell'asfittico ambito riservato alla totale autonomia degli organismi sportivi e, perciò, sottratto al diritto comunitario e conseguentemente alla giurisdizione della Corte.

L'assunto significativo risiede nel fatto che lo sport è reputato suscettibile di rivestire un interesse generale in base al quale può ammettersi una deroga alle

---

sociale nella misura in cui quest'ultimo rientri nell'interesse generale che deve essere perseguito e tutelato dall'ordinamento europeo se ed in quanto rientri nelle eccezioni previste dai Trattati. Ed ancora, Corte Giust, 22 gennaio 2013, causa C-283/11, in *www.eur-lex.europea.eu*: in questo caso la Corte di giustizia ha ritenuto conforme alla normativa europea il diritto di trasmettere in chiaro i brevi estratti di cronaca, senza che questo diritto concesso da Sky (proprietaria dell'evento in esclusiva) dovesse generare alcun compenso. Tutto questo per la necessità di salvaguardare la libertà fondamentale, di tutti, all'informazione.

[71] Corte Giust., 18 luglio 2013, n. 201/11, *Union des associations européennes de football (UEFA) c. Commissione Europea*, in *Giornale Dir. Amm.*, 2014, 8-9, 815, con nota di G. Greco; in senso conforme, Corte Giust., Grande Sez., 22 gennaio 2013, n. 283/11, *Sky Osterreich GmbH c. Osterreichischer Rundfunk*, in *Dir. Comunitario* on line, 2013.

[72] Art. 3 *bis*, Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202, 60).

disposizioni del Trattato. Nel caso di specie, la Corte di Giustizia ha affermato la recessività del diritto di proprietà dell'organizzatore dell'evento sportivo e del principio di concorrenza tra privati, in favore del diritto di informazione alla cui base vi è un interesse pubblico generale dell'evento sportivo che deriva esclusivamente dal valore sociale riconosciuto allo sport.[73] Il diritto all'informazione, pertanto, può giustificare vere e proprie restrizioni alla libera prestazione dei servizi e di stabilimento.[74]

Così rivisitato nella nuova prospettazione giurisprudenziale, il concetto di "sporting exception" consente di mitigare, senza escluderla, un'applicazione rigida della disciplina europea. L'eccezione, insomma, varrebbe a giustificare l'imposizione di limiti a diritti anche fondamentali, limiti che non sarebbero accettabili in settori diversi da quello sportivo: ciò che consente di valorizzare anche il contenuto positivo dello sport nell'ottica dell'interesse generale, derogando o rappresentando eccezioni ad alcune regole dei Trattati.[75]

Ed infatti, gli eventi sportivi, anche per le loro evidenti ripercussioni di carattere politico (si pensi soprattutto ai campionati mondiali o europei di calcio o alle olimpiadi), hanno *ex se* un rilievo pubblico, per cui diventano oggetto di valutazione e ponderazione di interessi che non possono esaurirsi né su un piano meramente tecnico, riassumibile nel risultato finale della competizione sportiva, né su un piano meramente commerciale.

Questo rilievo trova pieno conforto, come accennato, anche nei principi costituzionalmente tutelati della personalità e del pluralismo, cosi vivamente scolpiti nell'art. 2 Cost. L'attività sportiva è una componente fondamentale per lo sviluppo libero della persona, la cui organizzazione e disciplina rispondono proprio a tale funzione, così come la stessa esistenza degli ordinamenti sportivi, è uno degli elementi idonei a superare l'inaccettabile visione statocentrica e, sostanzialmente, autoritaria dell'organizzazione sociale e istituzionale.

È di intuitiva evidenza quindi il cambiamento della prospettiva.

Lo sport, dunque, non è assimilabile all'attività economica *tout court*, né può essere strumentalizzato a fini statuali e di propaganda, come nelle tragiche vicende totalitarie del novecento ed ancora, purtroppo, vive in alcuni Paesi, ma è uno strumento – o, nella sua dimensione ordinamentale, è una formazione sociale

---

[73] Cfr. G. Greco, *Il valore sociale dello sport: un nuovo limite alla c.d. specificità?*, in *Giornale Dir. Amm.*, 2014, 8-9, 815.

[74] Cfr. J. Tognon, *Diritto e politiche dello sport nell'Unione Europea*, 2016, 189.

[75] L'espressione "sporting exception" può avere ancora un suo significato con riferimento alle regole strettamente tecniche che disciplinano lo svolgimento delle gare. Ad esempio, è indubbio che siano solo le regole tecniche dei singoli sport a prevedere quale comportamento costituisca fallo di gioco, come esso debba essere sanzionato, quale debba essere la durata di una gara, chi debba essere considerato vincitore, ecc. Si tratta, di un'area che *materiae ratione* rientra nell'autonomia (potremmo dire, "esclusiva") dell'ordinamento sportivo, fuori dall'ambito di influenza del diritto comunitario e/o statale. E se mai davvero qualcuno pretendesse di intervenire in tale area commetterebbe, per usare una metafora, un'inaccettabile fallo di gioco, per cui sarebbe del tutto legittimo sanzionarlo e, quindi, opporre un'esenzione, che è la riserva di autonomia dell'ordinamento privato sportivo. Ma oltre tali elementi, rileva l'interesse economico o, nella prospettiva evolutiva brevemente accennata, l'interesse sociale dell'attività sportiva.

in cui si sviluppa la persona in modo libero e consapevole – che non si presta ad essere ridotto a pura competizione ovvero a pura economia.

Forse, da un punto di vista architettonico, le nuove cittadelle dello sport o anche i nuovi stadi calcistici – in Italia esempi in tal senso sono solo l'Allianz Stadium a Torino o il Friuli ad Udine – ben esprimono, con la loro ricchezza di contenuti (musei, spazi di aggregazione, merchandising, negozi) la dimensione oramai poliedrica e fortemente generale dello sport, capace di abbracciare, senza esserne stravolto, molteplici ambiti della vita sociale ed economica.

In definitiva, e per concludere, la soggezione delle attività sportive al diritto europeo ha avuto, e continua ad avere, una serie di conseguenze di grandissimo rilievo sugli Stati membri. Infatti, dai primi interventi sullo sport, incentrati sulla divisione tra regole sportive e regole non sportive, si è passati a valorizzare il dato economico, aggirando la predetta rigida distinzione, per poi approdare ora alla specificità dello sport sub specie dell'interesse generale ad esso sotteso. Ciò che induce ad un'ultima riflessione.

Per certi versi, l'inserimento, nella dialettica della valutazione del principio di specificità dello sport, dell'interesse generale che deriva dal suo valore sociale è fonte di ampio sviluppo. Per altri versi, però, se la scelta si traduce nella legittimazione dell'idea che alla base dello sport vi sia "sempre" un interesse pubblico generale, la posizione preoccupa e non poco, potendo aprire brecce ad un intervento esterno, che rischierebbe di condurre poi, per un pessimo corto circuito, a svalutarne la specificità pur affermata e da preservare.

L'auspicio, allora, è che il sistema sportivo riesca a sfruttare questo nuovo assetto normativo e giurisprudenziale, come sinteticamente tracciato, trasformandolo in un efficace strumento di garanzia e promozione "specifica" dello sport *tout court*. Grazie al Trattato di Lisbona, infatti, entra per la prima volta nel diritto primario dell'Unione una normativa che rinsalda il preesistente nucleo di diritto dello sport, composto dal diritto europeo applicabile alla dimensione economica e sociale del fenomeno e dalle note decisioni in materia emanate.

Sarà un terreno fertile, in cui la ponderazione di interessi dovrà essere condotta applicando criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, senza privare il fenomeno sportivo di regole certe in ordine al suo svolgimento, alla sua organizzazione, alla sua fruizione, alla sua visione, e, in sostanza, a tutela della specificità dello sport e del principio del pluralismo degli ordinamenti.

E che non si possa giungere a conclusioni definitive, ma solo a continui assunti – capaci però di essere ripensati sulla base dell'evolversi della giurisprudenza, *rectius* della complessa trama di decisioni *lato sensu* "politiche" e non solo giuridiche – lo si comprende sol che si consideri la recentissima decisione della Commissione Europea del 8 dicembre 2017 (relativa alle vicende di due pattinatori olandesi professionisti, Mark Tuitert, campione olimpico, e Niels Kerstholt, campione del mondo a squadre,[76] ed al caso della pattinatrice Claudia Pechstein

[76] In particolare, l'International Skating Union (di seguito ISU) ha ritenuto di non autorizzare detti atleti a partecipare ad un evento di pattinaggio internazionale organizzato da una società privata

dinanzi alla giustizia sportiva (CAS) e ordinaria (Tribunale Federale Svizzero, CEDU, Tribunali tedeschi),[77] che avrà, di certo, un rilevante impatto sul mondo dello sport.[78]

Si tratta di questioni rispetto alle quali anche la Commissione europea ha avuto modo di sottolineare che esistono dei limiti all'autonomia delle associazioni

---

coreana a Dubai e ha sanzionato gli atleti con la squalifica a vita dalle proprie competizioni, con ciò rivendicando implicitamente la propria autonomia e specificità contro ogni potere estraneo e diverso. Ebbene, nel caso di specie la Commissione europea ha ritenuto che le sanzioni imposte dall'ISU fossero sproporzionate, incompatibili con le regole di concorrenza dell'UE e contrarie all'articolo 101 del Trattato.

[77] In M. Vigna, *La saga pechstein: tremano le colonne del tempio tas?,* in *Riv. dir. ec. sport*., vol. XI, fasc. 1, 2015, 14, si ripercorrono in senso critico le tappe giudiziarie relative al caso della pattinatrice Claudia Pechstein che, nel 2009, è stata sanzionata da parte dell'International Skating Union (ISU) per anomalie del profilo ematico. La decisione è stata appellata dall'atleta innanzi al TAS, senza successo. Il relativo lodo è stato a sua volta appellato, sempre senza successo, dinanzi al Tribunale Svizzero. Nel contempo, la pattinatrice ha adito la Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) per supposta violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea sui Diritti Umani (ECHR) e ha intrapreso un'azione di risarcimento danni presso il Tribunale ordinario di Monaco di Baviera, organo dinanzi al quale si sono aperti scenari potenzialmente lesivi della credibilità e autorità del TAS come Corte Suprema dello sport mondiale. In primo grado, il Tribunale di Monaco ha negato il risarcimento danni reputando il lodo TAS come *res judicata*, anche e specie in considerazione del fatto che era stata l'atleta ad attivare per prima la clausola arbitrale dinanzi all'organo di Losanna, proponendo appello avverso la decisione dell'ISU. Tuttavia, il Tribunale affermava contestualmente, con un *obiter dictum*, che vi era sbilanciamento strutturale (strukturelles ungleichgewicht) della clausola arbitrale tra l'International Skating Union (ISU) e gli atleti della federazione stessa, clausola che prevedeva il TAS come giudice di ultima istanza. Qualificando, più precisamente, l'ente sportivo come monopolista nel mercato, gli atleti non aderirebbero alla convenzione arbitrale contenuta nei regolamenti ISU volontariamente, ma solo perché non hanno effettiva scelta. Sulla scorta di siffatta prospettazione, la sig.ra Pechstein avrebbe, quindi, accettato la clausola arbitrale solo perché in mancanza le sarebbe stato precluso l'accesso alle gare e lo svolgimento del suo lavoro come pattinatrice professionista a livello internazionale. Il 15 gennaio 2015, la Corte d'Appello tedesca, cui l'atleta si era rivolta per tentare ancora di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della squalifica, si è spinta anche oltre il ragionamento seguito dal Tribunale di primo grado e ha, invece, ritenuto ammissibile la richiesta danni in quanto il lodo TAS non sarebbe riconoscibile in Germania, poiché contrario all'ordine pubblico tedesco, nello specifico ove questo ricomprende la normativa antitrust. In concreto, questa contrarietà risiederebbe, in primo luogo, nel fatto che le clausole arbitrali contenute negli statuti e nei regolamenti delle Federazioni sportive siano inevitabilmente accettate dagli atleti, pena l'impossibilità di svolgere il loro lavoro nel contesto dello sport organizzato. Ovviamente, l'assunto di base è che la maggior parte delle Federazioni internazionali operi in regime di monopolio per la singola disciplina sportiva e che le Federazioni cerchino, tramite clausole *take it or leave it*, di vietare ai propri aderenti lo svolgimento della propria attività anche in contesti organizzati da soggetti terzi. Si è trattato di pronuncia giuridicamente significativa per il fatto che una Corte di secondo grado all'interno dell'Unione Europea ha affermato la contrarietà all'ordine pubblico nazionale di un lodo emesso dal TAS, ossia l'organo di risoluzione delle controversie sportive noto per competenza, celerità ed esperienza. Resta, ad oggi, ancora in sospeso la questione: la signora Pechstein, infatti, ha recentemente chiesto alla Corte costituzionale tedesca di Karlsruhe di occuparsi del suo caso.

[78] Per un primo commento alla decisione v. M. Colucci - D. Rapacciuolo, *The autonomy and specificity of sport in the light of the isu and pechstein cases: when skating on thin ice can be dangerous for the sports world*, in *Riv. dir. ec. sport*., vol. XXXIII, 2017, 10.

sportive, stabilmente e politicamente riconosciute come autonome e assoggettate ad un proprio diritto.

In definitiva, la specificità esiste ed è anche una risorsa; va, tuttavia, delimitata e interpretata, caso per caso, seguendo l'evoluzione del fenomeno sportivo in Europa.

Bibliografia

Amato P., *L'effetto discriminatorio della regola del 6+5 e dell'home grown players alla luce del diritto comunitario,* in *Riv. dir. econ. sport,* vol. V, fasc. I, 2009, 13-28.

Barile P., *La Corte di giustizia della Comunità europea e i calciatori professionisti*, in *Giur. it.*, 1977, I, 1, 1409-1414.

Bastianon S., *Bosman, il calcio e il diritto comunitario*, in *Foro it.*, 1996, IV, 3 – 13.

Bastianon S., *Dal calcio alla pallamano: la giurisprudenza Bosman nella pronuncia di un giudice nazionale*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, n. 4, 864-866.

S. Bastianon, *Regole sportive, regole del gioco e regole economiche nel diritto dell'Unione Europea,* in Id. (a cura di), *L'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali,* Milano, 2012.

Bianchi L. A. – Corrado D., *I bilanci di una società di calcio, le ragioni di una crisi,* Milano, 2004.

Caprioli R., *Il significato dell'autonomia nel sistema delle fonti nel diritto sportivo nazionale,* in *Nuova giur. civile comm.,* 2007, II, 283-289.

Castellaneta M., *La libera circolazione degli sportivi dopo la sentenza Bosman,* in *IlLavoro nella giur.*, n. 8, 1996, 633 -641.

Cesarini Sforza W., *Il diritto dei privati*, Milano, 1963.

Coccia M., *L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione europea*, in *Riv. dir. sport.*, 1994, 350-363.

Coccia M., *La sentenza Bosman*: summus ius, summa iniuria?, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 650-655.

Colucci M., *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di buon senso*", in *Riv. dir. econ. sport* , 2006, 15-33.

Colucci M. – Rapacciuolo D., *The autonomy and specificity of sport in the light of the isu and pechstein cases: when skating on thin ice can be dangerous for the sports world*, in *Riv. dir. ec. sport*., vol. XXXIII, 2017, 9-17.

M. Colucci, *The Bernard case sports and training compensation, Sports law and policy centre*, 2010, in *http://www.sportslawandpolicycentre.com/bulletin.htm.*

D'Harmant François A., *La libera circolazione nel calcio professionistico: alcune riflessioni*, in *Riv. dir. sport.*, 1987, 617-636.

De Silvestri A., *La c.d. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, in P. Moro (a cura di), *La giustizia sportiva*, Forlì, 2004.

Di Filippo M., *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1996, II, 232-260.

Di Nella L., *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999.

Di Nella L., *Manuale di diritto dello sport*, Napoli, 2010.

Fimmanò F., *La crisi delle società di calcio e l'affitto dell'azienda sport*iva, in *Dir. fall.*, n. 1, 2006, 3-30.

Fimmanò F., *L'assegnazione del titolo sportivo come trasferimento coattivo e senza indennizzo dell'azienda calcistica*, in *Società*, 2009, 299-308.

Foglia R., *Tesseramento dei calciatori e libertà di circolazione nella Comunità europea*, in *Dir. lav.*, 1988, I, 300-306.

Forlati Picchio L., *Discriminazioni nel settore sportivo e comunità europee*, in *Riv. dir. int.*, 1976, 745-760.

GIACOMARDO L., *A tre anni dalla decisione della Corte Costituzionale. Sanzioni disciplinari sportive e rapporti tra ordinamenti*, in *Giustiziasportiva.it*, 2014.

GIANNINI M.S., *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, 10-16.

GIARDINI A., *Diritto comunitario e libera circolazione dei calciatori*, in *Dir. comunitario scambi internazionali*, 1988, 437-456.

GRECO G., *Il valore sociale dello sport: un nuovo limite alla c.d. specificità?,* in *Giornale Dir. Amm.*, 2014, 8-9, 815-824.

GUALAZZINI U., *Premesse storiche al diritto sportivo*, Milano, 1965.

IADECOLA G., *Se al presidente di un comitato regionale della F.I.G.C. compete la qualifica penalistica di persona incaricata di un pubblico servizio*, in *Cass. pen.*, n. 12, 1996, 3764-3792.

INDRACCOLO E., *I contratti dello sport*, in L. DI NELLA (a cura), di *Manuale di diritto dello sport*, Napoli, 2010.

DI NELLA L., *Lo sport nel diritto primario dell'Unione Europea: il nuovo quadro normativo del fenomeno sportivo*, in *La tassazione dei calciatori in Italia e all'estero*, Ipsoa a cura di Adriana Benazzi e Nicola Saccardo, 3-12.

J. ZYLBERSTEIN, *La specificità dello sport nell' Unione Europea*, in *Riv. dir. ec. sport.*, 2008, vol. 4, n. 1, 59-69.

LUBRANO E., *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio. Corso giuridico del gioco del calcio,* Roma, 2003.

LUISO F. P., *La giustizia sportiva*, Milano, 1975.

MARANI TORO A., VOCE «Sport», in *Nov. dig. it.*, vol. XVIII, 1971, 42- 54.

MUSUMARRA L., *Il rapporto di lavoro dello sportivo nel diritto comunitario*, in AA.VV., *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Forlì, 2007.

NAPOLITANO G., *Caratteri e prospettive dell'arbitrato amministrativo sportivo*, in *Giorn. dir. amm.,* 2004, 1153-1162.

NICOLELLA G., *Diritto dello sport. Ordinamento, giustizia e previdenza,* Altalex, 2011.

ORLANDI M., *Ostacoli alla libera circolazione e numero massimo di "stranieri" comunitari in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman*, in *Giust. civ.*, 1996, I, 619-638.

P. MIRTO, *L'organizzazione sportiva italiana. Autonomia e specialità del diritto sportivo*, in *Riv. dir. Sport.*, 1959.

PARISI A. G., *Sport, diritti e responsabilità: un confronto con l'esperienza francese*, in *www.comparazionedirittocivile.i*t.

ROMANO S., *L'ordinamento giuridico*, 1918.

RUSSO E., *L'ordinamento sportivo e la giustizia sportiva*, in Giustiziasportiva.it, 2006.

SANDULLI P. - SFERRAZZA M., *Il giusto processo sportivo*, Milano, 2015.

SANINO M., *voce* «*Sport*», in *Enc. giur.*, 2006, 1-6.

SPADAFORA M.T., *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2004.

TELCHINI I., *La sentenza 12 dicembre 1974 nella causa n. 36-74 e le attività sportive nel diritto comunitario*, in *Riv. dir. eur.*, 1975, 132-136

TOGNON J., *Diritto europeo dello sport*, Padova, 2008.

TOGNON J., *Diritto e politiche dello sport nell'Unione Europea*, 2016.

UBERTAZZI G.M., *Le domaine matériel du droit communautaire (à propos de l'arrêt Walrave, Union cycliste internationale)*, in *Revue trimestrielle droit européen*, 1976, 635-648.

Ugona A., *voce Sport, Digesto IV., sez. pubbl*., Torino, 1999.

Vidiri G. *Autonomia dell'ordinamento sportivo, vincolo di giustizia ed azionabilità dei diritti in via giudiziaria*, in *Corriere giur.*, 2007, n. 8, 1108-1124.

Vidiri G., *Il caso Bosman e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito Ue*, in *Foro it.,* 1996, 13-31.

Vidiri G., *La libera circolazione dei lavoratori nei Paesi della CEE ed il blocco "calcistico" delle frontiere*, in *Giur. it.*, 1988, IV, 66-74.

Vigna M., *La saga pechstein: tremano le colonne del tempio tas?,* in *Riv. dir. ec. sport*., vol. XI, fasc. 1, 2015, 14-29.

RIVISTA DI
DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

ISSN 1825-6678
Vol. XIV, Fasc. 1, 2018

VERSO UNA RIVOLUZIONE CULTURALE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ NEGLI SPORT A VIOLENZA NECESSARIA: IL CASO DELLA DISCIPLINA DEL KARATE

di *Gabriele Toscano*[*]

ABSTRACT: This paper aims to analyze the legal problems concerning civil liability in the discipline of karate. This ancient martial art has many peculiarities which make it stand apart from its "sister" because its fundamental principles and its technical rules are very different. Moreover, the author tries to build the case to carry away the discipline of karate from the category of sports with necessary violence to move it in the category of sports to eventual violence. The move is grounded in the nature of karate, where contact with the opponent, unlike traditional martial arts, is quite an exception and not the rule. Moreover, the statistics show that, besides being a very common sport, the percentage of accidents is very limited so it might be ascribed in the category of the so-called safe sports.

Keywords: Karate – Civil liability – Necessary violence – Eventual violence.

Sommario: 1. L'origine storica del karate ed il "Dojo Kun": uno sguardo introduttivo – 2. Arti marziali e sport a violenza necessaria: un binomio indissolubile? – 3. Il futuro della responsabilità civile ed il suo perimetro di applicazione negli sport da combattimento – 4. Considerazioni conclusive: verso una più logica inversione dell'onere probatorio.

[*] Cultore della materia di Diritto privato nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena. E-mail: gabriele.toscano@gmail.com.

1. *L'origine storica del karate ed il "Dojo Kun": uno sguardo introduttivo*

La pratica delle arti marziali[1] si è diffusa in Europa e negli Stati Uniti d'America a partire dagli anni sessanta del secolo scorso quando molte discipline da combattimento orientali sono state importate in Occidente.

Tra queste discipline, grande popolarità, con i suoi oltre sessanta milioni di praticanti in tutto il mondo, ha avuto la disciplina giapponese del *karate*,[2] sviluppatasi nelle isole *Ryūkyū* ed in particolar modo in quella di *Okinawa*, una delle tante che compongono l'arcipelago nipponico.[3]

---

[1] G. BARBIERI voce *Arti Marziali* in *Enciclopedia dello Sport*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2004 (edizione on-line). La denominazione arti marziali comprende un ampio numero di discipline di combattimento e autodifesa, prevalentemente di origine orientale. Si ritiene, infatti, che le arti marziali, intese come sistema di studio delle tecniche belliche e allenamento del corpo, siano nate tra l'India e la Cina e si siano di qui diffuse in altre regioni dell'Asia. Notizie documentate sulle discipline marziali in Cina trapelano dalle descrizioni delle prime guerre tribali, al tempo del leggendario Imperatore Giallo (2697-2597 a.C.). Nel periodo della dinastia Zhou (11° secolo-221 a.C.), le tecniche a mani nude e il tiro con l'arco furono catalogati tra le discipline da guerra, accanto all'utilizzo dei carri trainati da cavalli. Guardando con attenzione alle testimonianze risalenti ai primi periodi della storia cinese documentata, si nota già un'importante distinzione tra le arti marziali e la lotta comune. Tale distinzione non riguarda il campo di applicazione o le tecniche usate, quanto piuttosto lo scopo a cui esse sono rivolte; le arti marziali, infatti, erano considerate come facenti parte di un sistema globale di educazione non solo militare, avente per scopo finale la trasformazione radicale dell'allievo. Per questa ragione, in tutte le diverse culture in cui si sono poi sviluppate, le arti marziali sono state sempre considerate uno strumento di crescita morale e spirituale, con una concezione non dissimile dall'ideale di atleta nella Grecia antica o dai codici cavallereschi del nostro Medioevo. Secondo lo stesso principio, in Cina, a partire dalla dinastia Tang (618-907 d.C.), ufficiali e soldati venivano formati secondo l'etica e le tecniche delle arti marziali. Oltre alle 29 principali discipline di origine cinese, giapponese, coreana, vietnamita, thailandese, indonesiana e brasiliana qui analizzate, nel mondo se ne annoverano altre centinaia: soltanto per il kung-fu in Cina sono registrati più di cento stili diversi.

[2] Per maggiori approfondimenti vedi K. TOKITSU, *Storia del karate. La via della mano vuota*, Luni, 2013.

[3] Per maggiori approfondimenti vedi R. CAROLI - F. GATTI, *Storia del Giappone*, Laterza, 2017. L'etimologia della parola si può dividere in due parti: da un lato "*Kara*" che significa vuoto e dall'altro "*Te*" che significa mano, vale a dire combattere a "mano vuota", la cui origine storica sembrerebbe da ricondursi nel risultato di una fiorente scuola di arti marziali clandestina sviluppatasi nell'isola di *Okinawa* quale conseguenza della battaglia di *Sekigahara* del 1600, una delle più decisive nella storia del Giappone. In seguito a questo conflitto terminato nel 1609 il *clan Shimazu*, con l'ausilio di ben tremila samurai, occupò le isole di *Ryūkyū* e contestualmente l'allora governo nipponico mise al bando la detenzione e l'utilizzo per i civili di qualunque tipo di arma da difesa e di qualunque altro strumento potenzialmente idoneo a tale scopo (tanto per fare un esempio gli attrezzi agricoli da lavoro come i bastoni ed i falcetti usati nei campi dovevano essere rimessi nei magazzini al calare del sole) così che gli isolani (i cd. "samurai" di *Okinawa*) decisero di dedicarsi in gran segreto allo studio di tutta una serie di tecniche di autodifesa cd. "a mano libera", per ovviare al problema del precetto governativo, da utilizzare nell'eventualità contro i loro avversari ed invasori, e proprio per questa assoluta segretezza, purtroppo, al giorno d'oggi non ci sono giunte fonti storiche certe su come potevano essere strutturati i primissimi stili di combattimento. La storia di questa affascinante disciplina orientale può dividersi in tre principali macro-periodi: il primo collocabile tra il '700 e gli inizi dell'800, il secondo collocabile in tutto l'arco temporale dell'800 ed il terzo collocabile dagli inizi del '900 sino ai giorni nostri anche se l'era moderna del *karate* può ascriversi più precisamente a partire dal 1879 anno in cui l'isola di

Fin dalle sue origini il *karate* tradizionale, o *karate-dō*,[4] si basa sul rispetto assoluto di cinque precetti fondamentali, che in Giappone presero il nome di "*Dojo Kun*", in quanto l'arte del combattimento, o più propriamente dell'autodifesa, era adottata principalmente da monaci erranti votati ad una vita spirituale. Essi erano contrari dunque a qualunque forma di violenza ed obbligati a difendersi senza uccidere e di difendere i più deboli dalle insidie e dai pericoli che potessero insorgere nella vita quotidiana senza però danneggiare altre persone.

I cinque precetti fondamentali del *karate-dō* sono i seguenti: 1) il *karate* non è un mezzo di offesa e danno (*karate ni sente nashi*); 2) il *karate* è via per rinsaldare il carattere (*jinkaku kansei ni tsutomuru koto*); 3) il *karate* è sincerità e rettitudine (*makoto no michi o mamoru koto*); 4) il *karate* è mezzo per rafforzare la costanza dello spirito (*doryoku no seishin o yashinau koto*); 5) il *karate* è via per acquisire il rispetto del prossimo (*reigi o omonzuru koto*).[5] Seguire e applicare queste regole richiede una disciplina severissima volta ad acquisire la sensibilità e soprattutto le abilità del corpo e della mente al fine di praticare correttamente questa attività.

Questo significa che il maestro (*sensei*) e l'istruttore assumono un ruolo di fondamentale importanza al fine di inquadrare la disciplina della responsabilità civile e penale[6] nelle arti marziali, ed in particolare modo in tutte quelle discipline affini al *karate* come ad esempio il *judo*, il *kung fu*, il *taekwondo*, la *muay thai*, ed altre ancora.

2. Arti marziali e sport a violenza necessaria: un binomio indissolubile?

Il problema dell'accettazione del rischio sportivo[7] nei principali sport da combattimento è stato ed è ancora oggi un tema di forte dibattito in dottrina.

La grande velocità dei movimenti unita all'esplosività ed alla violenza di determinate condotte, abilità indispensabili per la corretta pratica di queste attività sportive, espongono in elevatissima misura l'atleta al tanto decantato "rischio sportivo". In sintesi questo sta a significare che l'atleta durante la pratica di un'attività sportiva, ed in particolar modo in questa tipologia di sport,

---

l'era moderna del *karate* può ascriversi più precisamente a partire dal 1879 anno in cui l'isola di *Okinawa* venne ufficialmente annessa al Giappone grazie alla cd. "*Rivoluzione Meiji*" mettendo così fine alla pratica segreta da parte dei samurai e con la sua introduzione a partire dal 1904 nelle scuole come materia di studio per i ragazzi. Circa vent'anni più tardi il *karate* giunse nell'entroterra giapponese dove nelle Università ebbe la possibilità di adeguarsi ed integrarsi alla cultura popolare contemporanea e diventare a tutti gli effetti uno sport affascinante per grandi e piccoli.

[4] La locuzione "*dō*" sta a significare "*via in pratica*".

[5] R. BENOCCI, *Cosa è il karate tradizionale e come può contribuire alla formazione di persone consapevoli*, in Aa.Vv., *Shinan Karate Kai Siena 1978-2008 Trent'anni di attività*, a cura di R. BENOCCI, 2008, Siena, 9-11.

[6] Cass. pen., sez. IV, 25 febbraio 2000, con nota di G. CHINÉ, in *Riv. dir. sport.*, I-II, 2000, 142-159 e V. VIDIRI, *Violenza sportiva e responsabilità penale dell'atleta*, in *Cass. pen.*, 1992, 3157 ss.

[7] M. SFERRAZZA, *La scriminante sportiva nel gioco del calcio*, in *RDES*, vol. IV, III, 2008, 49-74.

volontariamente si sottopone ai pericoli da questa derivanti assumendo su di sé, senza possibilità di rivolgersi ad altri, le conseguenze di quei danni che rientrano nell'alea normale della competizione e che sono stati prodotti nel normale esercizio dell'agone sportivo, senza violare le regole del gioco.[8]

In ragione di ciò la dottrina ha suddiviso le attività sportive in tre categorie corrispondenti a diversi gradi di aggressività, vale a dire in sport a violenza necessaria, sport a violenza eventuale e sport non violenti.[9]

Nella prima categoria vi rientrano quegli sport in cui il contatto fisico non è assolutamente evitabile essendo la sostanza stessa della loro dinamica (ad esempio le principali arti marziali come il *judo*, la *taekwondo*, la *boxe* ecc. …); nella seconda tutti quegli sport dove la competizione prevede la possibilità di un contatto fisico tra i partecipanti (ad esempio i principali sport di squadra come il calcio, la pallacanestro, il *rugby*, l'*hockey* ecc. …) e nella terza tutti quegli sport che, di norma, non prevedono alcun contatto fisico con gli altri partecipanti (ad esempio la ginnastica artistica, il nuoto, il tennis, il *badminton* ecc. …).

Il *karate* è una delle arti marziali e pertanto rientrerebbe nella prima categoria. Tuttavia, in concreto, vuoi per la *forma mentis* che vi sta dietro, vuoi soprattutto per la prassi metodologica del *khion* (l'esercizio delle tecniche fondamentali volte ad affinarne la forma e la dinamica), il quale non prevede nessuna relazione con l'avversario ma semplicemente una "pratica a vuoto" e lo stesso dicasi per i *kata*[10] (gli esercizi codificati di forma), il binomio "sport a violenza necessaria - arti marziali" non è sempre correttamente applicabile al *karate*.

Inoltre nel *kumite* (il combattimento vero e proprio), vi è un'interazione competitiva con l'avversario, ma vige la tassativa regola dell'arresto del colpo poco prima del "bersaglio consentito"; per cui nel *karate* i soli contatti permessi, ovviamente, saranno quelli tra gli arti con funzione tecnica di attacco e quelli con funzione di difesa tramite parata.

Si precisa altresì che tali parate devono essere concepite dinamicamente solo per neutralizzare l'attacco e non per danneggiare l'arto, e qualunque espressione di volontà volta in tal senso è punita dai regolamenti sportivi con le relative penalizzazioni.

Oltre a tutto ciò, al fine di una maggiore cautela, sono punite anche tutte quelle tecniche di attacco, risposta o contrattacco che se pur arrestate prima del contatto sono indirizzate a punti proibiti, stabiliti tali per l'estrema sensibilità e pericolosità al trauma.

Proprio per questo motivo il regolamento tecnico ufficiale del *karate* della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM) è molto rigido. Infatti esso prevede una serie di norme dettagliate volte a disciplinare i

[8] M. PASCASIO, *Sul rischio sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1961, 73 ss.

[9] Per maggiori approfondimenti vedi M. PITTALIS, *La responsabilità sportiva. Principi generali e regole tecniche a confronto*, Milano, 2013, 50 ss.

[10] Il termine tradotto in italiano sta a significare esempio, forma o modello. Per maggiori approfondimenti vedi G. FUNAKOSHI, *Karate Dō il mio stile di vita*, Mediterranee, 1987.

comportamenti degli atleti in occasione del *kumite*, cioè il combattimento con l'avversario. Il colpo di un atleta all'avversario deve essere sempre controllato e arrestarsi a pochissimi centimetri di distanza dal corpo dell'altro.[11] Il regolamento elenca altresì in maniera tassativa in due categorie i comportamenti proibiti,[12] anche se un contatto accidentale può verificarsi a seguito di uno spostamento in avanti da parte del *karateka* mentre il suo avversario affonda il colpo, pur controllandolo.[13] Per quanto riguarda i *kata* questo non è necessario perché tale attività consiste in una rappresentazione tecnico-tattica contro un avversario immaginario, con la conseguenza che tutti i colpi sferrati vanno a vuoto.

Alla luce di queste considerazioni sarebbe più corretto e pertanto auspicabile che la dottrina promuova la traslazione del *karate*, inteso come disciplina sportiva che sarà presente all'edizione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020,[14] dalla categoria degli sport a violenza necessaria a quella degli sport a

[11] Il Regolamento FIJLKAM a pag. 18 dispone che: "*il Karate agonistico è una disciplina sportiva e, perciò, alcune delle tecniche più pericolose sono proibite e tutte le tecniche devono essere controllate. Gli Atleti allenati possono assorbire colpi relativamente forti sulle regioni coperte da muscolatura, come l'addome, ma rimane il fatto che la testa, il viso, il collo, l'inguine e le articolazioni sono punti particolarmente esposti alle lesioni. Pertanto, deve essere punita qualsiasi tecnica che determini una lesione, purché non sia causata dall'Atleta cui è destinata. Gli Atleti devono eseguire tutte le tecniche mantenendo il controllo e la buona forma. In caso contrario, sono sanzionati con un richiamo o una penalità, qualunque sia la tecnica usata impropriamente. Particolare attenzione deve essere posta durante le competizioni per Cadetti e Juniores*".

[12] L'art. 8 del Regolamento FIJLKAM divide in due categorie i comportamenti proibiti: nella prima categoria vi elenca: "*le tecniche che hanno un contatto eccessivo e le tecniche che hanno un contatto con la gola; gli attacchi alle braccia o alle gambe, all'inguine, alle articolazioni o al collo del piede; gli attacchi al viso con tecniche a mano aperta e le tecniche di proiezione pericolose o vietate*", mentre nella seconda categoria vi elenca: "*fingere o esagerare lesioni; uscite dall'area di gara (JOGAI) non causate dall'Avversario; comportamenti che mettono a repentaglio se stessi, esponendosi all'attacco da parte dell' Avversario, o comportamenti caratterizzati da inadeguate misure di protezione (MUBOBI); evitare di combattere per ostacolare la messa a segno di punti da parte dell'Avversario; passività - evitare di combattere (non può essere assegnata negli ultimi dieci secondi dell'incontro); trattenere, spingere, lottare o fermarsi petto contro petto, senza tentare una proiezione o un'altra tecnica; afferrare l'avversario con entrambe le mani per qualsiasi ragione che non sia eseguire una proiezione afferrando la gamba con cui l'avversario ha effettuato un calcio; afferrare il braccio o il karate-GI dell'avversario con una mano senza tentare immediatamente una proiezione o una tecnica da punto; tecniche che per loro natura non possono essere controllate e costituiscono un rischio per la sicurezza dell'avversario, e attacchi pericolosi e incontrollati; attacchi simultanei con la testa, le ginocchia o i gomiti e parlare o provocare l'Avversario, senza obbedire agli ordini dell'Arbitro, comportamenti scortesi nei confronti degli Arbitri o altre violazioni dell'etichetta*".

[13] In questo caso comunque, anche se il *karateka* effettua un movimento in avanti mentre il suo avversario esegue la tecnica di affondo quest'ultimo non può esimersi dalla responsabilità in quanto, come è ben ribadito in precedenza, tutte le tecniche devono essere controllate con la conseguenza che l'atleta deve prevedere in qualche modo anche "l'errore" da parte del suo avversario, indi per cui può ipotizzarsi una responsabilità concorrente tra i due *karateki*.

[14] Il *karate* sarà presente per la prima volta all'edizione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 insieme al *surf*, allo *skateboard*, all'arrampicata sportiva ed al *baseball-softball* (anche se alcune di

violenza eventuale. Invero, come è stato ribadito in più occasioni in questa trattazione, il contatto con l'avversario non è insito nella natura di questo sport, come invece lo è nel caso del *judo* o della *boxe*. Nel *karate*, il contatto è da considerarsi un fatto meramente eventuale durante lo svolgimento della pratica con la conseguenza che il verificarsi di siffatti episodi sono soltanto un'eccezione ma non una regola!

Ma se il *karate* diventasse sport a violenza eventuale, quali sarebbero le conseguenze in tema di responsabilità sportiva in seguito alla collocazione della disciplina del *karate* fuori dall'alveo degli sport a violenza necessaria? Questa *traslatio* in linea di massima porterebbe un'indubbia ricaduta di natura pratica, escludendo *de facto* la disciplina del *karate* dall'alveo dell'art. 2050 c.c. – perimetro in cui sono collocate grossomodo un po' tutte le arti marziali (anche se talvolta in giurisprudenza il gioco del calcio, tipico sport a violenza eventuale, è stato inquadrato nell'alveo delle attività sportive pericolose)[15] – permettendo, di conseguenza, l'applicazione dell'art. 2043 c.c. in materia di responsabilità extracontrattuale.

In proposito osserva Comporti[16] che l'art. 2050 c.c. – in materia di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose[17] – disponendo che "*chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno*" richiede, per qualificare un'attività come pericolosa, che questa *sia suscettibile di cagionare a terzi frequenti e notevoli danni*, richiedendo dunque un pericolo concreto ed attuale, non quindi potenziale ed astratto, ricostruibile mediante *l'utilizzo di dati statistici ed elementi tecnici di comune esperienza* salva la possibilità per il convenuto, stante in tal caso l'inversione del principio dell'onere della prova, di dimostrare l'adozione di tutte le misure idonee al fine di evitare il danno.[18]

Ora, sulle base delle statistiche sarebbe un po' azzardato parlare di *karate* come attività sportiva pericolosa. Infatti, i dati statistici dimostrano come nel quarto (o quinto) sport più diffuso[19] a livello regionale, per numero di società sportive, nell'anno 2015 quei pochi incidenti registrati in occasione degli allenamenti e delle competizioni non hanno né la gravità né la quantità per conformare la dimensione adeguata al fine di giustificare la qualifica di attività sportiva pericolosa *tout court* per il *karate*.

---

queste discipline erano presenti separatamente alle edizioni di Barcellona 1992 e di Pechino 2008) e potrebbe diventare disciplina sportiva permanente a partire dall'edizione di Parigi 2024.

[15] Trib. Torino, 11 novembre 2004, in *Danno e responsabilità*, VII, 2006, 246-265.

[16] M. COMPORTI, *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Napoli, 1965, 291 ss.

[17] Per maggiori approfondimenti vedi C. SALVI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. Iudica, Zatti*, Milano 1998.

[18] M. COMPORTI, *La responsabilità nell'esercizio di attività pericolose*, in *Studi in Onore di Giorgio De Nova*, vol. I, Milano, 2015, 749 e M. FRANZONI, *L'illecito*, Milano, 2004, 391.

[19] Per maggiori approfondimenti vedi il rapporto FSN e DSA relativo all'anno 2015 consultabile alla pagina web www.coni.it/images/numeri_dello_sport/Rapporto_FSN_DSA_2015.pdf.

3. *Il futuro della responsabilità civile ed il suo perimetro di applicazione negli sport da combattimento*

Il *karate* si presenta agli occhi dei meno esperti come un'attività sportiva basata sul combattimento ma in realtà è più correttamente da inquadrare come una vera e propria filosofia di vita in quanto basata principalmente su venti principi guida ideati dal Maestro Gichin Funakoshi.[20]

Dalla lettura di questi venti principi fondamentali si evince come l'obiettivo di questa nobile arte marziale sia quella di forgiare il carattere e rendere il *karateka* una persona migliore, lontano quindi dagli stereotipi comuni che vedono queste discipline come attività tendenzialmente violente.

Il maestro rappresenta dunque il centro motore della pratica. Prima di essere colui che trasmette la tecnica e le conoscenze egli è educatore. Se si sforza profondamente nell'educare prima di tutto sé stesso e se grazie all'impegno passato raggiunge un alto livello di perfezionamento del carattere, anche il più giovane tra gli allievi svilupperà verso di lui un forte desiderio di emulazione; la virtù e la forza, sia fisica che mentale, manifestate dal maestro attraggono l'allievo esteticamente ed emotivamente, fino a rappresentare l'agognato riflesso di sé stesso, ciò che vorrebbe quindi riuscire a diventare.

Lo sforzo da parte del maestro, pertanto, non consiste nell'applicazione stretta di protocolli pedagogici più o meno in evoluzione con i tempi, ma molto più semplicemente nell'essere lui stesso di buon esempio, nell'evitare da un lato che i profondi sentimenti del praticante si trasformino in brama ed ambizione, e dall'altro, nel favorire una positiva soddisfazione per ogni passo compiuto sulla strada del miglioramento di sé.

---

[20] I venti principi guida del Maestro Gichin Funakoshi sono i seguenti: 1) non dimenticare che il *karate-dō* comincia e finisce con il saluto (*karate-dō wa rei ni hajimari, rei ni owaru koto wo wasuruna*); 2) nel *karate* non esiste iniziativa (*karate ni sente nashi*); 3) il *karate* è dalla parte della giustizia (*karate wa gi no tasuke*); 4) conosci prima te stesso, poi gli altri (*mazu jiko wo shire, shikoshite tao wo shire*); 5) lo spirito viene prima della tecnica (*gijutsu yori shinjutsu*); 6) libera la mente - il cuore (*kokoro wa hanatan koto wo yosu*); 7) la disattenzione è causa di disgrazia (*wazawai wa getai ni shozu*); 8) il *karate* non si vive solo nel *dōjō* (*dōjō nomino karate omou na*); 9) il *karate* si pratica tutta la vita (*karate no shuryo wa issho de aru*); 10) applica il *karate* a tutte le cose, lì è la sua ineffabile bellezza (*arai-yuru mono wo karate-ka seyo, soko ni myo-mi ari*); 11) il *karate* è come l'acqua calda, occorre riscaldarla costantemente o si raffredda (*karate wa yu no goto shi taezu natsudo wu ataezareba moto no mizu ki kaeru*); 12) non pensare a vincere, pensa piuttosto a non perdere (*katsu kangae wa motsu na makenu kangae wa hitsuyo*); 13) cambia in funzione del tuo avversario (*tekki ni yotte tenka seyo*); 14) nel combattimento devi saper padroneggiare il pieno e il vuoto (*tattakai wa kyo-jutsu no soju ikan ni ari*); 15) considera mani e piedi dell'avversario come spade (*hito no te ashi wo ken to omoe*); 16) oltre la porta di casa, puoi trovarti di fronte anche un milione di nemici (*danshi mon wo izureba hyakuman no tekki ari*); 17) la guardia è per i principianti; più avanti si torna alla posizione naturale (*kamae wa shoshinsha ni ato wa shizentai*); 18) i *kata* vanno eseguiti correttamente, la loro applicazione nel combattimento è altra cosa (*kata wa tadashiku jissen wa betsu mono*); 19) non dimenticare dove occorre usare o non usare la forza, rilassare o contrarre, applicare la lentezza o la velocità, in ogni tecnica (*chikara no kyojaku, karada no shinshuku, waza no kankyu wo wasuruna*); 20) sii sempre creativo (*tsune ni shinen kufu seyo*).

L'esempio quindi di sincerità e rettitudine è recepito immediatamente dalla sensibilità dell'allievo e particolarmente da quelli più giovani, e questo ha un'importanza fondamentale poiché, da come accoglierà queste primarie virtù nel suo carattere, il giovane allievo potrà imprimere alla sua vita una direzione più giusta.[21]

Non c'è ombra di dubbio che un esperto *karateka* con un solo calcio o pugno sia in grado di procurare al suo avversario ferite molto gravi se non addirittura letali, ma è pur vero che il vero scopo del *karate-do* è la pratica finalizzata per *la causa della giustizia*,[22] e non dunque con l'obiettivo di arrecare danno agli avversari.

Tuttavia, nonostante i buoni propositi non sono mancati episodi che hanno fatto giurisprudenza in materia come ad esempio il caso Bernardi[23] del 2000 ed il caso Bernava[24] del 1999.

Nel primo caso il Tribunale di Genova ritenne responsabile[25] il titolare della palestra di *karate* per aver permesso, in occasione di un allenamento, il combattimento tra due atleti di diverso livello tecnico: da un lato un *karateka* molto preparato e dall'altro un'allieva alle prime armi, il cui menisco si ruppe nell'allenamento non essendo in grado di competere con un atleta molto più preparato di lei. Nel secondo caso la Suprema Corte di Cassazione annullò la sentenza del Pretore di Messina a carico di un *karateka* molto esperto che in occasione di un allenamento aveva, a seguito di un cd. "calcio-circolare", provocato fratture multiple ai danni di un *karateka* alle prime armi (nel caso di specie una cintura nera contro una cintura bianca).[26]

Questa giurisprudenza conferma l'obbligo del maestro o dell'istruttore di *karate* che impartisce la lezione[27] di considerare con molta attenzione i vari livelli di preparazione tecnico-tattica dei propri allievi quando organizza gli allenamenti, al fine di non incorrere in un giudizio di responsabilità.[28] Lo stesso vale per le competizioni nelle quali incidenti di questo tipo, dovuti ad un differente grado di preparazione tra *karateki* possono capitare. Inoltre il maestro dovrà sempre sorvegliare tutti i suoi allievi in prima persona, o in caso di sua

[21] R. BENOCCI, *Cosa è il karate tradizionale e come può contribuire alla formazione di persone consapevoli*, in AA.VV., *Shinan Karate Kai Siena 1978-2008 Trent'anni di attività*, a cura di R. Benocci, 2008, Siena, 10 ss.
[22] M. NAKAYAMA, *Super karate*, Mediterranee, 1981, 9 ss.
[23] Trib. Genova, 4 maggio 2000, in *Foro it.*, I, 2001, 1402.
[24] Cass. pen., sez. IV, 25 febbraio 2000 n. 2765 in *Riv. dir. sport.*, vol. 1-2, 2000, 142 ss.
[25] Trib. Genova, 4 maggio 2000, in *Foro it.*, I, 2001, 1402.
[26] Cass. pen., sez. IV, 25 febbraio 2000, con nota di G. CHINÉ, in *Riv. dir. sport.*, I-II, 2000, 142-159.
[27] Trib. Chiavari, 6 novembre 1982, in *Riv. dir. sport.*, 1983, 558.
[28] Questo anche alla luce del fatto che dottrina e giurisprudenza attribuiscono un maggior rigore nell'addebito della responsabilità nella pratica sportiva svolta in allenamento rispetto a quella in gara.

temporanea assenza, da parte di un suo sostituto di fiducia almeno con la qualifica federale di istruttore.[29]

Ma qualora dovessero verificarsi degli incidenti come quelli precedentemente esaminati, che tipo di responsabilità giuridica potrà configurarsi? Il maestro o l'istruttore di turno risponderà davanti agli organi di giustizia a titolo di responsabilità contrattuale od extracontrattuale? Oppure potrà configurarsi quella particolare forma di responsabilità contrattuale che prende il nome di responsabilità da contatto sociale?[30]

La responsabilità civile da contatto sociale[31] è una forma particolare di responsabilità contrattuale che si origina non da un contratto bensì dalla frustrazione dell'affidamento suscitato dal mero contatto sociale che viene ad instaurarsi tra l'insegnante e l'allievo.

Nel caso di specie qualora dovesse verificarsi un incidente all'allievo la responsabilità ascrivibile all'insegnante non sarà di natura *aquiliana*, bensì *extra-aquiliana* giacché tra i due soggetti si instaura un contatto sociale dal quale scaturiscono tutta una serie di obblighi tra cui anche uno specifico obbligo di vigilanza in capo al maestro a protezione dell'incolumità dell'allievo. Da ciò ne deriva il fatto che in caso di infortunio dell'allievo *ex* art. 1218 c.c. questo dovrà solamente dimostrare che il danno si sia verificato in occasione dell'allenamento sotto la supervisione dell'insegnante, mentre quest'ultimo dovrà dimostrare che l'evento dannoso si sia verificato per una causa a lui non imputabile.[32]

La teoria del contatto sociale[33] lascia aperti numerosi spunti di riflessioni sul tema ma di recente la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta con una sentenza molto importante sulla condotta dell'insegnante nelle attività sportive pericolose, e nel caso di specie riguardo ad un allenamento di *taekwondo, durante il quale* era rimasto gravemente infortunato un atleta cadendo e battendo la testa. La Cassazione ha stabilito che "*l'insegnante è titolare di una posizione di garanzia posta a tutela dell'incolumità degli atleti, rivolta ad evitare che costoro possano subire un danno durante il tempo in cui sono sotto la sua sorveglianza. Principio questo applicabile, a maggior ragione, alle discipline marziali, la cui pericolosità, commisurata all'impeto ed al livello di intensità dei colpi che le contraddistinguono, richiede un effettivo innalzamento del grado di attenzione del garante*". [34]

---

[29] Nel *karate* le qualifiche di istruzione si dividono in Istruttore e Maestro. Quest'ultimo è il grado più alto nell'insegnamento del *karate*.

[30] Per maggiori approfondimenti vedi C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006.

[31] A. SANTORO, *La responsabilità da contatto sociale, Profili pratici e applicazioni giurisprudenziali*, Milano, 2012.

[32] Cass. civ., sez. III, del 3 marzo 2010 n. 5067.

[33] Per maggiori approfondimenti vedi C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006, 177 ss.

[34] Cass. pen., 18 luglio 2014 n. 31734.

Resta quindi di fondamentale importanza il fatto che il maestro o l'insegnante di *karate* si adoperi per adottare tutte le più opportune e necessarie misure precauzionali, anche in materia di sicurezza del luogo ove viene praticata l'attività sportiva (specialmente in quegli ambienti cd. polifunzionali) al fine di evitare il verificarsi dell'evento dannoso.

4. Considerazioni conclusive: verso una più logica inversione dell'onere probatorio

Dagli anni '60 del secolo scorso accanto al *karate* cd. "tradizionale" si è affiancata una nuova pratica denominata *karate* cd. "sportivo" con l'obiettivo di *determinare il livello di abilità dei partecipanti attraverso l'organizzazione delle competizioni*.[35]

Purtroppo, a causa di queste "novità" sono state spesso associate al termine generico *karate* tutta una serie di attività sportive *full-contact* e *point-contact* che nulla hanno a che vedere con la tradizionale e autentica disciplina.

Questo ha fatto si che alcuni autori sono stati indotti in errore, considerando l'intera disciplina del *karate* come *un'attività sportiva violenta tout court*[36] probabilmente o per mancata vera indagine scientifica o, cosa più probabile, per aver considerato solo l'antico *karate*, praticato dai samurai con tecniche assai violente e dunque pericolose per i praticanti.

Il *karate* farà parte del programma Olimpico di Tokyo 2020 e le gare si svolgeranno secondo il regolamento ufficiale WKF (*World Karate Federation*) recentemente modificato per l'occasione.

Le modifiche apportate al regolamento WKF, in vigore dal 1° gennaio 2018, si sono rese necessarie dopo i Campionati del Mondo *seniores* di Linz (Austria) del 2016 con l'intento di uniformare a livello mondiale la disciplina in vista di questo importante evento sportivo. L'obiettivo è quello di avere un *unicum* nel panorama internazionale in modo da convincere i vertici del CIO a trasformarla in disciplina Olimpica permanente.

Per concludere, in ragione delle sostanziali differenze con le altre arti marziali, riveste particolare importanza l'analisi del principio giuridico dell'onere della prova.[37]

Il *karate* è da inquadrare come uno sport non tanto pericoloso, stando anche al fatto che moltissimi sono i bambini che lo praticano con il beneplacito dei genitori, in quanto a differenza di tutte le altre discipline sorelle vige la regola del controllo del colpo (vedi *supra*).

Purtroppo, nonostante tutte queste importanti cautele regolamentari, essendo un'arte marziale al pari della *boxe*, della *muay thai* ecc… la dottrina lo classifica all'interno della cerchia degli sport a violenza necessaria. Questa

[35] M. NAKAYAMA, *Super karate*, Mediterranee, 1981, 10.
[36] Cass. pen., sez. IV, 25 febbraio 2000, con nota di G. CHINÉ, in *Riv. dir. sport.*, I-II, 2000, 159.
[37] Per maggiori informazioni vedi voce *L'onere della prova* in A. TORRENTE - P. SCHLESINGER; *Manuale di diritto privato*, Milano, 2017, 249 ss.

collocazione sistematica fa si che esso venga considerato *de facto* come un'attività sportiva pericolosa[38] con una ripercussione di non poco conto: l'applicazione dell'art. 2050 c.c. con tutti i suoi risvolti anche in materia di onere della prova.

L'applicazione dell'art. 2050 c.c.[39] nelle attività sportive pericolose ribalta completamente il principio dell'onere della prova stabilito dall'art. 2697 c.c.[40] in quanto, nel caso in cui dovesse verificarsi un incidente all'interno di una palestra dove si pratica il *karate* non dovrà essere l'atleta infortunato a provare i fatti che costituiscono il fondamento delle proprie pretese risarcitorie bensì è il maestro a dover dare la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno che si è verificato.

Senza il cambiamento di classificazione del *karate*, sostenuto da un'evoluzione positiva e conforme della dottrina e della giurisprudenza in proposito, il mondo del *karate* si troverebbe accomunato ad una serie di sport, tra cui ad es. il calcio, qualificati come sport a violenza eventuale (e quindi non sottoposti, salvo alcune opinioni contrastanti in giurisprudenza,[41] all'applicazione dell'art. 2050 c.c.)[42] ma caratterizzati da repentini contatti di gioco che provocano infortuni più o meno gravi (pensiamo ai frequenti interventi in *tackle*).

La *traslatio* del *karate* dall'alveo degli sport a violenza necessaria a quella degli sport a violenza eventuale permetterebbe da un lato una collocazione più veritiera circa le reali caratteristiche di questa nobile disciplina e dall'altro, soprattutto, metterebbe gli addetti ai lavori che gravitano attorno a questo settore, compresa la rispettiva Federazione, nelle condizioni di lavorare con maggiore tranquillità di spirito, evitando così di far loro subire conseguenze pregiudizievoli, solo per una collocazione sistematica del *karate* inidonea e frutto di un retaggio del passato o di una scarsa cultura giuridico-sportiva.

---

[38] M. COMPORTI, *La responsabilità nell'esercizio di attività pericolose*, in *Studi in Onore di Giorgio De Nova*, vol. I, Milano, 2015, 747-757; M. FRANZONI, *Lo sport nella responsabilità civile*, in *Fenomeno Sportivo e ordinamento giuridico, Atti del 3° Convegno Nazionale*, Napoli, 2009, 134-136 e voce Attività sportive, di P. RECANO, La responsabilità civile per esercizio di attività pericolose, in *La responsabilità civile*, a cura di P. Cendon, vol. XI, Torino, 1998, 259-271.

[39] L'art. 2050 c.c. rubricato "*Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*" disponendo che "*Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno*"

[40] L'art. 2697 c.c. rubricato "*Onere della prova*" dispone che "*Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda*".

[41] Trib. Torino, 11 novembre 2004, in *Danno e responsabilità*, VII, 2006, 246-265.

[42] M. COMPORTI, *La responsabilità nell'esercizio di attività pericolose*, in *Studi in Onore di Giorgio De Nova*, vol. I, Milano, 2015, 747-757.

NOTA A SENTENZA

RIVISTA DI
DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

ISSN 1825-6678
Vol. XIV, Fasc. 1, 2018

TAR Lazio, sez. I-*ter*, 25 gennaio 2018, n. 916

ABSTRACT: The work, starting from a recent judgement of the Administrative Regional Court of Lazio, focuses on several topics related to the legitimate right of organizing the regularity rallies, with particular attention on the topics of insurance and competition law.

Keywords: Regularity rally – Authorization – Sports Law – Competition Law – Insurance.

LE CRITICITÀ CONCORRENZIALI NELL'ORGANIZZAZIONE DI COMPETIZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE DI REGOLARITÀ

di *Federico Onnis Cugia* [*]

Sommario: I. Il caso – 2. L'ordinamento sportivo automobilistico – 3. Gare e competizioni sportive di veicoli a motore – 4. Le competizioni sportive su strada – 5. I rapporti tra ACI e ASI nell'organizzazione di competizioni automobilistiche di regolarità – 6. La qualificazione della regolarità quale competizione sportiva ai fini dell'applicazione dell'art. 124 cod. ass. – 7. Le problematiche di natura concorrenziale nel settore dell'automobilismo sportivo – 8. Osservazioni conclusive

[*] Federico Onnis Cugia, Professore a contratto di *Business and Labour Law* dell'Università Ca' Foscari di Venezia e Avvocato del foro di Cagliari. E-mail federico.onniscugia@unive.it.

1. Con la sentenza (nella sezione "Giurisprudenza Ordinaria" di questa Rivista), di cui non risultano precedenti editi, il TAR Lazio – in ragione della sua competenza funzionale in materia sportiva *ex* art. 3, comma 1, l. 17 ottobre 2003, n. 280[1] – si è pronunciato sul ricorso promosso da una associazione federata all'Automotoclub Storico Italiano (ASI) per l'annullamento di un provvedimento prefettizio con cui una competizione automobilistica di regolarità – organizzata dalla medesima associazione in conformità alle norme tecnico-sportive dell'ASI – veniva esclusa dal regime derogatorio di cui all'art. 9, comma 3, cod. strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) (ai sensi del quale, come più diffusamente si specificherà nel corso del lavoro, «*per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del CONI*», non richiesto, però, «*per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza*») e fosse, pertanto, sottoposta al preventivo parere del CONI espresso dalle Federazioni sportive nazionali e quindi, nel caso di specie, dall'Automobile Club d'Italia (ACI).
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso ritenendo che la manifestazione *de qua* rientrasse tra quelle che l'art. 9, comma 3, cod. strada esenta dal summenzionato parere preventivo, in quanto soddisfa pienamente i requisiti ivi previsti, ricorrendo infatti entrambe le condizioni del limite di velocità di 40 km orari e la partecipazione esclusiva di auto d'epoca.

2. Nel trattare di competizioni sportive deve innanzitutto aversi riguardo all'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale (CIO), riconosciuta dalla l. 280/2003.[2]
L'ACI è titolare sul territorio nazionale del potere sportivo automobilistico che gli proviene dalla Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA) e che gli è riconosciuto dalla legge, in quanto esso è la federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI per lo sport automobilistico. L'ACI svolge l'attività di

[1] Sulla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia sportiva v. E. Lubrano, *I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, in L. Cantamessa, G.M. Riccio, G. Sciancalepore (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, Giuffrè, 2008, 49 ss.

[2] Su cui, senza pretesa di completezza, cfr. C. Castronovo, *Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilità civile*, in *Europa dir. priv.*, 2008, 545 ss.; E. Lubrano, *I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale*, cit., 3 ss.; A. Oliverio, *I limiti all'autonomia dell'ordinamento sportivo. Lo svincolo dell'atleta*, in questa *Rivista*, 2007, 45 ss.; M. Colucci, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione Europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di «buon senso»*, *ibidem* , 2006, 15 ss.; A. De Silvestri, *La c.d. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, in P. Moro, A. De Silvestri, E. Crocetti Bernardi, E. Lubrano (a cura di), *La giustizia sportiva*, Experta, Forlì, 2004, 83 ss.

federazione sportiva secondo la disciplina prevista dal proprio ordinamento. Le norme dello sport automobilistico sono contenute nel c.d. Annuario sportivo, costituito dal Regolamento Sportivo Nazionale (di seguito, *breviter*, RSN) e dalle sue appendici (contenenti le norme di carattere generale) e dai regolamenti di settore, che includono tutte le norme che regolano le specifiche discipline automobilistiche.

Con la disposizione di cui all'art. 12 RSN, la federazione raggruppa le discipline sportive praticate in manifestazioni a contenuto agonistico – ivi comprese quelle a ridotto contenuto agonistico e pre-agonistiche – e quelle non agonistiche, tra cui quelle ludico ricreative ed amatoriali.

Più precisamente, le manifestazioni sportive sono a contenuto agonistico quando la prestazione tende al massimo impegno rispetto ai seguenti fattori, singolarmente o combinati tra di loro: *i*) il tempo impiegato a percorrere una distanza predefinita; *ii*) la distanza coperta in un periodo di tempo determinato; *iii*) il rispetto di tempi prestabiliti per percorrere un percorso o tratti di esso; *iv*) l'abilità di guida dei partecipanti; *v*) l'impegno psico-fisico dei partecipanti; *vi*) la durata dell'impegno; *vii*) la prestazione delle vetture.[3]

Qualora la prestazione determinata dai fattori di cui sopra è presente in maniera ridotta in ragione delle tipicità delle singole discipline, le manifestazioni sono qualificate a ridotto contenuto agonistico.[4]

A queste debbono aggiungersi le attività ludico-ricreative ed amatoriali, intendendosi per tali le manifestazioni sportive organizzate da enti o associazioni per scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale, non aventi alcun contenuto agonistico.[5]

La distinzione tra attività agonistica e non agonistica non è data dall'esclusione dell'aspetto competitivo da quest'ultima, bensì dall'intensità o tasso di agonismo della prestazione, tendente al massimo nella prima e quasi trascurabile nella seconda.

---

[3] Rientrano in questa tipologia le manifestazioni dei seguenti settori di attività (o comunque ad essi riconducibili) che sono disciplinati da appositi regolamenti (RDS): velocità in circuito; velocità in salita; rally; *cross country* rally; velocità su terra; velocità su ghiaccio; rallycross; formula *challenge*; slalom; autostoriche (velocità in circuito, velocità in salita e rally); velocità fuoristrada; *karting*; regolarità sport per autostoriche; tentativi di record; atipiche sperimentali; accelerazione; *drifting*; competizioni ad energie rinnovabili ed alternative.

[4] Rientrano in questa tipologia le manifestazioni dei seguenti settori di attività disciplinati da appositi regolamenti (RDS): *trial*; gymkane; manifestazioni tempo libero *karting*; regolarità turistica, *challenge* e classica per auto storiche ed auto moderne.

[5] Tali attività si potranno svolgere anche con modalità competitive e potranno comportare l'assegnazione di premi e/o trofei di natura esclusivamente simbolica, purché non comportino la previsione di classifiche basate sui fattori propri delle manifestazioni agonistiche o l'assegnazione di titoli. Rientrano in questa definizione le manifestazioni che non sono riconducibili alle tipologie ed alle modalità di svolgimento delle competizioni agonistiche o dal ridotto contenuto agonistico e che sono disciplinati da appositi regolamenti: raduni o concentrazioni turistiche; parate; dimostrazioni; prove di consumo; caccia al tesoro; ogni altra attività, previa valutazione da parte dell'ACI del carattere ludico ricreativo e amatoriale. È riservato in ogni caso il diritto dell'ACI di valutare in ogni momento il carattere ludico ricreativo ed amatoriale di una manifestazione.

Nella fattispecie dell'automobilismo, che presuppone un alto livello di prestazione tecnica, le discipline rientranti nelle attività non agonistiche sono limitate ad alcune specialità, caratterizzate da un livello tecnico della prestazione trascurabile.
In tale scenario, sebbene promuova gare di regolarità, l'ASI non ha alcun potere sportivo. Il ruolo attribuito a tale ente morale di diritto privato, con decreto del Presidente della Repubblica n. 977 del 24 ottobre 1980, è quello di essere incaricato – assieme al Registro Storico Lancia, Registro Italiano Fiat, Registro Italiano Alfa Romeo (RIAR) e alla Federazione Motociclistica Italiana (FMI)[6] – della tenuta di un registro dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico e collezionistico. Esso accerta e certifica lo stato di conservazione dei mezzi storici sottoposti al suo esame da parte dei tesserati e rilascia la documentazione di riscontro di validità sia nazionale che internazionale (art. 60 cod. strada).[7]
L'ASI rappresenta, promuove e tutela gli interessi generali della locomozione e motorizzazione storica in Italia, valorizzandone l'importanza culturale, storica e sociale, promuovendo e calendarizzando gare di regolarità previste da una convenzione tra la FIA e la *Fédération Internationale des Véhicules Anciens* (FIVA) (su cui *infra* al paragrafo 5).

3. Per inquadrare la portata della problematica in esame bisogna partire dal concetto di gara e competizione sportiva.
Un primo inquadramento definisce la gara come un qualcosa che non solo esprime il concetto di lotta e di contesa fra più persone per il raggiungimento di un primato, ma va considerato anche nel suo significato più ampio di prova, di competizione o di manifestazione svolgentesi tra più persone per il raggiungimento di un determinato fine.[8]
Ancora, altri Autori hanno definito la competizione ricomprendendovi qualsiasi attività, fisica o intellettuale, che sia posta in essere in antagonismo con altri, per riuscire i primi.[9] La gara, inoltre, non deve necessariamente vedere il contemporaneo

---

[6] Nel motociclismo, la FMI è l'ente autorizzato dal CONI a disciplinare, regolare e gestire tale sport nel territorio nazionale. La FMI, così come l'ACI, è dotata di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI e rappresentante sul territorio nazionale della Federazione Internazionale Motociclistica (FIM).

[7] Al fine di acquisire la qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico è necessaria l'iscrizione a uno dei registri storici previsti dall'art. 60 cod. strada. L'iscrizione dei veicoli aventi data di costruzione risalente almeno a venti anni prima della richiesta è subordinata al rilascio, da parte del registro presso cui è richiesta l'iscrizione, di certificato di rilevanza storica e collezionistica (CRS), che attesta la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell'idoneità alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonché specifica indicazione di quelle modificate o sostituite. La disciplina per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica è contenuta nel D.M. Trasporti 17 dicembre 2009.

[8] App. Milano 31 ottobre 1958, in *Giur. it.*, 1959, I, 2, 80.

[9] T. Perseo, *Sport e responsabilità civile*, in *Arch. giur. circ. sin. strad.,* 1962, 122.

impegno di tutti i concorrenti, essendo sufficiente il collegamento ideale tra gli animi dei partecipanti.[10]

Non però qualsiasi competizione può dirsi sportiva. Sono tali quelle riconosciute ufficialmente dall'ordinamento sportivo,[11] praticate da chiunque non ne sia escluso per ragioni di età, di sesso e di idoneità fisica, appartenente o meno ad una federazione sportiva.

Trattasi di un'attività non necessitata (che, peraltro, può essere esercitata anche in via esclusiva e con remunerazione) e ricreativa, ma non determinata da intenti vacui, caratteristiche che la differenziano dal lavoro e dal gioco. Attività la cui essenza sta in ogni caso in un dispendio di energie fisiche, accompagnato da tensione nervosa, che si manifesta o in esercizi atletici o in un gioco fisico o in una prova di abilità nell'uso di attrezzi o strumenti o nella guida di veicoli e animali. Essa viene posta in essere, previa accurata preparazione – costituente parte integrante di essa – sotto la guida di istruttori o di allenatori e col controllo sanitario e si esprime con lealtà e con intenti seri, particolarmente al fine agonistico di primeggiare sugli antagonisti nel corso di una competizione individuale o a squadre, da svolgersi – di regola – sotto la direzione e vigilanza di arbitri o giudici di gara, entro tempi e spazi definiti o secondo date regole.

Le competizioni sportive, dunque, sono attività che, in vista del fine agonistico da cui sono espresse, mettono alla prova il vigore fisico, la perseveranza, la resistenza alla fatica e la forza volitiva e morale di chi le pratica ed esigono, per ciò stesso, un impegno ad alto livello.[12]

Nell'ordinamento sportivo automobilistico non vi è distinzione concettuale tra gare e competizioni sportive: l'art. 18 RSN definisce gara o competizione «*un evento unico che, pur se inserito all'interno di una manifestazione, si concluda con risultati propri. Una gara o competizione può comprendere prove libere, prove di qualificazione, manches o batterie, finali e serie, ma deve svolgersi nell'ambito di una stessa manifestazione*».[13]

Piuttosto, come s'è avuto modo di specificare diffusamente *supra* (paragrafo 2), la normativa della federazione sportiva (art. 12) raggruppa le discipline sportive praticate in manifestazioni a contenuto agonistico e non agonistiche. L'ACI ha il potere esclusivo di decidere l'inserimento delle gare nelle rispettive categorie (agonistiche, a ridotto contenuto agonistico, pre-agonistiche e non agonistiche), basando il giudizio sulle caratteristiche e finalità delle manifestazioni, il livello di idoneità medico-sportiva richiesto, nonché la caratteristica dei percorsi, la tipologia delle vetture ammesse e le modalità di compilazione delle classifiche.

---

[10] L. Locatelli, *Commento* sub *art. 124*, in F. Capriglione (diretto da), *Il codice delle assicurazioni private*, II, 1, Cedam, Padova, 2007, 247; D. De Strobel, V. Ogliari, *L'assicurazione di responsabilità civile e il nuovo codice delle assicurazioni private*, Giuffrè, Milano 2008, 552.

[11] T. Perseo, *Sport e responsabilità civile*, cit., 128; *contra* F. Peccenini, *Guida breve alla nuova disciplina dell'assicurazione della RCA*, Cedam, Padova 2006, 135.

[12] T. Perseo, *Sport e responsabilità civile*, cit., 130.

[13] Nello stesso senso L. Locatelli, *Commento* sub *art. 124*, cit., 247.

4. La comprensione del tema non può prescindere da una preliminare analisi di quanto contenuto agli artt. 9,[14] 9-*bis* e 9-*ter* cod. strada circa le competizioni sportive su strada.
Queste, difatti, possono essere svolte esclusivamente previa autorizzazione rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, dalla regione per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale e per le strade regionali, dalle province per le strade provinciali e dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
Dette autorizzazioni debbono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza comunale e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada. Inoltre, i promotori sono tenuti a richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del CONI.
Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente.
Gli artt. 9-*bis* e 9-*ter* cod. strada sanciscono, rispettivamente, il divieto di organizzare, promuovere, dirigere o agevolare una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza autorizzazione nonché il divieto di gareggiare in velocità su strade aperte al pubblico con veicoli a motore.
In tali norme sono altresì dettate le pene conseguenti alla commissione di detti reati. Nel primo caso, il divieto è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque prenda parte alla competizione non autorizzata. Qualora dallo svolgimento della competizione consegua una lesione personale la pena per il reo è la reclusione da tre a sei anni e da sei a dodici anni se ne deriva la morte di una o più persone.[15]
L'art. 9-*ter* cod. strada, invece, punisce chiunque gareggi in velocità con veicoli a motore con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro. Nel caso in cui dallo svolgimento della competizione venga cagionata la morte di una o più persone si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni, mentre se ne deriva una lesione personale la pena è da due a cinque anni.
In entrambi i casi, nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della

---

[14] Che, in particolare, riprende quanto stabilito dall'art. 3 R.D. 14 novembre 1926, n. 2481.
[15] Tali pene possono essere aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di diciotto anni. Chiunque effettui scommesse su una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza autorizzazione è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 25.000 euro.

sospensione della patente di guida da uno a tre anni. La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è inoltre sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati per lo scopo precipuo di partecipare alla competizione.

Il divieto di gareggiare in velocità su strade aperte al pubblico è stato introdotto nel 1957 in seguito ad un tragico incidente verificatosi durante la rinomata competizione «*Mille Miglia*», che costò la vita a un pilota, il suo navigatore e nove spettatori. Da allora, su strade aperte al pubblico possono essere svolti unicamente i cc.dd. trasferimenti delle gare di regolarità e dei rally, nei quali – oltre al rispetto dei tempi prestabiliti – è in ogni caso obbligatorio il rispetto del cod. strada.

Il preventivo parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di interesse storico e collezionistico (cfr. art. 60 cod. strada), purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza (*scilicet* ACI per la regolarità automobilistica e FMI per la regolarità motociclistica).

L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni deve essere richiesta almeno trenta giorni prima della data fissata per l'evento ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori.

Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico.[16] Il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.

Il comma 6 dell'art. 9 cod. strada statuisce che per tutte le competizioni sportive su strada l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 124 cod. ass. (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209).[17] L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

---

[16] Difatti, il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.

[17] Ai fini di una più diffusa analisi della norma in questione sia consentito un rinvio a F. Onnis Cugia, *Gare e competizioni sportive (art. 124 Codice delle assicurazioni private)*, in G. Alpa, V. Mariconda (a cura di), *Codice dei contratti commentato*, Wolters Kluwer, Milano, 2017, 3058 ss.

5. L'art. 56 RSN specifica che nessuna competizione sportiva automobilistica può essere organizzata in Italia senza il permesso di organizzazione con il quale l'ACI autorizza lo svolgimento di una manifestazione sportiva e senza il controllo tecnico e sportivo dell'ACI stesso.
Nella regolarità automobilistica il rispetto dei tempi prestabiliti per percorrere i diversi settori in cui deve essere suddiviso il percorso (controlli orari) e determinati tratti dello stesso (prove cronometrate e/o di media) costituisce il fattore determinante per la classifica.
Come visto, l'ACI individua tra le discipline a ridotto contenuto agonistico la regolarità, prevedendo altresì gare di regolarità classica riservate alle vetture storiche e in particolare a quelle di produzione o in allestimento da corsa con configurazione storica. Con la regolarità classica si vuole mantenere viva la memoria storica di vetture e gare, sia pure con un contenuto agonistico limitato esclusivamente alla tipologia della regolarità.
Nell'alveo di tale disciplina, l'ACI organizza altresì gare di regolarità turistica, riservate a vetture storiche aventi le stesse caratteristiche delle gare di regolarità classica non titolata, ma con prerogative turistiche e culturali predominanti rispetto al fattore agonistico.
In tale scenario si inserisce l'ASI, che organizza analoghe competizioni di regolarità turistica, definite come eventi che non presentano caratteristiche agonistiche o sportive, essendo volte a diffondere e promuovere la conoscenza dei luoghi interessati dai singoli eventi organizzati e l'aggregazione tra i partecipanti. Tale preteso carattere non agonistico si scontra però con la realtà dei fatti, in quanto ci si trova di fronte ad una vera e propria competizione tra più concorrenti impegnati ad accumulare il minor quantitativo di penalità ai fini della determinazione della classifica finale.
A tal riguardo appare utile volgere lo sguardo alla disciplina internazionale, prestando particolare attenzione all'Allegato K al *Code Sportif International* FIA (di seguito *Code*) intitolato *Règlement technique pour les voitures participant aux competitions historiques internationales*.
Detto Allegato, nella piena consapevolezza che il motorismo storico sia una disciplina caratterizzata dallo speciale ed essenziale ingrediente della devozione alle automobili e alla loro storia, offre adeguati spunti per la soluzione della problematica dei rapporti tra ACI e ASI nell'organizzazione delle gare di regolarità.
Deve difatti porsi in evidenza che con una convenzione sottoscritta in data 10 ottobre 1974 e successivamente integrata e confermata con scambio di note del 27 ottobre 1999, la FIVA ha riconosciuto la FIA come unica autorità internazionale nel settore dell'automobilismo sportivo mentre, viceversa, la FIVA assume un ruolo centrale nella tutela della libera circolazione dei veicoli storici volta alla promozione del loro utilizzo non sportivo (art. 2.1.12 Allegato K al *Code*).
Se le competizioni aventi natura sportiva restano sotto l'egida della FIA e delle federazioni sportive automobilistiche nazionali, le altre competizioni di regolarità non sportive possono essere disciplinate o dalla FIA o dalla FIVA, ma in tale

ultimo caso gli organizzatori aderenti alla FIVA (in Italia, come s'è detto, l'ASI), se autorizzati dalla competente federazione sportiva nazionale (in questo caso, l'ACI), possano anche svolgere gare di regolarità di auto storiche che secondo il RSN abbiano carattere sportivo, pur se a ridotto tenore agonistico.
Inoltre, la medesima norma dell'Allegato K al *Code* subordina il rilascio della suddetta autorizzazione al rispetto di una velocità media non superiore ai 50 km/h o, in ogni caso, alla minor velocità stabilità dal singolo ordinamento nazionale (in Italia, *ex* art. 9, comma 3°, cod. strada, 40 km/h).
Di fronte a questo dualismo nell'organizzazione di gare di regolarità (turistica), deve necessariamente essere preso in considerazione l'art. 59 RSN, il quale – sebbene faccia esplicitamente rientrare le gare di regolarità che prevedano la chiusura al traffico dei percorsi di gara e che non abbiano una velocità di percorrenza ridotta tra quelle per le quali deve essere preliminarmente richiesto il nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché il preventivo parere del CONI espresso dall'ACI (in qualità di federazione sportiva automobilistica) finalizzato alla verifica del carattere sportivo della competizione – opera un espresso richiamo all'art. 9, comma 3, cod. strada e, conseguentemente, all'esenzione dal parere preventivo ivi contenuta.
Ebbene, stante tale rinvio alla disposizione derogatoria, non v'è dubbio alcuno circa l'esenzione a beneficio delle manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 cod. strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 Km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza che, per l'ordinamento sportivo automobilistico – *repetita iuvant* – è solo ed esclusivamente l'ACI, unico potere sportivo qualificato ad applicare il *Code* e a regolamentare lo sport automobilistico in Italia.

6. La qualificazione della disciplina della regolarità automobilistica appare rilevante anche ai fini dell'applicazione dell'art. 124 cod. ass., secondo cui «*le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile*».[18]
Le gare e le competizioni sportive contemplate dall'art. 124 cod. ass. debbono considerarsi tutte quelle che possono essere qualificate come attività sportive, *ut supra* (paragrafo 3) definite.
Inoltre, possono essere qualificate tali solo le gare svolte nel quadro di un evento organizzato, non dovendosi considerare soggette alla suddetta disposizione le prove che il conducente compie per iniziativa personale.[19]

---

[18] Si rinvia alla precedente nt. 17. Per una rassegna esaustiva delle numerose ipotesi di assicurazioni obbligatorie previste nel nostro ordinamento cfr. M. Rossetti, *Il diritto delle assicurazioni*, III, Cedam, Padova, 2013, 755 ss.
[19] D. De Strobel, V. Ogliari, *L'assicurazione di responsabilità civile*, cit., 552.

Per circoscrivere temporalmente l'ambito di efficacia della norma, deve rilevarsi che una competizione motoristica inizia nel momento in cui, per ordine della direzione di gara, il veicolo viene consegnato agli incaricati delle verifiche preliminari e tecniche e termina alla scadenza del più tardivo tra i seguenti avvenimenti, consistenti in alternativa nel termine di presentazione dei reclami o degli appelli o di qualsiasi riunione del Collegio dei Commissari Sportivi o ultima decisione del Giudice Unico, nella fine delle verifiche post-gara effettuate conformemente ai regolamenti federali, ovvero nella premiazione.[20]

Sebbene un nostro iniziale orientamento[21] avesse considerato estraneo all'assoggettamento della disposizione in analisi le gare di regolarità dedicate al motorismo storico organizzate dall'ASI, in virtù del carattere non prettamente agonistico di dette competizioni, le più recenti riflessioni della giurisprudenza in materia[22] inducono ad espandere l'ambito di operatività della previsione anche a dette competizioni.

Infatti il tenore letterario della norma, che statuisce il generale obbligo assicurativo per le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicolo a motore (e, dunque, anche ai veicoli storici *ex* art. 60 cod. strada) non trova ragionevoli limiti né nell'esenzione dal parere preventivo del CONI di cui all'art. 9, comma 3, cod. strada, né nel carattere a ridotto contenuto agonistico della disciplina automobilistica *de quo*. Difatti, la *ratio* dell'obbligo assicurativo è quella di una copertura della responsabilità civile per i danni derivanti dall'organizzazione di gare e competizioni sportive arrecati alle persone, agli animali e alle cose.[23] Infatti, le norme che regolamentano le gare di rischio servono ad attenuare e ridurre quest'ultimo, ma non lo eliminano, neppure astrattamente.

La *ratio* della norma deve essere identificata nel garantire pubblico e altri utenti della strada – allorchè trattasi di gare su strade aperte al traffico – tutte le volte che i conducenti di veicoli si trovino impegnati non in una normale condotta di guida, bensì in quella specialissima ove la mente del partecipante alla manifestazione sportiva è tutta concentrata nel particolare risultato da conseguire.[24]

In dottrina è dibattuto se la natura della responsabilità dell'organizzatore[25] sia quella da esercizio di attività pericolosa di cui all'art. 2050 c.c. ovvero rientri nell'alveo

---

[20] Cfr. P. Cavalieri, *Commento* sub *art. 124*, in A. Candian, G. Carriero (a cura di), *Codice delle assicurazioni private*, ESI, Napoli 2014, 493.

[21] F. Onnis Cugia, *Gare e competizioni sportive*, cit., 3061.

[22] Tar Lazio, 25 gennaio 2018, n. 916, nella sezione "Giurisprudenza Ordinaria" di questa Rivista.

[23] D. De Strobel, V. Ogliari, *L'assicurazione di responsabilità civile*, cit., 553.

[24] D. De Strobel, V. Ogliari, *L'assicurazione di responsabilità civile*, cit., 551.

[25] L'organizzatore è la persona fisica, giuridica, l'associazione non riconosciuta o il comitato che promuove, assumendone le relative responsabilità, l'incontro di uno o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato sportivo, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori. Esso è il soggetto tenuto alla conclusione del contratto di assicurazione prima della richiesta delle necessarie autorizzazioni amministrative, per i danni che possono derivare ai terzi, eccezione fatta che per i partecipanti e per coloro che beneficiano della copertura per la loro responsabilità. In argomento v. P. Dini, *L'organizzatore e le competizioni: limiti della responsabilità*, in *Riv. dir. sport.*, 1971, 418.

della responsabilità aquiliana *ex* art. 2043 c.c.[26]
Sicuramente, deve escludersi l'operatività del regime responsabilistico definito dall'art. 2054 c.c., il quale rimarrà in capo al pilota nel solo caso delle gare su aree aperte al pubblico transito: tant'è che l'assicurazione prevista per le gare e le competizioni sportive non è sostitutiva della copertura assicurativa obbligatoria R.C. auto.[27] Per il pilota, infatti, deve distinguersi a seconda dell'ipotesi che si tratti di gara su strada ovvero in circuito chiuso. Nel primo caso, sarà applicata la norma di cui all'art. 2054 c.c., mentre nelle gare su pista quella *ex* art. 2043 c.c.[28]
A favore della tesi che riconduce la responsabilità sportiva dell'organizzatore all'art. 2050 c.c. gioca l'oggettiva pericolosità delle gare motoristiche, tenuto conto dell'alta potenzialità lesiva derivante dall'utilizzo sportivo dei veicoli.[29] A tal proposito, però, appare corretta l'esclusione da tale novero delle gare di regolarità, non potendo queste essere considerate pericolose,[30] poiché non incentivano l'audacia dell'equipaggio bensì la sua dote di disciplina e costanza, giovando maggiormente ai fini della miglior classifica l'uso del cronometro che non quello dell'acceleratore.[31] Ciò nonostante, esse devono sicuramente essere assoggettate all'obbligo assicurativo di cui all'art. 124 cod. ass.
Chi, invece, ritiene che il fondamento della responsabilità civile degli organizzatori debba essere ricondotto al principio del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 c.c.[32] si fonda sul presupposto che l'eventuale pericolosità di una disciplina sportiva non corrisponde ad una pericolosità della relativa organizzazione nei confronti dei terzi non partecipanti.[33] Piuttosto, si dovrà esigere una valutazione caso per caso, che

---

[26] L'adesione all'uno o all'altro orientamento incide in termini di ripartizione dell'onere della prova. La riconduzione entro i confini operativi dell'art. 2050 c.c. implica l'incombenza dell'onere probatorio sull'organizzatore della gara, il quale al fine di vincere la presunzione di responsabilità posta a suo carico dovrà dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il verificarsi del danno, predisponendo le necessarie misure idonee a cautelare i terzi: cfr. P. Laghi, *Esposizione volontaria al pericolo degli spettatori di una gara automobilistica e responsabilità degli organizzatori*, in *Riv. giur. sarda*, 2016, 123. Col regime di cui all'art. 2043 c.c., invece graverà sul danneggiato dimostrare i presupposti previsti dalla norma e, in particolare, l'elemento soggettivo e il nesso causale tra l'attività di organizzazione della competizione sportiva ed il danno subito: v. R. Frau, *Rischio sportivo e responsabilità degli organizzatori*, in *Resp. civ. prev.*, 1997, 707.
[27] F. Peccenini, *Guida breve*, cit., 136; P. Cavalieri, *Commento* sub *art. 124*, cit., 492.
[28] Cfr. D. De Strobel, V. Ogliari, *L'assicurazione di responsabilità civile*, cit., 553. In giurisprudenza, v. Cass., 6 maggio 2008, n. 11040, in *Resp. civ.*, 2009, 417.
[29] In tal senso E. Altavilla, *La colpa*, II, Utet, Torino, 1957, 259; T. Perseo, *Sport e responsabilità civile*, cit., 169; P. Laghi, *Esposizione volontaria al pericolo*, cit., 122. In giurisprudenza v. App. Milano, 2 giugno 1981, in *Riv. giur. circ. trasp.*, 1982, 855; Cass., 24 gennaio 2000, n. 749, in *Foro it.*, 2000, I, 2861; Cass., 8 novembre 2005, n. 21664; Cass., 10 novembre 2005, n. 11361.
[30] Cfr. Trib. Savona, 13 dicembre 1957.
[31] Così, esattamente, T. Perseo, *Sport e responsabilità civile*, cit., 169.
[32] Aderiscono a tale orientamento G. Conrado, *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità dell'organizzatore di una manifestazione sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1991, 9; R. Frau, *Rischio sportivo*, cit., 707; V. Frattarolo, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Milano, 2005, 504 s., 522; Trib. Monza, 9 dicembre 1968, in *Foro pad.*, 1969, 367; App. Milano, 13 novembre 1980, *ibidem*, 1980, 204.
[33] R. Frau, *Rischio sportivo*, cit., 708.

tenga conto sia del regime di responsabilità più congruo, sia della qualità del soggetto danneggiato (partecipante o terzo), ai fini dell'accettazione del rischio sportivo.[34]
Infine, ma non da ultimo, la necessità dell'assicurazione per il rischio sportivo non viene esclusa dall'ottenimento delle autorizzazioni di cui all'art. 9 cod. strada, giustificando tale argomentazione sulla base dell'erroneo presupposto che la loro acquisizione garantirebbe comunque le esigenze di salvaguardia della sicurezza dei piloti e degli spettatori, verso i quali si deve avere riguardo nell'organizzazione delle tipologie di eventi in questione.[35] L'assicurazione rappresenta piuttosto la *condicio sine qua non* per il conseguimento delle autorizzazioni, dal momento che queste – recita testualmente l'art. 124 cod. ass. – «*non possono essere autorizzate* (…) *se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile*».

7. Quanto finora esposto conduce a una ulteriore riflessione che ha già suscitato le attenzioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (*breviter* AGCM) circa le problematiche di natura concorrenziale nel settore dell'automobilismo sportivo.[36]
Infatti, la prassi registra – come è dato notare anche nel caso in commento – una ingerenza dell'ACI nel processo autorizzatorio delle gare di regolarità organizzate da promotori non associati alla federazione sportiva automobilistica.
Questo però, a nostro giudizio, costituisce un falso problema, la cui esasperazione porterebbe finanche a creare ulteriori questioni di natura concorrenziale che vedrebbero l'ACI quale parte lesa.
Infatti, l'esenzione dall'obbligo del parere preventivo dell'ACI è di per sé dirimente nella possibilità di ravvisare un potere esorbitante della stessa federazione. Né appare scorretto il richiamo all'applicazione delle norme tecnico-sportive della federazione (requisito necessario per l'esenzione dal parere preventivo, assieme a una velocità imposta inferiore a 40 km/h) in considerazione del ruolo apicale dell'ACI nell'automobilismo sportivo, specie nel momento in cui alle gare di regolarità turistica organizzate dall'ASI non partecipano solamente i veicoli di cui all'art. 60 cod. strada, ma anche altri veicoli che non sono iscritti nei registri di cui al comma 4 della medesima norma.[37]
Invero, ricordiamo che l'esenzione dal parere preventivo si applica solo ed esclusivamente alle gare alle quali partecipano i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, ma per assurdo potrebbe anche essere che a queste gare – comunque organizzate da associazioni federate agli enti di cui all'art. 60,

---

[34] Ancora, R. Frau, *Rischio sportivo*, cit., 709.
[35] Cfr. la Segnalazione della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) 7 ottobre 2016, n. AS1307, in Bollettino AGCM 14 novembre 2016, n. 40.
[36] V., oltre alla già citata Segnalazione AGCM 7 ottobre 2016, n. AS1307, anche la Segnalazione AGCM 24 luglio 2008, n. AS466, in in Bollettino AGCM 21 agosto 2008, n. 28.
[37] Considerazione, questa, nascente dall'esperienza diretta dello scrivente, che in diverse occasioni ha partecipato a gare di regolarità turistica organizzate da associazioni federate all'ASI con veicoli non iscritti nei summenzionati registri.

comma 4 – partecipino solo veicoli non iscritti nei suddetti registri (e ciò si potrebbe riscontrare solo in sede di verifiche amministrative, ossia il momento in cui ai sensi dell'art. 18 RSN ha inizio la gara) e che esse si svolgano senza il preventivo parere espresso dal CONI per il tramite della federazione sportiva di riferimento. Ecco che affermazioni quali quelle secondo cui «*la necessità di un preventivo parere delle federazioni nazionali sportive per il rilascio dell'autorizzazione da parte degli Enti Territoriali competenti (articolo 9, comma 1), risulta suscettibile di determinare una discriminazione concorrenziale fra i soggetti che organizzano gare motoristiche su strada a seconda che operino o meno nell'ambito delle federazioni nazionali sportive*», per cui «*l'esercizio dell'attività sportiva, infatti, può essere svolto non solo nell'ambito delle federazioni sportive, ma anche al di fuori delle stesse, ad esempio nell'ambito degli enti di promozione sportiva, riconosciuti a loro*»,[38] stridono non poco, quantomeno per il loro contrasto con la struttura piramidale dell'ordinamento sportivo.

Nella stessa direzione conducono le valutazioni rese su una vicenda analoga dalla Corte di Giustizia UE[39] – circa la contrarietà ai principi di concorrenza di una disposizione del codice della strada greco (art. 49 l. 23 marzo 1999, n. 2696) che conferisce al Club Automobilistico Greco (*Elleniki Leschi Aftokinitou kai Perigiseon*, *breviter* ELPA) il potere di emettere un parere conforme ai fini dell'autorizzazione di gare motociclistiche, in rappresentanza della FIM –. Tale pronunciato si inserisce nello scenario delineato dai principi di diritto espressi nella nota sentenza *Meca-Medina,*[40] con cui è stato sancito che il carattere puramente sportivo di una regolamentazione non implica necessariamente che l'attività sportiva interessata si sottragga dall'ambito di applicazione degli artt. 81 e 82 del Trattato CE e, oggi, degli artt. 101 e 102 TFUE.

A giudizio della Corte di Giustizia, il potere della federazione sportiva di emettere un parere conforme su domande di autorizzazione presentate ai fini dell'organizzazione di gare motociclistiche senza che la stessa normativa fissi limiti, obblighi o controlli all'esercizio di tale potere può indurre la federazione stessa a falsare la concorrenza (*ex* artt. 82 e 86 Trattato CE, oggi 102 e 106 TFUE) favorendo le gare che essa organizza o quelle alla cui organizzazione partecipa.

La specificità dello sport deve essere presa in considerazione caso per caso nel senso che gli effetti restrittivi per la concorrenza inerenti all'organizzazione e a uno svolgimento adeguato delle competizioni sportive non infrangano le norme dell'Unione Europea sulla concorrenza, purché tali norme siano proporzionate all'interesse sportivo legittimo perseguito.[41] L'esigenza di accertare che tale

---

[38] Così, esattamente, la Segnalazione AGCM 24 luglio 2008, n. AS466, cit.

[39] Corte di Giustizia (Grande Sezione), sentenza del 1° luglio 2008, causa 49/07, *Motosykletistiki Omospondia Ellados NDIP (MOTOE) c. Stato ellenico*.

[40] Corte di Giustizia, sentenza del 18 luglio 2006, causa 519/04, *Meca-Medina & Majcen c. Commissione*.

[41] In ossequio a quanto statuito nella sentenza *Wouters*: Corte di Giustizia, sentenza del 19 febbraio 2002, causa 309/99, *Wouters et al. c. Algeme Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten*.

proporzionalità sia rispettata implica la necessità di considerare le caratteristiche specifiche di ogni caso e non permette di formulare orientamenti generali sull'applicazione al settore dello sport delle norme relative alla concorrenza.[42]
Tale orientamento ha successivamente trovato ampio risalto nel *Libro bianco sullo sport*[43] e nella Comunicazione della Commissione «*Sviluppare la dimensione europea dello sport*»,[44] comportando oggi la totale assimilazione dell'attività economica sportiva a ogni altra attività economica, assoggettandola alla medesima disciplina e prevedendo l'operatività delle stesse possibili giustificazioni.[45]
Tali argomentazioni appaiono insoddisfacenti e sembrano non tenere in debito conto la struttura piramidale dell'organizzazione dello sport e che, pertanto, una federazione sportiva abbia per propria natura una posizione dominante. Con ciò, deve condividersi l'opinione[46] secondo cui un simile orientamento potrebbe alimentare le rivendicazioni nei confronti delle federazioni sportive sostenendo che una regola impopolare costituisce un abuso della ingenita posizione dominante della medesima federazione e amplificando le argomentazioni secondo le quali le regole e le pratiche sportive hanno effetti sproporzionati o non limitati a ciò che è necessario per il corretto e competitivo svolgimento delle attività sportive, così violando la disciplina in materia di concorrenza.
Appare arduo comprendere come una eventuale autorizzazione da parte dell'ente apicale dell'automobilismo sportivo possa produrre effetti contrari alla concorrenza non pertinenti e sproporzionati agli obiettivi perseguiti e non essere, invece, considerata come una «*regola del gioco*».[47] In più, il c.d. *Wouters test*[48] nasce nell'ambito della valutazione di una attività tipicamente economica, per cui è problematico e delicato applicare la disciplina anticoncorrenziale a materie i cui interessi sottesi e i cui obiettivi esulano dalla materia economica.

8. L'accoglimento del ricorso da parte del Tribunale Amministrativo Regionale con il riconoscimento del regime derogatorio di cui all'art. 9, comma 3, cod. strada appare condivisibile dal momento in cui l'evento era una «*manifestazione culturale/sociale di abilità non competitiva con rilevamenti cronometrici con*

---

[42] In argomento cfr. J. Battista, *Lo sport ed il diritto comunitario della concorrenza*, in M. Colucci (a cura di), *Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Jovene, Napoli, 2004, 71 ss.; D. Gullo, *L'impatto del diritto della concorrenza sul mondo dello sport*, in questa *Rivista*, 2007, 13 ss.; nonché S. Bastianon, *Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione Europea*, in *Dir. UE*, 2012, 486 ss.
[43] In questa *Rivista*, 2007, 177 ss.
[44] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2011) 12, *Sviluppare la dimensione europea dello sport.*
[45] S. Bastianon, *Sport, antitrust*, cit., 493.
[46] V. G. Infantino, *Meca-Medina: a step backwards for the European Sports Model and the Specificity of Sport?*, Pubblicazioni FIFA, 2006, 8 s.
[47] In merito, si vedano anche le perplessità espresse da S. Bastianon, *Sport, antitrust*, cit., 500 s.
[48] Per cui si rimanda alla puntuale enucleazione dell'approccio metodologico descritta da S. Bastianon, *Sport, antitrust*, cit., 497 s.

velocità inferiore a 40 km/h» per auto storiche in possesso di certificato di identità ASI o carta d'identità FIVA o permesso di partecipazione rilasciato dall'ASI. Nondimeno, devono esprimersi perplessità circa l'*iter* ricostruttivo della fattispecie contenuto nella pronunzia.

In primis deve contestarsi l'argomentazione secondo cui la presenza di prove cronometrate e di una classifica finale sono conciliabili con le caratteristiche non competitive della manifestazione. Difatti, come s'è avuto modo di rilevare più diffusamente *supra*, per gara deve intendersi una competizione tra due o più concorrenti impegnati a superarsi vicendevolmente e in cui è prevista la determinazione di una classifica. Ragione per cui anche la regolarità turistica deve essere intesa come una competizione sportiva: il carattere turistico-culturale prevale sì su quello agonistico, ma non lo annulla, essendo appunto previsto che i risultati ottenuti nelle singole prove determinano la classifica finale.

Di conseguenza, dal momento che le manifestazioni di regolarità sono gare sportive a tutti gli effetti, la competenza primaria sull'evento era dell'ACI, dovendosi con ciò rilevare la stoccata inferta dal Giudice amministrativo alla specificità e alla struttura piramidale dell'ordinamento sportivo. Infatti, il Giudice nel verificare la sussunzione del caso di specie nella fattispecie idonea ad ottenere il regime derogatorio di cui all'art. 9, comma 3, cod. strada, non verifica la conformità dell'organizzazione alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza [quarto criterio per l'esenzione dal parere preventivo del CONI, assieme al fatto che: *i*) deve trattarsi di manifestazioni di regolarità; *ii*) riservate a veicoli di cui all'art. 60 cod. strada; *iii*) con la previsione che la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h], implicitamente affermando l'esaustività del rispetto delle norme tecniche ASI come se tale ente fosse il vertice dell'ordinamento sportivo di riferimento per gli organizzatori di gare di regolarità turistica per veicoli storici.

Tale conclusione appare suffragata anche in una prospettiva internazionale in virtù del citato riconoscimento da parte della stessa FIVA del ruolo apicale della FIA nel settore dell'automobilismo sportivo. Ai sensi del più volte citato art. 2.1.12 Allegato K al *Code*, la FIVA assume il ruolo da protagonista solo nell'organizzazione di raduni turistici, ossia quegli eventi caratterizzati – a differenza delle competizioni di regolarità – dall'assenza di una classifica determinata dalla velocità o dal rispetto di tempi imposti. In tal caso i regolamenti degli eventi debbono essere redatti nel rispetto di quanto statuito dall'*International Events Code* FIVA e, in ogni caso, le federazioni sportive nazionali dell'automobilismo e gli enti federati alla FIVA dei territori in cui ricade il percorso della manifestazione debbono essere informati in anticipo del suo svolgimento.

Per fugare ogni dubbio circa la natura competitiva della regolarità turistica, deve inoltre evidenziarsi come lo stesso Allegato K al *Code*, nell'offrire la definizione delle competizioni sportive di regolarità storica (art. 2.1.13.4), afferma che sono tali le competizioni aventi una connotazione turistica nelle quali il fattore decisivo ai fini della determinazione della classifica non è la massima velocità, bensì il rispetto delle velocità medie imposte (e, di conseguenza, dei tempi).

Inoltre, la qualificazione della regolarità turistica come competizione sportiva (a ridotto contenuto agonistico) risulta fondamentale per l'applicabilità dell'art. 124 cod. ass.

L'esenzione dal parere preventivo del CONI non deve essere messa in discussione laddove ci si trovi dinanzi a gare di regolarità che rispettano i criteri di cui all'art. 9, comma 3, cod. strada, ma queste – per quanto destinate alla partecipazione di veicoli di interesse storico e collezionistico – devono essere condotte in ossequio alle norme tecnico-sportive stabilite dall'ACI (in ragione del suo ruolo apicale nell'ordinamento sportivo automobilistico) e contenute nell'Annuario e nei Regolamenti di settore (RDS), mentre l'ASI deve circoscrivere il suo ruolo entro i limiti attribuitigli dall'art. 60 cod. strada e consistenti nella tenuta dei registri finalizzati all'acquisizione della qualifica di veicolo d'interesse storico e collezionistico a seguito del rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistica (CRS).[49]

[49] Sul punto si rimanda a quanto già scritto *supra* alla nt. 7.

Bibliografia

E. Altavilla, *La colpa*, II, Utet, Torino, 1957;
S. Bastianon, *Sport, antitrust ed equilibrio competitivo nel diritto dell'Unione Europea*, in *Diritto dell'Unione Europea*, 2012, 486 ss.;
J. Battista, *Lo sport ed il diritto comunitario della concorrenza*, in M. Colucci (a cura di), *Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Jovene, Napoli, 2004, 71 ss.;
P. Cavalieri, *Commento* sub *art. 124*, in A. Candian, G. Carriero (a cura di), *Codice delle assicurazioni private*, ESI, Napoli 2014, 490 ss.;
C. Castronovo, *Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilità civile*, in *Europa e Diritto Privato*, 2008, 545 ss.;
M. Colucci, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione Europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di «buon senso»*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2006, 15 ss.;
G. Conrado, *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità dell'organizzatore di una manifestazione sportiva*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1991, 3 ss.;
A. De Silvestri, *La c.d. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, in P. Moro, A. De Silvestri, E. Crocetti Bernardi, E. Lubrano (a cura di), *La giustizia sportiva*, Experta, Forlì, 2004, 83 ss.;
D. De Strobel, V. Ogliari, *L'assicurazione di responsabilità civile e il nuovo codice delle assicurazioni private*, Giuffrè, Milano 2008;
P. Dini, *L'organizzatore e le competizioni: limiti della responsabilità*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1971, 416 ss.;
V. Frattarolo, *L'ordinamento sportivo nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2005;
R. Frau, *Rischio sportivo e responsabilità degli organizzatori*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1997, 701 ss.;
D. Gullo, *L'impatto del diritto della concorrenza sul mondo dello sport*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2007, 13 ss.;
G. Infantino, *Meca-Medina: a step backwards for the European Sports Model and the Specificity of Sport?*, Pubblicazioni FIFA, 2006;
P. Laghi, *Esposizione volontaria al pericolo degli spettatori di una gara automobilistica e responsabilità degli organizzatori*, in *Rivista giuridica sarda*, 2016, 118 ss.;
L. Locatelli, *Commento* sub *art. 124*, in F. Capriglione (diretto da), *Il codice delle assicurazioni private*, II, 1, Cedam, Padova, 2007, 247 ss.;
E. Lubrano, *I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione*, in L. Cantamessa, G.M. Riccio, G. Sciancalepore (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, Giuffrè, 2008, 49 ss.;
A. Oliverio, *I limiti all'autonomia dell'ordinamento sportivo. Lo svincolo dell'atleta*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2007, 45 ss.;
F. Onnis Cugia, *Gare e competizioni sportive (art. 124 Codice delle assicurazioni private)*, in G. Alpa, V. Mariconda (a cura di), *Codice dei contratti commentato*, Wolters Kluwer, Milano, 2017, 3058 ss.;
F. Peccenini, *Guida breve alla nuova disciplina dell'assicurazione della RCA*, Cedam, Padova 2006;
T. Perseo, *Sport e responsabilità civile*, in *Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali*, 1962, 113 ss.

GIURISPRUDENZA ORDINARIA

RIVISTA DI
DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

ISSN 1825-6678
Vol. XIV, Fasc. 1, 2018

TAR Lazio, sez. I-*ter*, 25 gennaio 2018, n. 916

Club Auto e Moto d'Epoca Francesco Sartarelli e Automotoclub Storico Italiano – ASI (avv. N. Paoloantonio) c. Ministero dell'Interno, Prefettura di Trapani U.T.G. (Avvocatura Generale dello Stato) e CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano (avv. A. Angeletti), nei confronti di ACI – Automobile Club d'Italia (avv.ti F. Guarino, R. D'Aquino di Caramanico e G. Spinapolice) e Aci Sport s.p.a. (avv. V. Capo) – Panzironi (Presidente), Petrucciani (Estensore).

(*Omissis*)
Fatto e diritto –

Con il ricorso in epigrafe il Club Sartarelli, associazione costituita a Trapani nel 1995 avente come finalità il recupero e la valorizzazione del patrimonio automobilistico del territorio infra ed extraprovinciale di Trapani, che organizza ogni anno raduni e gite sociali a carattere culturale e turistico, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Trapani, ritenuto che la manifestazione "*12° Notturna di Trapani – Coppa delle Saline*", organizzata dal Club ricorrente, avesse modalità competitive a carattere agonistico, ha affermato che la stessa non poteva rientrare nel regime derogatorio di cui all'art.9, comma 3, del Codice della Strada e avrebbe dovuto, pertanto, essere sottoposta al preventivo parere del CONI espresso dalle Federazioni sportive nazionali e quindi, nel caso di specie, dall'ACI. Il ricorrente ha esposto di avere ottenuto nel 1996 la federazione all'Automotoclub Storico Italiano - ASI, anch'esso ricorrente, ente morale di diritto privato, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica n. 977 del 24 ottobre 1980, che persegue lo scopo di rappresentare, promuovere e tutelare gli interessi generali della locomozione e motorizzazione storica in Italia, valorizzandone l'importanza culturale, storica e sociale. Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 285/1992, ASI è incaricata *ex lege* della tenuta di un registro dei motoveicoli ed autoveicoli di interesse storico e collezionistico, accerta e certifica lo stato di conservazione dei mezzi storici sottoposti al suo esame da parte dei tesserati e rilascia la documentazione di riscontro di validità sia nazionale che internazionale.
Tra le manifestazioni che ASI promuove e calendarizza vi sono quelle di regolarità, previste da una convenzione tra la FIA, Federazione Internazionale di riferimento dell'Automobilismo Sportivo (*Fédération International de l'Automobile*) e la FIVA (*Fédération Internationale des Véhicules Anciens*),

che non presentano caratteristiche agonistiche o sportive, essendo volte a diffondere e promuovere la conoscenza dei luoghi interessati dai singoli eventi organizzati e l'aggregazione tra i partecipanti.
Tali manifestazioni non si svolgono su piste o circuiti ma, normalmente, nell'ambito della circolazione stradale ordinaria, nel rispetto del Codice della Strada, osservando il tempo imposto per la percorrenza dei vari tratti del percorso, unico parametro per la compilazione della classifica, redatta sulla base delle penalità addebitate a ciascun concorrente e determinate in un punto per ogni unità di tempo (centesimo ovvero decimo di secondo o secondo pieno) di differenza tra il tempo impiegato e quello indicato dall'organizzazione.
I ricorrenti hanno dedotto che l'art. 9 del Codice della Strada, a mente del quale "*sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione", al comma 3° stabilisce che "per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del CONI*", non richiesto "*per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza*", tipologia in cui rientrava la manifestazione organizzata dal Club Sartarelli.
A sostegno del ricorso sono state proposte le seguenti censure: 1. contrariamente a quanto sostenuto da ACI sport con la nota inviata alla Prefettura il 9.9.2016, richiamata nel provvedimento impugnato, la manifestazione in oggetto non aveva carattere agonistico e, pertanto, non avrebbe dovuto essere inserita nel Calendario sportivo nazionale ACI 2016; né potrebbe sostenersi, come affermato dal CONI, ma con riferimento agli enti di promozione sportiva, che ogni manifestazione motoristica sia soggetta al parere delle Federazioni, poiché l'art. 9 del Codice della Strada esclude espressamente la necessità del parere per le manifestazioni di regolarità. 2. l'organizzazione di manifestazioni di tipo storico di regolarità è stata oggetto di convenzioni tra la FIA e la FIVA già dal primo accordo del 10 ottobre 1974, rinnovato annualmente a decorrere dal 27 ottobre 1999, avendo la FIA autorizzato la FIVA, e quindi i suoi enti nazionali di riferimento ed i loro affiliati, all'organizzazione di manifestazioni automobilistiche nella specialità della "*regolarità*" nel settore storico, trattandosi di eventi di rilievo preminentemente culturale e turistico, ma non agonistico; tali principi sono stati tradotti in codici di disciplina sportiva internazionale costituenti parametri interpretativi della disciplina nazionale (lì dove il comma 3 dell'art. 9 parla di "*manifestazioni di regolarità*"), posto che la disciplina sportiva internazionale ed interna assurge al rango di atto fonte e parametro di legittimità dell'azione amministrativa volta ad assicurare, come nella specie, la pubblica sicurezza sulle strade.
La manifestazione in questione (la 12^ notturna di Trapani) prevedeva una velocità media inferiore ai 40 km/h (cfr. l'art. 5 del Regolamento Particolare Tipo sottoscritto

dal Presidente del Club Sartarelli) ed un'organizzazione conforme alle norme tecnico-sportive di FIVA e di ASI, di tal che non avrebbe dovuto essere soggetta al parere favorevole di ACI, nella specie reso al di fuori di qualsivoglia attribuzione e competenza di legge.

In tal senso disponeva anche la circolare n.806 del MIT, secondo cui il necessario parere del CONI "*si applica esclusivamente a manifestazioni che comportano lo svolgersi di una gara intesa come competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui è prevista la determinazione di una classifica*".

Nel caso di specie non erano previsti i sorpassi, e la velocità, in quanto limitata per legge e per regolamento, non era elemento all'uopo significativo. Infine, il provvedimento del Prefetto era illegittimo nella parte in cui richiamava un non conosciuto parere del CONI, n. 4614 dell'8 settembre 2016, che "*... ha ritenuto la necessità dell'acquisizione del preventivo parere tecnico sportivo per il tramite dell'ACI-CSAI per tutte le manifestazioni motoristiche organizzate dagli enti di promozione sportiva anche se qualificate come manifestazioni aventi natura 'ludico amatoriali'*", in quanto né ASI, cui il Club Sartarelli è federato, né il Club stesso erano enti di promozione sportiva.

In subordine, ove dovesse ritenersi che la qualificazione di manifestazione sportiva o agonistica dell'iniziativa del Club Sartarelli derivi dalle categorie contenute nel Regolamento 2016 dell'ACI, sono stati impugnati gli artt. 12, 12.1 lett. A), 12.1 lett. B), 12.2, 18, 59, 137, 138, ed ogni altra norma di tale regolamento con la quale l'Automobile Club d'Italia - ACI qualifichi, direttamente o indirettamente, come gare sportive o eventi sportivi e/o agonistici manifestazioni di regolarità cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del Codice.

3. In ulteriore subordine il provvedimento prefettizio era illegittimo in quanto fondato sull'illegittimo parere ACI del 21.9.2016, che si poneva in contrasto con gli artt. 102 e 106 TFUE (*ex* artt. 82 e 86 del Trattato CE), in quanto il coinvolgimento di ACI nell'*iter* autorizzatorio disciplinato dall'art. 9 del Codice della strada assumeva rilevanza sotto il profilo concorrenziale, stante l'assenza dei necessari requisiti di terzietà e imparzialità in capo alla stessa ACI.

Si sono costituiti resistendo al ricorso il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Trapani - UTG, l'Aci - Automobile Club D'Italia, Aci Sport S.p.a., il CONI e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal CONI, posto che, avendo la ricorrente nell'epigrafe richiamato, quale atto presupposto, un parere emesso dallo stesso ente, deducendo che il provvedimento impugnato trova fondamento nello stesso, sulla base del *petitum* si giustifica l'individuazione anche del CONI quale parte formale del giudizio, risultando poi questione attinente alla fondatezza nel merito del gravame la correttezza o meno di tale assunto.

Del pari va respinta, per i medesimi motivi, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Aci Sport, posto che la nota del 9.9.2016, riportata tra gli atti presupposti

impugnati, riporta l'intestazione "*Automobile Club d'Italia Sport*". Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che, benché la manifestazione oggetto del provvedimento impugnato dovesse avere luogo nel settembre 2016, permane l'interesse alla decisione del presente ricorso ai sensi dell'art. 34 c.p.a., avendo i ricorrenti dichiarato all'udienza pubblica del 5 dicembre 2016 di avere interesse al ricorso a fini risarcitori.

Nel merito il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Trapani ha ritenuto che la manifestazione programmata, denominata "*12° Notturna di Trapani – Coppa delle Saline*" non potesse rientrare nel regime derogatorio di cui all'art. 9, comma 3, del Codice della Strada e fosse, pertanto, sottoposta al preventivo parere del CONI espresso dalle Federazioni sportive nazionali e quindi, nel caso di specie, dall'ACI.

I ricorrenti hanno sostenuto, di contro, che la manifestazione, presentando le caratteristiche delle manifestazioni di regolarità, rientrasse nel regime dell'art. 9 del Codice della Strada, e non fosse soggetta al previo parere dell'ACI. La norma citata, rubricata "*Competizioni sportive su strada*" prevede: "1. *Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. [...] 3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza*".

A sua volta l'art. 60 dello stesso codice disciplina i veicoli d'epoca e le condizioni richieste perché il veicolo possa rientrare in tale categoria. Risulta quindi determinante, per dirimere la questione controversia, l'analisi della caratteristiche della manifestazione programmata, al fine di determinare se la stessa possa rientrare o meno nel regime derogatorio previsto dal citato comma 3 dell'art. 9. Sul punto soccorre, in primo luogo, l'esame dell'istanza presentata e del regolamento della manifestazione alla stessa allegato.

Dal Regolamento, in particolare, risulta che l'evento in questione consiste in una "*Manifestazione culturale/sociale di abilità non competitiva con rilevamenti cronometrici con velocità inferiore a 40 km/h*" per auto storiche; l'art. 5 prevede

espressamente che la velocità sia inferiore ai 40 km/h e l'art. 6, riguardante i veicoli ammessi, consente la partecipazione alle vetture in possesso di certificato di identità ASI o carta d'identità FIVA o permesso di partecipazione rilasciato dall'ASI; le vetture della classe *Modern*, le più recenti ammesse, sono quelle prodotte da 20 anni.

L'esame del regolamento consente di ritenere che la manifestazione in questione soddisfi pienamente i requisiti previsti dall'art. 9, comma 3, del Codice della Strada ai fini dell'esenzione dal parere federale. Nel caso di specie ricorrono infatti entrambe le condizioni richieste dalla norma citata, ovvero il limite di velocità di 40 km orari e la partecipazione esclusiva di auto d'epoca, sicché legittimamente i ricorrenti hanno richiesto l'applicazione del regime derogatorio.

Le Amministrazioni resistenti, sul punto, hanno dedotto che l'evento avrebbe dovuto essere soggetto al parere dell'ACI in ossequio a quanto previsto dalla circolare dell'11.2.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla nota del 23 aprile 2008 prot. n. 36021 del medesimo Ministero e dalla nota del CONI prot. n. 1321 del 18.9.2015, che richiederebbero il parere quale sia il tipo di manifestazione sportiva, al fine di verificarne il carattere sportivo, la professionalità degli organizzatori, il rispetto delle norme di sicurezza.

Sul punto è agevole rilevare che le citate circolari, quale fonte normativa subordinata, non sono certo idonee a derogare al regime previsto dal Codice della Strada, di tal che, evidentemente, il loro ambito di applicazione deve intendersi riferito e circoscritto alle manifestazioni sportive che, come tali, non rientrerebbero tra quelle esentate dal parere dal terzo comma dell'art. 9, non presentando i relativi requisiti.

Il parere del CONI, poi, come rilevato dai ricorrenti, riferisce la necessità della verifica da parte della Federazione solo alle manifestazioni organizzate dagli enti di promozione sportiva, qualifica che i ricorrenti non rivestono.

Né, ad affermare la sottoposizione dell'evento al parere dell'ACI, può valere la deduzione della presenza di prove cronometrate e di una classifica finale, che non sono inconciliabili con le caratteristiche non competitive della manifestazione in esame, evidenziate dalla previsione, nel regolamento prodotto agli atti, della velocità massima di 40 km/h sul percorso e dalla verifica del rispetto di tale parametro, posto dalla norma di legge alla base della disciplina di deroga.

Alla luce di tali considerazioni il provvedimento prefettizio si palesa quindi illegittimo, senza necessità di esaminare le ulteriori doglianze e quelle svolte in via subordinata.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell'atto impugnato.

SPORTS LAW AND POLICY CENTRE SRLS
VIA GIOVANNI PASCOLI 54
84014 NOCERA INFERIORE SA
CF/P.IVA 05283020658
Web site: www.sportslawandpolicycentre.com – E-mail: info@sportslawandpolicycentre.com

ORDINE D'ACQUISTO
RIVISTA DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT - ANNO 2018

da inviare via email (info@sportslawandpolicycentre.com) o via Fax (06.92912678)
allegando ricevuta di pagamento

DATI CLIENTE PER CONTATTI

Nome e Cognome Referente	
Tel. - Fax	
Indirizzo	
E-mail	

DATI FATTURAZIONE

Nome e Cognome / Ragione sociale	
Indirizzo	
Codice Fiscale / Partita IVA	

DATI SPEDIZIONE

Nome e Cognome / Ragione sociale	
Indirizzo	
Recapito telefonico	

TIPOLOGIA ORDINE

Abbonamento Anno 2018 – n. 3 Volumi Cartacei	Euro 200,00
Abbonamento Anno 2018 – n. 3 Volumi Versione Ebook	Euro 100,00
Singolo Volume Cartaceo	Euro 70,00
Singolo Volume versione Ebook	Euro 35,00

NOTE

DATI PAGAMENTO
Bonifico Bancario: SPORTS LAW AND POLICY CENTRE S.r.l.s.
Presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - IBAN: IT 47 Y 01030 76480 000063220265 - BIC: PASCITMMSAR

Data e Luogo, _____ Timbro e/o Firma _____

Finito di stampare il 31 maggio 2018
presso Press Up s.r.l.

Sports Law and Policy Centre
www.sportslawandpolicycentre.com
info@sportslawandpolicycentre.com